

Fascicolo normativo e informativo

SERVIZI DI INVESTIMENTO
CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
DI STRUMENTI FINANZIARI,
ESECUZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE
ORDINI,
NEGOZIAZIONE, COLLOCAMENTO,
GESTIONE DI PORTAFOGLI, CONSULENZA,
DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI E
SERVIZI DI INVESTIMENTO E ATTIVITA' DI
INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO	3
DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA	22
CONDIZIONI CONTRATTUALI	24
SEZIONE A) NORME GENERALI.....	24
SEZIONE B) NORME PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI	33
SEZIONE C) NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI ESECUZIONE DI ORDINI, NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI	36
SEZIONE D) NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI E DI ESECUZIONE ORDINI PER CONTO TERZI IN MODALITÀ DI MERA ESECUZIONE ("EXECUTION ONLY")	41
SEZIONE E) NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO	41
SEZIONE F) NORME CHE REGOLANO L'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA.....	42
SEZIONE G) NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI	43
SEZIONE H) NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI CONSULENZA.....	48
POLITICA ADOTTATA DA BANCA CAMBIANO PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	50
INFORMAZIONI SULLE STRATEGIE DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE	52
INFORMATIVA SUGLI INCENTIVI	58
INFORMATIVA SULLA GESTIONE DEI RECLAMI	58
CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	59
PRIVACY - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679	59
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI	61
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI DEI PRODOTTI ASSICURATIVI	61

INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO

Il presente documento (il "**Documento**") ha lo scopo di fornire ai clienti e ai potenziali clienti (i "**Clienti**") informazioni appropriate – su Banca Cambiano 1884 Società per Azioni (la "**Banca**" o l' "**Intermediario**" o "**Banca Cambiano**") e sui servizi di investimento e sui servizi accessori dalla stessa prestati (rispettivamente, i "**Servizi di Investimento**" e i "**Servizi Accessori**"), sui presidi adottati per la salvaguardia degli strumenti finanziari (e dei prodotti finanziari) (rispettivamente, gli "**Strumenti Finanziari**" e i "**Prodotti Finanziari**")⁽¹⁾ e la liquidità dei Clienti nonché sulla natura e sui rischi connessi agli investimenti in Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari – affinché i Clienti possano ragionevolmente comprendere la natura dei Servizi di Investimento e dei Servizi accessori prestati, degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari) proposti dalla Banca nonché i rischi connessi e, di conseguenza, possano prendere le proprie decisioni di investimento in modo consapevole.

Il Documento è redatto ai sensi della Normativa di Riferimento e, in particolare, del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 23307 del 15 febbraio 2018 e s.m.i. (il "**Regolamento Intermediari**") nonché del Regolamento Delegato (UE) n. 565 del 25 aprile 2016 e s.m.i. (il "**Regolamento Delegato**").

Copia aggiornata del Documento è disponibile per la consultazione all'indirizzo www.bancacambiano.it, sezione Trasparenza > Servizi di investimento ed è messo a disposizione, mediante copia asportabile, presso le succursali della Banca.

La Banca porta a conoscenza dei Clienti le modifiche rilevanti del presente Documento.

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E SUI SERVIZI PRESTATI

1.1 - Informazioni sull'intermediario

Banca Cambiano 1884 Società per Azioni

- Capogruppo del Gruppo Bancario Cambiano
- Registrazione CCIAA, Partita IVA e Codice Fiscale n. 02599341209
- Sede legale e Direzione generale: Viale Antonio Gramsci 34 – 50132 Firenze (FI)
- Sede amministrativa: Via Piave, 14 – 50051 Castelfiorentino (FI)
- Capitale sociale Euro € 252.799.999,60
- Codice ABI: 08425
- N° iscr. Albo delle banche c/o la Banca d'Italia: 5667
- Codice SWIFT: CRACIT33
- Sistemi di garanzia cui la Banca aderisce: Fondo Interbancario di Tutela Depositi, Fondo Nazionale di Garanzia
- Numero di iscrizione alla sezione D del registro unico degli intermediari (c.d. RUI): D000269888

Contatti

Recapito telefonico: 055 9768000

Numero di fax: 0571 022002

Indirizzo e-mail: info@bancacambiano.it

Sito Internet: www.bancacambiano.it

Indirizzo PEC: pec@pec.bancacambiano.it

SPORTELLI BANCARI

L'elenco delle Filiali è disponibile sul sito internet:

www.bancacambiano.it/rete-territoriale.html

UFFICIO RECLAMI

Banca Cambiano 1884 S.p.A. – Ufficio Reclami - Viale Antonio Gramsci 34 – 50132 Firenze

indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@bancacambiano.it,

posta elettronica certificata ufficioreclami@pec.bancacambiano.it,

fax 0571 022024,

consegna a mano presso la filiale dove è intrattenuto il rapporto

Recapito dell'Autorità di Vigilanza

BANCA D'ITALIA

Via Nazionale 91, 00184 Roma

Tel. 0039 0647921

PEC: Bancaditalia@pec.bancaditalia.it

e-mail: email@bancaditalia.it

CONSOB

Via G.B. Martini 3, 00198 Roma

Tel. 0039 0684771

PEC: consob@pec.consob.it

e-mail: protocollo@consob.it

IVASS

Via del Quirinale 21, 00187 Roma

Tel. 0039 0642133 1

PEC: ivass@pec.ivass.it

e-mail: scrivi@ivass.it

Lingua

La lingua con la quale il Cliente può comunicare con l'Intermediario e ricevere da quest'ultimo documenti (contratti, rendiconti, comunicazioni) è la lingua italiana.

Le modalità di comunicazione tra la Banca ed il Cliente, in relazione alla prestazione dei singoli Servizi di Investimento e Servizi Accessori, sono disciplinate nelle relative disposizioni contrattuali.

¹ Salvo che non sia diversamente specificato o il contesto richieda altrimenti, qualsiasi riferimento esclusivo a Strumenti Finanziari o Prodotti Finanziari deve intendersi riferimento, *mutatis mutandis*, rispettivamente anche ai Prodotti Finanziari e agli Strumenti Finanziari.

Autorizzazione

L'Intermediario dichiara di essere stato autorizzato all'esercizio dei seguenti Servizi di Investimento previsti dal D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i. ("TUF") sulla base della specifica autorizzazione della Banca d'Italia del 11 marzo 1997 e successive integrazioni:

- a) negoziazione per conto proprio;
- b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- d) gestione di portafogli;
- e) ricezione e trasmissione di ordini;
- f) consulenza in materia di investimenti.

1.2 - Servizi di Investimento prestati dalla Banca

a) Negoziazione per conto proprio (art. 1, comma 5, lett. a) del TUF.

Consiste nell'attività svolta dalla Banca di acquisto e vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti.

La remunerazione della Banca è normalmente rappresentata dalla differenza (spread) tra il prezzo di carico del titolo ed il prezzo praticato al cliente. Resta comunque ferma la possibilità della Banca di applicare commissioni al cliente.

b) Esecuzione di ordini per conto dei clienti (art. 1, comma 5, lett. b) del TUF.

Consiste nell'attività svolta dalla Banca che, a seguito dell'ordine ricevuto dal cliente, lo esegue ricercando una controparte sulle diverse sedi di esecuzione e facendo incontrare gli ordini. La remunerazione della Banca è normalmente rappresentata dalle commissioni applicate al cliente.

c) Collocamento (art. 1, comma 5, lett. c) e c-bis) del TUF.

Consiste nell'offerta agli investitori di strumenti finanziari, a condizioni standardizzate, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra l'intermediario collocatore e il soggetto che emette, vende od offre gli strumenti stessi.

L'accordo tra il collocatore e l'emittente (od offerente) può prevedere che il collocatore si assuma il rischio del mancato collocamento degli strumenti finanziari, secondo 2 (due) diverse modalità: (i) il collocatore si assume l'impegno di acquisire, al termine dell'offerta, gli strumenti finanziari non collocati (c.d. collocamento con assunzione di garanzia); (ii) il collocatore acquisisce immediatamente gli strumenti finanziari oggetto del collocamento, assumendo conseguentemente l'impegno di offrirli a terzi (c.d. collocamento con assunzione a fermo).

L'attività dell'intermediario si sostanzia in un'attività promozionale presso la clientela finalizzata al collocamento degli strumenti finanziari per i quali l'intermediario abbia ricevuto apposito incarico da parte delle società emittenti.

Il presente servizio consiste anche in un'attività di assistenza del cliente successiva al collocamento iniziale (c.d. post-vendita).

L'attività distributiva della Banca comprende, oltre che strumenti finanziari, anche prodotti finanziari emessi da Banche e da imprese di assicurazione, nonché servizi di investimento propri e di terzi.

d) Gestione di portafogli (art. 1, comma 5, lett. d) del TUF.

Consiste nella gestione, su base discrezionale ed individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti.

L'obbligo di gestire, pertanto, comprende tanto l'obbligo di effettuare discrezionalmente valutazioni professionali circa le opportunità di investimento quanto l'obbligo di predisporre la possibilità che dette valutazioni si traducano in operazioni.

e) Ricezione e trasmissione di ordini (art. 1, comma 5, lett. e) del TUF.

Consiste nell'attività svolta dalla Banca che, in seguito ad un ordine impartito dal cliente, non esegue direttamente tale ordine, ma lo trasmette ad un soggetto negoziatore, preventivamente selezionato, per la successiva esecuzione nelle relative sedi. Tale servizio comprende anche la mediazione, ossia l'attività che consiste nel mettere in contatto 2 (due) o più investitori per la conclusione tra di loro di una operazione.

f) Prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini secondo la modalità della sola esecuzione (c.d. execution only).

I servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini, possono essere prestati, ad iniziativa del cliente, in modalità di "mera esecuzione"; in questo caso, la Banca si limita ad eseguire disposizioni impartite di propria iniziativa dal cliente, il quale rinuncia a ricevere dalla Banca qualsiasi tipo di valutazione dell'ordine. La modalità dell'*execution only* è consentita esclusivamente al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- l'ordine sia impartito ad iniziativa del Cliente;
- abbia ad oggetto esclusivamente strumenti finanziari non complessi, quali:
 - a) azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo;
 - b) strumenti del mercato monetario (ad esempio buoni del tesoro, certificati di deposito, carte commerciali);
 - c) obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato);
 - d) altri strumenti finanziari non complessi, come definiti all'art. 44 del Regolamento Intermediari Consob, ovvero strumenti finanziari diversi da (i) strumenti finanziari derivati; (ii) titoli normalmente negoziati che permettono di acquisire o vendere valori mobiliari; (iii) titoli che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento a valori mobiliari, a valute, a tassi di interessi, rendimenti, merci, indici o a misure;

- il Cliente o potenziale Cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni;

- la Banca rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse.

Il servizio ricezione e trasmissione ordini in modalità di mera esecuzione (*execution only*) è usufruibile esclusivamente tramite l'applicativo di *trading on line* del Servizio Internet Banking Cambianoonline e solamente dopo aver sottoscritto l'apposito contratto integrativo.

g) Consulenza generica

Nell'ambito dei servizi di investimento sopra illustrati può essere prestata dall'intermediario a favore del cliente la consulenza generica relativa a tipi di strumenti finanziari che, quindi, si sostanzia in un'attività di assistenza del cliente nella pianificazione sistematica del portafoglio (cc. dd. asset allocation e financial planning). Detta attività deve essere considerata come parte integrante del servizio di investimento a cui si riferisce.

h) Consulenza in materia di investimenti

Su richiesta del cliente la Banca può fornire raccomandazioni personalizzate al Cliente riguardo una o più operazioni relative agli strumenti finanziari di propria emissione e collocamento tra i quali sono da ricomprendere principalmente le obbligazioni. Il servizio non prevede alcun monitoraggio successivo in relazione alle raccomandazioni personalizzate fornite al Cliente da parte della Banca su iniziativa della stessa o su richiesta del Cliente, né alle operazioni di investimento che fossero compiute dal Cliente in esecuzione delle suddette raccomandazioni. Resta, pertanto, escluso qualsiasi obbligo della Banca di attivarsi nei confronti del Cliente sulle operazioni consigliate o esaminate in relazione agli andamenti di mercato, alla variazione dei corsi o comunque a fatti od avvenimenti successivi. È altresì escluso qualsiasi obbligo della Banca di comunicare al Cliente le perdite subite dagli strumenti finanziari e dai servizi di investimento oggetto di raccomandazione personalizzata.

Adeguatezza e appropriatezza

Al fine di raccomandare, offrire o prestare i Servizi di Investimento e gli/i Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari/Prodotti di Investimento Assicurativi che siano adeguati al Cliente e, in particolare, che siano adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite, nella prestazione del Servizio di Investimento di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, la Banca ottiene dal Cliente le informazioni necessarie in merito:

- (i) alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di Strumento Finanziario/Prodotto Finanziario o Servizio di Investimento tali per cui il Cliente sia in grado di comprendere i rischi connessi all'operazione o alla gestione del suo portafoglio;
- (ii) alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
- (iii) agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio;
- (iv) alle preferenze di sostenibilità.

Quando la Banca presta i Servizi di Investimento a favore di un "cliente professionale", la Banca potrebbe legittimamente presumere che, per quanto riguarda i prodotti, le operazioni e i servizi per i quali è classificato nella categoria dei "clienti professionali", tale Cliente abbia il necessario livello di esperienze e conoscenze ai fini di quanto sopra esposto. Inoltre, quando la Banca presta il Servizio di Investimento di consulenza in materia di investimenti nei confronti di "clienti professionali di diritto", essa può legittimamente presumere che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento.

Salvi i casi consentiti dalla Normativa di Riferimento, quando presta un Servizio di Investimento di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, la Banca non raccomanda né decide di negoziare se nessuno dei Servizi di Investimento o degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari o dei Prodotti di Investimento Assicurativi) è idoneo per il Cliente.

Con riguardo all'adeguatezza, la Banca applica gli artt. 54 e 55 del Regolamento Delegato.

Nei casi previsti dalla Normativa di Riferimento, la Banca che presta il Servizio di Investimento di consulenza in materia di investimenti fornisce ai Clienti classificati come "clienti al dettaglio", su supporto durevole, prima che la transazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente, nonché alle preferenze di sostenibilità di quest'ultimo.

Inoltre, quando presta una consulenza in materia di investimenti, Banca Cambiano presenta al Cliente qualificato come "cliente al dettaglio" una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia adeguata per il "cliente al dettaglio", inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del Cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite.

Invece, la Banca, quando presta Servizi di Investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, richiede al Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di Strumento Finanziario e/o Prodotto Finanziario e/o Servizio di Investimento proposto o chiesto, al fine di determinare se il Servizio di Investimento o lo/Il Strumento Finanziario/Prodotto Finanziario/Prodotto di Investimento Assicurativo in questione è appropriato per il Cliente.

La Banca può legittimamente presumere che un Cliente classificato come "cliente professionale", per quanto riguarda i prodotti, le operazioni e i servizi per i quali è classificato in tale categoria, abbia il necessario livello di esperienze e conoscenze.

Qualora la Banca ritenga che lo Strumento Finanziario/Prodotto Finanziario/Prodotto di Investimento Assicurativo o il Servizio di Investimento non sia appropriato per il Cliente, lo avverte di tale situazione.

Con riguardo all'appropriatezza, la Banca applica gli artt. 55 e 56 del Regolamento Delegato.

Target Market e Product Governance

Nella produzione e/o distribuzione di Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari/Prodotti di Investimento Assicurativi, la Banca è tenuta a rispettare le disposizioni in materia di *product governance* previste dalla Normativa di Riferimento.

Ove richiesto dalla Normativa di Riferimento, la Banca valuta, nel miglior interesse del Cliente, la compatibilità dello Strumento Finanziario e/o del Prodotto Finanziario e/o Prodotti di Investimento Assicurativi rispetto al *target market* (per tale intendendosi il mercato di riferimento al quale si indirizzano i Prodotti Finanziari e/o gli Strumenti Finanziari e/o Prodotti di Investimento Assicurativi in funzione delle diverse caratteristiche degli stessi) nel quale rientra il Cliente stesso. Conformemente alla Normativa di Riferimento, pertanto, la Banca potrebbe non consentire l'esecuzione di operazioni autonomamente individuate dal Cliente ed aventi ad oggetto Strumenti Finanziari o Prodotti Finanziari qualora lo Strumento Finanziario o il Prodotto Finanziario individuato dal Cliente (i) non rientri tra quelli che la Banca o l'emittente ritengano compatibili con il *target market* al quale appartiene al Cliente ovvero (ii) rientri tra quelli che la Banca o l'emittente ritengano non compatibili con il *target market* cui appartiene il Cliente.

La Banca non è tenuta ad effettuare le valutazioni sopra indicate:

- quando il Servizio di Investimento prestato riguarda obbligazioni con clausola c.d. *make-whole* (come definita all'art. 1-bis.1 del TUF) che non hanno altri derivati incorporati; o
- quando gli Strumenti Finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate.

1.3 - Servizi accessori prestati dalla Banca

a) Custodia e amministrazione di Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari e servizi connessi

Consiste nella custodia e/o amministrazione, per conto del Cliente, di Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La Banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del Cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio, la Banca, su autorizzazione del Cliente medesimo, può sub-depositare i titoli e gli Strumenti Finanziari (o i Prodotti Finanziari) presso depositari centrali di titoli o depositari centrali e altri depositari autorizzati.

b) Concessione di finanziamenti e prestito titoli

Consiste nella concessione di finanziamenti al Cliente per consentirgli di effettuare un'operazione relativa a Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari, nella quale interviene, in qualità di intermediario, il soggetto che concede il finanziamento. La Banca concede finanziamenti al Cliente tramite messa a disposizione di somme di denaro o prestito di Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari, acquisendo garanzie dal Cliente e addebitando interessi.

c) Ricerca in materia di investimenti

Consiste nella predisposizione e diffusione di ricerche o altre informazioni che raccomandino o suggeriscano, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento, riguardante 1 (uno) o più Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari o gli emittenti di Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, destinate a canali di distribuzione o al pubblico.

d) Intermediazione in cambi

Consiste nell'attività di negoziazione di una valuta contro un'altra, a pronti o a termine, nonché ogni forma di mediazione avente ad oggetto valuta.

1.4 - Conferimento degli ordini relativi alla prestazione dei Servizi di Investimento

Gli ordini vengono normalmente impartiti dal Cliente alla Banca per iscritto, anche attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede a tal fine autorizzati. La Banca accetta altresì gli ordini impartiti telefonicamente o trasmessi attraverso il Servizio Internet Banking Cambianoonline, qualora attivato dal Cliente mediante la sottoscrizione di un apposito contratto, o su altro supporto durevole, quale la posta elettronica, a condizione che pervengano dall'*e-mail* ufficiale dichiarata preventivamente dal Cliente e sempre a condizione che gli stessi risultino completi e debitamente sottoscritti. All'atto del ricevimento dell'ordine la Banca o il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede registrano su supporto durevole tutte le informazioni pertinenti relative alla conversazione con il Cliente. Le conversazioni "frontali" con il Cliente che danno luogo o possono dare luogo a operazioni saranno registrate mediante verbali o annotazioni scritte. La Banca o il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, inoltre, rilasciano apposita attestazione cartacea dell'ordine. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente o trasmessi su altro supporto durevole, il Cliente prende atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto durevole. La Banca conserva le registrazioni relative agli ordini per 5 (cinque) anni – o, se richiesto dalla Consob, per un periodo fino a 7 (sette) anni – e il Cliente, a sua richiesta e a sue spese, ne potrà ricevere copia.

Una volta conferiti gli ordini possono essere revocati solo se non ancora eseguiti.

È facoltà della Banca richiedere la conferma degli ordini trasmessi nelle forme che, di volta in volta, saranno ritenute opportune.

Qualora vengano impartiti attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, gli ordini, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. È fatto divieto ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di riscuotere dai Clienti denaro, Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari e titoli di credito al portatore.

Ove l'ordine sia impartito telefonicamente o via *e-mail*, l'assolvimento dei sopracitati obblighi informativi e il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente risultano da registrazioni su nastro magnetico o su altro supporto durevole.

In assenza di idonea provvista e/o in caso di insussistenza dei titoli, il Cliente non potrà impartire l'ordine e, in ogni caso, la Banca non darà esecuzione all'eventuale ordine impartito.

1.5 - Natura e frequenza della rendicontazione

La Banca invia al Cliente la rendicontazione dell'attività svolta in relazione ai Servizi di Investimento e dei Servizi Accessori disciplinati in Contratto, nel rispetto della Normativa di Riferimento.

Nei casi previsti dalla Normativa di Riferimento, nella prestazione dei Servizi di Investimento di negoziazione, esecuzione ordini per conto dei Clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento, la Banca:

- (i) trasmette prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine, con indicazione se la relativa operazione è stata raccomandata dalla Banca nell'ambito del Servizio di Investimento di consulenza in materia di investimenti;
- (ii) trasmette al Cliente un avviso su supporto durevole che confermi l'esecuzione dell'ordine impartito, al più tardi il 1° (primo) giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il 1° (primo) giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo, e contenente almeno le informazioni previste dalla Normativa di Riferimento. In tale ipotesi, ove la conferma dell'avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall'obbligo di trasmettere la propria comunicazione relativa alla conferma dell'esecuzione dell'ordine;
- (iii) con riferimento ad ordini relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio da eseguirsi periodicamente, ove non provveda direttamente la società di gestione e/o la società prodotta, fornirà, ogni 6 (sei) mesi, l'informativa prevista dalla Normativa di Riferimento;
- (iv) a richiesta del Cliente, fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.

Nella prestazione del Servizio di Investimento di consulenza in materia di investimenti, la Banca fornisce al Cliente classificato come "cliente al dettaglio", su supporto durevole, prima che la transazione sia effettuata, una dichiarazione che specifichi la consulenza prestata e indichi perché la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente. In particolare, per ogni raccomandazione personalizzata, la Banca presenta al Cliente classificato come "cliente al dettaglio" una relazione, su Supporto Durevole, che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia idonea per il Cliente, inclusa una spiegazione di come la stessa risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del Cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del Cliente e alla propensione al rischio e alla capacità di sostenere le perdite. Con riferimento ai Prodotti di investimento assicurativi il documento relativo alla raccomandazione personalizzata contiene anche i motivi per cui un particolare Prodotto di investimento assicurativo è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del Cliente. Tale relazione è datata e numerata. Data e numero della raccomandazione personalizzata sono riportate altresì sui documenti di conferma (nota di conferma, modulo di sottoscrizione, ecc.) di ciascuna operazione.

Se la Banca detiene Strumenti Finanziari (e/o Prodotti Finanziari) o disponibilità liquide del Cliente, invia, oltre ai rendiconti di cui sopra, un rendiconto di tali Strumenti Finanziari (e/o Prodotti Finanziari) o disponibilità liquide su supporto durevole, con cadenza almeno trimestrale, contenente tutte le informazioni richieste dalla Normativa di Riferimento. Restano salve le esenzioni previste dalla Normativa di Riferimento.

Con riferimento all'attività di intermediazione assicurativa, la Banca invia al Cliente, con cadenza annuale, un rendiconto dell'attività di intermediazione assicurativa svolta. Con riferimento al Servizio di Investimento di gestione di portafogli:

- (i) entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre solare, o comunque nel termine previsto dalla Normativa di Riferimento, la Banca fornisce, su supporto durevole, al Cliente un rendiconto periodico contenente le informazioni richieste dalla Normativa di Riferimento e, in particolare, una rassegna corretta ed equilibrata delle attività svolte e il rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto;
- (ii) nel caso in cui nella linea di gestione sia prevista una leva finanziaria superiore a 1 (uno), la Banca invia al Cliente il rendiconto di cui al punto *sub* (i) almeno 1 (una) volta al mese;
- (iii) il rendiconto di cui al punto *sub* (i) è fornito annualmente (salvi i casi previsti dalla Normativa di Riferimento e, in particolare, in relazione alle operazioni su Strumenti Finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), o dell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 11, della MiFID 2, come *infra* definita) se il Cliente ha richiesto alla Banca l'invio di un rendiconto relativo alle operazioni di volta in volta eseguite, contenente le informazioni richieste dalla normativa di riferimento. In tal caso, la Banca fornisce prontamente al Cliente, all'atto dell'esecuzione di un'operazione da parte della Banca, le informazioni essenziali in merito a tale operazione su supporto durevole. La Banca invia al Cliente una comunicazione di conferma dell'operazione, contenente le informazioni previste dalla normativa di riferimento, al più tardi il 1° (primo) giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, qualora la Banca, riceva la conferma da un terzo, al più tardi il 1° (primo) giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo.
- (iv) al termine del Servizio di Investimento di gestione di portafogli, la Banca provvederà a inviare al Cliente un rendiconto finale redatto con gli stessi criteri di cui sopra.

Tali informazioni non verranno fornite nel caso di Servizi prestati in favore di clienti professionali, a meno che tali clienti non comunichino alla Banca, in formato elettronico o su carta, che intendono ricevere i rendiconti periodici.

Per quanto riguarda il Servizio di Investimento di gestione di portafogli, nei casi previsti dalla normativa di riferimento, nei confronti della "clientela al dettaglio", il rendiconto periodico di cui sopra conterrà una dichiarazione aggiornata che spieghi perché l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente. Qualora la Banca fornisca una valutazione periodica dell'adeguatezza, la stessa è tenuta a riesaminare almeno 1 (una) volta all'anno, al fine di migliorare il Servizio di Investimento di gestione di portafogli, l'adeguatezza della raccomandazione fornita. Resta fermo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento.

La Banca fornisce, inoltre, con cadenza almeno annuale:

- (i) informazioni aggregate su tutti i costi e gli oneri connessi agli Strumenti Finanziari (e ai Prodotti Finanziari) detenuti dal Cliente e ai Servizi di Investimento e i Servizi Accessori prestati dalla Banca nel periodo, al fine di permettere al Cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. Il Cliente può richiedere alla Banca la rappresentazione analitica dei costi e oneri;
- (ii) l'importo effettivo degli Incentivi continuativi eventualmente ricevuti o pagati in relazione ai Servizi di Investimento e ai Servizi Accessori prestati al Cliente;
- (iii) una dichiarazione aggiornata contenente i motivi secondo cui gli investimenti effettuati corrispondono alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.

Tutta la documentazione richiamata nel presente articolo si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca senza ritardo e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

Fermo quanto sopra, qualora il Cliente che si qualifichi come "cliente al dettaglio" detenga posizioni in Prodotti Finanziari o Strumenti Finanziari caratterizzati da effetto leva o posizioni in operazioni con passività potenziali, la Banca informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascun Prodotto Finanziario/Strumento Finanziario (per tale intendendosi il prezzo di acquisto dei Prodotti Finanziari o degli Strumenti Finanziari acquistati per il tramite della Banca o il prezzo di carico per quelli oggetto di mero trasferimento, all'atto del deposito o della rubricazione a nome del Cliente) subisce un deprezzamento del 10% o successivamente di multipli del 10%. La comunicazione sarà effettuata dalla Banca entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora la soglia sia superata in un giorno non lavorativo per la Banca, entro la fine del giorno lavorativo successivo.

Inoltre, con riferimento al Servizio di Investimento di gestione di portafogli, la Banca informa il Cliente quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10% (dieci per cento) e, successivamente, di multipli del 10% (dieci per cento), non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo. La perdita deve essere valutata in base al valore totale del portafoglio, come indicata nell'ultimo rendiconto.

1.6 – Ricorso a consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

Nell'attività di offerta fuori sede di Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento, la Banca si avvale di consulenti abilitati alla vendita fuori sede, registrati in Italia.

1.7 – Incentivi

Nella prestazione dei Servizi di Investimento e dei Servizi Accessori, la Banca è, di norma, remunerata dalla propria clientela.

Vi sono, tuttavia, delle ipotesi in cui la Banca, in relazione alla prestazione di Servizi di Investimento o dei Servizi Accessori, percepisce onorari, commissioni o benefici non monetari ("Incentivi") da soggetti terzi o da persone che agiscono per conto di soggetti terzi oppure li corrisponde a questi ultimi.

La normativa di riferimento (cfr. artt. 52 e ss. del Regolamento Intermediari), permette alla Banca di ricevere e corrispondere legittimamente Incentivi qualora siano volti ad accrescere la qualità del servizio reso al Cliente e non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del Cliente.

La Banca non ammette (i) che siano percepiti/corrisposti Incentivi da/a terzi che possano indurre la Banca ad agire in modo diverso rispetto al fine di servire al meglio gli interessi del Cliente e (ii) la possibilità che la percezione di un Incentivo modifichi il comportamento della Banca o del personale che presta i Servizi di Investimento e/o i Servizi Accessori.

Pertanto, la Banca reputa illegittimo qualsiasi Incentivo qualora la prestazione dei relativi servizi al Cliente possa essere falsata, distorta o negativamente influenzata a causa di esso. Conseguentemente, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la Banca (i) non accetta Incentivi (monetari e non monetari) per l'assegnazione preferenziale a uno o più Clienti investitori degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari) da essa distribuiti nella prestazione del servizio di collocamento (ii) non percepisce Incentivi (monetari e non monetari) finalizzati alla canalizzazione di ordini verso una sede di negoziazione o esecuzione nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, che possano violare le norme sui conflitti di interesse e/o sugli Incentivi.

Al contrario, sono considerati legittimi gli Incentivi che (i) non pregiudichino l'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale, nel miglior interesse dei Clienti; (ii) siano concepiti per migliorare la qualità del servizio prestato al Cliente; e (iii) rispettino tutte le altre condizioni stabilite nel Regolamento Intermediari.

Ai sensi della normativa di riferimento, gli Incentivi sono volti ad accrescere la qualità del servizio prestato al Cliente qualora:

(i) siano giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il Cliente, proporzionale al livello di incentivi ricevuti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 1, lettera a), del Regolamento Intermediari;

(ii) non offrano vantaggi diretti alla Banca, ai suoi azionisti o dipendenti senza apportare un beneficio tangibile per il Cliente interessato;

(iii) gli Incentivi percepiti o pagati su base continuativa siano giustificati dalla sussistenza di un beneficio continuativo per il Cliente.

La normativa di riferimento impone alla Banca di informare il Cliente, prima della prestazione del Servizio di Investimento o Servizio Accessorio, dell'esistenza, della natura e dell'importo dei compensi, commissioni o benefici monetari e non monetari. Qualora questi non siano immediatamente determinabili, viene indicato il relativo metodo di calcolo a cui seguirà una informativa *ex post* sull'esatto ammontare del pagamento o beneficio ricevuto o pagato. La Banca, ove applicabili, indica e quantifica separatamente i benefici non monetari e fornisce una descrizione dei benefici non monetari di minore entità.

Con riferimento agli Incentivi ricevuti o pagati in via continuativa dalla Banca, quest'ultima informa i Clienti, su base individuale, almeno 1 (una) volta all'anno, sull'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati con indicazione anche dei benefici non monetari minori.

Gli obblighi in materia di Incentivi non si applicano ai pagamenti o benefici che consentono la prestazione dei Servizi di Investimento o sono necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei Clienti.

Con riferimento al Servizio di Investimento di gestione di portafogli, la Banca non può accettare e trattenere onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei Clienti. Tali benefici non monetari di entità minima devono essere chiaramente comunicati ai Clienti.

In particolare, quando la Banca presta il Servizio di Investimento di gestione di portafogli deve:

(i) restituire al Cliente, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, ogni compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, in relazione ai servizi prestati al Cliente. Tutti i compensi, commissioni o benefici monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione del Servizio di Investimento di gestione di portafogli devono essere trasferiti integralmente al Cliente;

(ii) stabilire e attuare una politica per assicurare che compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati e trasferiti a ogni singolo Cliente;

(iii) informare i Clienti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalità.

In relazione a tale Servizio di Investimento, la Banca non accetta benefici non monetari, ad eccezione di quelli di minore entità che siano ammissibili. In particolare, si considerano ammissibili i seguenti benefici non monetari di minore entità:

(i) le informazioni o la documentazione relative/a ad uno Strumento Finanziario (o un Prodotto Finanziario) o a un Servizio di Investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico Cliente;

(ii) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando il soggetto terzo è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;

(iii) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato Strumento Finanziario/Prodotto Finanziario o Servizio di Investimento;

(iv) ospitalità di un valore *de minimis* ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui al punto *sub* (iii).

I benefici non monetari di minore entità ammissibili devono essere ragionevoli e proporzionati e tali da non incidere sul comportamento dell'Intermediario in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del Cliente. Inoltre, i benefici non monetari di minore entità ammissibili devono essere comunicati ai Clienti prima della prestazione dei Servizi di Investimento o Servizi Accessori. Tali benefici possono essere descritti in modo generico.

1.8 – Informazioni su costi e oneri

Le informazioni sui costi e oneri, di cui all'art. 50 del Regolamento Delegato, connessi ai Servizi di Investimento e/o ai Servizi Accessori prestati dalla Banca nonché agli Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari sono (i) comunicate al Cliente nelle forme previste dal Regolamento Delegato; e (ii) riportate rispettivamente nei documenti denominati "Documento di sintesi" o, per le gestioni patrimoniali, nell'Allegato Unico a cui si rimanda.

In via *ex ante* e, dunque, prima della prestazione dei Servizi di Investimento e/o dei Servizi Accessori, la Banca fornisce al Cliente le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei Servizi di Investimento e/o dei Servizi Accessori e degli/i Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari/Prodotti di Investimento Assicurativi, ivi inclusi eventuali pagamenti ricevuti da terzi percepiti dalla Banca, nonché all'effetto dei costi sulla redditività dei citati Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari/Prodotti di Investimento Assicurativi, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Il Cliente può chiedere maggiori dettagli: in particolare, il Cliente, laddove previsto dalla normativa di riferimento, può richiedere che le informazioni sui costi e gli oneri gli siano fornite in forma analitica.

Se l'accordo di acquisto o vendita di uno Strumento Finanziario (o Prodotto Finanziario) è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa comunicazione delle informazioni sui costi e sugli oneri, l'impresa di investimento può fornire le informazioni sui costi e sugli oneri in forma cartacea o su altro Supporto Durevole, se richiesto da un "cliente al dettaglio", senza ritardi ingiustificati, dopo la conclusione dell'operazione, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

(i) il Cliente ha accettato di ricevere le informazioni senza indebito ritardo poco dopo la conclusione dell'operazione;

(ii) l'impresa di investimento ha concesso al Cliente la possibilità di ritardare l'operazione fino a quando il Cliente non abbia ricevuto le informazioni.

In tal caso, il Cliente ha diritto di ricevere le informazioni sui costi e sugli oneri per telefono, prima della conclusione dell'operazione.

Tale previsione non si applica ai Servizi di Investimento diversi dal Servizio di Consulenza, ove prestati nei confronti di clienti professionali.

Inoltre, *ex post*, la Banca invierà al Cliente, al termine di ciascun anno solare, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei Servizi di Investimento e/o Servizi Accessori prestati e degli/i Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari/Prodotti di Investimento Assicurativi oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali pagamenti ricevuti da terzi percepiti dalla Banca, nonché agli effetti dei costi sulla redditività di tali Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari/Prodotti di Investimento Assicurativi, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Il Cliente può chiedere maggiori dettagli: in particolare, il Cliente, laddove previsto dalla normativa di riferimento, può richiedere che le informazioni sui costi e gli oneri gli siano fornite in forma analitica.

In particolare, al ricorrere dei presupposti previsti dal Regolamento Delegato, la Banca sarà tenuta a comunicare ai Clienti, secondo le modalità previste dall'art. 50 e dall'Allegato II del Regolamento Delegato, sia *ex ante* sia *ex post*, le informazioni sui costi e oneri connessi agli/ai Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari nonché ai Servizi di Investimento e ai Servizi Accessori presentando in forma aggregata quanto segue:

- (i) tutti i costi e gli oneri connessi applicati dalla Banca o da altre parti per ciascun Servizio di Investimento o Servizio Accessorio prestato;
- (ii) tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari).

L'obbligo di fornire in tempo utile una comunicazione completa *ex ante* delle informazioni sui costi e oneri aggregati relativi allo Strumento Finanziario (o al Prodotto Finanziario o al Prodotto di Investimento Assicurativo) e al Servizio di Investimento o Servizio Accessorio fornito si applica alla Banca nelle situazioni seguenti: (i) quando la Banca raccomanda od offre in vendita Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) ai Clienti; oppure (ii) quando la Banca è tenuta, ai sensi della normativa di riferimento, a fornire ai Clienti un documento contenente informazioni chiave per gli investitori ("KID") degli OICVM o un documento contenente le informazioni chiave dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati ("KID") in relazione agli strumenti di finanziamento pertinenti.

La Banca, qualora abbia raccomandato od offerto in vendita a un Cliente uno o più Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari o gli abbia fornito il KID relativo a tale o tali Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari e intrattenga o abbia intrattenuto un rapporto continuativo con il Cliente durante 1 (un) anno, gli fornisce annualmente informazioni *ex post* su tutti i costi e gli oneri relativi sia allo Strumento Finanziario (o al Prodotto Finanziario) o agli Strumenti Finanziari (o ai Prodotti Finanziari) che al Servizio di Investimento o ai Servizi di Investimento e Servizi Accessori. Tali informazioni si basano sui costi sostenuti e sono fornite in forma personalizzata. La Banca può fornire tali informazioni contestualmente alle eventuali relazioni periodiche fornite ai Clienti.

Nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento Delegato, la Banca può concordare con i "clienti professionali" e con le "controparti qualificate" un'applicazione limitata dei requisiti dettagliati stabiliti nel Regolamento Delegato in merito ai costi e agli oneri.

Con riferimento all'attività di intermediazione assicurativa, la Banca, inoltre, all'atto della sottoscrizione di ciascun prodotto di investimento assicurativo, fornisce al Cliente informazioni sui costi e sugli oneri dello stesso, compresi quelli connessi alla distribuzione, nonché degli effetti dei costi sul rendimento dell'investimento in forma aggregata. Su richiesta del Cliente i costi e gli oneri sono comunicati in forma analitica.

La Banca invia inoltre al Cliente, al termine di ciascun anno solare, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi ed agli oneri dei prodotti di investimento assicurativi, compresi quelli connessi alla distribuzione, nonché degli effetti dei costi sul rendimento dell'investimento. Su richiesta del Cliente i costi e gli oneri sono comunicati in forma analitica.

SEZIONE 2 – INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

2.1 - Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti dei clienti

La Banca è responsabile nei confronti dei Clienti degli Strumenti Finanziari (e dei Prodotti Finanziari) e dei fondi depositati presso di essa.

Ai sensi dell'art. 22 del TUF, gli Strumenti Finanziari (ed i Prodotti Finanziari) dei singoli Clienti a qualunque titolo detenuti dalla Banca (ivi inclusi gli Strumenti Finanziari dematerializzati) costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

Gli Strumenti Finanziari (ed i Prodotti Finanziari) depositati presso la Banca possono essere cartacei o dematerializzati: la Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli Strumenti Finanziari (e dei Prodotti Finanziari) dematerializzati. Qualora gli Strumenti Finanziari (ed i Prodotti Finanziari) presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile, la Banca può altresì procedere al loro raggruppamento, ovvero a consentire il raggruppamento da parte degli organismi sub-depositari e provvede a restituire al Cliente altrettanti Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) della stessa specie e qualità.

Per i conti relativi a Strumenti Finanziari (nonché a Prodotti Finanziari) e somme di denaro depositati presso terzi, non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal sub-depositario nei confronti della Banca. La Banca non opera in nessun caso compensazioni tra le posizioni, sia in denaro che in titoli, di un Cliente e quelle di altri Clienti, né tra le posizioni, in denaro o in titoli, di un Cliente e quelle proprie nei confronti di terze parti. Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei Clienti prevedano la costituzione o il regolamento di margini presso terze parti, la Banca mantiene distinte le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini in modo da evitare compensazioni tra margini incassati e dovuti relativi a operazioni poste in essere per conto dei differenti Clienti o per conto della Banca medesima.

Le somme di denaro detenute dalla Banca seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto, ai sensi dell'art. 1834 c.c., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del Cliente depositante di richiederne la restituzione.

Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli Strumenti Finanziari (e/o dei Prodotti Finanziari) e del denaro detenuti dalla Banca per conto della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate ed indicano, inoltre, l'eventuale sub-depositario. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente ed essere utilizzabili per i controlli di *audit* interno. Esse sono regolarmente riconciliate – anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni concluse nel periodo di riferimento – con gli estratti conto (liquidità e Strumenti Finanziari o Prodotti Finanziari) prodotti dai sub-depositari ovvero con gli Strumenti Finanziari (o i Prodotti Finanziari) per i quali la Banca presta il servizio di custodia e amministrazione.

Nelle evidenze, la Banca indica con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei Clienti, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.

Gli Strumenti Finanziari (o i Prodotti Finanziari) dei Clienti depositati presso sub-depositari sono distinguibili da quelli della Banca e del sub-depositario ed iscritti in conti separati, tenuto conto di quanto specificato nel seguito a proposito dei c.d. "conti *omnibus*".

La Banca adotta misure organizzative per minimizzare il rischio di perdita o di sottrazione dei beni dei Clienti, quali quelli derivanti da abusi, frode, cattiva gestione, errori contabili e negligenza.

2.2 – Sub-deposito degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari) della clientela

Ferma restando la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente, ove il Cliente dia il proprio consenso, la Banca può detenere gli Strumenti Finanziari (o i Prodotti Finanziari) di pertinenza del Cliente presso depositari centrali di titoli o depositari centrali o altri depositari abilitati, italiani o esteri. In tali casi, nelle evidenze presso la Banca relative a ciascun Cliente sono indicati i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli Strumenti Finanziari (o i Prodotti Finanziari), nonché l'eventuale appartenenza degli stessi al gruppo della Banca e la loro nazionalità.

Presso il sub-depositario gli Strumenti Finanziari (o i Prodotti Finanziari) della clientela sono tenuti in conti intestati alla Banca con l'indicazione che si tratta di beni di terzi, distinti da quelli della Banca accessi presso lo stesso sub-depositario.

A tali fini, la Banca (i) sceglie con la massima cura i sub-depositari sulla base delle loro competenze e della loro reputazione di mercato, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui essi operano, valutando anche l'opportunità di effettuare il sub-deposito presso 2 (due) o più depositari e (ii) monitora periodicamente l'attività svolta dai sub-depositari, per riesaminarne l'efficienza e l'affidabilità. In caso di un eventuale sub-deposito presso sub-depositari di Paesi terzi, il regime legale, le disposizioni di vigilanza nonché le norme di regolamento (*settlement*) possono differire anche sostanzialmente rispetto a quelli vigenti negli ordinamenti comunitari (soprattutto per quanto concerne le regole per l'identificazione separata dei beni della clientela). Pertanto, la Banca può sub-depositare gli Strumenti Finanziari (o i Prodotti Finanziari) presso soggetti insediati in Paesi stranieri al ricorrere delle seguenti condizioni: (i) ove l'ordinamento di tale Paese disciplini la detenzione e custodia di Strumenti Finanziari (o di Prodotti Finanziari) e preveda forme di vigilanza dei soggetti che prestano tale attività, la Banca è tenuta a sub-depositare gli Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) presso soggetti regolamentati e vigilati; (ii) il sub-deposito degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari) presso soggetti insediati in un Paese il cui ordinamento non preveda forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di Strumenti Finanziari (o di Prodotti Finanziari) è ammesso solo se è rispettata almeno 1 (una) delle seguenti condizioni: (a) gli Strumenti Finanziari (o i Prodotti Finanziari) sono detenuti dalla Banca per conto di "clienti professionali" e questi chiedono per iscritto alla Banca di sub-depositarli presso un soggetto insediato in un Paese il cui ordinamento non prevede una regolamentazione del deposito di Strumenti Finanziari (o di Prodotti Finanziari); o (b) la natura degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari) e dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso quel determinato soggetto.

Nel caso di insolvenza del terzo detentore, la possibilità per il Cliente di rientrare in possesso dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli ordinamenti degli organi ai quali, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto in regime di dissesto.

Ferma restando la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente, gli Strumenti Finanziari (e i Prodotti Finanziari) possono essere depositati, previo consenso del Cliente, presso:

- depositari centrali di titoli o depositari centrali;
- banche depositarie e/o banche corrispondenti dei singoli prodotti e/o agenti di trasferimento incaricati dagli emittenti, per quanto attiene alle quote/azioni di OICR.

Il soggetto presso il quale sono sub-depositati gli Strumenti Finanziari e i Prodotti Finanziari (quotati e non) in via ordinaria è attualmente Banca Intesa SanPaolo S.p.A. sia per i mercati italiani che per i mercati esteri. Le quote/azioni di OICR sono depositate in via ordinaria presso AllFunds Bank. La Banca rende nota al Cliente l'eventuale modifica del sub-depositario nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.

Nel caso di sub-deposito degli Strumenti Finanziari (o di Prodotti Finanziari), e in specie nei casi in cui sia necessario sub-depositarli, per la natura degli stessi ovvero dei servizi e delle attività di investimento prestate, presso soggetti insediati in Paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione del deposito di Strumenti Finanziari (o di Prodotti Finanziari) per conto di terzi, il Cliente prende atto di essere esposto al rischio della confusione degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari) di sua pertinenza con quelli del sub-depositario o dei Clienti di quest'ultimo, nonché dell'insolvenza o dell'assoggettamento a procedure concorsuali o simili del sub-depositario.

La Banca, tuttavia, mantiene nei confronti del Cliente la piena e assoluta responsabilità del deposito. In caso di assoggettamento della Banca alla liquidazione coatta amministrativa, la normativa prevede che ove la Banca non abbia rispettato l'obbligo di mantenere separati gli Strumenti Finanziari (o i Prodotti Finanziari) di pertinenza di ciascun Cliente, i Clienti medesimi possono vedere lesa il diritto di ottenere dagli organi della liquidazione coatta amministrativa la restituzione degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari) di loro proprietà.

In caso di sub-deposito degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari) di pertinenza del Cliente presso i soggetti sopra indicati, la Banca, ove il Cliente dia il proprio consenso, è autorizzata ad accendere conti ad essa intestati presso ciascun sub-depositario, rubricati "in conto terzi" (c.d. "conto omnibus") con indicazione, quindi, che si tratta di beni di terzi, in cui sono immessi gli Strumenti Finanziari (ed i Prodotti Finanziari) di pertinenza di una pluralità di Clienti, fermo restando che la Banca sarà in ogni momento in grado di identificare gli Strumenti Finanziari (ed i Prodotti Finanziari) di pertinenza dei singoli Clienti. Il ricorso ad una struttura di conto omnibus può comportare che gli Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) del Cliente vengano sub-depositati in un unico conto unitamente agli Strumenti Finanziari (o ai Prodotti Finanziari) di altri Clienti. Tali conti sono tenuti distinti da quelli eventualmente accesi dalla Banca stessa presso il medesimo sub-depositario, nonché dai conti di proprietà del sub-depositario. La Banca mantiene evidenze degli Strumenti Finanziari (e dei Prodotti Finanziari) di pertinenza di ciascun Cliente sub-depositati presso i sub-depositari, riporta in ciascun conto di deposito di ogni Cliente la denominazione del sub-depositario e pone in essere le misure operative e contrattuali atte a salvaguardare gli Strumenti Finanziari (ed i Prodotti Finanziari) di pertinenza dei Clienti.

2.3 - Diritti di garanzia o privilegi

Il conto corrente e il conto deposito titoli del Cliente fungono da rapporto di provvista dei servizi e delle operazioni disciplinati/e dal contratto per la prestazione dei Servizi di Investimento e Servizi Accessori e gli stessi sono vincolati a garanzia per tutta la durata del contratto stesso per la soddisfazione di ogni e qualsiasi ragione creditoria della Banca e importo maturato a suo favore riveniente dalla suddetta operatività.

a) Diritto di ritenzione e pegno

In forza delle disposizioni contrattuali e nei limiti consentiti dalla normativa di riferimento applicabile, la Banca è investita del diritto di ritenzione e pegno su tutti gli Strumenti Finanziari (o sui Prodotti Finanziari) e/o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla, o depositati presso la, Banca stessa o che pervengano a essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario o assistito da altra garanzia reale o personale, rappresentato, a titolo esemplificativo, da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria o finanziaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni dei Servizi e/o di Servizi Accessori. Il diritto di ritenzione e, ove applicabile, di pegno è esercitato sugli anzidetti Prodotti Finanziari (o Strumenti Finanziari) e valori di pertinenza del Cliente o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca.

La Banca non conclude con il Cliente classificato come "cliente al dettaglio" contratti di garanzia finanziaria che prevedano il trasferimento del titolo di proprietà al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali del Cliente stesso. Nei confronti dei "clienti professionali" e delle "controparti qualificate", l'uso di detti contratti è invece ammesso alle condizioni previste dalla normativa di riferimento.

b) Privilegio

Ai sensi delle disposizioni contrattuali, in caso di inadempimento del Cliente, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, c.c., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei Prodotti Finanziari (o Strumenti Finanziari) depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.

c) Diritto di compensazione

Analogamente a quanto previsto per il diritto di ritenzione e di pegno e relativamente agli stessi Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) e/o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla, o depositati presso la, Banca, quest'ultima è investita del diritto di compensazione. In forza delle disposizioni contrattuali, quando esistono posizioni di debito/credito reciproche tra la Banca e il Cliente sullo stesso rapporto o in più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura (come quelli indicati, a titolo esemplificativo nella lettera *sub a*) di cui sopra), anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. La Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in valute differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione al Cliente.

2.4 - Utilizzo dei Prodotti Finanziari (o degli Strumenti Finanziari) dei Clienti da parte della Banca

La Banca potrà utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi ed in particolare per operazioni di finanziamento tramite titoli, i Prodotti Finanziari di pertinenza dei Clienti, con il consenso scritto di questi ultimi, contrattualmente formalizzato. In ogni caso, l'utilizzo dei Prodotti Finanziari dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni contrattuali per le quali il Cliente ha prestato il consenso.

L'utilizzo da parte della Banca potrà avvenire per l'esecuzione e regolamento di operazioni disposte dai Clienti nei confronti delle casse di compensazione o delle controparti di mercato nonché per esigenze temporanee di copertura della posizione complessiva della Banca nei confronti del mercato. Tali operazioni avranno come controparte la Banca stessa e di conseguenza il Cliente è esposto al rischio che la Banca non sia in grado di restituire i Prodotti Finanziari del Cliente nei termini che seguono.

Le sopracitate previsioni contrattuali indicheranno le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere effettuate, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle singole operazioni, le condizioni di restituzione dei Prodotti Finanziari e i rischi che ne derivano. In particolare, la Banca sarà tenuta a reintegrare le posizioni dei Clienti e la piena e libera disponibilità dei Prodotti Finanziari utilizzati non appena possibile, reimmettendo sul conto dei Clienti, senza oneri e spese, i Prodotti Finanziari utilizzati ovvero, laddove fungibili, riaccreditando uguale quantitativo e valore di Prodotti Finanziari della stessa specie.

Qualora i Prodotti Finanziari siano depositati in un conto omnibus, in aggiunta alle condizioni che precedono, l'utilizzo degli stessi è ammesso (i) previa acquisizione del consenso scritto di tutti i Clienti i cui Prodotti Finanziari siano ammessi in tale conto ovvero (ii) alla condizione che la Banca abbia apposite procedure e sistemi di controllo per assicurare che siano utilizzati soltanto gli Strumenti Finanziari (ed i Prodotti Finanziari) dei Clienti che abbiano prestato il consenso. La Banca manterrà evidenze dei dati relativi ai Clienti che hanno impartito istruzioni sull'utilizzo degli Strumenti Finanziari (e dei Prodotti Finanziari) e al numero dei relativi Strumenti Finanziari (e Prodotti Finanziari), anche per permettere una corretta ripartizione delle perdite. La Banca mantiene evidenze dei dati relativi ai Clienti che hanno impartito istruzioni sull'utilizzo dei Prodotti Finanziari e al numero dei relativi Prodotti Finanziari, anche per permettere una corretta ripartizione delle perdite.

Inoltre, la Banca – previo consenso scritto dei Clienti – potrà anche concludere operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a Prodotti Finanziari del Cliente che saranno regolamentate tramite apposite previsioni contrattuali.

2.5 - Sistemi di indennizzo degli investitori e di garanzia dei depositi

La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è un sistema dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato e riconosciuto dalla Banca d'Italia, cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro limiti previsti (Euro 100.000,00). Tale finalità istituzionale si realizza attraverso varie forme di intervento del Fondo nei confronti di banche consorziate sottoposte a procedure di liquidazione coatta amministrativa e di

risoluzione, nonché mediante interventi alternativi volti a superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto delle consorziate. Le risorse per gli interventi sono corrisposte dalle banche aderenti successivamente alla manifestazione della crisi della Banca (*ex post*), a richiesta del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

L'organizzazione ed il funzionamento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi sono disciplinati nello statuto e nel regolamento che possono essere consultati sul sito internet www.fitd.it.

Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall'art. 15 della L. 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ed è riconosciuto come sistema di indennizzo. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal "Regolamento Operativo", previsto dall'art. 12, comma 1, del Decreto del Ministro del Tesoro 14 novembre 1997, n. 485. Il Fondo indennizza gli investitori che ne facciano istanza secondo i criteri previsti dal citato Decreto del Ministro del Tesoro e fino all'importo massimo di Euro 20.000,00, per i crediti, rappresentati da Strumenti Finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio a operazioni di investimento. Il Fondo indennizza i crediti degli investitori in caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo della Banca.

Si rinvia al sito internet www.fondonazionaledigaranzia.it.

SEZIONE 3 - INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (O DEI PRODOTTI FINANZIARI)

Avvertenze generali

La presente sezione ha l'obiettivo di fornire al Cliente o potenziale Cliente una **descrizione generale della natura e dei rischi degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari) trattati**, nonché di illustrare le caratteristiche del tipo specifico di Strumento Finanziario/Prodotto Finanziario interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di Strumento Finanziario/Prodotto Finanziario, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al Cliente di adottare decisioni di investimento informate.

Prima di effettuare un investimento in Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari, l'Investitore deve informarsi presso la Banca sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

Il Cliente deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di riferimento, prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, la Banca deve valutare se l'investimento è adeguato/appropriato per il Cliente, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale/finanziaria, agli obiettivi di investimento ed alla conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari di quest'ultimo.

3.1 - Le tipologie di Prodotti Finanziari e Strumenti Finanziari trattati

La Banca offre alla, o mette a disposizione della, propria clientela, nell'ambito dei Servizi di Investimento e dei Servizi Accessori, le seguenti tipologie di Strumenti Finanziari e/o Prodotti Finanziari (l'elencazione qui riportata può essere suscettibile di modifiche anche in rapporto alle scelte commerciali che la Banca si riserva di fare):

3.1.1 - I titoli di capitale

Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) si diviene soci della società emittente, partecipando al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo. In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso). Le principali tipologie di azioni garantiscono il diritto di voto, ossia il diritto di partecipare ai fatti societari e alla formazione della volontà assembleare. L'ordinamento italiano vieta l'emissione di azioni a voto plurimo, ma ammette la possibilità di emettere categorie speciali di azioni caratterizzate da alcune differenze o limitazioni nell'esercizio del diritto di voto: azioni prive del diritto di voto, azioni con diritto di voto limitato oppure subordinato. Altre categorie di azioni si differenziano, invece, per la diversa regolamentazione dei diritti economico-patrimoniali ad essa associati. I titoli azionari devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti nell'ambito della medesima categoria. Le principali categorie speciali di azioni, diverse dalle **azioni ordinarie**, sono: **azioni postergate nelle perdite**, che si caratterizzano per la diversa incidenza della partecipazione nelle perdite; **azioni privilegiate nella distribuzione degli utili**, a cui è attribuita una quota maggiorata di utili rispetto a quella di competenza delle azioni ordinarie, o a cui è attribuita una priorità temporale nella distribuzione degli utili rispetto alle azioni ordinarie; **azioni di risparmio**, che costituiscono azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale. Per "**blue chip**" si intende un titolo azionario emesso da una società ad elevata capitalizzazione. Sul mercato italiano tale soglia è fissata a Euro 1.000 milioni. Le "**blue chip**" sono scambiate su un particolare segmento del mercato MTA. Le "**small cap**" e le "**mid cap**" sono, invece, rispettivamente azioni di società a bassa e media capitalizzazione di mercato.

3.1.2 - I diritti di opzione

Sono Strumenti Finanziari rappresentativi della facoltà, attribuita ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già possedute o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.

3.1.3 - I titoli di debito

Acquistando titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni) si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, il rimborso del capitale prestato. I titoli di debito si differenziano dai titoli di capitale (tra cui le azioni) perché, mentre queste ultime assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società e un dividendo che è subordinato all'esistenza di utili, le prime attribuiscono al titolare solo un diritto di credito che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista, a prescindere dai risultati dell'esercizio sociale. Di seguito si riporta una descrizione delle obbligazioni, i principali titoli di debito. Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa all'emittente una somma di denaro che produce interessi e, ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, ovvero alla scadenza (**zero coupon**) e la misura può essere fissa (**obbligazioni a tasso fisso**) oppure variabile in relazione all'andamento di tassi di mercato (**obbligazioni a tasso variabile**).

Di seguito si descrivono alcune categorie particolari di obbligazioni:

a) Obbligazioni corporate

Nelle obbligazioni *corporate* l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società commerciale di diritto privato. Ogni titolo rappresenta una frazione di uguale valore nominale e con uguali diritti. Il possessore dell'obbligazione diventa creditore della società emittente e ha diritto di ricevere il rimborso a scadenza dell'importo previsto dal regolamento del prestito più una remunerazione a titolo di interesse.

b) Obbligazioni sovranazionali

Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali; la Banca Mondiale (World Bank), l'Inter – American Development Bank (IADB) e la Banca Europea degli investimenti (BEI) sono i principali emittenti di obbligazioni sovranazionali.

c) Obbligazioni governative

Le obbligazioni governative sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi da un governo per finanziare il fabbisogno statale. In Italia i più diffusi sono i titoli del debito pubblico (BOT, BTP, CCT, CTZ, BTP, come *infra* definiti).

Di seguito si riporta una descrizione dei principali titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano:

- Buoni ordinari del Tesoro ("BOT")

Sono titoli obbligazionari *zero coupon* a breve termine emessi dallo Stato Italiano per provvedere alla copertura del fabbisogno statale. Sono emessi con scadenze uguali o inferiori all'anno e sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati, segnatamente il mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) per quantitativi limitati (lotti da 1.000 Euro o multipli) e il mercato telematico a pronti dei titoli di Stato (MTS) per scambi non inferiori a 2,5 milioni di Euro.

- Certificati del Tesoro zero coupon ("CTZ")

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano con durata all'emissione di 24 (ventiquattro) mesi, soggetti a riaperture che possono ridurne la durata originaria. La remunerazione è interamente determinata dallo scarto di emissione, pari alla differenza tra il valore nominale e il prezzo corrisposto.

- Certificati di Credito del Tesoro ("CCT")

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a tasso variabile con la durata di 7 (sette) anni. Gli interessi vengono corrisposti con cedole posticipate semestrali indicizzate al rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro; sulla remunerazione incide anche lo scarto d'emissione, dato dalla differenza tra il valore nominale e il prezzo pagato.

- Buoni del Tesoro Poliennali ("BTP")

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a medio-lungo termine, con una cedola fissa pagata semestralmente.

- Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano in cui sia il capitale rimborsato a scadenza, sia le cedole pagate semestralmente sono rivalutati sulla base dell'inflazione dell'area Euro, misurata dall'Indice Armonizzato dei prezzi al Consumo ("IAPC") con esclusione del tabacco.

d) Obbligazioni convertibili

Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista) o di convertire le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, diventando così azionista della società;

e) Obbligazioni drop lock (obbligazioni a tasso variabile convertibili in obbligazioni a tasso fisso)

Sono obbligazioni assistite da una particolare clausola di garanzia che ha come scopo di proteggere il sottoscrittore da un eccessivo ribasso dei tassi di interesse. Nell'obbligazione *drop lock* viene stabilita sin dall'inizio una soglia minima di rendimento (*trigger rate*) sotto il quale scatta la clausola di conversione automatica del prestito a tasso fisso, quest'ultimo generalmente di poco superiore al *trigger rate*.

f) Obbligazioni in valuta o "Eurobond"

Sono le cosiddette obbligazioni internazionali emesse da operatori di rilievo primario per finanziare il proprio fabbisogno di valuta. Gli Eurobond sono obbligazioni emesse in valuta diversa rispetto a quelle degli Stati in cui le obbligazioni stesse sono collocate.

g) Obbligazioni subordinate

Sono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni non subordinate emesse dall'emittente.

3.1.4 - Gli organismi di investimento collettivo del risparmio ("OICR")

Gli OICR sono patrimoni collettivi costituiti con i capitali raccolti da una pluralità di risparmiatori, ciascuno dei quali detiene un numero di quote (o azioni, nel caso delle SICAV per esempio, come *infra definite*) proporzionali all'importo che ha versato. Le somme versate dai risparmiatori vengono, quindi, gestite "a monte" tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. In merito al profilo di rischio di tali forme di investimento, è opportuno premettere come tale aspetto risulti sostanzialmente influenzato dalla politica di investimento propria di ciascun OICR così come dichiarata nel prospetto d'offerta. Per OICR si intendono i fondi comuni di investimento, le società di investimento a capitale variabile ("SICAV") e le società di investimento a capitale fisso ("SICAF").

Tra gli OICR figurano gli OICVM e le SICAV conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE e successive modifiche ("Direttiva UCITS"). Con l'emanazione della suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività e alle informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione minimi consente, infatti, alla società di gestione del risparmio o alla SICAV di offrire in un altro Paese membro dell'Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell'autorità di vigilanza del proprio Paese di origine.

a) Fondi comuni di investimento

Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio ("SGR"). La SGR svolge un ruolo centrale nel funzionamento dei fondi comuni di investimento: essa gestisce il patrimonio affidatole dai risparmiatori. L'attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo. I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi. Per fondi aperti si intendono quei fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote, secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo. Per fondi chiusi si intendono quei fondi i cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.

Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni. Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari e fondi immobiliari; alla categoria dei fondi mobiliari appartengono le seguenti categorie di fondi: (i) azionari, (ii) bilanciati, (iii) obbligazionari; (iv) liquidità, (v) flessibili. I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili.

b) Società di investimento a capitale variabile

Le SICAV raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l'investimento in SICAV, infatti, si diviene azionista con la possibilità di esercitare il diritto di voto. Le SICAV sono spesso uno strumento multi comparto, che ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi a cui è possibile aderire. Una volta aderito ad un comparto si ha la possibilità di trasferire il proprio investimento convertendo le azioni di un comparto in quelle di un altro. Oltre alla natura giuridica differente dei fondi comuni d'investimento, la loro peculiarità consiste nell'elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d'investimento.

c) Società di investimento a capitale fisso

Le SICAF sono OICR chiusi, regolati dalla direttiva comunitaria 2011/61/CE (c.d. "AIFMD"). Esse sono costituite in forma di società per azioni e hanno ad oggetto l'investimento collettivo del patrimonio raccolto presso gli investitori mediante l'offerta di proprie azioni o di altri strumenti partecipativi del capitale diversi dalle obbligazioni. Le SICAF sono spesso uno strumento multi comparto, che ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi, per ognuna delle quali è emessa una particolare categoria di azioni che attribuiscono diritti patrimoniali e amministrativi diversi ai relativi possessori.

d) Exchange Traded Funds

Gli *Exchange Traded Funds* ("ETF", letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi o SICAV, caratterizzati dall'aver la stessa composizione di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano infatti passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF possono, pertanto, essere definiti come OICR aperti a gestione passiva la cui composizione è vincolata a un *benchmark* di riferimento, ossia il paniere di titoli che compone un determinato indice.

e) Exchange traded commodities ("ETC")

Si tratta di fondi assimilabili agli ETF che si prefiggono di replicare l'andamento di indici di prezzi di materie prime o di contratti derivati su materie prime.

f) Fondi di investimento alternativi

I Fondi di investimento alternativi ("FIA") sono gli organismi di investimento collettivo, compresi i relativi comparti, che raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investirli in conformità di una politica di investimento definita a beneficio di tali investitori e non necessitano di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della Direttiva UCITS.

3.1.5 - Strumenti finanziari derivati

Il termine "derivati" indica la caratteristica principale di questi Strumenti Finanziari: il loro valore deriva dall'andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. L'attività, ovvero l'evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere, costituiscono il "sottostante" dello Strumento Finanziario derivato. La relazione – determinabile attraverso funzioni matematiche – che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il risultato finanziario dello Strumento Finanziario derivato, detto anche "*pay – off*". Gli Strumenti Finanziari derivati sono utilizzati principalmente per 3 (tre) finalità:

- ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura);
- assumere esposizioni a rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
- conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).

I derivati si distinguono inoltre in:

- derivati negoziati su mercati regolamentati;
- derivati negoziati su mercati non regolamentati, cd. "*over the counter* (OTC)".

a) Contratti a termine

Un contratto a termine è un accordo tra 2 (due) soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante a un prezzo (il c.d. "prezzo di consegna") e ad una data (la c.d. "data di scadenza" o "*maturity date*") prefissati. Il sottostante può essere di vario tipo:

- attività finanziarie (come azioni, obbligazioni, valute, Strumenti Finanziari derivati, ecc.);
- merci (come petrolio, oro, grano, ecc.).

L'acquirente del contratto a termine (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una c.d. "posizione lunga" ("*long position*"), mentre il venditore (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una c.d. "posizione corta" ("*short position*"). I contratti a termine sono generalmente strutturati in modo che, al momento della loro conclusione, le 2 (due) prestazioni siano equivalenti. Ciò è ottenuto ponendo il prezzo di consegna, cioè quello del contratto, pari al prezzo a termine. Quest'ultimo è uguale al prezzo corrente del sottostante (c.d. "prezzo a pronti" o, anche, "prezzo *spot*" maggiorato del valore finanziario del tempo intercorrente tra la data di stipula e la data di scadenza. Va da sé che, se inizialmente il prezzo a termine coincide con il prezzo di consegna, successivamente, durante la vita del contratto, si modificherà in ragione, essenzialmente, dei movimenti del prezzo corrente che il sottostante via via assume. Le variazioni del valore del sottostante determinano il profilo di rischio/rendimento di un contratto a termine, che può essere così riassunto:

- per l'acquirente del contratto, cioè colui che deve comprare un certo bene a una certa data e a un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dal deprezzamento del bene. In questo caso, infatti, egli sarebbe comunque costretto a pagare il prezzo già fissato nel contratto per un bene il cui valore di mercato è minore del prezzo da pagare: se l'acquirente non fosse vincolato dal contratto, potrebbe più vantaggiosamente acquistare il bene sul mercato a un prezzo minore. Per la ragione opposta, in caso di apprezzamento del sottostante, egli maturerà un guadagno, in quanto acquisterà a un certo prezzo ciò che vale di più;
- per il venditore del contratto, cioè colui che deve vendere un certo bene a una certa data e a un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dall'apprezzamento del bene. L'impegno contrattuale, infatti, lo costringe a vendere il bene a un prezzo inferiore a quello che realizzerebbe sul mercato. Conseguirà invece un guadagno in caso di deprezzamento del sottostante, in quanto, grazie al contratto stipulato, venderà il bene a un prezzo superiore a quello di mercato.

L'esecuzione del contratto alla scadenza può realizzarsi con:

- l'effettiva consegna del bene sottostante da parte del venditore all'acquirente, dietro pagamento del prezzo di consegna: in questo caso si parla di consegna fisica o "*physical delivery*";
- il pagamento del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza, e il prezzo di consegna indicato nel contratto. Tale differenza, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente del contratto, e viceversa se negativa: in questo caso si parla di consegna per differenziale o "*cash settlement*".

Le principali tipologie di contratti a termine sono i contratti *forward* e i contratti *futures*.

- Nei **contratti *forward***, il prezzo di consegna è anche detto *forward price*. Per comprendere il funzionamento di questo Strumento Finanziario derivato è utile analizzare i flussi di cassa che ne derivano, ovvero i pagamenti che vengono scambiati fra le parti durante tutta la vita del contratto. Nel contratto *forward*, gli unici flussi di cassa si manifestano alla scadenza, quando l'acquirente riceve il bene sottostante in cambio del prezzo concordato nel contratto ("*physical delivery*"), ovvero le parti si scambiano la differenza fra il prezzo di mercato dell'attività alla scadenza ed il prezzo di consegna indicato nel contratto che, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente e viceversa se negativa ("*cash settlement*"). Non sono previsti, invece, flussi di cassa intermedi durante la vita del contratto, sebbene in questo periodo il prezzo a termine del bene sottostante sia soggetto a modifiche in funzione, essenzialmente, dell'andamento del relativo prezzo corrente di mercato. Di norma, non sono previsti flussi di cassa neanche alla data di stipula, considerato che, come tutti i contratti a termine, sono generalmente strutturati in modo da rendere equivalenti le 2 (due) prestazioni.
- I **contratti *future*** sono contratti a termine. Si differenziano dai *forward* per essere standardizzati e negoziati sui mercati regolamentati. Il loro prezzo – che risulta, come tutti i titoli quotati, dalle negoziazioni – è anche detto "*future price*". Il *future price* corrisponde al prezzo di consegna dei contratti *forward* ma, essendo quotato, non è propriamente contrattato fra le parti in quanto, come tutti i titoli quotati, è il risultato dell'incontro delle proposte di acquisto immesse da chi vuole acquistare con le proposte di vendita immesse da chi intende vendere. Viene di norma indicato in "punti indice". In relazione all'attività sottostante, il contratto *future* assume diverse denominazioni: *commodity future*, se è una merce, e *financial future* se è un'attività finanziaria. Ulteriore elemento distintivo rispetto ai *forward*, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni, la "*clearing house*", che per il mercato italiano è la Cassa di compensazione e garanzia. Suo compito è di assicurare il buon fine delle operazioni e la liquidazione (intesa come calcolo) e corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguenti dalle parti. La *clearing house* si interpone in tutte le transazioni concluse sul mercato dei *future*: quando 2 (due) soggetti compravendono un contratto, ne danno immediata comunicazione alla *clearing house* che procede a comprare il *future* dalla parte che ha venduto e a venderlo alla parte che ha comprato. In tal modo, in caso di inadempimento di una delle 2 (due) parti, la *clearing house* si sostituisce nei suoi obblighi, garantendo il buon esito della transazione, salvo poi rivalersi sul soggetto inadempiente.

b) Gli swap

La traduzione letterale di *swap*, cioè "scambio", identifica la sostanza del contratto: 2 (due) parti si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti (anche detti "flussi di cassa") a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti e il loro ammontare è determinato in relazione a un sottostante. Gli *swap* sono contratti OTC (*over-the-counter*) e, quindi, non negoziati su mercati regolamentati. Il sottostante può essere di vario tipo e influenza notevolmente le caratteristiche del contratto che può assumere, nella prassi, svariate forme. I contratti *swap* sono generalmente costituiti in modo tale che, al momento della stipula, le prestazioni previste sono equivalenti. In altri termini, è reso nullo il valore iniziale del contratto, così da non generare alcun flusso di cassa iniziale per compensare la parte gravata dalla prestazione di maggior valore. Se al momento della stipula le 2 (due) prestazioni sono equivalenti, non è detto che lo rimangano per tutta la vita del contratto. Anzi, è proprio la variazione del valore delle prestazioni che genera il profilo di rischio/rendimento: la parte che è tenuta a una prestazione il cui valore si è deprezzato rispetto al valore iniziale (e, quindi, rispetto alla controprestazione) maturerà un guadagno e viceversa. La caratteristica essenziale delle operazioni di *swap* – cioè quella di scambiare dei flussi di cassa, connessi ad un'attività sottostante, con altri flussi di cassa di diverso tipo – determina la creazione di nuove opportunità finanziarie altrimenti non conseguibili. Queste opportunità possono essere sfruttate in funzione di molteplici esigenze, che possono essere di copertura, di speculazione o di arbitraggio, a seconda delle finalità che l'operatore si pone.

c) Le opzioni

Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (c.d. "opzione *call*") o vendere (c.d. "opzione *put*") una data quantità di un bene (sottostante) a un prezzo prefissato (c.d. "*strike price*" o "prezzo di esercizio") entro una certa data (c.d. "scadenza" o "maturità"), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea.

Il bene sottostante al contratto di opzione può essere:

- un'attività finanziaria (come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.);
- una merce (come petrolio, oro, grano, ecc.);
- un evento di varia natura.

In ogni caso, il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute ovvero, nel caso di evento, oggettivamente riscontrabile. Le 2 (due) parti del contratto di opzione sono chiamate compratore (c.d. "*holder*") e venditore (c.d. "*writer*") dell'opzione. Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro, detta "premio", acquista il diritto di vendere o comprare l'attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all'acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore. Secondo la terminologia usata dagli operatori, il compratore apre una c.d. "posizione lunga" ("*long position*"), mentre il venditore apre una c.d. "posizione corta" ("*short position*"). Nel momento in cui il compratore dell'opzione esercita il diritto, cioè decide di acquistare (*call*) o vendere (*put*), si verificano i seguenti scenari:

- nel caso di opzione *call*, il compratore dell'opzione *call* riceverà dal venditore la differenza fra il prezzo corrente del sottostante (c.d. "prezzo *spot*") e prezzo di esercizio;
- nel caso di opzione *put*, il compratore dell'opzione riceverà la differenza tra prezzo di esercizio e prezzo *spot*.

La differenza fra prezzo *spot* e prezzo di esercizio, nel caso dell'opzione *call*, e prezzo di esercizio e prezzo *spot*, nel caso dell'opzione *put*, è comunemente detta "valore intrinseco". Il valore intrinseco non può assumere valori negativi in quanto il portatore ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere; pertanto, nel caso in cui il prezzo corrente del sottostante al momento dell'esercizio fosse inferiore al prezzo di esercizio della *call* (o viceversa per la *put*), eviterà semplicemente di esercitare il diritto,

con una perdita limitata alle somme pagate per il premio. La relazione fra prezzo *spot* del sottostante e prezzo di esercizio determina anche la cosiddetta "moneyness" di un'opzione. Questo concetto esprime la distanza fra i 2 (due) prezzi.

La *moneyness* distingue le opzioni in:

- *at-the-money* quando il suo prezzo di esercizio è esattamente pari al prezzo corrente (il valore intrinseco è quindi nullo);
- *in-the-money* quando l'acquirente percepisce un profitto dall'esercizio (valore intrinseco positivo, cosiddetto *pay-off* positivo): pertanto, un'opzione *call* è *in-the-money* quando lo *strike* è inferiore allo *spot*, mentre, al contrario, un'opzione *put* è *in-the-money* quando lo *strike* è superiore allo *spot* (quando questa differenza è molto ampia si parla di opzioni *deep in-the-money*);
- *out-of-the-money* quando all'esercizio del diritto non corrisponderebbe alcun *pay-off* positivo per l'acquirente (il valore intrinseco avrebbe valore negativo il che, peraltro, come già detto, non si verifica in quanto l'acquirente dell'opzione rinuncia all'esercizio): pertanto, un'opzione *call* è *out-of-the-money* quando lo *strike* è superiore allo *spot*, mentre un'opzione *put* è *out-of-the-money* quando lo *strike* è inferiore allo *spot*. Nel caso in cui la differenza sia molto ampia si parla di opzione *deep out-of-the-money*.

L'esecuzione del contratto, per le opzioni *in-the-money*, può realizzarsi:

- con l'effettiva consegna del bene sottostante, e allora si parla di consegna fisica o *physical delivery*;
- con la consegna del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante e il prezzo di esercizio (*cash settlement*).

d) I *certificates*

Secondo la definizione di Borsa Italiana S.p.A., i *certificates* sono strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante. Si distinguono i *certificates* senza effetto leva e i *certificates* con effetto leva. I *certificates* senza effetto leva, anche detti "investment *certificates*", costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante. In questa categoria sono ricompresi:

- i *certificates* che replicano semplicemente la *performance* dell'*underlying* (detti comunemente "benchmark"), vantaggiosi in caso di sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad esempio indici, valute, *future* sul petrolio, oro e argento) e
- i *certificates* che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all'ottenimento di *performance* migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato).

I primi sono ricompresi nel segmento *investment certificates* classe a) di SeDex, i secondi nel segmento *investment certificates* classe b). I *certificates* con effetto leva, detti anche "leverage *certificates*", possono essere sia *bull* che *bear*.

I *bull leverage certificates* sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista (per l'appunto "bull") sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso; acquistare un certificato con leva del tipo *bull* equivale, infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello *strike price*. Su questo ammontare l'investitore paga anticipatamente (oppure giorno per giorno attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello *strike*) una quota di interessi. Questi strumenti si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di *stop loss* (o barriera), posto al di sopra o allo stesso livello dello *strike*, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Questo consente all'emittente di rientrare senza rischi del finanziamento concesso all'investitore.

I *bear leverage certificates* sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista (per l'appunto *bear*) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo *bear* equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari a un importo corrispondente allo *strike price*, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato. Il deposito può essere sia fruttifero, e in tal caso gli interessi sono scontati dal prezzo del *certificate* anticipatamente (oppure corrisposti giornalmente attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello *strike*), sia infruttifero. Questi strumenti, come i *bull*, si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di *stop loss* (o barriera), posto al di sotto o allo stesso livello dello *strike*, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Sia i *bull* che i *bear* vengono ricompresi nel segmento "leverage *certificates*".

Mentre i *certificates* con effetto leva si adattano maggiormente a investitori con una buona preparazione tecnico-finanziaria che tendono ad avere una strategia di investimento altamente speculativa e un orizzonte temporale mediamente di breve periodo, i *certificates* senza effetto leva rispondono a logiche di investimento più conservative e orientate al medio - lungo termine.

e) I *warrant*

I *warrant* sono strumenti finanziari negoziabili che conferiscono al detentore il diritto di acquistare dall'emittente o di vendere a quest'ultimo titoli a reddito fisso o azioni secondo precise modalità.

f) I *covered warrant*

Nella definizione di Borsa Italiana S.p.A., i *covered warrant* sono strumenti finanziari derivati emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (*covered warrant call*) o vendere (*covered warrant put*) un'attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o *strike price*) a (o entro) una prefissata scadenza.

Nonostante le numerose analogie con le opzioni, i *covered warrant* si differenziano per alcuni particolari:

- sono rappresentati da un titolo, ossia sono cartolarizzati, mentre le opzioni sono contratti;
- possono essere emessi soltanto da istituzioni bancarie (in genere banche di investimento);
- sono negoziati su un mercato a pronti e non sul mercato dei derivati;
- hanno una scadenza più elevata.

3.1.6 - Le obbligazioni strutturate

Sono definite strutturate le obbligazioni il cui rimborso e/o la cui remunerazione viene indicizzata all'andamento dei prezzi di una delle seguenti attività finanziarie:

- azioni o panieri di azioni quotate in Borsa o in un altro stato;
- indici azionari o panieri di indici azionari;
- valute;
- quote o azioni di OICR;
- merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate.

Le obbligazioni strutturate hanno come caratteristica comune modalità particolari di calcolo della cedola o del valore di rimborso, a volte particolarmente complesse. Alla categoria delle strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni. Alcune di queste mantengono la caratteristica tipica dell'obbligazione, e cioè la restituzione del capitale investito, presentando elementi di varia complessità per la determinazione degli interessi. Esempi di questo tipo sono le obbligazioni il cui rendimento, in quanto collegato a eventi non conosciuti al momento dell'emissione, è incerto (ad esempio le obbligazioni *reverse floater* e quelle *linked*), ovvero quelle con cedole inizialmente determinate ma non costanti nel tempo (ad esempio, le cosiddette *step down* e *step up*). Altre obbligazioni strutturate, invece, presentano notevoli differenze rispetto al concetto tradizionale di obbligazione, poiché non garantiscono la integrale restituzione del capitale. Costituisce, questa, una caratteristica di assoluto rilievo per il risparmiatore, in quanto muta radicalmente il profilo di rischio dell'investimento e, specie nel passato, non sempre se ne è avuta consapevolezza. Appartengono a questo tipo le *reverse*. Le obbligazioni strutturate possono essere ammesse alla quotazione ufficiale di borsa. In questo caso gli emittenti sono tenuti a pubblicare il prospetto di quotazione dove sono descritte, anche attraverso opportune esemplificazioni, le caratteristiche del prodotto, il potenziale rendimento a fronte di possibili scenari futuri ipotizzati e i particolari aspetti di rischio alle stesse connesse. Non tutte le obbligazioni strutturate sono quotate su mercati regolamentati e, qualora lo siano, i livelli di liquidità osservati non sono elevati. Questa circostanza può creare difficoltà nel caso in cui il sottoscrittore volesse vendere anticipatamente il proprio titolo, in quanto i prezzi potrebbero non riflettere il valore reale, anche perché il risparmiatore potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover vendere l'obbligazione allo stesso emittente in posizione di unico compratore presente sul mercato. Di seguito si riporta la descrizione delle principali tipologie di obbligazioni strutturate presenti oggi sul mercato italiano. Tutte le obbligazioni illustrate si caratterizzano per la presenza di elementi di varia complessità in relazione alla determinazione della cedola dovuta al sottoscrittore. Va pertanto posta una particolare attenzione alla struttura cedolare dell'obbligazione proposta.

a) Le obbligazioni *reverse convertible*

Le *reverse convertible* sono strumenti finanziari che promettono al sottoscrittore una cedola particolarmente elevata. Comportano però il rischio per l'investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario. La *reverse convertible* è un prodotto finanziario strutturato in quanto presenta 2 (due) componenti: 1 (una) di tipo obbligazionario (nominale più cedola) e l'altra derivativa (opzione *put*). Una *reverse convertible*, dunque, è un titolo collegato ad un altro titolo, generalmente un'azione quotata, che dà diritto a incassare una cedola di valore notevolmente superiore ai rendimenti di mercato. L'elevato rendimento, però, deve essere valutato in rapporto al fatto che l'emittente della *reverse*, con l'acquisto dell'opzione *put*, alla scadenza ha la facoltà di consegnare, in luogo del controvalore del titolo (e cioè di quanto ricevuto dall'investitore), un quantitativo di azioni prestabilito dal contratto (nel caso di *reverse* del tipo *physical delivery*) ovvero il loro equivalente in denaro (tipo *cash*). Ovviamente, l'emittente avrà interesse a esercitare la facoltà solo nel caso in cui il valore dell'azione scenda sotto un livello predeterminato. Pertanto, chi acquista una *reverse convertible* confida che il valore dell'azione sottostante rimanga immutato o, anche, che aumenti. In conclusione, le *reverse convertible* non possono essere assimilate al tradizionale investimento obbligazionario: a differenza delle obbligazioni, infatti, non garantiscono la restituzione del capitale investito, che può ridursi in funzione dell'andamento negativo dell'azione sottostante. In linea teorica, il capitale investito può anche azzerarsi (ferma restando la percezione della cedola), nel caso limite in cui il valore dell'azione sottostante si annulli alla scadenza (o ad altra data prevista nel regolamento di emissione).

b) Le obbligazioni *linked*

Sono obbligazioni il cui rendimento è collegato all'andamento di determinati prodotti finanziari o reali, quali azioni o panieri di azioni (*equity linked*), indici (*index linked*), tassi di cambio (*forex linked*), merci (*commodities linked*), fondi comuni di investimento (*funds linked*) o altro. Il tasso di interesse corrisposto è generalmente inferiore a quello di mercato, mentre alla scadenza viene garantito il rimborso alla pari del prestito. Il risparmiatore ha però il vantaggio di poter ottenere alla scadenza un premio commisurato all'andamento del prodotto finanziario sottostante. Per esempio, sottoscrivendo una obbligazione *index linked*, il risparmiatore di fatto compra sia una obbligazione che una opzione *call* sull'indice sottostante. In realtà tale opzione non è gratuita e l'emittente ne recupera il costo corrispondendo un tasso di interesse inferiore a quello di mercato. L'investitore sopporta il rischio tipico dell'acquirente di un'opzione: con il passare del tempo l'opzione perde valore e solo se l'andamento del titolo sottostante supera il prezzo di esercizio fissato al momento dell'emissione percepirà un qualche flusso cedolare. Una versione più semplice di obbligazione di tipo *linked*, prevede la corresponsione del solo premio a scadenza, senza il pagamento di cedole di interesse. In questo caso il premio incorpora anche il flusso di cedole non corrisposte nel corso della vita del prestito.

c) Le obbligazioni "*step up*" e "*step down*"

In generale, tale tipo di obbligazione è caratterizzata da una struttura cedolare predeterminata (quindi non soggetta ad alcuna incertezza) ma comunque variabile nel tempo. Tali emissioni, pertanto, sono molto simili ai titoli a tassi fissi, sebbene con la particolarità di corrispondere un flusso cedolare a livelli variabili. In particolare, le "*step down*" sono obbligazioni con cedole decrescenti nel tempo: le prime cedole sono elevate, mentre le successive sono via via decrescenti. Nelle "*step up*" si ha una struttura inversa, dove le cedole finali sono elevate, mentre le iniziali sono più basse.

d) Le obbligazioni *callable*

Si tratta di obbligazioni a tasso fisso munite di una clausola che attribuisce all'emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito. Ovviamente l'emittente avrà interesse a rimborsare il prestito quando il tasso di mercato risulterà inferiore a quello fisso. Questo prodotto consente all'emittente una più facile gestione del rischio connesso ad una evoluzione a lui sfavorevole dei tassi di interesse. L'opzione che l'emittente si riserva deve evidentemente avere un valore per l'investitore che pertanto dovrebbe ricevere un tasso superiore a quelli correnti di mercato.

e) Le obbligazioni *convertende*

Si tratta di obbligazioni a conversione obbligatoria, il cui rimborso è necessariamente previsto con l'emissione di nuove azioni. Tali obbligazioni costituiscono dunque un prodotto finanziario destinato a trasformarsi da capitale di debito (obbligazione) a capitale di rischio (rischio).

f) I *CoCo Bond*

Si tratta di obbligazioni che, al verificarsi di condizioni predeterminate, si convertono automaticamente in azioni. Sono dunque prodotti finanziari caratterizzati da un elevato livello di rischio, cui corrisponde un rendimento più elevato.

3.1.7 – I prodotti di investimento assicurativi

Sono prodotti di investimento assicurativi quei prodotti che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato. Rientrano nei prodotti di investimento assicurativi le polizze *unit linked*, *index linked*, i contratti di capitalizzazione, le polizze rivalutabili o con partecipazione agli utili collegate a gestioni separate e le polizze multiramo.

a) *Polizze index linked*

Le polizze *index linked* sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato (*rectius*, indicizzato) all'andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento. In questo tipo di contratti, l'indicizzazione serve ad adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni assicurative legando il rendimento della polizza a un indice finanziario o all'andamento di un altro valore di riferimento. I titoli sono individuati dalla compagnia di assicurazioni tra quelli indicati come ammissibili ai sensi della normativa assicurativa. È possibile classificare le polizze *index linked* in tre categorie:

(I) pure: il contratto non prevede né un rendimento minimo, né la restituzione del capitale. Di conseguenza il guadagno o la perdita sono legati alle fluttuazioni dell'indice di riferimento;

(II) a capitale parzialmente garantito: il contratto prevede che anche in caso di andamento negativo dell'indice di riferimento all'assicurato spetti la parziale restituzione del capitale investito;

(III) a capitale garantito: il contratto prevede la restituzione del premio versato o investito. Nel caso delle *index linked* a rendimento minimo all'assicurato viene restituito il capitale maggiorato di un tasso di interesse fisso annuo.

b) *Polizze unit linked*

Le assicurazioni *unit linked* sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di fondi di investimento interni (appositamente costituiti dall'impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR) in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i carichi, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione. Analogamente alle *index linked* anche le polizze *unit linked* possono essere classificate in polizze:

(I) pure: in cui può verificarsi una perdita nel caso di deprezzamento delle quote del fondo;

(II) garantite: in cui si garantisce all'assicurato il rimborso del capitale investito eventualmente rivalutato di un determinato tasso di interesse.

c) Contratti di capitalizzazione

La capitalizzazione è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni – non meno di 5 (cinque) – a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Ciò che caratterizza questi contratti è che le somme dovute dall'assicuratore non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell'assicurato.

d) *Polizze con partecipazione agli utili/rivalutabili*

Le polizze rivalutabili/con partecipazione agli utili sono contratti di assicurazione sulla vita che legano il livello delle prestazioni dell'assicuratore e, eventualmente, quello dei premi dovuti dal contraente al rendimento che l'assicuratore ottiene investendo i premi raccolti. Questi ultimi vengono immessi in una particolare gestione separata rispetto al complesso delle attività dell'impresa; i rendimenti ottenuti aumentano la prestazione garantita secondo una determinata percentuale (aliquota di retrocessione) e nelle modalità stabilite nel contratto.

e) *Polizze multiramo*

Le polizze multiramo sono polizze di assicurazione sulla vita che consentono di legare la prestazione sia ad una tradizionale gestione separata che a uno o più fondi assicurativi interni di tipo *unit linked* o ad uno o più indici. Questa tipologia di contratti assicurativi permette di salvaguardare una parte del capitale investito ed eventualmente, su questa parte, di ottenere un rendimento minimo attraverso la gestione separata e, al tempo stesso, sulla parte restante dell'investimento, di partecipare attraverso i fondi assicurativi *unit linked* o agli indici agli andamenti dei mercati finanziari. Di conseguenza le polizze multiramo non garantiscono il capitale investito.

3.1.8. – Pronti contro termine

Per completezza d'informazione si ritiene di fornire una descrizione del Pronti Contro Termine, pur nella consapevolezza che non si tratta di uno strumento finanziario ma di un'operazione finanziaria effettuata con l'utilizzo di strumenti finanziari. L'operazione di Pronti Contro Termine (PCT) si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, in una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (sottostante); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente concorda preventivamente con la Banca un tasso netto di remunerazione per l'investimento che, normalmente, ha una

durata prefissata breve (da poche settimane a tre quattro mesi circa). Il rendimento dell'operazione risulta svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante. Il rischio dipende, sostanzialmente, dall'affidabilità dell'intermediario che effettua l'operazione.

3.1.9. - Finanziamenti accessori a servizi di investimento - operazioni a leva

Qualora il cliente concluda, a latere di un contratto avente ad oggetto la ricezione, la trasmissione e l'esecuzione di ordini su Strumenti Finanziari, un contratto di finanziamento per ottenere la provvista per effettuare le operazioni di investimento, il grado di rischio associato agli investimenti aumenta, per effetto della leva finanziaria.

3.2- I rischi degli investimenti in Prodotti Finanziari o Strumenti Finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in Prodotti Finanziari/Strumenti Finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi che **incidono, seppur in diversa misura, su tutti gli Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari indicati** nel precedente paragrafo:

- la variabilità del prezzo del Prodotto Finanziario (o dello Strumento Finanziario);
- la sua liquidità;
- la divisa in cui è denominato;
- gli altri fattori fonte di rischi generali.

Un discorso a parte deve essere condotto con riguardo agli Strumenti Finanziari derivati e alle obbligazioni strutturate, che constano di una parte derivata.

3.2.1- La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascun Prodotto Finanziario/Strumento Finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

a) Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (e in particolare le azioni) e titoli di debito (tra cui obbligazioni, certificati di deposito e gli strumenti del mercato monetario descritti in precedenza), tenendo conto che, come in precedenza indicato: (i) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo; (ii) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. -A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione – che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi – dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

b) Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in 2 (due) componenti: il rischio specifico e il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (*v. infra*) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (*v. infra*) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

c) Il rischio emittente

Per gli investimenti in Strumenti Finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime, tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, e in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza. Inoltre, al fine di valutare la rischiosità di un Prodotto Finanziario si deve tener presente il *rating*, ossia, secondo la definizione di Borsa Italiana S.p.A., il giudizio assegnato da un'agenzia specializzata indipendente, espresso da un codice alfanumerico, riguardante il merito di credito di una società emittente titoli o di una particolare emissione di titoli. Il *rating* fornisce un'informazione sul grado di rischio degli emittenti, ossia sulla capacità di assolvere puntualmente ai propri impegni di pagamento. L'assegnazione di un *rating* agevola anche gli emittenti nel processo di *pricing* e di collocamento dei titoli emessi. Le agenzie di *rating* assegnano un punteggio (il *rating*, appunto) sulla base di una graduatoria (o scala di valutazione). Il giudizio può anche differire in funzione dell'agenzia che ha condotto la valutazione.

Nel fornire il proprio giudizio le agenzie di *rating* si basano su un'analisi dettagliata della situazione finanziaria della società da valutare (*financial profile*), sull'analisi del settore di appartenenza della società e sul posizionamento di questa all'interno del settore (*business profile*), su visite presso la società e incontri con il *management*. Il giudizio di *rating* è anche sottoposto a periodiche revisioni al fine di cogliere tempestivamente eventuali cambiamenti all'interno della società o del settore di appartenenza. Nel caso di miglioramento del giudizio si parla di *upgrade*, mentre nel caso di peggioramento di *downgrade*.

Si distingue tra *rating* dell'emittente e *rating* di un'emissione. Il *rating* di un'emittente (detto anche *rating* di controparte o *issuer credit rating*) fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto. Il *rating* di un'emissione valuta la capacità dell'emittente di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabilita. Il *rating* è uno strumento utile per un investitore poiché gli consente di valutare il rischio di credito connesso all'investimento in un determinato Prodotto Finanziario e, dunque, il rendimento atteso ad esso associato. Di norma, quanto maggiore è il *rating* di una società, tanto minore è il rischio per l'investitore di non vedersi remunerato il proprio credito e quindi tanto minore è il tasso di interesse pagato dall'emittente. Di seguito si riporta una tabella con le scale di *rating* delle 2 (due) principali agenzie specializzate (Standard & Poor's e Moody's).

Titoli Investment grade

S & P	Moody's	Descrizione
AAA AA +	Aaa Aa1	È il <i>rating</i> più alto. Indica che la capacità di rimborso dell'emittente è estremamente garantita.
AA AA- A+	Aa2 Aa3 A1	Obbligazione più suscettibile alle condizioni di mercato. La capacità di rimborso dell'emittente è comunque ben garantita.
A A- BBB+	A2 A3 Baa1	Affidabilità creditizia comunque buona, ma, a fronte di particolari condizioni di mercato, l'emittente potrebbe avere qualche difficoltà in più a rimborsare.
BBB BBB-	Baa2 Baa3	Emittente in grado di provvedere al rimborso, ma con potenziali problemi di solvibilità a fronte di condizioni economiche avverse.

Titoli Speculative grade

S & P	Moody's	Descrizione
BB+ BB	Ba1 Ba2	Titoli con significative caratteristiche speculative. Sono titoli maggiormente esposti alle fluttuazioni del mercato. Emittente in grado di rimborsare a fronte di condizioni economiche stabili.

BB- B+	Ba3 B1	
B B-	B2 B3	Particolare incertezza sul rimborso del capitale a scadenza: titoli molto speculativi.
CCC+ CCC CCC-	Caa	Titoli molto rischiosi, in quanto le caratteristiche patrimoniali dell'emittente non garantiscono nel medio / lungo periodo una sicura capacità di rimborso.
CC	Ca	Possibilità di insolvenza del debitore: titoli molto rischiosi.
C	C	Probabilità minima di rimborso a scadenza.
D		Emittente in stato di insolvenza.

d) Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua, maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo *zero coupon* – titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo – con vita residua 10 (dieci) anni e rendimento del 10% (dieci per cento) all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6% (otto virgola sei per cento). È dunque importante per l'investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

e) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare Prodotto Finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più Strumenti Finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo. Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di Prodotti Finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche dei Prodotti Finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

f) I rischi connessi ai prodotti di investimento assicurativi

Il rischio derivante dall'investimento in prodotti finanziari-assicurativi dipende, oltre che dalla tipologia del prodotto e, di conseguenza, del sottostante collegato al contratto, anche dalla presenza o meno di garanzia di capitale e/o rendimento minimo offerte dalla compagnia di assicurazioni o da eventuali soggetti terzi con cui la compagnia di assicurazioni abbia preso accordi in tal senso. Rimandando al prospetto informativo dello specifico prodotto per una più puntuale esposizione dei rischi finanziari a carico dell'investitore, si riporta di seguito una breve descrizione dei principali rischi tipici di ciascuna delle categorie di prodotto di investimento assicurativo. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi occorre tener presente che:

- nelle polizze *index linked* il capitale ottenibile da questa tipologia di contratti è soggetto alle oscillazioni dell'indice o del titolo di riferimento che, soprattutto nei contratti di breve durata, può risentire di cicli economici negativi. Pertanto, la sottoscrizione di una polizza *index linked* comporta per l'investitore i profili di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. In particolare, sono presenti il rischio connesso alla variabilità del prezzo degli Strumenti Finanziari sottostanti il contratto ed alla loro minor liquidità rispetto ad altri strumenti ed il rischio di controparte connesso all'eventualità che l'emittente gli Strumenti Finanziari, per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non sia in grado di rimborsare a scadenza il valore nominale degli Strumenti Finanziari e/o non sia in grado di pagare gli importi periodici maturati dagli stessi;

- nelle polizze *unit linked* il capitale ottenibile da questa tipologia di contratti è soggetto alle oscillazioni del valore delle quote del fondo cui è legato il valore della polizza. Pertanto, il contratto comporta per l'investitore gli elementi di rischio propri degli investimenti azionari e/o obbligazionari e, in particolare (i) il rischio, tipico dei titoli di capitale (ad esempio, azioni), collegato alla variabilità del prezzo di un titolo dipendente sia dalle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente (rischio specifico) sia delle generali fluttuazioni del mercato sul quale il titolo è negoziato (rischio generico o sistematico); (ii) il rischio connesso all'eventualità che l'emittente di un titolo di debito (ad esempio, obbligazioni), per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale (rischio di controparte); il prezzo del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi del grado di solvibilità (merito creditizio) dell'emittente; un indicatore sintetico del merito creditizio di un emittente è il *rating* che viene assegnato da agenzia internazionali indipendenti (v. *supra*); (iii) il rischio collegato alla variabilità del prezzo di un titolo di debito derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato (rischio di interesse); tali fluttuazioni, infatti, si riflettono sul prezzo (e, quindi, sul rendimento) del titolo in modo tanto più accentuato - soprattutto nel caso di un titolo a tasso fisso - quanto più è lunga la sua vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa; (iv) il rischio di liquidità; (v) il rischio di cambio;

- nelle polizze con partecipazione agli utili/rivalutabili la prestazione dovuta dalla compagnia di assicurazioni è soggetta all'andamento della gestione separata relativa al contratto;

- le polizze multiramo, a seconda della loro composizione, sono soggette ai rischi delle tipologie contrattuali sopra indicate di cui si compongono. In particolare, nei contratti "multiramo" l'investitore può scegliere se collegare le prestazioni a specifici fondi interni e/o ad una gestione separata. Di conseguenza, tali contratti sono caratterizzati da un grado di rischio variabile in funzione delle scelte di investimento effettuate dall'investitore. La componente del contratto collegata alla gestione separata non presenta specifici rischi finanziari a carico dell'investitore; le prestazioni assicurate si rivalutano in base al rendimento realizzato dalla gestione stessa, con un minimo garantito dalla compagnia assicurativa. La componente del contratto collegata ai fondi Interni comporta, invece, per l'investitore gli elementi di rischio tipici di un contratto *unit linked*.

g) Il rischio di credito

È il rischio che l'emittente non paghi le cedole e/o rimborsi il capitale, perché è in grosse difficoltà o perché è fallito. Si può misurare con: la probabilità attesa di fallimento dell'emittente (c. *default*), la valutazione delle agenzie di *rating*, tipicamente espressa in lettere (c.d. *rating*) (v. *supra*). Se sale la probabilità attesa di fallimento (*default*) sale il rischio di credito. Se il *rating* scende sale il rischio di credito.

h) Il rischio di mercato

È il rischio di subire perdite a causa delle variazioni dei prezzi o dell'andamento generale del mercato. Si può misurare con la volatilità e il valore a rischio (c.d. "VaR"). Se sale la volatilità e/o il VaR sale il rischio di mercato.

i) Il rischio liquidità

Il rischio liquidità è il rischio di non riuscire a disinvestire rapidamente il titolo acquistato, qualora se ne presenti la necessità, ovvero di farlo perdendo molto rispetto alla somma investita. Si può anche misurare tenendo conto del numero e della frequenza degli scambi (c.d. *turn-over*) realizzati sul titolo. Tipicamente, quanto maggiori sono gli scambi (*turn-over*) tanto minore è il rischio di liquidità.

3.2.2 - La liquidità

La liquidità di un Prodotto Finanziario (o di uno Strumento Finanziario) consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convegnata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore dei Prodotti Finanziari (o degli Strumenti Finanziari). Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati

organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in Paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3.2.3 - La divisa (rischio valuta)

Qualora un Prodotto Finanziario (o uno Strumento Finanziario) sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro per l'investitore italiano), al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti Paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

3.2.4 - La complessità

La complessità di un Prodotto Finanziario (o di uno Strumento Finanziario) è un elemento da tenere presente al momento dell'investimento, in quanto rende più difficile la comprensione delle caratteristiche e dei rischi dell'investimento stesso e può pregiudicare la capacità del Cliente di assumere scelte consapevoli. La complessità può desumersi:

- dalla presenza di elementi opzionali, condizioni e/o meccanismi di amplificazione del sottostante (effetto leva) nella determinazione del *pay off* del Prodotto Finanziario;
- dalla limitata osservabilità del sottostante, con conseguente difficoltà di valorizzazione dello strumento; e/o
- dalla illiquidità (ad esempio, strumento non negoziato su alcuna *trading venue*) o difficoltà di liquidabilità dell'investimento (ad esempio, assenza di controparti istituzionali di mercato, altri costi di smobilizzo, barriere all'uscita).

A titolo esemplificativo, sono da considerarsi a complessità molto elevata i seguenti prodotti finanziari:

- (i) Prodotti Finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività;
- (ii) Prodotti Finanziari per i quali, al ricorrere di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale;
- (iii) Prodotti Finanziari *credit linked*;
- (iv) Strumenti Finanziari derivati di cui all'Allegato I, Sezione C, numeri da (4) a (10) del TUF, non negoziati in *trading venue*, con finalità diverse da quelle di copertura;
- (v) Prodotti Finanziari strutturati, non negoziati in *trading venue*, il cui *pay off* non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito;
- (vi) Strumenti Finanziari derivati di cui all'Allegato I, Sezione C, numeri da (4) a (10) del TUF, diversi da quelli di cui al precedente punto (iv);
- (vii) Prodotti Finanziari con *pay off* legati a indici opachi diversi da quelli di maggiore diffusione nel mercato finanziario;
- (viii) obbligazioni perpetue;
- (ix) OICR alternativi;
- (x) Prodotti Finanziari strutturati, negoziati in *trading venue*, il cui *pay off* non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito;
- (xi) Prodotti Finanziari con leva superiore a 1;
- (xii) UCITS di cui all'art.36 del Regolamento (UE) 583/2010 (ossia OICVM strutturati che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti (*pay-off*) basati su un algoritmo e legati al rendimento, all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento, o OICVM con caratteristiche simili) strutturati e polizze di ramo III e V con analoghe caratteristiche.

3.2.5. - Rischi connessi agli investimenti in alcuni prodotti emessi da banche e imprese di investimento comunitarie

Il 16 novembre 2015, mediante l'emanazione dei decreti legislativi nn. 180 e 181, l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 2014/59/UE (c.d. "*Bank Recovery and Resolution Directive*" – "**BRRD**"), in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento. Le norme in questione trovano applicazione a banche, società italiane capogruppo di un gruppo bancario e società appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli artt. 60 e 61 del D.Lgs. n. 385 del 1° dicembre 1993 e s.m.i. (il "**TUB**"), società incluse nella vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera c), del TUB, società aventi sede legale in Italia incluse nella vigilanza consolidata in un altro Stato membro, società di intermediazione mobiliare autorizzate ai servizi di negoziazione in conto proprio, collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

Il nuovo quadro normativo introduce innanzitutto **forti limitazioni alle possibilità di intervento pubblico in caso di crisi degli intermediari comunitari**, per evitare il prodursi di sacrifici a carico della collettività. Le situazioni di dissesto, infatti, dovranno essere gestite attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, con particolare riguardo alle posizioni degli azionisti e dei creditori delle banche e delle imprese di investimento in difficoltà. Nel dettaglio, in caso di dissesto (ossia in presenza di: irregolarità nell'amministrazione o di violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario di gravità tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività; perdite patrimoniali di eccezionale gravità, tali da privare l'intermediario dell'intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio; attività dell'intermediario inferiori alle passività; gravi difficoltà nel pagare i debiti a scadenza; sussistenza di elementi oggettivi che indicano che una o più situazioni indicate in precedenza si realizzeranno nel prossimo futuro) o di rischio di dissesto dell'intermediario, non rimediabile con misure alternative, tra le quali, per esempio, l'amministrazione straordinaria secondo le norme del TUB, le Autorità competenti potranno:

- a) fin dal 16 novembre 2015, ridurre o convertire azioni, altre partecipazioni o strumenti di capitale (ad esempio, obbligazioni subordinate) emessi dall'intermediario in crisi;
- b) dal 1° gennaio 2016, qualora le misure di cui alla lettera a) non siano sufficienti per rimediare al dissesto o per far venir meno il rischio di dissesto, disporre la liquidazione coatta amministrativa oppure ulteriori misure, denominate "misure di risoluzione", ossia:
 - (i) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo, a un c.d. "ente – ponte" (che prosegua le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato) e/o a una società veicolo (che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli);
 - (ii) il c.d. "*bail in*" ("salvataggio interno"), ossia la riduzione o la conversione in capitale, secondo un preciso ordine gerarchico, dei diritti degli azionisti, dei detentori di altri titoli emessi dall'intermediario e dei creditori.

Sono sottoponibili a *bail in*, in rigoroso ordine di priorità: 1) le azioni; 2) gli altri titoli di capitale; 3) le obbligazioni subordinate; 4) le obbligazioni e le passività relative a contratti derivati; 5) i depositi di persone fisiche e piccole e medie imprese eccedenti i 100.000 (cento mila) euro; 6) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al posto dei depositanti protetti.

Le Autorità competenti potranno ridurre o azzerare il valore dei Prodotti Finanziari (o Strumenti Finanziari) interessati o annullarli, ridurre o azzerare i crediti vantati nei confronti dell'intermediario, annullare i titoli di debito, modificare la scadenza dei titoli di debito o l'importo degli interessi maturati o sospendere il pagamento, disporre lo scioglimento dei contratti derivati, convertire le obbligazioni in azioni dell'intermediario o di una società che lo controlla o di un ente ponte. Si evidenzia che le sopracitate misure trovano applicazione non solo ai titoli e alle passività di nuova emissione, ma anche a quelli già emessi.

3.2.6 - Gli altri fattori fonte di rischi generali

a) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto Prodotti Finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

b) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare un Prodotto Finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora il Prodotto Finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili e i rischi conseguenti.

c) Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

d) Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

e) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

f) Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'*hardware* o al *software* dei sistemi medesimi.

3.2.7 - La rischioosità degli investimenti in Strumenti Finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischioosità molto elevata la cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Gli strumenti finanziari derivati prevedono generalmente l'esposizione del patrimonio del cliente al rischio di perdite anche superiori al capitale inizialmente investito (c.d. "effetto leva"), nonché, a seconda del sottostante, l'esposizione al rischio di cambio (quando il sottostante è una valuta), al rischio di oscillazione dei tassi di interesse (quando il sottostante è, appunto, un tasso di interesse) o del valore di indici, merci o altri sottostanti. Nel caso degli strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati, a tali rischi si aggiunge quello della affidabilità della controparte dei diversi contratti derivati. I rischi sopra illustrati sono comuni anche agli strumenti finanziari complessi che hanno una componente in derivati (es: obbligazioni strutturate). Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

a) Rischi dei futures

- l'effetto leva

Le operazioni su *futures* comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in *futures*. Se l'investitore non provvede a effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

- ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzati a ridurre le perdite entro certi limiti massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischioosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

b) Rischi delle opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*put* e *call*).

- l'acquisto di un'opzione

Un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti *futures*, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in *futures* e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa a un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

- la vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti *futures*, il venditore assumerà una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

c) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni

- termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto *futures* e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della *clearing house* al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

- sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto *futures* sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

- rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

d) Rischi delle operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati (OTC). L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le

norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili e i rischi conseguenti.

- I contratti di *swaps*

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

3.2.8 - Informazioni sui rischi del servizio di gestione di patrimoni

Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

L'investitore, con le modalità pre-concordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore. La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente in un apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Al sussistere delle condizioni previste dalla normativa di riferimento, prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari di quest'ultimo.

3.2.8.1 – La rischiosità di una linea di gestione di patrimoni personalizzata

Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

a) La rischiosità di una linea di gestione.

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:

- a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria;
- b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

a.1) Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione.

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

a.2) La leva finanziaria.

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità. Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso.

L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale. L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione).

L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
- b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

b) Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale

b.1) Richiamo.

Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall'intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari.

È quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle altre parti del presente documento.

b.2) Commissioni ed altri oneri.

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.

3.2.9 – I rischi di sostenibilità (ESG - Environmental, Social, Governance)

Ogni strumento o prodotto finanziario presenta un "rischio di sostenibilità", per tale intendendosi "un evento o a una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento" (cfr. articolo 2, paragrafo 1, numero 22), del Regolamento (UE) 2019/2088). Tale rischio varia a seconda del tipo di strumento o di prodotto finanziario preso in considerazione; in linea di principio, esso risulta essere di minore entità per gli strumenti o i prodotti finanziari che presentano un obiettivo di investimento sostenibile e/o promuovono caratteristiche ambientali, sociali o di governance, nonché, più in generale, per i c.d. strumenti/prodotti ESG. In ogni caso, nessuno strumento o prodotto finanziario risulta essere esente dal rischio di sostenibilità, così come non è da escludersi che gli strumenti o i prodotti finanziari aventi le caratteristiche precedentemente descritte possano talora presentare incrementi di tale livello di rischio. In relazione alle linee di gestione dei portafogli, il rischio di sostenibilità incide potenzialmente sulla performance attesa della linea prescelta. Nell'adozione delle decisioni di investimento nell'ambito del servizio di gestione di portafogli (ivi incluse le fattispecie di c.d. "delega di gestione"), la Banca prende in considerazione i rischi di sostenibilità. Per maggiori dettagli si rinvia a quanto illustrato nella successiva Sezione 3-bis.

SEZIONE 3-bis – INFORMAZIONI IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ (ESG - Environmental, Social, Governance)

Negli ultimi anni, le tematiche relative alla sostenibilità nel settore degli investimenti hanno assunto sempre maggior importanza e sono oggetto di attenzione da parte del legislatore europeo.

In particolare, il Regolamento (UE) 2019/2088 definisce, oltre al "rischio di sostenibilità", i "fattori di sostenibilità" come "le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva" (cfr. articolo 2, paragrafo 1, numero 24), del Regolamento (UE) 2019/2088).

La Banca ritiene che, con l'integrazione dell'analisi e dei rischi di sostenibilità nel processo di investimento (relativo al servizio di gestione di portafogli, ivi incluse le fattispecie di c.d. "delega di gestione"), essa sia in grado di orientare le scelte di investimento verso *performance* di lungo termine indirizzando i capitali verso attività che non solo generino un plusvalore economico, ma siano al contempo utili alla società e non siano a carico del sistema ambientale.

I fattori e i rischi di sostenibilità sono alla base di un investimento responsabile e permettono agli investitori di gestire il rischio in modo più efficace, allo scopo (anche) di generare *performance* sostenibili e di lungo periodo. Pertanto, la Banca ritiene che tutti i fattori e i rischi di sostenibilità vadano presi in considerazione e incorporati, qualora ritenuto opportuno, in un'analisi più ampia (non solo a livello finanziario, ma anche a livello non finanziario) di un particolare investimento, che si tratti di azioni di una società, titoli obbligazionari o altri strumenti/prodotti finanziari.

I rischi di sostenibilità potrebbero avere una diretta incidenza sugli investimenti. Ad esempio, le violazioni ambientali da parte dell'emittente di strumenti o prodotti finanziari potrebbero condurre all'assoggettamento dello stesso a sanzioni o a una maggiorazione dei costi per sanare i conseguenti danni ambientali; la corruzione, le violazioni dei diritti umani e dei diritti del lavoro possono compromettere irrimediabilmente la reputazione di un emittente, con la conseguenza che lo stesso potrebbe avere difficoltà a raccogliere capitali o a portare avanti il *business*; e così via. La Banca ritiene, dunque, che sia necessario monitorare le variabili di rischio che potrebbero determinare un impatto negativo sulle *performance* (e, dunque, sul rendimento) degli investimenti. Tra tali variabili di rischio, la Banca include anche i rischi di sostenibilità, quali (i) il rischio fisico; (ii) il rischio tecnologico; (iii) il rischio legale; (iv) il rischio reputazionale; e (v) il rischio sociale. Fermo quanto sopra, nell'ambito delle strategie di investimento sopra delineate, la Banca ha individuato e dato priorità al rischio fisico e al rischio tecnologico ai fini di valutare gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. In particolare, la Banca considera il rischio connesso al cambiamento climatico di particolare importanza.

Ai fini di quanto sopra, nonostante un quadro normativo non ancora definito e soggetto ad ulteriore evoluzione e in attesa della disponibilità sul mercato di fonti, dati, indicatori e metriche necessari/e per le analisi e le valutazioni richieste dalla normativa di riferimento, la Banca ha adottato una *policy* sull'integrazione dei fattori e dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali (relativi al servizio di gestione di portafogli) e sulla valutazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, che prevede, tra l'altro, specifiche strategie e criteri (i) di esclusione e (ii) di integrazione/selezione di singoli emittenti (compresi gli strumenti e i prodotti finanziari da questi emessi) o settori o Paesi dall'"universo investibile" nonché (iii) di selezione dei gestori esterni a cui viene affidata apposita delega di gestione dei portafogli degli investitori. In particolare, la Banca ha deciso di operare un'esclusione esplicita di alcuni emittenti (compresi gli strumenti e i prodotti finanziari da questi emessi) o settori o Paesi dal proprio "universo investibile" (quindi, dall'ambito degli investimenti del portafoglio di quest'ultimo), sulla base di determinati valori e principi. Nello specifico, per quanto riguarda gli emittenti e i settori, la Banca non investe in strumenti o prodotti finanziari emessi da imprese che, nello svolgimento della loro attività principale, siano coinvolte, commercio o operino nei settori relativi, tra l'altro, alla produzione di armi, tabacco, prodotti chimici pericolosi, combustibili fossili, etc.

Inoltre, la Banca sta valutando l'opportunità di adottare una strategia di integrazione dei fattori di sostenibilità, attraverso:

- (i) la selezione di investimenti che prevedano anche impatti positivi in termini di sostenibilità;
- (ii) la selezione dei titoli in portafoglio utilizzando anche criteri ambientali, sociali e di *governance*, privilegiando gli emittenti migliori all'interno di un settore o una categoria;
- (iii) la selezione di emittenti anche utilizzando criteri ambientali, sociali e di *governance*, focalizzandosi su uno o più temi specifici.

In ogni caso, la Banca ritiene che il successo dell'applicazione delle strategie sopra individuate possa dipendere in misura significativa, per quanto riguarda la delega della gestione di portafogli, dalle competenze e dalle capacità del gestore a cui la Banca potrebbe affidarsi. Pertanto, la Banca provvede a selezionare i gestori di portafogli cui affidare la delega di gestione in seguito ad una dettagliata analisi che tiene in considerazione, tra gli altri:

- (i) il livello di integrazione dei fattori e dei rischi di sostenibilità nei processi di investimento;
- (ii) la qualità e la solidità dei processi di investimento secondo logiche di sostenibilità; e
- (iii) la capacità di rispettare le *policy* o le linee guida per la delega di gestione adottate dalla Banca.

Senza pregiudizio di quanto sopra, come anticipato, allo stato attuale, il quadro normativo e regolamentare è caratterizzato dall'assenza o dalla disponibilità solo parziale di fonti, dati, indicatori e metriche necessari/e per consentire alla Banca (i) di calcolare e valutare puntualmente, tra l'altro, (a) i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (sia a livello di soggetto che di prodotto) e (b) gli impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari (dunque, sul portafoglio gestito), nonché, conseguentemente, (ii) di includere nel presente documento i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari (dunque, sui portafogli gestiti) resi disponibili.

In attesa della definizione del quadro normativo e regolamentare e della disponibilità sul mercato di tali fonti, dati, indicatori e metriche, la Banca comunque sta avviando idonee strategie e azioni atte a considerare (i) i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità e (ii) gli impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari (dunque, sui portafogli gestiti), sulla base di analisi autonome e delle informazioni eventualmente fornite di volta in volta dagli applicativi normalmente utilizzati dalla Banca per l'offerta dei propri servizi. Inoltre, la Banca prende in considerazione a tal fine le informazioni fornite dai produttori degli strumenti o dei prodotti finanziari in merito all'impatto dei rischi di sostenibilità sui prodotti medesimi. La Banca valuta, altresì, l'opportunità di integrare gli applicativi normalmente utilizzati dalla stessa con i dati forniti da *provider* esterni.

Alla luce di quanto sopra, la Banca ha cura di considerare un'adeguata diversificazione degli investimenti effettuati, minimizzando così anche il rischio di sostenibilità rispetto a singoli investimenti.

Inoltre, la Banca, ad oggi, presta consulenza con riferimento a:

- Fondi comuni di investimento e SICAV sostenibili;
- Linee di gestione patrimoniale sostenibili;
- Prodotti assicurativi di investimento sostenibili.

Per i dettagli delle politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità adottate dalle società di cui sopra, si prega di consultare le pertinenti informative disponibili sul sito internet della banca, www.bancacambiano.it.

SEZIONE 4 – INFORMATIVA SULLE MODALITÀ DI SALVATAGGIO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI AI SENSI DELLA DRETTIVA BRRD

La BRRD introduce in tutti i paesi europei un insieme di strumenti e di regole per prevenire e gestire eventuali crisi di enti creditizi ed imprese di investimento, limitandone effetti ed impatti sull'economia e il sistema finanziario. Le nuove regole hanno rafforzato innanzitutto le misure preventive a cui ogni banca dovrà attenersi anche in assenza di segnali negativi. Se, nonostante il rafforzamento dell'attività preventiva, la crisi di una banca dovesse comunque manifestarsi, le autorità preposte al controllo e alla gestione delle crisi (per l'Italia la Banca d'Italia) avranno a disposizione un insieme articolato di misure, che prevede in ultima istanza l'avvio della cosiddetta procedura di "risoluzione". Tra i vari strumenti di risoluzione figura il cosiddetto "*bail-in*", letteralmente "salvataggio interno". Attraverso questo strumento si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse esterne, anche pubbliche (c.d. "*bail-out*", letteralmente "salvataggio esterno"), a un sistema in cui le perdite sono trasferite internamente, seguendo una precisa gerarchia. In primo luogo, si sacrificano gli interessi degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. Successivamente, si interviene su alcune categorie di creditori, fino ad arrivare a persone fisiche e piccole medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 Euro. Di seguito il dettaglio della normativa:

La nuova normativa si applica ai seguenti soggetti:

1. banche aventi sede legale in Italia;
2. società italiane capogruppo di un gruppo bancario e società appartenenti a un gruppo bancario;
3. società incluse nella vigilanza consolidata;
4. società aventi sede legale in Italia incluse nella vigilanza consolidata in un altro Stato membro.

Sottoporre una banca a una procedura di risoluzione significa avviare un processo di ristrutturazione gestito dall'Autorità di Risoluzione, volto a garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca (ad esempio i servizi di pagamento, i depositi, ecc.), garantire la stabilità finanziaria, ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, tutelare i depositanti e gli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonché i fondi e le altre attività della clientela.

Resta fermo il principio che nessun creditore dovrà subire perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Le Autorità di Risoluzione possono sottoporre una banca ad una procedura di risoluzione quando in generale la banca è in dissesto o a rischio di dissesto e non siano attuabili misure alternative di natura privata (ad esempio aumenti di capitale) o di vigilanza che consentano di evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell'intermediario. La risoluzione può essere richiesta anche quando la liquidazione ordinaria non permetterebbe di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario.

La risoluzione viene disposta quando la Banca d'Italia accerta la sussistenza dell'interesse pubblico, ossia quando sia necessario garantire la continuità delle funzioni, la stabilità finanziaria, il contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche, la tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonché dei fondi e delle altre attività della clientela, e la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa misura.

Le misure di risoluzione previste dalla normativa di riferimento sono le seguenti:

- a) cessione dei beni e dei rapporti giuridici a un acquirente privato;
- b) trasferimento temporaneo dei beni e dei rapporti giuridici a un'entità (*bridge bank*) costituita per proseguire le funzioni più importanti precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione, in vista di una successiva vendita sul mercato;
- c) trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici a una società veicolo (*bad bank*) costituita per amministrarli, con l'obiettivo di massimizzarne il valore attraverso una successiva cessione o la liquidazione della società veicolo medesima in tempi ragionevoli;
- d) applicazione del *bail-in*, ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

Il *bail-in* (letteralmente "salvataggio interno") è uno strumento volto a ripristinare il patrimonio di una banca, sotto- posta a risoluzione, nella misura idonea a ristabilire la fiducia nel mercato; o, in caso di cessione, volto a ridurre il valore delle passività cedute (inclusi i titoli di debito) o a convertire queste passività in capitale.

Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che avrebbero potuto sopportare in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.

Come si applica il *bail-in*?

Il *bail-in* viene applicato dalle Autorità di Risoluzione seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni.

Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria che investe in strumenti finanziari maggiormente rischiosi si passa alla categoria successiva.

In primo luogo, si sacrificano gli interessi dei "proprietari" della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite.

Nel dettaglio, l'ordine di attuazione del *bail-in* è il seguente: gli azionisti e i detentori di altri titoli di capitale;

1. i creditori subordinati;
2. i creditori chirografari;
3. le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 Euro, la cui copertura è assolta dal fondo di garanzia dei depositi.

Sono completamente esclusi dall'ambito di applicazione e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capitale:

- a) i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 (centomila) Euro;
- b) le passività garantite, inclusi i *covered bonds* e altri strumenti garantiti;
- c) le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;
- d) le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 (sette) giorni;
- e) le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 (sette) giorni;
- f) i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

Inoltre, in circostanze eccezionali, l'Autorità potrà escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione. In questo caso le perdite che avrebbero dovuto assorbire le passività escluse dal *bail-in* potranno essere imputate alternativamente o congiuntamente agli altri titolari delle passività soggette a *bail-in*, a patto che le perdite subite non superino quelle che avrebbero sopportato in caso di liquidazione coatta amministrativa, e/o al Fondo di Risoluzione.

SEZIONE 5 – INFORMATIVA SULL'IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI.

In relazione all'identificazione degli azionisti la Banca:

- (i) secondo quanto previsto dall'art. 83-duodecies del TUF è tenuta a comunicare i dati identificativi dei Clienti titolari (i) di azioni di società italiane quotate, ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione Europea, ovvero, (ii) qualora previsto dal relativo statuto, di azioni di società italiane ammesse alle negoziazioni con il consenso dell'emittente nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea, che detengono azioni in misura superiore allo 0,5 (zerovirgolacinque) % del capitale sociale con diritto di voto, in caso di richiesta da parte dell'emittente o da soggetto da questo designato. Il Cliente dichiara di essere stato informato che qualora sia titolare complessivamente di una quota di azioni superiore allo 0,5 (zerovirgolacinque) % del capitale sociale con diritto di voto, registrate su più conti tenuti da diversi intermediari, è tenuto ad informare di tale circostanza, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione di una istanza di identificazione, tutti gli intermediari che tengono i conti sui quali siano registrate azioni in misura inferiore al numero assoluto indicato dall'emittente nella richiesta di identificazione. Gli intermediari che ricevono tale informazione da parte dell'azionista forniscono i dati all'emittente;
- (ii) secondo quanto previsto dall'art. 83-duodecies del TUF è tenuta a comunicare i dati identificativi dei Clienti titolari (i) di azioni di emittenti aventi sede legale in uno stato membro dell'UE, ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione Europea, ovvero, (ii) qualora previsto dal relativo statuto e dalla Normativa di Riferimento applicabile, di emittenti aventi sede legale in uno stato membro dell'UE ammesse alle negoziazioni con il consenso dell'emittente nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea, che detengono azioni in misura superiore alla soglia di rilevanza del capitale sociale con diritto di voto prevista da ogni Stato membro, in caso di richiesta da parte dell'emittente o da soggetto da questo designato;
- (iii) secondo quanto previsto dall'art. 48 del Provvedimento Unico (come *infra* definito), è tenuta a comunicare, fermo restando la possibilità del Cliente di negarne il consenso:
 - i dati identificativi dei Clienti titolari di azioni di risparmio immesse nel sistema di gestione accentrata su richiesta dell'emittente;
 - i dati identificativi dei Clienti titolari di obbligazioni laddove tale facoltà sia presente nel regolamento del prestito, su richiesta dell'emittente;
 - i dati identificativi dei titolari di quote di fondi di investimento quotati a fronte di richieste avanzate da società di gestione del risparmio italiane.
- (iv) secondo quanto stabilito dall'art. 136, comma 7, lettera b), del Regolamento Emittenti (come *infra* definito), è tenuta a comunicare i dati identificativi dei Clienti titolari di azioni di società italiane ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione Europea a soggetti che promuovono sollecitazioni di deleghe di voto in vista di assemblee relative a tali società.

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

1. Definizione delle categorie di clientela e tutele accordate

La classificazione del Cliente è un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi Servizio di Investimento, in quanto da essa dipendono il livello di protezione assegnato al Cliente, gli obblighi che devono essere assolti dall'intermediario e le modalità attraverso cui gli stessi obblighi devono essere adempiuti. La normativa di riferimento prevede 3 (tre) distinte categorie di clientela cui corrispondono 3 (tre) differenti livelli di tutela:

- a) "clienti al dettaglio";
- b) "clienti professionali";
- c) "controparti qualificate".

a) I "clienti al dettaglio" sono tutti i clienti che non sono classificati come "controparti qualificate" o come "clienti professionali". Trattasi, in particolare, dei soggetti che possiedono minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precontrattuale, sia nella fase della prestazione dei Servizi di Investimento.

b) I "clienti professionali" sono i clienti che possiedono l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono. I "clienti professionali" necessitano, quindi, di un livello di protezione minore rispetto a quello previsto per i "clienti al dettaglio". È prevista, infatti, una parziale esenzione dall'applicazione delle regole di condotta (che devono applicarsi nei confronti dei "clienti al dettaglio") nei rapporti tra intermediari e "clienti professionali". La categoria dei "clienti professionali" è composta dai soggetti individuati espressamente dal legislatore come tali ("clienti professionali di diritto") e dai soggetti che richiedono di essere considerati "clienti professionali", in relazione ai quali l'Intermediario è tenuto a effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del cliente e della sua idoneità a essere classificato tra i "clienti professionali" ("clienti professionali su richiesta"). In ogni caso, la Banca non presume che tali clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle dei "clienti professionali" di diritto. All'interno della categoria dei "clienti professionali" è poi opportuno distinguere tra "clienti professionali privati", quali enti creditizi, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*), altri investitori istituzionali, agenti di cambio, le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno 2 (due) dei seguenti requisiti dimensionali:

- totale di bilancio: Euro 20.000.000,00 (venti milioni);
- fatturato netto: Euro 40.000.000,00 (quaranta milioni);
- fondi propri: Euro 2.000.000,00 (due milioni);

nonché gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie; e "clienti professionali pubblici", individuati con regolamento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 236 dell'11 novembre 2011 e nei provvedimenti attuativi tempo per tempo emanati ai sensi dell'art. 6, comma 2-*sexies*, del TUF.

c) Le "controparti qualificate" sono i Clienti che possiedono il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso allorché l'Intermediario presta nei loro confronti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio o esecuzione di ordini (inclusi i Servizi Accessori direttamente connessi alle relative operazioni). Esse sono le imprese di investimento, gli enti creditizi, le imprese di assicurazioni, gli OICR, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, le società di cui all'art. 18 del TUB, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali, nonché gli altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati e altri investitori istituzionali diversi da quelli citati in precedenza: negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*), agenti di cambio, le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno 2 (due) dei seguenti requisiti dimensionali:

- totale di bilancio: Euro 20.000.000,00 (venti milioni);
- fatturato netto: Euro 40.000.000,00 (quaranta milioni);
- fondi propri: Euro 2.000.000,00 (due milioni);

Sono, altresì, "controparti qualificate" (i) le altre categorie di soggetti privati individuate con regolamento della Consob, sentita la Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla MiFID 2 e alle relative misure di esecuzione; (ii) le categorie corrispondenti a quelle indicate in precedenza di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea; (iii) altri soggetti che siano qualificati come tali, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 3, della MiFID 2, dall'ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede o che siano sottoposti a identiche condizioni e requisiti nello Stato extra UE in cui hanno sede.

La classificazione della clientela prevista dalla disciplina MiFID 2 non riguarda l'attività di intermediazione assicurativa posta in essere dalla Banca.

2. Variazione della classificazione su richiesta del Cliente e su iniziativa dell'Intermediario.

La Banca comunica al Cliente la classificazione lui attribuita prima di procedere alla prestazione dei Servizi di Investimento e dei Servizi Accessori. La classificazione iniziale comunicata dall'Intermediario al Cliente può essere modificata nel corso del rapporto, sia su iniziativa dell'Intermediario che su richiesta del Cliente.

L'Intermediario su propria iniziativa o su richiesta del Cliente può:

- trattare come "cliente professionale" o "cliente al dettaglio" un Cliente classificato come "controparte qualificata";
- trattare come "cliente al dettaglio" un Cliente classificato come "cliente professionale".

Il Cliente ha diritto a richiedere una variazione della classificazione attribuitagli dall'Intermediario, nei termini e alle condizioni di seguito esposte. Tale richiesta del Cliente di variazione della classificazione può avere ad oggetto 1 (uno) o più Servizi di Investimento e/o Servizi Accessori, 1 (uno) o più Prodotti Finanziari (o Strumenti Finanziari), ovvero 1 (una) o più operazioni di investimento.

La modifica del livello di classificazione può consistere in una richiesta del Cliente di maggiore protezione (ad esempio, nei casi in cui i "clienti professionali" o le "controparti qualificate" che chiedano di essere trattati come "clienti al dettaglio"), ovvero di minore protezione (ad esempio, nei casi in cui i "clienti al dettaglio" chiedano di essere trattati come "clienti professionali su richiesta").

Le variazioni delle classificazioni su richiesta del Cliente consentite dall'Intermediario sono le seguenti:

- da "cliente al dettaglio" a "cliente professionale su richiesta";
- da "cliente professionale di diritto" a "cliente al dettaglio";
- da "controparte qualificata" a "cliente professionale";
- da "controparte qualificata" a "cliente al dettaglio".

L'accoglimento della richiesta di variazione della classificazione del Cliente è rimessa alla valutazione discrezionale dell'Intermediario. L'appartenenza ad 1 (una) categoria piuttosto che ad un'altra determina l'applicazione di regole di condotta e di livelli di salvaguardia differenti.

2.1. La variazione da "cliente al dettaglio" a "cliente professionale su richiesta"

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai casi in cui un "cliente al dettaglio" chieda di essere classificato quale "cliente professionale", in quanto, in tal caso, il Cliente rinuncia all'applicazione di un maggior livello di tutela riconosciutogli dalla normativa di riferimento. Nei confronti dei "clienti professionali" la Banca può effettuare una valutazione di adeguatezza meno approfondita e non effettuare la valutazione di appropriatezza.

Si indicano, di seguito, le tutele previste nella normativa di riferimento che non trovano applicazione nei rapporti con i clienti professionali su richiesta, in relazione ai singoli servizi di investimento:

Esenzioni generali (applicabili a tutti i servizi di investimento)

- maggiore dettaglio e analiticità delle informazioni da rendere ai clienti al dettaglio (art. 28 del Regolamento Intermediari);
- informazioni sull'impresa di investimento e sui suoi servizi (art. 29 del Regolamento Intermediari);
- informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela (art. 30, commi 1, 2, 3 e 6 del Regolamento Intermediari);

- informazioni dettagliate in merito al garante ed alla garanzia in caso di strumenti finanziari o servizi di investimento che incorporano una garanzia di un terzo (art. 31, comma 5, del Regolamento Intermediari);
- informazioni sui costi e sugli oneri (art. 32 del Regolamento Intermediari);
- obbligo di forma scritta dei contratti relativi ai servizi di investimento (fatta eccezione per il servizio di consulenza in materia di investimenti, per il quale la forma scritta non è obbligatoria) ed al servizio accessorio di finanziamento (art. 37 del Regolamento Intermediari);
- richiesta di informazioni ed analisi dell'esperienza e delle conoscenze del cliente nel settore di investimento rilevante, ai fini della valutazione di appropriatezza prevista nel caso di prestazione di servizi di investimento di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, collocamento (artt. 41 e 42 del Regolamento Intermediari);
- informazioni su eventuali difficoltà che potrebbero influire sulla corretta valutazione degli ordini non appena gli intermediari vengono a conoscenza di tali difficoltà (art. 49, comma 3, lett. c) del Regolamento Intermediari);
- maggiore dettaglio delle rendicontazioni nei servizi diversi dalla gestione di portafogli (art. 53, comma 2, lett. b) e comma 5 del Regolamento Intermediari);
- obblighi di rendicontazione aggiuntivi per le operazioni di gestione di portafogli o le operazioni con passività potenziali (art. 55 del Regolamento Intermediari);
- disciplina dell'offerta fuori sede (artt. 30 e 31 del TUF e art. 78 del Regolamento Intermediari), con particolare riferimento all'obbligo di utilizzo dei consulenti finanziari e alla facoltà di recesso attribuita al cliente nel caso di sottoscrizione fuori sede di una proposta contrattuale o di un contratto relativo ai servizi di gestione di portafogli o di collocamento.

Esenzioni applicabili al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di negoziazione per conto proprio

- attribuzione di una valenza centrale al corrispettivo totale, costituito da prezzo e costi, al fine della valutazione dell'esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti (art. 45, comma 5 del Regolamento Intermediari);
- informazioni specifiche sulla strategia di esecuzione degli ordini (art. 46, comma 3 del Regolamento Intermediari);

Esenzioni applicabili al servizio di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti

- contenuti specifici dei contratti di gestione di portafogli (art. 38 del Regolamento Intermediari);
- maggiore dettaglio delle rendicontazioni nel servizio di gestione di portafogli (art. 54, commi 2, 3 e 4 del Regolamento Intermediari);
- richiesta di informazioni ed analisi dell'esperienza e delle conoscenze del cliente ai fini della valutazione di adeguatezza prevista nel caso di prestazione dei servizi di investimento di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli (artt. 39 e 40 del Regolamento Intermediari).

La disapplicazione delle suddette regole di condotta – previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei "clienti non professionali" – è consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del Cliente, l'Intermediario può ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il Cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume. In tale contesto, il possesso dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori degli intermediari del settore finanziario, può essere considerato come un riferimento utile per valutare la competenza e le conoscenze del Cliente.

Nell'ambito della valutazione che l'intermediario deve compiere in relazione a competenza, esperienza e conoscenze del Cliente, devono essere soddisfatti almeno 2 (due) dei seguenti requisiti:

- il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 (dieci) operazioni a trimestre nei 4 (quattro) trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare Euro 500.000 (cinquecento mila);
- il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno 1 (un) anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni e dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche tale valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata a effettuare operazioni e/o alla persona giuridica medesima.

I "clienti al dettaglio" possono rinunciare alle protezioni delle norme di comportamento esaminate in precedenza, solo una volta espletata la seguente **procedura**:

1. il Cliente deve comunicare per iscritto all'Intermediario che desidera essere trattato come "cliente professionale", a titolo generale o rispetto a un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di Prodotto Finanziario/Strumento Finanziario;
2. l'Intermediario, ricevuta la richiesta del Cliente, qualora valuti adeguate le competenze e conoscenze del Cliente e sussistenti almeno 2 (due) dei requisiti analizzati in precedenza, deve avvertire il Cliente, con una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbe perdere;
3. il Cliente deve dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
4. l'Intermediario comunica al Cliente la sua nuova classificazione in qualità di "cliente professionale su richiesta";
5. l'Intermediario, qualora valuti che il cliente non è in possesso dei suddetti requisiti, ovvero non ha adeguata conoscenza, esperienza e competenza in materia di investimenti, si rifiuterà di procedere con la variazione della classificazione da "cliente al dettaglio" a "cliente professionale", informandone prontamente il Cliente.

Qualora il "cliente professionale su richiesta", in qualsiasi momento, intenda tornare a essere qualificato come "cliente al dettaglio" dovrà effettuare apposita richiesta scritta all'Intermediario.

2.2. La variazione da "cliente professionale" di diritto a "cliente al dettaglio"

Spetta al "cliente professionale di diritto" chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. A tal fine, i Clienti considerati "clienti professionali di diritto" concludono un accordo scritto con l'Intermediario in cui si stabiliscono i servizi, le operazioni e i Prodotti Finanziari (o gli Strumenti Finanziari) ai quali si applica il trattamento quale "cliente al dettaglio".

2.3. La variazione da "controparte qualificata" a "cliente professionale"

La classificazione come "controparte qualificata" non pregiudica la facoltà del Cliente di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un "cliente professionale". La richiesta della "controparte qualificata" è soggetta al consenso dell'Intermediario.

2.4. La variazione da "controparte qualificata" a "cliente al dettaglio"

Quando una "controparte qualificata" richiede espressamente di essere trattata come un "cliente al dettaglio", è necessario che la "controparte qualificata" e l'Intermediario concludano un accordo scritto in cui si stabiliscono i servizi, le operazioni e i Prodotti Finanziari (o i Strumenti Finanziari) ai quali si applica il trattamento quale "cliente al dettaglio".

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Sezione A) Norme Generali

Art.A.1. - Premesse e allegati

1. Le premesse, gli allegati, la Proposta Contrattuale e il documento di sintesi formano parte integrante del Contratto e delle pattuizioni nello stesso contenute.

Art.A.2. - Definizioni

1. In aggiunta ai termini e alle espressioni contenute in altre clausole del Contratto, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato indicato per ciascuno di essi:
- a) con l'espressione "**Cliente**" si intende la persona alla quale (o, congiuntamente, le persone alle quali), a seguito della conclusione del Contratto, la Banca presta i Servizi
 - b) con l'espressione "**Consulenti Finanziari**" si intendono i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui la Banca si avvale per l'offerta fuori sede;
 - c) con l'espressione "**Conto Corrente**" si intende il conto relativo al contratto di conto corrente concluso dal Cliente con la Banca, prima della sottoscrizione del presente Contratto;
 - d) con l'espressione "**Conto Deposito Titoli**" si intende il conto relativo al contratto di deposito titoli e valori a custodia e amministrazione concluso dal Cliente con la Banca;
 - e) con l'espressione "**Conto Deposito Titoli PIR**" o "**Dossier PIR**" si intende il conto relativo al contratto di deposito titoli e valori a custodia e amministrazione concluso dal Cliente con la Banca e dedicato all'operatività in PIR Alternativi o PIR;
 - f) con l'espressione "**Conto di Gestione**", con riferimento al Servizio di Gestione, si intende il rapporto tecnico sul quale è evidenziata la liquidità di pertinenza del Cliente e affidata in gestione alla Banca;
 - g) con l'espressione "**Contratto**" si intende il presente Contratto avente ad oggetto i Servizi;
 - h) con l'espressione "**Depositari Abilitati**" si intendono le banche centrali, le banche italiane, le banche comunitarie e le banche di Paesi terzi;
 - i) con l'espressione "**Depositari Centrali di Titoli o Depositari Centrali**" si intendono i soggetti definiti dell'art. 22, comma 1, del Regolamento di Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 recante il "*regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis, del TUF*";
 - j) con l'espressione "**Dossier Gestito**", con riferimento al Servizio di Gestione, si intende il rapporto tecnico su cui sono evidenziati gli Strumenti Finanziari e i Prodotti Finanziari di pertinenza del Cliente e affidati in gestione alla Banca;
 - k) con l'espressione "**Fascicolo**" si intende il documento denominato "*fascicolo normativo e informativo - servizi di investimento custodia e amministrazione di strumenti finanziari, esecuzione, ricezione e trasmissione ordini, negoziazione, collocamento, gestione di portafogli, consulenza, distribuzione di prodotti finanziari e servizi di investimento e attività di intermediazione assicurativa*" fornito dalla Banca al Cliente prima della sottoscrizione del presente Contratto;
 - l) con l'espressione "**Giorno Lavorativo**" si intende un giorno nel quale la Banca è aperta per la propria operatività. L'elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le Filiali della Banca;
 - m) con l'espressione "**Linea di Gestione**" si intende la linea di gestione prescelta dal Cliente (e riportata nel documento denominato "*allegato unico*") in relazione Servizio di Gestione;
 - n) con l'espressione "**Normativa Di Riferimento**" si intende la normativa europea e nazionale di carattere primario e secondario concernente il settore dei servizi e delle attività di investimento, della offerta al pubblico di prodotti finanziari, della distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e comunque quella riguardante il mercato finanziario, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il codice civile, la Direttiva (UE) 2014/65 e s.m.i. (c.d. "**MiFID 2**") e la relativa regolamentazione di attuazione (tra cui, il Regolamento delegato (UE) 2017/565 e s.m.i. (il "**Regolamento Delegato**"), il Regolamento (UE) 600/2014 e s.m.i. (c.d. "**MiFIR**") e la relativa regolamentazione di attuazione, il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), la Direttiva 2017/828 (UE) e s.m.i. e la relativa regolamentazione di attuazione, la Direttiva 2021/338 (UE) e s.m.i. e la relativa regolamentazione di attuazione, il Provvedimento unico sul *post-trading* della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 modificato con provvedimento della Consob e della Banca d'Italia del 10 ottobre 2022 (il "**Provvedimento Unico**"), la Direttiva 2016/97/UE e s.m.i. (c.d. "**IDD**") e la relativa regolamentazione di attuazione, il Regolamento (UE) 648/2012 ("**EMIR**") e s.m.i. e la relativa regolamentazione di attuazione, il TUF e la relativa regolamentazione di attuazione (tra cui il Regolamento Intermediari), il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("**CAP**") e s.m.i., i regolamenti Consob, Banca d'Italia e Ivass di attuazione, il Regolamento IVASS N. 40 del 2 agosto 2018 e s.m.i. (il "**Regolamento IVASS 40/18**") nonché il TUB e la relativa regolamentazione di attuazione, il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (il "**Codice del Consumo**"), il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i., e la relativa regolamentazione di attuazione, il Regolamento (UE) 679/2016, il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, integrazioni e disposizioni attuative e la Normativa Fiscale (come *infra* definita) nonché in caso di Conto Deposito Titoli dedicato all'operatività in PIR o PIR Alternativi, il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e s.m.i. (il "**Decreto Rilancio**"), la Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 e s.m.i. (la "**Legge di Stabilità**") e la Legge n. 234/2021 del 30 dicembre 2021 (la "**Legge Bilancio 2022**");
 - o) con l'espressione "**Normativa Fiscale**" si intende il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, la Legge di Stabilità, il Decreto Rilancio, la Legge Bilancio 2022 e successive modificazioni ed integrazioni della citata normativa rilevante per i Servizi oggetto del Contratto;
 - p) con l'espressione "**Norme Generali**" si intendono le presenti norme generali;
 - q) con l'espressione "**Parti**" si intendono la Banca e il Cliente;
 - r) con l'espressione "**PIR**" si intende il "Piano Individuale di Risparmio", come meglio definito nella Legge di Stabilità;
 - s) con l'espressione "**PIR Alternativo**" si intende il "Piano Individuale di Risparmio Alternativo", come meglio definito nel Decreto Rilancio;
 - t) con l'espressione "**Portafoglio**" o "**Patrimonio**" si intende la liquidità e gli Strumenti Finanziari (o i Prodotti Finanziari) oggetto del Servizio di Gestione svolto dalla Banca nei confronti del Cliente;
 - u) con l'espressione "**Prodotti Assicurativi Semplici**" si intendono i prodotti assicurativi che non hanno carattere di investimento e che non rientrano nella definizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-bis.3), del TUF e pertanto non si qualificano come Prodotti di Investimento Assicurativi;
 - v) con l'espressione "**Prodotti di Investimento Assicurativi**" si intendono i prodotti di investimento assicurativi di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-bis.3) del TUF;
 - w) con l'espressione "**Prodotti Finanziari**" si intendono gli Strumenti Finanziari, i prodotti finanziari emessi da banche, i Prodotti di investimento assicurativi, nonché i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori distribuiti dalla Banca al Cliente. Salvo che non sia diversamente specificato o il contesto richieda altrimenti, qualsiasi riferimento esclusivo a "Strumenti Finanziari" o a "Prodotti Finanziari" deve intendersi riferito, *mutatis mutandis*, rispettivamente anche ai "Prodotti Finanziari" e/o agli "Strumenti Finanziari";
 - x) con l'espressione "**Proposta Contrattuale**" si intende la proposta contrattuale sottoscritta dal Cliente relativa alla prestazione dei Servizi;
 - y) con l'espressione "**Regolamento Intermediari**" si intende il regolamento adottato con delibera Consob n. 23307 del 15 febbraio 2018 e s.m.i.;
 - z) con l'espressione "**Servizi**" o "**Servizi di Investimento**" si intendono i seguenti servizi e attività di investimento offerti dalla Banca: negoziazione per conto proprio (il "**Servizio di Negoziazione**"), esecuzione di ordini per conto dei Clienti (il "**Servizio di Esecuzione**"), ricezione e trasmissione di ordini ("**Servizio RTO**"), assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, presso le sedi e le dipendenze, mediante offerta fuori sede e mediante tecniche di comunicazione a distanza (congiuntamente, il "**Servizio di Collocamento**"), gestione di portafogli (il "**Servizio di Gestione**"), consulenza in materia di investimenti (il "**Servizio di Consulenza**") e concessione di finanziamenti al fine di effettuare operazioni relative a Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari. Per Servizi si intendono altresì l'Attività di intermediazione assicurativa ed il servizio di custodia ed amministrazione di Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari (il "**Servizio Deposito Titoli**") ed i servizi ad essi connessi;
 - aa) l'espressione "**Servizio Internet Banking Cambianoonline**" si intende il servizio di internet banking offerto dalla Banca;
 - bb) con l'espressione "**Strumenti Finanziari**" si intendono gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, del TUF;
 - cc) con l'espressione "**Supporto Durevole**" si intende si intende qualsiasi strumento che: (i) permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e (ii) che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.

- dd) con l'espressione "Tecniche di Comunicazione a Distanza" si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e della Banca o di un suo incaricato;
- ee) con l'espressione "TUB" si intende il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
- ff) con l'espressione "TUF" si intende il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.

Art.A.3. - Deposito della firma

1. Il Cliente riconosce che la sottoscrizione posta in calce alla Proposta Contrattuale ha valore di *specimen* di firma e che questa assumerà valore di scrittura di comparazione rispetto alle altre sottoscrizioni autografe che verranno effettuate dal Cliente nel corso del rapporto.
2. Il Cliente riconosce altresì che la firma dei soggetti autorizzati a operare sul rapporto concluso con la Banca è quella posta in calce alla Proposta Contrattuale e indicata come *specimen* di firma.
3. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma digitale o grafometrica).
4. Nel caso di sottoscrizione a distanza mediante firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, la Banca provvederà a raccogliere lo *specimen* di firma del Cliente successivamente alla sottoscrizione della Proposta Contrattuale, mediante apposito modulo.

Art.A.4. - Invio di comunicazioni al Cliente e/o alla Banca

1. Salvo quanto diversamente concordato, la Banca invierà ogni comunicazione o notifica, comprese quelle previste dalla Normativa di Riferimento, presso il Cliente, così come risultante dall'anagrafica della Proposta Contrattuale o dalla successiva comunicazione inviata dal Cliente.
2. In mancanza di diverso accordo scritto, in caso di rapporto cointestato, l'invio delle comunicazioni di cui al presente articolo effettuato ad uno dei Clienti avrà pieno effetto nei confronti di tutti gli altri intestatari. Il Cliente ha facoltà di eleggere, nella Proposta Contrattuale, il domicilio speciale presso il quale la Banca invierà le comunicazioni o notifiche di cui sopra. Eventuali modifiche al domicilio eletto: a) devono essere comunicate alla Banca da tutti i cointestatori se il rapporto è cointestato a firme congiunte; b) possono essere comunicate alla Banca anche da uno solo dei cointestatori, il quale deve informare tempestivamente gli altri cointestatori, se il rapporto è cointestato a firme disgiunte. In ogni caso è fatto divieto al Cliente di eleggere domicilio presso Consulenti Finanziari o terzi soggetti autorizzati alla promozione e/o al collocamento dei Servizi.
3. Ove non diversamente concordato, tutte le comunicazioni tra la Banca ed il Cliente sono in lingua italiana.
4. Ove non diversamente previsto in altre Sezioni del presente Contratto, le comunicazioni, le notifiche e qualsiasi altra dichiarazione del Cliente alla Banca dovranno essere fatte dal Cliente di persona presso gli sportelli della Banca ovvero a mezzo lettera raccomandata a/r presso la sede della Banca o tramite posta ordinaria, posta elettronica, posta elettronica certificata ("PEC"), telefono (ove consentito) o altre tecniche di comunicazione (ivi incluse quelle telematiche) tempo per tempo ammesse e rese note dalla Banca ovvero tramite il Servizio Internet Banking Cambianoonline, qualora attivato dal Cliente mediante la sottoscrizione dell'apposito contratto. Gli appositi indirizzi e numeri sono quelli indicati nel sito *internet* della Banca (www.bancacambiano.it) ovvero nell'informativa precontrattuale o nella modulistica contrattuale messa a disposizione dalla Banca nella versione vigente al momento della comunicazione. Il Cliente prende atto del fatto che la posta elettronica non certificata e altre tecniche di comunicazione potrebbero non dare garanzia di ricevimento da parte della Banca. Le comunicazioni non saranno opponibili alla Banca finché non siano giunte alla medesima.
5. Ove non diversamente previsto in altre Sezioni del presente Contratto, le comunicazioni, le notifiche, l'invio di documenti o rendiconti, nonché qualsiasi altra dichiarazione al Cliente dovranno essere fatte dalla Banca secondo le modalità prescelte dal Cliente nella Proposta Contrattuale. Le comunicazioni verranno inviate: i) a mezzo lettera raccomandata a/r o tramite posta ordinaria al domicilio eletto nella proposta Contrattuale o successivamente comunicato alla Banca; o ii) tramite la casella di posta elettronica o tramite altre tecniche di comunicazione (ivi incluse quelle telematiche) tempo per tempo ammesse e rese note dalla Banca – a cui il Cliente ha consentito – agli indirizzi o ai numeri indicati dal Cliente al momento della sottoscrizione della Proposta Contrattuale ovvero agli indirizzi o ai numeri comunicati successivamente alla Banca con le medesime modalità ovvero, in caso di utilizzo della PEC, agli indirizzi attivati come risultanti dai pubblici registri. Inoltre, qualora il Cliente abbia attivato il Servizio Internet Banking Cambianoonline, mediante la sottoscrizione dell'apposito contratto, troveranno applicazione le relative disposizioni. Il Cliente può in qualsiasi momento modificare la scelta dandone comunicazione per iscritto alla Banca. Le comunicazioni richieste dalla Normativa di Riferimento trasmesse con strumenti telematici sono gratuite. L'informativa e le comunicazioni per le quali la Normativa di Riferimento richiede la messa a disposizione o consegna gratuita a prescindere dalle modalità di comunicazione utilizzate.
6. Le comunicazioni, la documentazione e le informazioni che, ai sensi della Normativa di Riferimento, la Banca è obbligatoriamente tenuta a fornire al Cliente su supporto cartaceo o altro Supporto Durevole verranno fornite secondo tali modalità.
7. Il Cliente è consapevole che il formato *standard* di invio delle comunicazioni relative al presente Contratto è il c.d. formato elettronico (ossia qualsiasi Supporto Durevole diverso dalla carta). In ogni momento il Cliente, qualora rivesta la qualifica di cliente al dettaglio, ha facoltà di chiedere alla Banca di modificare il formato delle comunicazioni chiedendone l'invio in forma cartacea ai recapiti indicati nell'anagrafica del Contratto o nella successiva comunicazione inviata dal Cliente; la Banca darà corso alla richiesta nei tempi tecnici necessari e fermo restando l'invio delle comunicazioni in corso di elaborazione al momento della scelta. In caso di rapporto cointestato, anche con facoltà di utilizzo disgiunto, tutti i cointestatori devono chiedere di comune accordo di modificare il formato delle comunicazioni.
8. In caso di blocco definitivo dei codici di accesso al Sito della Banca, il recesso dal Servizio Internet Banking Cambianoonline e la sospensione, interruzione o blocco temporaneo dei codici per oltre 60 (sessanta) giorni, il Cliente dovrà comunicare alla Banca un indirizzo *email* o PEC dove ricevere le comunicazioni relative al presente Contratto. In caso di mancato invio da parte del Cliente dei recapiti *email* o PEC, ad egli intestato, entro il termine di 30 (trenta) giorni, la Banca procederà all'invio delle comunicazioni in forma cartacea. Il Cliente accetta che la Banca, al verificarsi delle condizioni sopra indicate, procederà all'invio della documentazione in forma cartacea fino a quando il Cliente non proceda: i) a comunicare un indirizzo *email* o PEC ad egli intestato; ii) a riattivare il Servizio Internet Banking Cambianoonline.
9. Il Cliente curerà che le comunicazioni redatte per iscritto, nonché i documenti in genere diretti alla Banca, siano compilati in modo chiaro e leggibile.
10. Ogni comunicazione è opponibile alla Banca dal momento della sua ricezione. La Banca non assume alcuna responsabilità in caso di eventuali errori, imprecisioni, omissioni o ritardi nella trasmissione delle comunicazioni da parte del Cliente.

Art.A.5. - Poteri di rappresentanza

1. Il Cliente comunica alla Banca quali sono le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti e le facoltà accordate. È fatto divieto al Cliente di nominare quali procuratori, incaricati o cointestatori i seguenti soggetti: Consulenti Finanziari, sindaci, dipendenti, collaboratori o amministratori della Banca, che non siano legati al Cliente da rapporti di parentela entro il secondo grado o di coniugio. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione scritta, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. Salva disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
2. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatori devono essere nominati da tutti i cointestatori medesimi e comunicati alla Banca. La revoca dei poteri di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 c.c., anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica dei suddetti poteri deve essere effettuata da tutti. Le revoche, modifiche e rinunce sono effettuate secondo quanto previsto dal comma che precede. Il cointestataro che ha disposto la revoca è tenuto a informare gli altri cointestatori. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Art.A.6. - Cause di esclusione della responsabilità

1. È esclusa la responsabilità della Banca per gli eventuali disservizi e/o pregiudizi che derivassero al Cliente da cause alla stessa non imputabili o, in ogni caso, da ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, alla mancata o irregolare trasmissione delle informazioni, o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzione, sospensione o cattivo funzionamento del servizio telefonico, elettronico, postale o di erogazione dell'energia elettrica; da serrate o scioperi, anche del personale della Banca, ovunque verificatisi; da impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali o estere; da provvedimenti o atti di natura giudiziaria o fatti di terzi; da altre cause non imputabili alla Banca e, in genere, ogni impedimento che non possa essere superato con criteri di diligenza adeguati alla condizione professionale della Banca e alla natura dell'attività svolta.
2. In tali casi la Banca informerà tempestivamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno successivo alla ripresa dell'operatività. La Banca, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, nel caso in cui il Cliente non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del Codice del Consumo, sarà esclusivamente responsabile dei danni conseguenti a dolo o colpa grave.

3. La Banca non è, comunque, mai tenuta a intervenire nel caso in cui si verifichino interruzioni, ritardi, anomalie nella fruizione del servizio da parte del Cliente originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del Cliente stesso.
4. La Banca non è responsabile dell'uso illecito dei dati da parte del Cliente e/o dei terzi a cui quest'ultimo li abbia comunicati e che non risultino in alcun modo autorizzati all'uso degli stessi.
5. La Banca ha facoltà di sospendere e di interrompere i Servizi in qualsiasi momento per motivi tecnici, per ragioni connesse all'efficienza e alla sicurezza dei Servizi medesimi, nonché di sospendere l'operatività del Cliente per motivi cautelari, senza che la Banca possa essere tenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni o sospensioni.

Art.A.7. - Ambito di applicazione delle Norme Generali

1. Le Norme Generali si applicano in via generale a tutti i Servizi prestati dalla Banca al Cliente, i quali si intenderanno conseguentemente disciplinati sia dalle norme a essi specificamente dedicati, sia dalle Norme Generali.
2. In caso di contrasto tra quanto previsto dalle Norme Generali e le disposizioni contenute nelle singole Sezioni del Contratto, prevalgono queste ultime.
3. Trovano, altresì, applicazione, anche se non direttamente previste e fatta comunque salva, ove consentito, ogni espressa deroga, le disposizioni della Normativa di Riferimento tempo per tempo vigente.

Art.A.8. - Dichiarazioni del Cliente

1. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.
2. Il Cliente si impegna a comunicare alla Banca, in forma scritta, il superamento delle percentuali che danno luogo a partecipazioni qualificate ai sensi della Normativa Fiscale entro 15 (quindici) giorni (o, comunque, entro il diverso termine previsto dalla Normativa di Riferimento) decorrenti dalla data in cui detto superamento sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, in tutto o in parte, di dette partecipazioni, nonché ogni variazione relativa a ciascuna delle suddette dichiarazioni.

Art.A.9. - Autorizzazione alla registrazione

1. Il Cliente prende atto e autorizza espressamente e sin d'ora la Banca a predisporre un sistema di registrazione e a registrare in via continuativa, sui supporti di volta in volta ritenuti più adatti dalla Banca in conformità alla Normativa di Riferimento, le conversazioni e le comunicazioni che intercorrono per lo svolgimento dei Servizi, ivi comprese le conversazioni telefoniche e i contatti a mezzo rete telematica (tra cui, il Servizio Internet Banking Cambianoonline, qualora attivato dal Cliente mediante la sottoscrizione dell'apposito contratto).
2. Il Cliente si dichiara informato del fatto che la Banca, per tutti i Servizi prestati e per tutte le attività e operazioni eseguite conformemente alla Normativa di Riferimento, effettua apposite registrazioni e che tali registrazioni saranno conservate dalla Banca per un periodo di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di avvenuta registrazione o, qualora richiesto dalla Consob, per un periodo di 7 (anni). Entro tale termine ultimo, il Cliente potrà richiedere alla Banca copia di tali registrazioni.

Art.A.10. - Patrimonio del Cliente

1. Nella prestazione dei Servizi di Investimento e accessori, gli Strumenti Finanziari e i Prodotti Finanziari dei singoli clienti detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.
2. Con riguardo alle somme di denaro depositate presso la Banca trova applicazione la norma sui depositi bancari di cui all'art. 1834 c.c.: la liquidità, in qualsiasi divisa di denominazione sia depositata, diviene di proprietà della Banca, con l'obbligo in capo a quest'ultima di restituirla al Cliente a richiesta dello stesso.
3. Per i conti relativi a Strumenti Finanziari (e Prodotti Finanziari) e a somme di denaro che siano depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti della Banca e del depositario.
4. La Banca non opera in nessun caso compensazioni tra le posizioni, sia in denaro che in titoli, del Cliente e quelle di altri clienti, né tra le posizioni, in denaro o in titoli, del Cliente e quelle proprie nei confronti di terze parti. Qualora gli Strumenti Finanziari (o i Prodotti Finanziari) presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile, la Banca può altresì procedere al loro raggruppamento, ovvero a consentire il raggruppamento da parte degli organismi sub-depositari e provvede a restituire al Cliente altrettanti Strumenti Finanziari (e Prodotti Finanziari) della stessa specie e qualità.
5. Il trasferimento di Strumenti Finanziari (e Prodotti Finanziari) a favore della Banca potrà essere effettuato dal Cliente mediante compilazione di specifica richiesta.
6. Salvo che non sia diversamente specificato da altre Sezioni del presente Contratto, gli Strumenti Finanziari (e i Prodotti Finanziari) depositati presso la Banca per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente Contratto sono immessi nel Conto Deposito Titoli acceso presso la Banca, i cui estremi sono riportati nelle premesse del Contratto. La Banca ha facoltà di custodire il deposito, ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze, e altresì di trasferirlo anche senza darne immediato avviso al Cliente.
7. Salvo che non sia diversamente specificato da altre Sezioni del presente Contratto e fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dall'Art. G.3, comma 4, del presente Contratto, le somme di denaro consegnate alla Banca per l'esecuzione delle operazioni oggetto del Contratto, ovvero provenienti da operazioni oggetto del medesimo, sono accreditate sul Conto Corrente aperto presso la stessa e intestato al Cliente, i cui estremi sono riportati nelle premesse del Contratto.
8. Salvo che non sia diversamente specificato da altre Sezioni del presente Contratto, la Banca addebita le somme di denaro dovute dal Cliente per l'esecuzione delle operazioni e degli incarichi di cui al presente Contratto, sul Conto Corrente aperto presso la stessa e intestato al Cliente con valuta pari a quella di regolamento dell'operazione.
9. Le somme di spettanza del Cliente rivenienti dalla cassa di compensazione o da altro ente od istituto analogo verranno accreditate a favore del Cliente medesimo con pari valuta a quella di ricevimento da parte della Banca.
10. Le somme prelevate dal Conto Corrente a titolo di deposito a garanzia o di margini iniziali o di variazione saranno addebitate sul Conto Corrente con valuta pari alla data di regolamento dell'operazione.
11. Le parti convengono che al Cliente, il quale espressamente riconosce e accetta tale circostanza, non spetterà alcun interesse sulle somme prelevate per suo conto dalla Banca a titolo di deposito a garanzia, margini iniziali e di variazione in ragione della operatività posta in essere in esecuzione del Contratto.

Art.A.10-bis. - Utilizzo degli Strumenti Finanziari e dei Prodotti Finanziari del Cliente

1. La Banca è espressamente autorizzata dal Cliente ad utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli Strumenti Finanziari (ed i Prodotti Finanziari) dalla stessa detenuti a qualsiasi titolo e di competenza del Cliente medesimo, alle condizioni di seguito indicate. Inoltre, qualora gli Strumenti Finanziari (ed i Prodotti Finanziari) siano depositati in un conto *omnibus*, l'utilizzo degli stessi è ammesso (i) previa acquisizione del consenso scritto di tutti i Clienti i cui Strumenti Finanziari (e Prodotti Finanziari) siano ammessi in tale conto ovvero (ii) alla condizione che la Banca abbia apposite procedure e sistemi di controllo per assicurare che siano utilizzati soltanto gli Strumenti Finanziari (ed i Prodotti Finanziari) dei Clienti che abbiano prestato il consenso. La Banca manterrà evidenze dei dati relativi ai Clienti che hanno impartito istruzioni sull'utilizzo degli Strumenti Finanziari (e dei Prodotti Finanziari) e al numero dei relativi Strumenti Finanziari (e Prodotti Finanziari), anche per permettere una corretta ripartizione delle perdite. La Banca manterrà evidenze dei dati relativi ai Clienti che hanno impartito istruzioni sull'utilizzo degli Strumenti Finanziari (e dei Prodotti Finanziari) e al numero dei relativi Strumenti Finanziari (e Prodotti Finanziari), anche per permettere una corretta ripartizione delle perdite.
2. L'utilizzo degli Strumenti Finanziari (e dei Prodotti Finanziari) del Cliente potrà avvenire per l'esecuzione ed il regolamento di operazioni disposte dal Cliente nei confronti delle casse di compensazione ovvero per esigenze temporanee di copertura delle posizioni complessive della Banca nei confronti del mercato.
3. Le operazioni sopracitate avranno come controparte la Banca stessa, che provvederà a reintegrare la posizione del Cliente e la piena e libera disponibilità degli Strumenti Finanziari (e dei Prodotti Finanziari), nei tempi tecnici minimi strettamente necessari una volta realizzato il regolamento delle operazioni ovvero a seguito delle citate esigenze di copertura, reimmettendo sul Conto Deposito Titoli del Cliente, senza oneri e spese, gli Strumenti Finanziari (ovvero i Prodotti Finanziari) utilizzati ovvero, laddove fungibili, riaccreditando uguale quantitativo e valore di Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) della stessa specie. Pertanto, il Cliente riconosce ed accetta il rischio che la Banca non sia in grado di procedere alla restituzione degli Strumenti Finanziari (e dei Prodotti Finanziari) del Cliente stesso (in tutto o in parte) nei termini che precedono. In tali casi – ovvero qualora la Banca non sia in grado di procedere alla restituzione degli Strumenti Finanziari (e dei Prodotti Finanziari) del Cliente stesso (in tutto o in parte), la Banca garantisce comunque la restituzione al Cliente di un importo monetario equivalente al valore di tali Strumenti Finanziari (e Prodotto Finanziari) alla data di effettivo utilizzo da parte della Banca.

- Le parti convengono che al Cliente, il quale espressamente riconosce ed accetta tale circostanza, non spetterà alcuna somma a titolo di remunerazione o altro titolo per l'utilizzo dei propri Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) in conformità a quanto sopra indicato.
- La Banca – previo consenso scritto dei Clienti – potrà anche concludere operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a Prodotti Finanziari del Cliente che saranno regolamentate tramite apposite previsioni contrattuali.

Art.A.11. - Commissioni, spese, oneri fiscali e altri oneri. Incentivi

- Le commissioni, i compensi e le spese applicate/i dalla Banca per la prestazione dei Servizi, tassativamente indicate nel Documento di Sintesi e/o in altro documento allegato al presente Contratto, che rappresentano il frontespizio della Proposta Contrattuale, sono interamente a carico del Cliente.
- Il Cliente è altresì tenuto al pagamento, oltre che delle eventuali imposte, oneri fiscali e tasse, delle spese risultanti dal rapporto, ivi incluse le spese postali, spese per bolli relative alle operazioni da effettuarsi mediante fissato bollato, spese sostenute per l'eventuale partecipazione alle assemblee e costi per la perdita di giorni valuta sui trasferimenti di liquidità. Il Cliente è tenuto a versare alla Banca ogni importo che sia necessario al regolamento delle operazioni concluse ai sensi del presente Contratto (ivi incluse le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui quest'ultima si sia avvalsa nello svolgimento dei Servizi), nonché a consegnare alla Banca, tempestivamente secondo quanto richiesto dalla stessa, e comunque entro i termini previsti dal calendario del mercato per il regolamento delle operazioni, gli Strumenti Finanziari (o i Prodotti Finanziari) che siano eventualmente necessari a tale regolamento. Il versamento delle somme di denaro da parte del Cliente sui predetti conti avverrà con la valuta indicata di volta in volta dalla Banca, in conformità con i termini di regolamento delle operazioni concluse. Sono anche ad esclusivo carico del Cliente le spese che la Banca è tenuta a sostenere per la tutela e il recupero del proprio credito, nonché le spese conseguenti a sequestri e pignoramenti su somme, Strumenti Finanziari (e Prodotti Finanziari) e/o valori depositati.
- Salvo quanto previsto dall'Art. G.19, comma 5, in relazione al Servizio di Gestione, la Banca, con riguardo agli Strumenti Finanziari (e/o ai Prodotti Finanziari) collocati o distribuiti alla clientela, può versare o percepire compensi o commissioni, ovvero fornire o ricevere prestazioni non monetarie ("Incentivi") da terzi o da chi agisca per conto dei medesimi, nei limiti previsti dalla Normativa di Riferimento. Al riguardo, il Cliente dichiara di essere stato preventivamente informato in modo completo, accurato e comprensibile circa l'esistenza, la natura e l'importo di tali compensi, commissioni o prestazioni o – qualora tale importo non possa essere accertato – circa il metodo di calcolo di tale importo. La Banca si è dotata di regole volte a garantire che i predetti compensi, commissioni o prestazioni non monetarie siano volti a (i) evitare che tali Incentivi siano di ostacolo al dovere di servire al meglio l'interesse del Cliente e (ii) a garantire che tali Incentivi siano volti ad accrescere la qualità del servizio offerto e (iii) rispettare tutte le altre condizioni stabilite nel Regolamento Intermediari.
- Prima di dar corso a ogni singola operazione in Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari in esecuzione del Contratto, la Banca fornirà al Cliente le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei Servizi di Investimento e degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari), ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti dalla Banca, nonché all'effetto dei costi sulla redditività degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari), nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente può chiedere maggiori dettagli: in particolare, il Cliente può chiedere alla Banca la rappresentazione analitica dei costi, oneri e Incentivi nonché maggiori dettagli sul contenuto della documentazione ricevuta. Le informazioni *ex post* sui costi e oneri (ivi inclusi eventuali Incentivi) saranno comunicate dalla Banca al Cliente secondo quanto indicato dall'Art. A.19, comma 8, del presente Contratto.
- Se l'accordo di acquisto o vendita di uno Strumento Finanziario (o Prodotto Finanziario) è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa comunicazione delle informazioni sui costi e sugli oneri, la Banca può fornire le informazioni sui costi e sugli oneri in forma cartacea o su altro Supporto Durevole, se richiesto da un "cliente al dettaglio", senza ritardi ingiustificati, dopo la conclusione dell'operazione, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - il Cliente ha accettato di ricevere le informazioni senza indebito ritardo poco dopo la conclusione dell'operazione;
 - la Banca ha concesso al Cliente la possibilità di ritardare l'operazione fino a quando il Cliente non abbia ricevuto le informazioni.Il Cliente ha diritto di ricevere le informazioni sui costi e sugli oneri per telefono, prima della conclusione dell'operazione. Tale previsione non si applica ai Servizi di Investimento diversi dal Servizio di Consulenza, ove prestati nei confronti di clienti professionali.
- Salvo quanto diversamente previsto in altre Sezioni del presente Contratto, per i Servizi diversi dal Servizio di Gestione, il pagamento delle commissioni e spese e di quant'altro dovuto dal Cliente alla Banca ai sensi del presente Contratto avviene mediante addebito automatico sul Conto di Gestione o, qualora attivo, sul Conto Corrente, che la Banca è sin d'ora autorizzata dal Cliente ad addebitare per tutto quanto a essa dovuto in dipendenza del presente Contratto. A tal proposito, il Cliente si impegna a costituire e mantenere sul Conto di Gestione o, qualora attivo, sul Conto Corrente i fondi necessari alla copertura delle operazioni disposte nel corso del rapporto, nonché delle commissioni, delle spese e degli altri oneri derivanti dall'esecuzione dei Servizi e dei contratti e dei rapporti tempo per tempo stipulati con la Banca. Resta inteso che, per il Servizio di Gestione, il pagamento delle commissioni e spese e di quant'altro dovuto dal Cliente alla Banca ai sensi del presente Contratto avviene mediante addebito manuale (da parte della Banca) sul Conto di Gestione. Qualora la liquidità presente sul Conto Corrente (o, per il Servizio di Gestione, nel Conto di Gestione) non sia sufficiente al pagamento di quanto sopra, la Banca, che rimane sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo fermo restando l'obbligo di agire con la diligenza del mandatario, è sin d'ora espressamente autorizzata – anche ai sensi degli artt. 1723, comma 2, 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 c.c. – a compiere ogni formalità necessaria per la liquidazione, il riscatto o il rimborso, in tutto o in parte, degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari) di pertinenza del Cliente (dando mandato sin d'ora alla vendita) in deposito, anche non già costituiti in garanzia, e a soddisfarsi sulle somme risultanti dalla liquidazione (nei limiti del proprio credito), nonché a fare tutto quanto sia ritenuto opportuno o necessario per la piena e migliore realizzazione del credito in nome e per conto del Cliente. A tali fini, il Cliente (i) autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1395 c.c., la Banca a concludere con sé stessa tutti gli atti ed i contratti necessari per l'adempimento di quanto sopra e (ii) rinuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1394 c.c., a sollevare eccezione di conflitto di interessi riguardo agli atti che la Banca compirà.
- Prima di realizzarsi sugli Strumenti Finanziari (o sui Prodotti Finanziari) ai sensi del comma che precede, la Banca avverte il Cliente del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 5 (cinque) giorni di calendario per adempiere. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. Se la Banca ha venduto solamente una parte dei titoli del Cliente, tiene in deposito gli altri alle condizioni pattuite.
- Se la Banca sostiene spese di qualunque genere per pignoramenti o sequestri sulle attività del Cliente, quest'ultimo si fa interamente carico delle stesse.
- Qualora il pagamento delle somme dovute dal Cliente alla Banca in base al Contratto fosse ritardato per incapienza del Conto Deposito Titoli o per qualsivoglia motivo, si applicheranno le condizioni previste dal contratto di Conto Corrente. Gli interessi decorreranno di diritto, senza bisogno di preventiva costituzione in mora, salvo il diritto della Banca al risarcimento dell'eventuale maggior danno e l'applicazione degli Artt. A.12 e A.13.

Art.A.12. – Diritto di garanzia, ritenzione e compensazione

- Il Cliente riconosce espressamente che – nei limiti consentiti dalla Normativa di Riferimento – il Conto Corrente e il Conto Deposito Titoli fungono da rapporto di provvista dei Servizi e delle operazioni di cui al Contratto e che gli stessi sono vincolati a garanzia per tutta la durata del Contratto per la soddisfazione di ogni e qualsiasi ragione creditoria della Banca e importo maturato a suo favore riveniente dalla suddetta operatività.
- In conformità a quanto previsto dalla Normativa di Riferimento nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto, la Banca non conclude con il "cliente al dettaglio" (come definito nella Normativa di Riferimento) contratti di garanzia finanziaria che prevedano il trasferimento del titolo di proprietà al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali del Cliente stesso.
- Nei confronti dei "clienti professionali" e delle "controparti qualificate" (come definiti nella normativa di riferimento), l'uso di detti contratti è invece ammesso alle condizioni previste dall'art. 39 del Regolamento Intermediari.
- Nei limiti consentiti dalla Normativa di Riferimento, la Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario o assistito da altra garanzia reale o personale, rappresentato da saldo passivo di conto corrente o dipendente da qualunque operazione bancaria e/o finanziaria (quali finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni dei Servizi e/o di Servizi Accessori), è investita del diritto di compensazione e di ritenzione privilegiata ex art. 2761 c.c., nonché nei limiti consentiti dalla Normativa di Riferimento, del diritto di pegno regolare, su tutti gli Strumenti Finanziari, Prodotti Finanziari e/o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla, o depositati presso la, Banca o pervengano ad essa successivamente. Il diritto di ritenzione e, ove applicabile, di pegno, è esercitato sugli anzidetti Strumenti Finanziari, Prodotti Finanziari e valori di pertinenza del Cliente o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca.
- In particolare, nei limiti consentiti dalla Normativa di Riferimento, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono per il loro intero ammontare anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altra garanzia reale o personale, che la Banca vanta verso lo stesso Cliente.

6. Quando esistono posizioni di debito/credito reciproche tra la Banca e il Cliente, sullo stesso rapporto, in più rapporti o in più conti di qualsiasi genere o natura (come quelli indicati, a titolo esemplificativo, nel comma 4 del presente articolo), anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione ad ogni suo effetto. Nei limiti massimi consentiti dalla Normativa di Riferimento applicabile ed anche in deroga ai presupposti richiesti dagli artt. 1241 ss. c.c., la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in valute differenti, non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità (per esempio nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente), fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca stessa darà prontamente comunicazione scritta al Cliente.
7. Nei limiti consentiti dalla Normativa di Riferimento, per consentire l'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti e per effettuare la compensazione, il Cliente autorizza la Banca (anche ai sensi dell'art. 1723, comma 2, c.c.) – che rimane sollevata da qualsiasi responsabilità a riguardo fermo restando l'obbligo di agire con la diligenza del mandatario – (i) ad avvalersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, c.c., liquidando, riscattando o realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo degli Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa e, comunque, (ii) a chiedere in suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività di propria pertinenza.
8. A tali fini, il Cliente autorizza (anche ai sensi dell'art. 1723, comma 2, c.c.) la Banca a compiere ogni formalità necessaria per la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività di propria pertinenza nonché a fare tutto quanto sia ritenuto opportuno e necessario per la piena e migliore realizzazione del credito in nome e per conto del Cliente. Il Cliente (i) autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1395 c.c., la Banca a concludere con sé stessa tutti gli atti ed i contratti necessari per l'adempimento di quanto sopra e (ii) rinuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1394 c.c., a sollevare eccezione di conflitto di interessi riguardo agli atti che la Banca compirà.
9. In relazione al Servizio di Gestione, inoltre, il Portafoglio del Cliente è posto a garanzia di tutte le pretese creditorie delle quali la Banca risulti essere titolare ai sensi del presente Contratto.
10. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui ai commi precedenti sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza esclusiva di alcuni soltanto degli intestatari.
11. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa, a qualsiasi titolo, del Cliente stesso.
12. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1, c.c., nel momento del pagamento, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare, in deroga all'art. 1193, comma 2, c.c., i pagamenti effettuati dal Cliente o le somme comunque incassate da terzi, a estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo, dandone comunicazione a quest'ultimo.

Art.A.13. - Durata del Contratto, facoltà di recesso e clausola risolutiva espressa

1. Il Contratto si intende concluso a tempo indeterminato.
2. Il Cliente è a conoscenza che (i) nel caso in cui il Contratto sia concluso fuori sede ai sensi dell'art. 30, comma 6, del TUF e al ricorrere dei relativi presupposti, l'efficacia del Contratto e l'attivazione dei Servizi previsti dal medesimo articolo (i.e. i Servizi di Investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), c), c-bis) e d), del TUF) è, in ogni caso, subordinata al decorso del termine di sospensione di 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente; (ii) in caso di conclusione del Contratto a distanza, qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi del Codice del Consumo e al ricorrere dei relativi presupposti, l'efficacia del Contratto è sospesa per un periodo di 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione del Contratto secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Entro tali termini, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, mediante sottoscrizione di modulo in filiale, invio di comunicazione scritta alla sede della Banca mediante lettera raccomandata a/r ovvero tramite email all'indirizzo recesso@bancacambiano.it ovvero invio di PEC all'indirizzo pec@pec.bancacambiano.it oppure tramite le Tecniche di Comunicazione a Distanza attivate dal Cliente con la sottoscrizione del Contratto relativo al Servizio Internet Banking Cambianoonline o comunicazione scritta al Consulente Finanziario, fermo restando quanto previsto dalle applicabili disposizioni del Codice del Consumo e dalle altre applicabili disposizioni della Normativa di Riferimento. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal Contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.
3. Fatto salvo quanto previsto in altri articoli del Contratto, il Cliente può recedere in ogni momento dal Contratto, senza che a esso sia addebitata alcuna penalità, dandone comunicazione alla Banca con le modalità di cui al comma che precede. Il recesso è immediatamente efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione, fermo restando che il Cliente, nell'esercitare il diritto di recesso può – al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso – comunicare alla Banca un termine di preavviso diverso da quello sopra specificato per l'efficacia del recesso ovvero indicare alla Banca gli ordini che intende siano onorati purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso è diventato efficace. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso, compresi quelli ancora in corso di esecuzione. Con le medesime modalità il Cliente può anche disporre, in tutto o in parte e ove possibile secondo il prudente apprezzamento della Banca, il trasferimento o il ritiro degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari o i Prodotti di Investimento Assicurativi) e delle somme di denaro, senza alcuna penalità, nel rispetto dei tempi tecnici necessari per il completamento delle operazioni in corso. Qualora non risulti possibile, secondo il prudente apprezzamento della Banca, procedere al trasferimento di 1 (uno) o più Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) presso l'intermediario abilitato indicato dal Cliente, la Banca è autorizzata a liquidare tali Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) per conto del Cliente. Trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 7 che segue.
4. La Banca può recedere in ogni momento dal Contratto (anche ai sensi dell'art. 1727 c.c. per quanto riguarda il Servizio di Gestione), dandone comunicazione scritta al Cliente mediante lettera raccomandata a/r, PEC o posta elettronica (e-mail) con un preavviso di 15 (quindici) giorni. In caso di giustificato motivo/giusta causa, la Banca può recedere dal Contratto senza preavviso, dandone comunicazione al Cliente con le sopracitate modalità.
5. A titolo esemplificativo e non esaustivo (anche ai sensi dell'art. 1727 c.c. per quanto riguarda il Servizio di Gestione), nei limiti consentiti dalla Normativa di Riferimento, costituiscono giusta causa di recesso le seguenti fattispecie:
 - (i) il Cliente sia divenuto insolvente;
 - (ii) nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento;
 - (iii) il Cliente sia stato posto in liquidazione o si sia verificato il caso di scioglimento dello stesso;
 - (iv) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti;
 - (v) siano stati levati protesti nei confronti del Cliente;
 - (vi) il Cliente non provveda a versare quanto dovuto (a qualsiasi titolo) in base al presente Contratto o a dare dimostrazione dell'effettivo ordine di versamento, accettato ed eseguito dall'intermediario all'uopo incaricato, entro 1 (un) Giorno Lavorativo dalla richiesta della Banca ovvero negli specifici termini previsti dalle diverse Sezioni del Contratto;
 - (vii) il Cliente non provveda a consegnare tempestivamente, e comunque in osservanza di quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l'operazione, i Prodotti Finanziari e gli Strumenti Finanziari che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni;
 - (viii) il Cliente non provveda a integrare il saldo debitore del Conto Corrente entro 1 (un) Giorno Lavorativo dalla richiesta della Banca ovvero negli specifici termini previsti dalle diverse Sezioni del Contratto;
 - (ix) il Cliente non provveda a comunicare alla Banca quanto previsto al precedente Art. A.8;
 - (x) il mancato versamento dei margini e/o la mancata chiusura delle posizioni entro 1 (un) Giorno Lavorativo dalla richiesta della Banca ovvero negli specifici termini previsti dalle diverse Sezioni del Contratto;
 - (xi) il Cliente abbia rifiutato di fornire o aggiornare tempestivamente le informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo ai tipi specifici di Servizi di cui al presente Contratto ed ai tipi specifici di Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari/Prodotti di Investimento Assicurativi oggetto di detti Servizi, alla sua situazione finanziaria e/o ai suoi obiettivi di investimento, oppure quando la Banca abbia motivo di ritenere che il Cliente abbia fornito informazioni inesatte o incomplete;
 - (xii) il verificarsi di 1 (una) o più delle fattispecie di cui ai successivi Art.C.12, commi 3, 4, 5 e 6, Art.G.18, commi 6 e 7 e Art.G.18-bis, comma 3, lett. b).
6. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nei limiti consentiti dalla Normativa di Riferimento applicabile, costituiscono giustificato motivo di recesso le seguenti fattispecie:

- (i) il verificarsi di alcuno degli stessi eventi integranti la giusta causa di recesso di cui all'Art. A.13, comma 5;
- (ii) il prodursi di ogni evento significativo tale da porre in ragionevole dubbio la piena solvibilità, correttezza ed affidabilità del Cliente.
7. In caso di recesso dal Contratto, la Banca, nel caso in cui il Cliente aderisca al Servizio di Gestione, si asterrà dal compiere atti di gestione del portafoglio affidato in gestione (salva la conclusione di eventuali operazioni in corso e/o il compimento degli atti di gestione indispensabili per la tutela del portafoglio affidato in gestione) e, in ogni caso per tutti i Servizi, provvede a mettere a disposizione del Cliente – previo soddisfacimento da parte della Banca di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti – presso l'intermediario abilitato indicato dal Cliente, gli Strumenti Finanziari (o i Prodotti Finanziari) in suo possesso, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso. Qualora gli Strumenti Finanziari (o i Prodotti Finanziari) fossero sub-depositati, l'obbligo di restituzione si intenderà assolto anche impartendo ai sub-depositari l'ordine di trasferirli a favore del Cliente o presso il soggetto da questi indicato. Qualora (i) entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, il Cliente non fornisca istruzioni scritte in merito all'intermediario abilitato presso il quale depositare gli Strumenti Finanziari (o i Prodotti Finanziari), la Banca è autorizzata a liquidare integralmente il patrimonio del Cliente per conto dello stesso, ovvero (ii) non risulti possibile, secondo il prudente apprezzamento della Banca, procedere al trasferimento di 1 (uno) o più Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) presso l'intermediario abilitato indicato dal Cliente, la Banca è autorizzata a liquidare tali Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) per conto del Cliente. Le disponibilità liquide esistenti alla data di estinzione dell'incarico e/o derivanti dalla liquidazione sopra indicata, con i relativi interessi, saranno messe a disposizione del Cliente sul Conto Corrente indicato nelle premesse o in altro conto corrente appositamente indicato dal Cliente, previo soddisfacimento della Banca di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti. L'invio di titoli o di assegni al Cliente dovrà essere da questi richiesto per iscritto e sarà comunque effettuato a sue spese e a suo rischio. In ogni caso, resta salva la facoltà per il Cliente di dettare, all'atto dello scioglimento del rapporto, istruzioni diverse relativamente alla restituzione del denaro e degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari).
8. La Banca può risolvere il Contratto o le disposizioni relative ai singoli Servizi, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante lettera raccomandata a/r, PEC ovvero tramite posta elettronica (e-mail), in caso di:
- (i) mancato rispetto da parte del Cliente degli obblighi, dei limiti e delle condizioni tecnico-operative imposte dalla Banca in relazione ai Servizi;
- (ii) inadempimento da parte del Cliente agli obblighi di versamento e/o deposito e/o messa a disposizione di tutto quanto dovuto ai sensi del presente Contratto, ivi comprese le commissioni e spese;
- (iii) utilizzo illecito o fraudolento di uno o più dei Servizi previsti dal Contratto;
- (iv) trasmissione alla Banca di dati, documenti, informazioni e dichiarazioni non veritiere.
- Si applica, inoltre, quanto previsto dal comma 7 del presente articolo.
9. Il Contratto si intenderà, inoltre, risolto all'atto della sottoposizione del Cliente a fallimento o ad altra procedura concorsuale avente analogo effetto e troverà applicazione quanto previsto dal comma 7 del presente articolo.
10. Nei casi di cui ai commi precedenti e nei limiti massimi consentiti dalla Normativa di Riferimento, la Banca potrà, a propria discrezione, intraprendere una o più delle seguenti azioni, dandone comunicazione scritta al Cliente:
- (i) effettuare la chiusura anticipata delle posizioni aperte del Cliente, eseguendo operazioni di segno opposto a quelle dei contratti in essere del Cliente;
- (ii) acquistare o vendere per conto del Cliente i Prodotti Finanziari e gli Strumenti Finanziari sottostanti i contratti in essere;
- (iii) dare avvio alle operazioni di chiusura dei contratti in essere del Cliente mediante la consegna degli eventuali Prodotti Finanziari/Strumenti Finanziari sottostanti, oppure mediante il regolamento per contanti;
- (iv) compensare qualsiasi somma del Cliente di cui la Banca sia comunque in possesso, incluse le somme originariamente versate a titolo di margine, e successivamente liberatesi in dipendenza della chiusura anticipata delle operazioni;
- (v) porre in essere operazioni di copertura, per conto del Cliente, delle posizioni aperte del Cliente stesso.
11. Dal momento dello scioglimento del Contratto, il Cliente non potrà più usufruire dei Servizi e dovrà restituire alla Banca i relativi strumenti di legittimazione all'uso dei Servizi.
12. In ogni caso, il mancato o ritardato esercizio dei diritti di cui sopra non potrà essere considerato come rinuncia agli stessi. Quanto precede lascia altresì salvo e impregiudicato il diritto della Banca al risarcimento del danno.
13. Le facoltà di cui ai precedenti commi potranno essere esercitate, di volta in volta, con riferimento al Contratto, ovvero con riferimento a tutti i predetti atti e contratti. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio apprestato dalla legge e restano fermi i diritti, le facoltà ed i rimedi di cui al precedente Art.A.12.
14. Le facoltà di cui ai precedenti commi potranno essere esercitate, di volta in volta, con riferimento al Contratto o, salvo diversa specifica disposizione, a uno o più Servizi in esso compresi nonché a tutte le operazioni e ordini da realizzarsi o eseguirsi ai sensi di tali Servizi. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio apprestato dalla legge e restano fermi i diritti, le facoltà ed i rimedi di cui al precedente Art.A.12.
15. Laddove possibile, in caso di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, la Banca provvederà a estinguere il rapporto entro il termine massimo di 15 (quindici) Giorni Lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente avrà adempiuto a tutte le proprie obbligazioni previste dal presente Contratto.

Art.A.14. - Modifiche contrattuali e normative

1. Nel caso in cui sussista un giustificato motivo, la Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate per la prestazione dei Servizi e le norme e le condizioni che regolano il Contratto. Salvo quanto espressamente previsto in altri articoli del Contratto, le comunicazioni relative dovranno contenere in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto" e saranno validamente effettuate, in forma scritta, mediante comunicazione diretta al singolo Cliente interessato su supporto cartaceo o altro Supporto Durevole nelle modalità previste dall'art. A.4. Tali modifiche entreranno in vigore con la decorrenza indicata nella medesima comunicazione, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
2. Le modifiche si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato, con comunicazione da effettuarsi con le modalità indicate dall'art. A.13, comma 2, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il diritto di recedere dal Contratto senza penalità e senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Inoltre si intenderanno qui immediatamente e automaticamente recepite, con prosecuzione di validità del presente Contratto, tutte le modifiche determinate da successivi interventi legislativi, regolamentari giurisprudenziali ed amministrativi in senso lato. La Banca provvederà a informare tempestivamente il Cliente delle modifiche apportate.

Art.A.15. - Regime fiscale

1. Il Cliente deve specificare il regime fiscale prescelto mediante compilazione dell'apposito riquadro della Proposta Contrattuale. In mancanza di istruzioni che specificano il regime fiscale prescelto dal Cliente, trova applicazione il regime generale comunque previsto dalle vigenti norme e dalla Normativa Fiscale, assumendosi il Cliente ogni responsabilità al riguardo; a titolo esemplificativo, qualora applicabile il relazione a ciascun Servizio, sarà operativo il regime "naturale" della dichiarazione, pertanto la Banca provvederà a effettuare all'Agenzia delle Entrate le segnalazioni di rito in sede di dichiarazione dei sostituti d'imposta (monitoraggio fiscale) in base alla Normativa Fiscale. Ove la scelta sia già stata esercitata, la dichiarazione varrà a conferma della stessa.
2. Per i soli Clienti non residenti, in assenza dell'esercizio di alcuna opzione, sarà operativo il regime amministrato, che per tali soggetti costituisce il regime "naturale".
3. Qualora le preferenze del Cliente, che si intendono confermate anche per i successivi anni, dovessero modificarsi, sarà cura del Cliente comunicarle per iscritto alla Banca entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Art.A.16. - Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. La Banca osserva, nei rapporti con il Cliente, le disposizioni di cui alla Normativa di Riferimento. Il Cliente può presentare i propri eventuali reclami in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca tramite lettera raccomandata a/r, posta ordinaria, posta elettronica o PEC o tramite il Servizio Internet Banking Cambianoonline, se attivato dal Cliente mediante la sottoscrizione di un apposito contratto, ai seguenti recapiti:

UFFICIO RECLAMI

Banca Cambiano 1884 S.p.A. – Ufficio Reclami - Viale Antonio Gramsci 34 – 50132 Firenze

indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@bancacambiano.it,

posta elettronica certificata ufficioreclami@pec.bancacambiano.it,

fax 0571 022024,

consegna a mano presso la filiale dove è intrattenuto il rapporto

La Banca ha istituito, applica e mantiene politiche e procedure efficaci e trasparenti di trattamento dei reclami per assicurare il tempestivo trattamento dei reclami presentati dai Clienti. La Banca prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. Se dà ragione al Cliente, la Banca comunica i tempi entro i quali si impegna ad accogliere la richiesta; in caso contrario, espone le ragioni del mancato accoglimento del reclamo, precisando la possibilità per il Cliente di presentare ricorso agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie.

2. La Banca provvederà a riscontrare per iscritto il reclamo inviato dal Cliente:
 - entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, se il reclamo è relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari (ad esempio, il servizio di deposito a custodia e amministrazione di titoli);
 - entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di investimento.
3. Alle controversie che dovessero eventualmente insorgere tra il Cliente e la Banca in ordine alla prestazione dei Servizi, si applicheranno le procedure di risoluzione e arbitrato previste dall'art. 32-ter del TUF.
4. Alle controversie che dovessero eventualmente insorgere tra il Cliente e la Banca in ordine alla prestazione dei servizi bancari si applicheranno le procedure di risoluzione e arbitrato previste dall'art. 128-bis del TUB.
5. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al suo reclamo o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra indicati, con riferimento a operazioni e servizi bancari e finanziari, resta salva la facoltà per il Cliente di ricorrere:
 - (i) all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"), sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, e per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 200.000 (duecentomila) Euro, istituito con delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell'art.128-bis TUB. Tale sistema, al quale la Banca è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in data 18/6/2009 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Cliente può chiedere alla Banca, alle filiali della Banca d'Italia o visitare il sito web dell'ABF (www.arbitrobancariofinanziario.it);
 - (ii) all'Organismo di Conciliazione presso il Conciliatore Bancario, associazione alla quale aderisce la Banca, che promuove l'attività di conciliazione stragiudiziale delle controversie anche in materia bancaria e creditizia al fine di favorire il raggiungimento di un accordo. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca;
 - (iii) ad altro Organismo di Mediazione iscritto nel Registro del Ministero della Giustizia, a condizione che sia specializzato nella risoluzione di controversie bancarie e finanziarie. L'elenco degli Organismi di Mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.
6. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al suo reclamo o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra indicati, con riferimento ai Servizi di Investimento prestati dalla Banca, fermo restando quanto previsto al comma 1, il Cliente avrà la facoltà di ricorrere:
 - (i) alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie presso l'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF"), costituito presso la Consob e di cui alla delibera della stessa Consob n. 19602 del 4 maggio 2016. L'Arbitro conosce delle controversie tra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo sino a euro 500.000,00 (cinquecentomila). Il Cliente può rivolgersi all'ACF anche in caso di controversie inerenti all'adempimento da parte della Banca delle norme di condotta specificamente riferite all'Attività di intermediazione assicurativa di cui al Capo III ter del Titolo IX del CAP e delle relative norme di attuazione. Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Il Regolamento dell'Arbitro è disponibile sul sito www.bancacambiano.it e sul sito www.acf.consob.it;
 - (ii) all'Organismo di Conciliazione presso il Conciliatore Bancario, associazione alla quale aderisce la Banca, che promuove l'attività di conciliazione stragiudiziale delle controversie anche in materia bancaria e creditizia al fine di favorire il raggiungimento di un accordo. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca;
 - (iii) ad altro Organismo di Mediazione iscritto nel Registro del Ministero della Giustizia, a condizione che sia specializzato nella risoluzione di controversie bancarie e finanziarie. L'elenco degli Organismi di Mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.
7. In relazione all'osservanza da parte della Banca delle norme generali di condotta applicabili all'attività di intermediazione assicurativa, la risposta della Banca ai reclami del Cliente verrà inviata allo stesso entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dal ricevimento. Si informa, altresì, il Cliente che, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa di assicurazione preponente entro il termine di legge, lo stesso potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa di assicurazione preponente, e l'eventuale relativo riscontro. La relativa modulistica è disponibile sul sito www.ivass.it che si invita a consultare.
8. L'esperimento delle procedure previste ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo soddisfano gli obblighi di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che impongono quale condizione di procedibilità l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria.

Art.A.17. - Cointestazione del rapporto

1. Quando il rapporto è intestato a più persone, si presume che le stesse siano autorizzate a operare in via disgiunta e, pertanto, salvo che sia diversamente stabilito in altre Sezioni del Contratto, tutte le disposizioni (tra cui a titolo esemplificativo anche quelle di risolvere, sciogliere o recedere dal Contratto, quelle di indicare o variare i mezzi costituiti a titolo di provvista, nonché quelle relative all'indicazione sull'attribuzione della titolarità tra i cointestatori degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari) acquistati o sottoscritti nell'ambito della prestazione dei Servizi) potranno essere conferite da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori. Tutte le comunicazioni e le notifiche effettuate dalla Banca a uno solo dei cointestatori avranno pieno effetto anche nei confronti degli altri; l'adempimento reso dalla Banca a uno dei cointestatori libera la stessa dai suoi obblighi nei confronti di tutti gli altri. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite mediante comunicazione scritta alla Banca da tutti i cointestatori. L'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri. Il Cliente riconosce che in caso di cointestazione, salvo diverse istruzioni, la titolarità degli Strumenti Finanziari e dei Prodotti Finanziari acquistati o sottoscritti mediante i Servizi sarà attribuita al primo cointestatario. La Banca provvede ad attribuire gli interessi, i dividendi e gli altri diritti patrimoniali e a consentire l'esercizio dei diritti amministrativi relativi ai Prodotti Finanziari (o agli Strumenti Finanziari) depositati a ciascun cointestatario, nel rispetto della titolarità giuridica delle attività finanziarie. Il presente comma non si applica ai Prodotti di Investimento Assicurativi che sono in ogni caso intestati al contraente di polizza ed in relazione ai quali quest'ultimo è l'unico soggetto legittimato ad impartire disposizioni.
2. I cointestatori sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte nei confronti della Banca e, dunque, in ogni caso, essi saranno responsabili delle eventuali esposizioni che si venissero a creare per qualsiasi ragione sul Contratto, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
3. Anche in relazione al successivo Art. A.18, gli obblighi inerenti alla definizione del profilo del Cliente in termini di conoscenza ed esperienza, situazione patrimoniale ed obiettivi di investimento – laddove ciò sia previsto dalla Normativa di Riferimento –, vengono assolti dalla Banca individualmente nei confronti di tutti i cointestatori, dando vita a profili distinti.
4. Nel caso in cui il regime patrimoniale adottato dai coniugi intestatari sia quello della comunione legale, in deroga all'art. 190 c.c., la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi.
5. Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire o di morte di uno dei cointestatori, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente, lo conservano il legale rappresentante dell'incapace e gli eredi dell'intestatario, i quali avranno il diritto di disporre separatamente del rapporto.
6. Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione scritta. L'opposizione ha effetto nei confronti della Banca a partire dalle ore 24:00 del giorno lavorativo bancario successivo a quello del ricevimento della comunicazione.
7. In caso di morte del Cliente, ovvero di morte o sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatori del rapporto di cui al Contratto, le opposizioni di cui sopra, così come gli eventuali atti di disposizione compiuti per effetto dell'utilizzo dei Servizi e dell'Attività di intermediazione assicurativa dopo il verificarsi degli eventi medesimi, non

saranno opponibili alla Banca finché a questa non sia stata comunicata per iscritto notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di agire degli intestatari, e cioè finché alla Banca non sia stata prodotta idonea documentazione che comprovi il verificarsi di suddetti eventi.

Art.A.18. - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo congiunto

1. Il Contratto è concluso con più persone in via congiunta solo se espressamente richiesto dai Clienti. Quando il rapporto è intestato congiuntamente a più persone, i cointestatori possono disporre dei Servizi solo congiuntamente. Essi hanno la facoltà di nominare un proprio rappresentante, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto - indicandone il nome e ottenendo la sua sottoscrizione in calce - ovvero successivamente, dandone alla Banca comunicazione scritta, firmata da tutti i cointestatori e dal rappresentante. Il rappresentante potrà autonomamente disporre dei Servizi oggetto del Contratto, in nome e per conto di tutti i cointestatori, con piena liberazione della Banca nei confronti di costoro.
2. In deroga all'art. 1726 c.c., la revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica delle facoltà attribuite al rappresentante dovrà essere effettuata da tutti i cointestatori. La revoca, la modifica delle facoltà e la rinuncia alle stesse non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a scritta e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca finché questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Gli obblighi dei cointestatori sono assunti in via solidale e indivisibile.
3. Il Cliente riconosce che gli Strumenti Finanziari o i Prodotti Finanziari nominativi acquistati o sottoscritti in esecuzione del Contratto saranno intestati a favore dell'intestatario espressamente indicato alla Banca dai cointestatori del Contratto al momento della comunicazione alla Banca della disposizione di acquisto o sottoscrizione dei titoli medesimi. In assenza di indicazioni, tali Strumenti Finanziari o Prodotti saranno intestati a favore del primo intestatario. I Prodotti di investimento assicurativi sono intestati in ogni caso al contraente di polizza.

Art.A.19. - Rendicontazione

1. La Banca invia al Cliente la rendicontazione dell'attività svolta in relazione ai Servizi disciplinati in Contratto, nel rispetto della Normativa di Riferimento.
2. Nei casi previsti dalla Normativa di Riferimento, nella prestazione del Servizio di Negoziazione, del Servizio di Esecuzione, del Servizio RTO, nonché del Servizio di Collocamento, la Banca:
 - (i) trasmette prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine, con indicazione se la relativa operazione è stata raccomandata dalla Banca nell'ambito del Servizio di Consulenza;
 - (ii) trasmette al Cliente un avviso su Supporto Durevole che confermi l'esecuzione dell'ordine impartito, al più tardi il 1° (primo) giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il 1° (primo) giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo, e contenente almeno le informazioni previste dalla Normativa di Riferimento. In tale ipotesi, ove la conferma dell'avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall'obbligo di trasmettere la propria comunicazione relativa alla conferma dell'esecuzione dell'ordine;
 - (iii) con riferimento ad ordini relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio da eseguirsi periodicamente, ove non provveda direttamente la società di gestione e/o la società prodotta, fornirà, ogni 6 (sei) mesi, l'informativa prevista dalla Normativa di Riferimento;
 - (iv) a richiesta del Cliente, fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.
3. Nella prestazione del Servizio di Consulenza, la Banca fornisce al Cliente classificato come "cliente al dettaglio", su Supporto Durevole, prima che la transazione sia effettuata, una dichiarazione che specifichi la consulenza prestata e indichi perché la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente. In particolare, per ogni raccomandazione personalizzata, la Banca presenta al Cliente classificato come "cliente al dettaglio" una relazione, su Supporto Durevole, che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia idonea per il Cliente, inclusa una spiegazione di come la stessa risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del Cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del Cliente e alla propensione al rischio e alla capacità di sostenere le perdite. Con riferimento ai Prodotti di investimento assicurativi il documento relativo alla raccomandazione personalizzata contiene anche i motivi per cui un particolare Prodotto di investimento assicurativo è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del Cliente. Tale relazione è datata e numerata. Data e numero della raccomandazione personalizzata sono riportate altresì sui documenti di conferma (nota di conferma, modulo di sottoscrizione, ecc.) di ciascuna operazione.
4. Se la Banca detiene Strumenti Finanziari (e/o Prodotti Finanziari) o disponibilità liquide del Cliente, invia, oltre ai rendiconti di cui al precedente comma 2 del presente articolo, un rendiconto di tali Strumenti Finanziari (e/o Prodotti Finanziari) o disponibilità liquide su Supporto Durevole, con cadenza almeno trimestrale, contenente tutte le informazioni richieste dalla Normativa di Riferimento. Restano salve le esenzioni previste dalla Normativa di Riferimento.
5. Con riferimento all'Attività di intermediazione assicurativa, la Banca invia al Cliente, con cadenza annuale, un rendiconto dell'attività di intermediazione assicurativa svolta.
6. Con riferimento al Servizio di Gestione, per ciascuna Linea di Gestione:
 - (i) entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre solare, o comunque nel termine previsto dalla Normativa di Riferimento, la Banca fornisce, su Supporto Durevole, al Cliente un rendiconto periodico contenente le informazioni richieste dalla Normativa di Riferimento e, in particolare, una rassegna corretta ed equilibrata delle attività svolte e il rendimento del Portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto;
 - (ii) nel caso in cui nella Linea di Gestione sia prevista una leva finanziaria superiore a 1 (uno), la Banca invia al Cliente il rendiconto di cui al punto *sub* (i) almeno 1 (una) volta al mese;
 - (iii) il rendiconto di cui al punto *sub* (i) è fornito annualmente (salvi i casi previsti dalla Normativa di Riferimento e, in particolare, in relazione alle operazioni su Strumenti Finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), o dell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 11, della MiFID 2) se il Cliente ha richiesto alla Banca l'invio di un rendiconto relativo alle operazioni di volta in volta eseguite, contenente le informazioni richieste dalla Normativa di Riferimento. In tal caso, la Banca fornisce prontamente al Cliente, all'atto dell'esecuzione di un'operazione da parte della Banca, le informazioni essenziali in merito a tale operazione su Supporto Durevole. La Banca invia al Cliente una comunicazione di conferma dell'operazione, contenente le informazioni previste dalla Normativa di Riferimento, al più tardi il 1° (primo) giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, qualora la Banca, riceva la conferma da un terzo, al più tardi il 1° (primo) giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo.
 - (iv) al termine del Servizio di Gestione, la Banca provvederà a inviare al Cliente un rendiconto finale redatto con gli stessi criteri di cui sopra.Tale rendicontazione non verrà inviata ai clienti professionali, a meno che tali clienti non comunichino alla Banca, in formato elettronico o su carta, che intendono ricevere la rendicontazione periodica.
7. Per quanto riguarda il Servizio di Gestione, nei casi previsti dalla Normativa di Riferimento, nei confronti della "clientela al dettaglio", il rendiconto periodico di cui al comma che precede conterrà una dichiarazione aggiornata che spieghi perché l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente. Qualora la Banca fornisca una valutazione periodica dell'adeguatezza, la stessa è tenuta a riesaminare almeno 1 (una) volta all'anno, al fine di migliorare il Servizio di Gestione, l'adeguatezza della raccomandazione fornita. Resta fermo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento.
8. La Banca fornisce, inoltre, con cadenza almeno annuale (le informazioni di cui ai punti *sub* (i) e (ii) sono fornite al termine di ciascun anno solare):
 - (i) informazioni aggregate su tutti i costi e gli oneri connessi ai Servizi prestati e agli Strumenti Finanziari (o ai Prodotti Finanziari) oggetto delle operazioni eseguite nel periodo, nonché agli effetti dei costi sulla redditività di tali Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari, al fine di permettere al Cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. Il Cliente può chiedere alla Banca la rappresentazione analitica dei costi, oneri e Incentivi nonché maggiori dettagli sul contenuto della documentazione ricevuta;
 - (ii) l'importo effettivo degli Incentivi continuativi eventualmente ricevuti o pagati in relazione ai Servizi prestati al Cliente;
 - (iii) una dichiarazione aggiornata contenente i motivi secondo cui gli investimenti effettuati corrispondono alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.
9. Tutta la documentazione richiamata nel presente articolo si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca, con le modalità previste dall'Art. A.16 del presente Contratto, senza ritardo e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

10. La Banca mette a disposizione del Cliente che ne faccia richiesta i documenti (e le registrazioni) in suo possesso che lo riguardano, entro congruo termine e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla richiesta, previo rimborso delle spese effettivamente sostenute. A titolo esemplificativo, il Cliente può richiedere (i) l'invio di copia dei rendiconti arretrati relativi a periodi compresi nell'anno anteriore alla data della richiesta; (ii) l'invio di un documento contabile da cui risulti la composizione del Patrimonio oggetto di gestione.

Art.A.20 - Legge applicabile e Foro Competente

1. I rapporti con il Cliente sono regolati dalla, e devono essere interpretati in conformità alla, legge italiana. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in relazione all'interpretazione ed esecuzione del Contratto, il Foro competente in via esclusiva è quello di Firenze.
2. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio elettivo.

Art.A.21. – Autorizzazione a operare in nome proprio

1. Nella prestazione dei Servizi, la Banca è autorizzata dal Cliente a operare sia in nome e per conto del Cliente sia in nome proprio e per conto del Cliente, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del TUF.

Art.A.22. – Operazioni con passività potenziali e Servizio di Gestione

1. Qualora la Banca detenga un conto di un Cliente classificato come "cliente al dettaglio" che include posizioni in Prodotti Finanziari/Strumenti Finanziari caratterizzati da effetto leva o posizioni in operazioni con passività potenziali, la Banca informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascun Prodotto Finanziario/Strumento Finanziario (per tale intendendosi il prezzo di acquisto dei Prodotti Finanziari o degli Strumenti Finanziari acquistati per il tramite della Banca o il prezzo di carico per quelli oggetto di mero trasferimento, all'atto del deposito o della rubricazione a nome del Cliente) subisce un deprezzamento del 10% (dieci per cento) o successivamente di multipli del 10% (dieci per cento). La comunicazione sarà effettuata dalla Banca entro la fine del giorno lavorativo bancario nel quale la soglia è superata o, qualora la soglia sia superata in un giorno non lavorativo per la Banca, entro la fine del giorno lavorativo successivo.
2. Il comma 1 non si applica ai Prodotti di Investimento Assicurativi.
3. Ai sensi della Normativa di Riferimento, relativamente al Servizio di Gestione, la Banca informa il Cliente quando il valore complessivo del Portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10% (dieci per cento) e, successivamente, di multipli del 10% (dieci per cento), non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo. La perdita deve essere valutata in base al valore totale del Portafoglio, come indicata nell'ultimo rendiconto.

Art.A.23. – Appropriatelyzza e adeguatezza

1. La Banca presta i Servizi sulla base delle informazioni preventivamente ricevute dal Cliente o comunque messe a sua disposizione da quest'ultimo, anche attraverso la compilazione dell'apposito questionario, in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti per il tipo specifico di strumento o di servizio, della sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere le perdite, ai suoi obiettivi di investimento al inclusa la sua tolleranza al rischio, al fine di effettuare la "profilatura". Nell'ambito del questionario il Cliente rilascia, altresì, informazioni sugli investimenti e sugli impegni che detiene presso banche ed intermediari terzi. Le informazioni rilasciate nell'ambito del questionario sono richieste per permettere alla Banca di operare la valutazione di adeguatezza e/o appropriatezza delle operazioni effettuate nell'ambito del rapporto acceso con la Banca al profilo del Cliente. In particolare, la valutazione di adeguatezza consiste nella valutazione, da parte della Banca, della corrispondenza dell'investimento alla conoscenza ed esperienza del Cliente, alla sua situazione finanziaria, ai suoi obiettivi di investimento e, ove applicabile, alla verifica che l'investimento che sia coerente con le esigenze e richieste previdenziali del Cliente, nonché alle preferenze di sostenibilità dello stesso. Attraverso la valutazione di appropriatezza la Banca valuta, invece, la compatibilità dell'investimento con la sola conoscenza ed esperienza del Cliente, nonché, in caso di Prodotto di Investimento Assicurativo, la coerenza con le esigenze e richieste previdenziali del Cliente. L'attività di richiesta e di aggiornamento delle informazioni sulle caratteristiche del Cliente è effettuata nell'esclusivo interesse di quest'ultimo in quanto tesa a valutare che la sua operatività corrisponda al suo profilo di investitore.
2. Il Cliente è tenuto e si impegna espressamente a collaborare con la Banca per la raccolta e l'aggiornamento di tali informazioni richieste dalla Normativa di Riferimento e riconosce che la Banca, pur implementando ragionevoli misure per assicurare che le informazioni siano attendibili, ha diritto di fare affidamento sulle informazioni fornite dal medesimo Cliente e che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione rilevante.
3. È onere del Cliente informare tempestivamente la Banca di ogni variazione rilevante relativa alle informazioni rilasciate alla Banca nel periodo intercorrente tra un aggiornamento e l'altro.
4. In relazione ai Servizi di cui alle Sezioni C), D), E) ed, ove applicabile, F), la Banca valuta che lo Strumento Finanziario e/o il Prodotto Finanziario e/o il Prodotto di Investimento Assicurativo oggetto dell'ordine, conferito autonomamente, discrezionalmente, su iniziativa del Cliente, non oggetto di raccomandazione personalizzata della Banca, sia per lo stesso appropriato, verificando che il Cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che il medesimo Strumento Finanziario o Servizio comporta.
5. Quanto al Servizio di Gestione, all'attività di intermediazione assicurativa avente ad oggetto Prodotti di Investimento Assicurativi con abbinato Servizio di Consulenza e al Servizio di Consulenza la Banca effettua la valutazione di adeguatezza come previsto dalla Normativa di riferimento e specificato nelle Sezioni F), G) e H) del presente Contratto.
6. Nel caso in cui il Cliente sia classificato come "cliente professionale di diritto" (o abbia richiesto di essere trattato come "cliente professionale su richiesta" e la Banca abbia valutato che lo stesso sia in possesso dell'esperienza e delle conoscenze necessarie), la Banca nella prestazione dei Servizi ha il diritto di presumere che il Cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessarie per comprendere i rischi connessi ai Servizi, alle operazioni o agli Strumenti Finanziari per i quali il Cliente è classificato (o trattato) come cliente professionale.
7. In relazione alla prestazione del Servizio di Consulenza ove il Cliente sia classificato come "cliente professionale di diritto", la Banca ha il diritto di presumere che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare il rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.
8. Qualora il Cliente ritenga di non essere in possesso di tale conoscenza ed esperienza o di tale capacità finanziaria, il Cliente deve comunicarlo alla Banca prima che abbia inizio l'erogazione del Servizio di Investimento. È inoltre cura del Cliente fornire alla Banca, per iscritto, qualunque informazione possa ragionevolmente dimostrare che tale supposizione non sia corretta.
9. Il Cliente è consapevole ed accetta che la Banca effettui la valutazione di adeguatezza tenendo conto anche del patrimonio complessivo del Cliente (nonché della sua natura ed alla sua composizione) depositato su conti correnti e deposito titoli intestati al Cliente medesimo presso la Banca al momento della predetta valutazione, nonché degli investimenti e degli impegni che il Cliente ha dichiarato alla Banca di detenere presso terzi.
10. In caso di Servizi di Investimento cointestati, la valutazione di adeguatezza e appropriatezza sarà condotta, salvo diverso accordo tra le Parti, prendendo come riferimento: (i) per quanto riguarda la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, sia in caso di operatività a firma disgiunta, sia in caso di operatività a firma congiunta, il cointestatario dotato del minore livello di conoscenza ed esperienza; (ii) per quanto riguarda la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento, il cointestatario dotato della peggiore situazione finanziaria e il cointestatario con gli obiettivi di investimento più conservativi.
11. Nel caso in cui il Cliente sia una persona giuridica, la conoscenza e l'esperienza in materia di investimenti saranno valutate con riferimento al legale rappresentante e/o al soggetto munito di specifici ed idonei poteri a rappresentare la persona giuridica nei rapporti con la Banca, mentre sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato. Il profilo del minore, dell'interdetto, dell'inabilitato o del beneficiario dell'amministrazione di sostegno è rilasciato, in nome e per conto di tali soggetti, da colui che ne ha la rappresentanza legale (genitore, tutore, curatore o amministratore di sostegno). Ai fini della valutazione di adeguatezza e appropriatezza, sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato come risultanti dal predetto profilo e l'esperienza e conoscenza in materia di investimenti del legale rappresentante.

Art.A.24. – Classificazione della clientela

1. La Banca, sulla base delle informazioni disponibili, provvede a comunicare al Cliente la classificazione assegnatagli, secondo quanto previsto dall'informativa precontrattuale fornita dalla Banca al Cliente.

Art.A.25. – Limitazioni operative del Cliente

1. Ove richiesto dalla Normativa di Riferimento, la Banca valuta, nel miglior interesse del Cliente, la compatibilità dello Strumento Finanziario e/o del Prodotto Finanziario e/o Prodotto di Investimento Assicurativo rispetto al *target market* nel quale rientra il Cliente stesso. Con l'espressione "*target market*" si intende il mercato di riferimento al quale si indirizzano i Prodotti Finanziari (e/o gli Strumenti Finanziari e/o i Prodotti di Investimento Assicurativi) in funzione delle diverse caratteristiche degli stessi. Il Cliente prende atto che la Banca potrebbe non consentire l'esecuzione di operazioni autonomamente individuate dal Cliente ed aventi ad oggetto

Strumenti Finanziari o Prodotti di Investimento Assicurativi qualora lo Strumento Finanziario o il Prodotto Finanziario o il Prodotto di Investimento Assicurativo individuato dal Cliente (i) non rientri tra quelli che la Banca o l'emittente ritengano compatibili con il *target market* al quale appartiene al Cliente ovvero (ii) rientri tra quelli che la Banca o l'emittente ritengano non compatibili con il *target market* cui appartiene il Cliente.

2. Il Cliente è consapevole che la Banca non è tenuta ad effettuare le valutazioni sopra indicate:
 - quando il Servizio di Investimento prestato riguarda obbligazioni con clausola c.d. *make-whole* (come definita all'art. 1-bis.1 del TUF) che non hanno altri derivati incorporati; o
 - quando gli Strumenti Finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate.

Art.A.26. – Conflitti di interesse

1. La Banca si è dotata di apposite procedure in materia di conflitti di interesse. Tali procedure, sinteticamente descritte nell'informativa precontrattuale fornita dalla Banca al Cliente:
 - (i) individuano, in riferimento ai Servizi prestati dalla Banca, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
 - (ii) definiscono le procedure seguite e le misure adottate dalla Banca al fine di gestire tali conflitti.
2. Qualora le misure adottate dalla Banca non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca informa chiaramente il Cliente della natura generale e delle fonti dei conflitti di interesse. In particolare, la Banca comunica al Cliente tutte le situazioni di conflitto di interesse note ai soggetti che partecipano alla prestazione dei Servizi in cui tali conflitti si manifestano, affinché il medesimo possa assumere una decisione informata sui Servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.
3. Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita in materia di conflitti di interesse.
4. Ove l'ordine venga impartito telefonicamente, mediante *e-mail* o PEC, la Banca fornirà all'Investitore l'informativa sul conflitto di interessi telefonicamente ovvero mediante *e-mail* o PEC. Tale informativa dovrà risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro Supporto Durevole; ove l'ordine sia impartito tramite *computer* collegato alla rete *internet* (ad esempio, tramite il Servizio Internet Banking Cambianonline, qualora attivato dal Cliente mediante la sottoscrizione di un apposito contratto), le predette informazioni saranno rese note *online* mediante una procedura telematica.

Art.A.27. – Rischi delle operazioni

1. Il Cliente, consapevole che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato, anche alla luce di quanto esposto nell'informativa precontrattuale fornita dalla Banca al Cliente, dei rischi e delle utilità derivanti dalle operazioni che la Banca effettuerà per suo conto.

Art.A.28. – Computo dei termini

2. Salvo ove diversamente previsto, tutti i termini previsti in Contratto si computano tenendo conto dei soli giorni di calendario. Ove specificato il riferimento a Giorni Lavorativi, deve intendersi ai giorni in cui Banca è aperta per la propria operatività.

Art.A.29. – Best Execution

1. Nella prestazione dei Servizi che ne sono oggetto ai sensi della Normativa di Riferimento, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente. La Banca provvede ad effettuare un uso corretto delle informazioni relative ad ordini in attesa di esecuzione e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei soggetti rilevanti della Banca. La strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini, nonché le modalità di aggregazione degli stessi, sono dettagliatamente illustrate nell'informativa precontrattuale.
2. Il Cliente dichiara di essere stato informato che gli ordini potranno essere eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione (*i.e.* mercati regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione).
3. Il Cliente prende atto che gli investimenti in Strumenti Finanziari (o in Prodotti Finanziari) eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato o dalle quote di fondi comuni e dalle azioni emesse da società di investimento a capitale variabile, possono comportare (i) il rischio di non essere facilmente liquidabili; (ii) la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.

Art.A.30. – Consulenza generica

1. Nella prestazione dei Servizi di cui alle Sezioni C), E) ed F) del Contratto, la Banca, di sua iniziativa o su richiesta del Cliente, può decidere di fornire allo stesso una consulenza generica sui tipi di Prodotti Finanziari/Strumenti finanziari e/o Prodotti di Investimento Assicurativi ed effettuare una pianificazione del portafoglio del Cliente suddividendo il medesimo portafoglio per tipologie di Strumenti Finanziari o Prodotti Finanziari e Prodotti di Investimento Assicurativi individuati in misura percentuale.

Art.A.31. – Conclusione del Contratto

1. In caso di conclusione del Contratto presso le filiali della Banca, una copia cartacea dello stesso viene rilasciata al Cliente debitamente sottoscritta dal soggetto abilitato a rappresentare la Banca e, pertanto, il Contratto si intende concluso alla data indicata nella proposta contrattuale.
2. In caso di conclusione non contestuale del Contratto (che avviene nel caso di collocamento dei Servizi tramite un intermediario abilitato o per il tramite di suoi consulenti finanziari o tramite consulenti finanziari propri della Banca o tramite canale *online*) l'accettazione della Banca dovrà essere comunicata al Cliente non oltre il decimo Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'accettazione, che dovrà comunque avvenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data indicata nella Proposta Contrattuale fatto salvo il caso in cui la Banca non richieda di procedere a integrazioni documentali. In caso di accettazione, la Banca mette a disposizione del Cliente, anche mediante il Servizio Internet Banking Cambianonline (qualora attivato), il Contratto dalla stessa sottoscritto ai sensi del comma 1.
3. La sottoscrizione con firma elettronica avanzata o con altra firma elettronica qualificata (ai sensi del D. Lgs. 2005 n. 82 e successive modifiche e integrazioni, "CAD"), senza la compresenza della Banca e del Cliente, costituisce perfezionamento del Contratto mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza.
4. Il Cliente prende atto ed accetta che la sottoscrizione del Contratto ai sensi del comma precedente è valida ed efficace e soddisfa a tutti gli effetti i requisiti di forma scritta. Il Cliente prende atto e accetta altresì che la Banca, in ottemperanza all'obbligo di consegnare al Cliente copia del Contratto, mette a disposizione del Cliente copia del Contratto, anche mediante il Servizio Internet Banking Cambianonline (qualora attivato). Detta copia può essere salvata e copiata su altro Supporto Durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme del documento. Il Cliente può richiedere in qualsiasi momento alla Banca, nel corso del rapporto, una copia conforme del Contratto su supporto cartaceo.

Art.A.32. – Cambiamento di Strumenti Finanziari

1. La Banca, nel prestare il Servizio di Consulenza o il Servizio di Gestione di Portafogli, quando svolge attività che comportano il cambiamento di Strumenti Finanziari, ottiene le informazioni necessarie in merito all'investimento del Cliente e analizza i costi e i benefici di tali cambiamenti di Strumenti Finanziari.
2. In caso di prestazione del Servizio di Consulenza, la Banca comunica al Cliente se i benefici derivanti dai cambiamenti di Strumenti Finanziari sono superiori o inferiori ai relativi costi.
3. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di cliente professionale, non si applicano le previsioni di cui ai commi precedenti a meno che il Cliente non comunichi alla Banca, in formato elettronico o su carta, che intende beneficiare dell'analisi di cui ai commi precedenti.

Sezione B) Norme per il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di Prodotti Finanziari

Art.B.1. - Oggetto del Servizio

1. La Banca fornisce il Servizio Deposito Titoli di cui all'Allegato 1, Sezione B, numero (1), del TUF alle condizioni di cui all'art. 1838 c.c., ove non espressamente integrate o modificate da quanto previsto nel Contratto. Ove il servizio attenga a Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) dematerializzati, esso si espleta in regime di gestione accentrata attraverso appositi conti.

Art.B.2. - Prodotti Finanziari oggetto del deposito

1. Oggetto del deposito possono essere sia Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) cartacei che Strumenti Finanziari (Prodotti Finanziari) dematerializzati ai sensi della Normativa di Riferimento.
2. Nel caso di deposito di Strumenti Finanziari (o di Prodotti Finanziari) cartacei, il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.

3. Quando oggetto del deposito sono Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) dematerializzati, la Banca presta il Servizio in regime di gestione accentrata attraverso la registrazione contabile degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari) dematerializzati. La registrazione contabile dello Strumento Finanziario (o del Prodotto Finanziario) a nome del Cliente presso la Banca depositaria prende luogo della consegna del Prodotto Finanziario (o dello Strumento Finanziario) medesimo e il trasferimento, ritiro o vincolo relativo allo stesso potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili, secondo le modalità e per gli effetti di cui alla Normativa di Riferimento, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea. Pertanto, con riferimento agli Strumenti Finanziari (o ai Prodotti Finanziari) dematerializzati, il Cliente prende atto e accetta che non è possibile ottenere la materiale restituzione dei relativi certificati e che il trasferimento di tali Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari), così come il loro ritiro, può essere effettuato unicamente mediante registrazioni contabili in conformità alla Normativa di Riferimento.

Art.B.3. - Svolgimento del servizio

1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile dei Prodotti Finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole e, in generale, provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.
2. Nel caso di esercizio dei diritti connessi agli Strumenti Finanziari (o ai Prodotti Finanziari) (tra cui, in via esemplificativa, il diritto di opzione, la conversione degli Strumenti Finanziari o dei Prodotti Finanziari o il versamento di decimi), la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti.
3. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dei titoli con congruo anticipo sulla scadenza. In mancanza di istruzioni chiare, leggibili, ammesse dalle prassi di mercato, conformi alla Normativa di Riferimento e impartite in tempo utile, la Banca non è tenuta a compiere alcuna operazione. In tal caso la Banca curerà la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente stesso, sempre che la vendita sia possibile in base alla situazione e alle regole del mercato.
4. In mancanza di istruzioni contrarie da conferire alla Banca entro 10 (dieci) giorni dalla data di negoziazione «*ex cedola*» o «*ex dividendo*», la Banca cura l'incasso degli interessi o dei dividendi.
5. Senza limitazione di quanto precede, per gli Strumenti Finanziari (o per i Prodotti Finanziari) non quotati nei mercati regolamentati e i titoli esteri in generale, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le opportune istruzioni non oltre il 15° (quindicesimo) giorno anteriore alla data in cui l'operazione a cui le istruzioni si riferiscono deve essere compiuta. In mancanza, la Banca non può essere tenuta a compiere alcuna operazione.
6. Nel caso di Strumenti Finanziari (o di Prodotti Finanziari) dematerializzati, il Cliente deve fare richiesta alla Banca per il rilascio delle comunicazioni e certificazioni necessarie per l'esercizio dei diritti d'intervento in assemblea e per l'esercizio degli altri diritti così come previsto dalla Normativa di Riferimento. In particolare, il Cliente dovrà presentare richiesta contenente, tra l'altro: (i) il nominativo del richiedente; (ii) la quantità dei Prodotti Finanziari (o degli Strumenti Finanziari) per i quali si richiede la certificazione; (iii) l'indicazione del diritto che si intende esercitare; (iv) il termine di efficacia della certificazione; (v) la data della richiesta. Il termine ultimo per l'invio della richiesta di partecipazione all'assemblea per le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati è di 4 (quattro) giorni di mercato aperto prima della data di prima convocazione dell'assemblea societaria o il diverso termine di volta in volta previsto dalla Normativa di Riferimento.
7. Nel caso di assegnazione di un dividendo, la cui distribuzione è prevista secondo diverse modalità opzionali (ad esempio, in contanti ovvero sotto forma di nuove azioni, il c.d. *scrip dividend*), la Banca, in mancanza di istruzioni specifiche del Cliente, si atterrà alle eventuali modalità di distribuzione *standard* decise dall'emittente.

Art.B.4. - Diritti di voto

1. Il diritto di voto inerente i titoli e gli Strumenti Finanziari (e i Prodotti Finanziari) in custodia non viene esercitato dalla Banca, salvo che il Cliente ne abbia fatto esplicita richiesta e abbia rilasciato alla medesima, in conformità alla Normativa di Riferimento, una delega per la partecipazione all'assemblea e la Banca abbia accettato l'incarico.
2. Il compenso per la partecipazione da parte della Banca alle assemblee verrà concordato tra le Parti di volta in volta in ragione del singolo incarico.
3. La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli Strumenti finanziari (e ai Prodotti Finanziari) di pertinenza del Cliente può essere conferita soltanto per assemblee già regolarmente convocate, utilizzando il modulo predisposto dalla Banca. Tale modulo, datato e sottoscritto, dovrà pervenire alla Banca almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione o comunque nei termini previsti dalla Normativa di Riferimento. Entro tale termine, l'Investitore deve fare altresì pervenire alla Banca le istruzioni per il deposito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge delle certificazioni attestanti la partecipazione ad un sistema di gestione accentrata di Strumenti Finanziari (e Prodotti Finanziari). La delega per l'esercizio del diritto di voto è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno precedente quello previsto per l'assemblea o comunque nei termini previsti dalla Normativa di Riferimento.
4. La Banca esercita il diritto di voto secondo le istruzioni previste nel modulo di cui al precedente comma. In ogni caso, salvo diversa indicazione del Cliente, la Banca potrà esprimere, dandone immediata e motivata comunicazione al Cliente, un voto difforme da quello indicato nel predetto modulo ove siano sopravvenuti fatti di particolare rilievo inerenti agli argomenti all'ordine del giorno, non noti al momento del conferimento della rappresentanza, tali da far ragionevolmente ritenere che il Cliente, avendoli conosciuti, avrebbe votato in modo differente.

Art.B.5. - Somme di pertinenza del Cliente

1. Tutte le somme di pertinenza del Cliente incassate dalla Banca in relazione al servizio saranno accreditate sul Conto Corrente bancario indicato dal Cliente o comunque messe a disposizione del Cliente secondo le modalità da questi indicate.

Art.B.6. - Obbligazioni del Cliente

1. Le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sugli Strumenti Finanziari (e sui Prodotti Finanziari) saranno interamente a carico del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
2. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in Conto Corrente, al regolamento di quanto ad essa dovuto.

Art.B.7. - Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di deposito

1. Per il parziale o totale ritiro degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari) cartacei il Cliente deve far pervenire alla Banca comunicazione scritta in tal senso, con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato, dovrà essere effettuato nuovo avviso. Il Cliente può richiedere alla Banca il parziale o totale ritiro o trasferimento degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari) non cartacei su altro conto.
2. In caso di parziale o totale ritiro dei suddetti Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari sub-depositati, a norma dei successivi Artt. B.10, B.11 e B.12, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente entro un tempo ragionevole e di regola non superiore a 30 (trenta) giorni, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli Strumenti Finanziari (o i Prodotti Finanziari) stessi dagli organismi sub-depositari.
3. All'atto del ritiro, il Cliente deve rilasciare alla Banca una dichiarazione di scarico di responsabilità. Qualora il Cliente intenda trasferire a terzi gli Strumenti Finanziari (o i Prodotti Finanziari) depositati, la Banca provvederà all'esecuzione delle relative formalità previo accordo caso per caso con il Cliente sulle commissioni dovute. Tali trasferimenti verranno effettuati solo su richiesta del Cliente a suo rischio e responsabilità. Le spese e gli oneri relativi al trasferimento degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari) sono interamente a carico del Cliente.

Art.B.8. - Cessazione della facoltà di disporre separatamente del deposito

1. Quando il deposito è intestato a più persone con facoltà di firma disgiunta, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà. La predetta opposizione o revoca è opponibile alla Banca trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Art.B.9. - Trasferimento del deposito di titoli cartacei

1. La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei Prodotti Finanziari (o degli Strumenti Finanziari) cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo dandone comunicazione al Cliente.

Art.B.10. - Sub-deposito dei titoli presso Organismi di Deposito Accentrato o Depositari Abilitati

1. La Banca è autorizzata a sub-depositare, anche per il tramite di altro soggetto, gli Strumenti Finanziari (o i Prodotti Finanziari) presso altri Depositari Centrali di Titoli o Depositari Centrali o Depositari Abilitati.
2. In relazione ai suddetti Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari sub-depositati, il Cliente prende atto e accetta che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di Strumenti

Finanziari/Prodotti Finanziari della stessa specie di quelli sub-depositati tramite la Banca depositaria, secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento dei servizi della società o ente che svolge il servizio di deposito accentrato.

3. Resta comunque inteso che, anche relativamente agli Strumenti Finanziari (o ai Prodotti Finanziari) sub-depositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del Contratto.

Art.B.11. – Autorizzazione al sub-deposito

1. La Banca è autorizzata a sub-depositare gli Strumenti Finanziari (o i Prodotti Finanziari) presso Depositari Centrali di Titoli o Depositari Abilitati nel rispetto della Normativa di Riferimento. L'elenco dei Depositari Abilitati, nonché l'indicazione dell'eventuale appartenenza degli stessi al gruppo della Banca e la loro nazionalità, presso i quali la Banca potrà depositare gli Strumenti Finanziari di pertinenza dei Clienti ed i relativi estremi identificativi sono indicati nel Fascicolo. Eventuali modifiche dei Depositari Centrali di Titoli e dei Depositari Abilitati saranno comunicate al Cliente con apposita comunicazione o negli estratti e rendiconti del Conto Deposito Titoli. A tal fine, la Banca può sub-depositare gli Strumenti Finanziari (e i Prodotti Finanziari) presso soggetti insediati in Paesi stranieri alle condizioni previste nel Fascicolo e dalla Normativa di Riferimento.
2. Qualora gli Strumenti Finanziari (o i Prodotti Finanziari) di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile – ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari) – la Banca è autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentire il raggruppamento da parte dei Depositari Centrali di Titoli o Depositari Abilitati, e il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) della stessa specie e quantità.
3. Il Cliente autorizza espressamente la Banca – ai sensi della Normativa di Riferimento – a ricorrere al deposito degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari) del Cliente in un c.d. "conto *omnibus*" aperto presso terzi soggetti ed intestato alla Banca, con indicazione che si tratta di beni di terzi. Tale circostanza può comportare che gli Strumenti Finanziari (o i Prodotti Finanziari) del Cliente vengano depositati in un unico conto unitamente agli Strumenti Finanziari (o ai Prodotti Finanziari) di altri Clienti, fermo restando che la Banca sarà in ogni momento in grado di identificare con precisione quelli di pertinenza del singolo Cliente, adottando misure di controllo interno volte ad assicurare il rispetto del predetto principio. La Banca tiene evidenza contabile degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari) e del denaro dei Clienti in conti individuali intestati agli stessi. Inoltre, il Cliente prende atto che, ricorrendo al sub-deposito degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari) nel "conto *omnibus*", la Banca adotta procedure operative e di controllo tese a scongiurare il rischio che la stessa Banca possa utilizzare impropriamente anche a favore di altri Clienti gli Strumenti Finanziari (o i Prodotti Finanziari) di proprietà del medesimo Cliente.
4. Resta comunque inteso che, anche relativamente agli Strumenti Finanziari (o ai Prodotti Finanziari) sub-depositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del Contratto.

Art.B.12. – Sub-deposito di titoli emessi o circolanti all'estero

1. Per gli Strumenti Finanziari (o i Prodotti Finanziari) emessi o circolanti all'estero, il Cliente autorizza la Banca a farsi sostituire - nell'esecuzione delle operazioni di cui all'Art. B.3 - da depositanti abilitati sub-depositari, depositando conseguentemente gli Strumenti Finanziari (o i Prodotti Finanziari) presso gli stessi.

Art.B.13. – Modifica unilaterale delle condizioni economiche e/o normative

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto in altre Sezioni del Contratto, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e normative del Contratto (anche in senso sfavorevole al Cliente) nel caso in cui sussista un giustificato motivo e nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa di Riferimento.
2. La modifica unilaterale di cui al comma che precede, dovrà essere resa nota al Cliente mediante comunicazione in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole (e.g. lettera semplice, lettera raccomandata a/r, messaggio di posta elettronica o PEC, qualora disponibile) oppure tramite i mezzi di comunicazione a distanza attivati dal Cliente con la sottoscrizione del Contratto relativo al Servizio Internet Banking Cambiano e contenente in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso di 2 (due) mesi.
3. La modifica proposta dalla Banca al Cliente si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese e oneri, dal Contratto (o dal Servizio Deposito Titoli) entro la data prevista per l'applicazione della modifica stessa. In caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente.
5. Come previsto dalla Normativa di Riferimento, non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni delle condizioni conseguenti variazioni di specifici parametri scelti dal Cliente e dalla Banca e la cui determinazione è sottratta alla volontà dei medesimi.
6. Nel caso in cui una o più delle disposizioni del presente Contratto divenga incompatibile con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno automaticamente quelle in essere. La Banca provvederà ad informare tempestivamente il Cliente.

Art.B.14. – Custodia dei titoli

1. Fermo quanto precede, la Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli Strumenti Finanziari (e dei Prodotti Finanziari) e delle disponibilità liquide di pertinenza del Cliente, suddivise per tipologia di Servizio e attività prestata al medesimo, indicando inoltre l'eventuale sub-depositario.
2. La Banca provvede, su base regolare e tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni concluse nel periodo di riferimento, alla riconciliazione delle proprie evidenze contabili con gli Strumenti Finanziari (e i Prodotti Finanziari) e le disponibilità liquide di pertinenza del Cliente, nonché con le risultanze degli estratti conto emessi dagli eventuali sub-depositari.
3. La Banca non opera in nessun caso compensazioni tra le posizioni, sia in denaro che in titoli, del Cliente e quelle di altri clienti, né tra le posizioni, in denaro o in titoli, del Cliente e quelle proprie nei confronti di terze parti.

Art.B.15. – Trasmissione delle informazioni per l'esercizio dei diritti relativi alle azioni.

1. La Banca, qualora rivesta la qualifica di ultimo intermediario ai sensi del Provvedimento Unico, trasmette senza ritardo al Cliente titolare di azioni tutte le informazioni che l'emittente è tenuto, nel rispetto della Normativa di Riferimento, a fornire all'azionista per consentire a quest'ultimo di esercitare i propri diritti.
2. In particolare, la Banca comunica al Cliente le informazioni ricevute dall'emittente per il tramite del depositario centrale, relative agli eventi societari di cui all'art. 40-bis, comma 2, del Provvedimento Unico. La Banca è tenuta a comunicare le informazioni riguardanti l'evento societario entro la giornata operativa in cui le ha ricevute, oppure se le ha ricevute dopo le ore 16.00 della giornata operativa, la Banca le trasmette al più tardi entro le ore 10.00 della giornata operativa successiva.
3. Al fine di consentire alla Banca di adempiere agli obblighi imposti dalla citata normativa, il Cliente, e comunque anche nel suo proprio interesse al fine di avere accesso in tempo utile alle informazioni, è necessario che fornisca alla Banca almeno uno strumento di contatto rapido quale indirizzo di posta elettronica o numero di cellulare.
4. È fatto salvo il diritto del Cliente, dandone comunicazione alla Banca, di rinunciare a ricevere le predette informazioni qualora relative ad operazioni o eventi societari di emittenti italiani.

Art.B.16. – Segnalazione dei dati identificativi degli azionisti.

1. Il Cliente è consapevole che la Banca, qualora rivesta la qualifica di ultimo intermediario ai sensi del Provvedimento Unico, nel caso in cui riceva dall'emittente una richiesta ai sensi dell'art. 83-duodecies del TUF, fornisce all'emittente, senza indugio, i dati richiesti con esclusivo riferimento ai titolari dei conti sui quali siano registrate, in conformità alle proprie scritture contabili e tenendo conto della soglia di rilevanza prevista dall'articolo 83-duodecies, comma 1, del TUF, azioni in misura superiore al numero assoluto indicato dall'emittente.
2. Il Cliente che sia titolare complessivamente di una quota di azioni superiore allo 0,5 (zerovirgolacinque)% del capitale sociale con diritto di voto, registrate su più conti tenuti da diversi intermediari, entro 5 (cinque) giorni dalla diffusione del comunicato previsto dall'articolo 83-duodecies, comma 4, del TUF, informa di tale circostanza la Banca nel caso in cui sul Conto Deposito Titoli siano registrate azioni in misura inferiore al numero assoluto indicato dall'emittente nella richiesta di cui al comma 1.

Art.B.17. – Identificazione dei titolari di Strumenti Finanziari.

1. A richiesta delle società emittenti obbligazioni ammesse alla gestione accentrata, la Banca comunica (anche tramite un proprio incaricato) alla società richiedente (o a un suo delegato) i dati identificativi del Cliente che detiene presso la medesima azioni/obbligazioni della società richiedente e che non ha espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni/obbligazioni registrate sui rispettivi depositi.
2. Il Cliente può in ogni tempo prestare/negare il consenso alla comunicazione dei dati identificativi o modificare quanto precedentemente espresso in relazione a ciascun deposito amministrato di cui sia intestatario sottoscrivendo apposito modulo presso la Banca o tramite ulteriori procedure che la Banca renda disponibili.

Art.B.18. – Dossier PIR.

1. Nel caso in cui il Cliente voglia aprire un Conto Deposito Titoli PIR dedicato all'operatività in PIR o PIR Alternativi, i requisiti soggettivi sottesi all'accensione del c.d. *Dossier* PIR sono quelli stabiliti rispettivamente dalla Legge di Stabilità, dal Decreto Rilancio e dalla Legge Bilancio 2022. Rimangono ferme le altre prescrizioni stabilite dalla Normativa Fiscale tempo per tempo in vigore.

Art.B.19. – Le regole del Dossier PIR.

1. Le regole per la composizione del *Dossier* Titoli per i PIR Alternativi sono quelle di cui al Decreto Stabilità e alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 04/05/2022.
2. La Banca non svolgerà alcun Servizio di Consulenza e/o Servizio di Gestione in riferimento al *Dossier* PIR e all'operatività in PIR Alternativi o in PIR.
3. La Banca curerà (i) la gestione degli aspetti fiscali e (ii) la dichiarazione di conformità del *Dossier* PIR alla Normativa di Riferimento e alla Normativa Fiscale applicabile ai PIR e ai PIR Alternativi, in entrambi i casi sulla base delle indicazioni ricevute dal Cliente, il quale rimarrà l'unico soggetto responsabile.
4. Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla Normativa Fiscale, gli Strumenti Finanziari registrati contabilmente e/o depositati nel *Dossier* PIR devono ivi permanere per un periodo minimo di (almeno) 5 (cinque) anni.
5. Nel caso di cessione/disinvestimento/rimborso totale o parziale di ogni singolo Strumento Finanziario prima dello scadere dei 5 (cinque) anni, i redditi realizzati attraverso la cessione/disinvestimento/rimborso, nonché quelli eventualmente percepiti nel periodo della durata dell'investimento e riferibili allo Strumento Finanziario, saranno assoggettati ad imposizione secondo il regime ordinario, nei termini e con le modalità previste dalla Normativa Fiscale. Più precisamente, in caso di cessione degli Strumenti Finanziari oggetto di investimento prima dei 5 (cinque) anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni. Il vincolo temporale non rileva, invece, per la liquidità detenuta in conto corrente che, in ogni caso, non può eccedere il 10% (dieci per cento) del valore complessivo del PIR o del PIR Alternativo. In caso di rimborso degli Strumenti Finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in Strumenti Finanziari qualificati (come indicati nelle "Linee guida per l'applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine" del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e nella Legge di Stabilità), entro 90 (novanta) giorni dal rimborso. Se, quindi, gli Strumenti Finanziari oggetto di investimento nel piano sono ceduti prima del compimento del periodo minimo di possesso (5 (cinque) anni dalla destinazione al PIR o PIR Alternativo), ma sono sostituiti da altri Strumenti Finanziari qualificati entro il periodo di tempo previsto per il reinvestimento che segue il rimborso, l'investimento prosegue attraverso un altro Strumento Finanziario. Se, viceversa, la cessione degli Strumenti Finanziari "oggetto di investimento" non è seguita dal reinvestimento nel periodo di tempo suindicato, l'investimento non prosegue e, pertanto, si applica il recupero a tassazione per i redditi relativi allo strumento ceduto.
6. Le relative ritenute e/o imposte sostitutive saranno addebitate per un ammontare maggiorato degli interessi dalla data in cui le imposte/ritenute avrebbero dovuto essere versate in via ordinaria e fino alla data di effettivo versamento.
7. La Banca ha il diritto di vendere gli Strumenti Finanziari fino alla concorrenza di quanto dovuto dal Cliente per l'esatto adempimento dei connessi oneri fiscali. In mancanza di disponibilità degli Strumenti Finanziari da disinvestire, è trattenuto detto importo dal controvalore ottenuto dal disinvestimento disposto dal Cliente e/o ad addebitare il corrispettivo delle ritenute ed imposte dovute sul Conto Corrente intestato al Cliente accesso presso la Banca stessa.
8. In ogni caso di rimborso prima dei 5 (cinque) anni per scadenza e/o estinzione non riconducibile ad atto dispositivo del Cliente dello Strumento Finanziario presente nel *DOSSIER* PIR, il Cliente potrà continuare a godere dell'esenzione fiscale prevista per legge, a condizione che il relativo controvalore sia reinvestito in uno Strumento Finanziario a valere sul *Dossier* PIR entro 90 (novanta) giorni dal rimborso stesso, come previsto dalla Legge di Stabilità 2017 e dal Decreto Rilancio.
9. Il periodo di 5 (cinque) anni decorre dalla fine di ciascun anno solare in cui sono stati effettuati gli investimenti negli Strumenti Finanziari a valere sul *Dossier* PIR, salvo il caso in cui sopravvenute modifiche normative od interpretazioni rese dall'Amministrazione Finanziaria indichino diverso termine di decorrenza.

Sezione C) Norme che regolano i servizi di esecuzione di ordini, negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari

Sezione C.I. – Norme generali che regolano i servizi di esecuzione di ordini, negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari

Art.C.1. - Premessa – Svolgimento dei Servizi

1. I rapporti sono regolati, oltre che dalle Norme Generali e dalle sezioni che precedono, anche dalle seguenti disposizioni contrattuali.
2. Il conferimento degli incarichi e gli adempimenti della Banca prima della stipulazione dei contratti avvengono secondo quanto indicato nella Proposta Contrattuale.
3. La Banca svolge le attività riguardanti il Servizio di Negoziazione, il Servizio di Esecuzione, nonché il Servizio RTO.
4. La Banca, ove non previsto nella Proposta Contrattuale, non svolgerà in favore del Cliente il Servizio di Consulenza.
5. Nello svolgimento dei Servizi di cui alla presente Sezione C), la Banca si attiene alle istruzioni impartite dal Cliente senza alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti, realizzando le migliori condizioni possibili con riferimento ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. Il Cliente prende atto e accetta che eventuali istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella strategia di esecuzione e trasmissione di ordini adottata dalla Banca (di cui la stessa ha dato informativa al Cliente nel Fascicolo) limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.
6. Le modalità di trasmissione degli ordini e l'elenco delle sedi di esecuzione degli ordini sono analiticamente individuati nella la strategia di esecuzione e trasmissione di ordini adottata dalla Banca (di cui la stessa ha dato informativa al Cliente nel Fascicolo).
7. Nei casi di negoziazione per "conto terzi" la Banca applica al Cliente esclusivamente il prezzo ricevuto o pagato nell'esecuzione dell'operazione, al quale vengono applicate le commissioni e le spese indicate nel Documento di Sintesi relativo ai Servizi prestati.
8. La Banca può anche porsi in contropartita diretta rispetto al Cliente nella compravendita di detti Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari, nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio.
9. Nella prestazione del Servizio RTO, la Banca, ove non provveda direttamente all'esecuzione di ordini, trasmette tempestivamente gli ordini ricevuti ad altri intermediari autorizzati alla ricezione di ordini per conto dei Clienti, alla negoziazione per conto proprio o al collocamento, nonché a intermediari comunitari ed extracomunitari autorizzati nei Paesi di origine alla prestazione dei relativi Servizi e, ove consentito, alle società emittenti o alle società di gestione con riferimento agli organismi di investimento collettivo del risparmio.
10. È facoltà della Banca non eseguire l'ordine conferito dal Cliente, inviando prontamente al Cliente una comunicazione di rifiuto dell'esecuzione dell'ordine secondo le stesse modalità con le quali è stato ricevuto l'ordine dal Cliente.

Art.C.2. - Conferimento degli ordini

1. Gli ordini vengono impartiti dal Cliente alla Banca per iscritto, anche attraverso Consulenti Finanziari a tal fine autorizzati, e/o telefonicamente secondo quanto previsto dall'Art. A.4, comma 4, del Contratto, e/o tramite il Servizio Internet Banking CambianoOnline, qualora il Cliente abbia sottoscritto l'apposito contratto. All'atto del ricevimento dell'ordine la Banca o il Consulente Finanziario registrano su Supporto Durevole tutte le informazioni pertinenti relative alla conversazione con il Cliente. Le conversazioni "frontali" con il Cliente che danno luogo o possono dare luogo a operazioni saranno registrate mediante verbali o annotazioni scritte. La Banca o il Consulente Finanziario, inoltre, rilasciano apposita attestazione cartacea dell'ordine. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente o trasmessi su altro Supporto Durevole, il Cliente prende atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro Supporto Durevole. La Banca conserva le registrazioni relative agli ordini per 5 (cinque) anni – o, se richiesto dalla Consob, per un periodo fino a 7 (sette) anni – e il Cliente, a sua richiesta e a sue spese, ne potrà ricevere copia.
2. Una volta conferiti gli ordini possono essere revocati solo se non ancora eseguiti.
3. È facoltà della Banca richiedere la conferma degli ordini trasmessi nelle forme che, di volta in volta, saranno ritenute opportune.
4. Qualora vengano impartiti attraverso Consulenti Finanziari, gli ordini, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. È fatto divieto ai Consulenti Finanziari riscuotere dai Clienti denaro, Prodotti Finanziari e titoli di credito al portatore.
5. Ove l'ordine sia impartito telefonicamente o via e-mail, l'assolvimento dei sopraccitati obblighi informativi e il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente risultano da registrazioni su nastro magnetico o su altro Supporto Durevole.

6. Il Cliente prende atto ed espressamente accetta che la Banca verifica, anche tramite strumenti informatici, la capienza delle disponibilità e/o del portafoglio del Cliente al momento del conferimento di un ordine. In assenza di idonea provvista e/o in caso di insussistenza dei titoli il Cliente non potrà impartire l'ordine e, in ogni caso, la Banca non darà esecuzione all'eventuale ordine impartito.

Art.C.3. - Operazioni non appropriate

1. Nella prestazione, anche congiunta, dei Servizi disciplinati nella presente Sezione, la Banca, secondo quanto stabilito dalla Normativa di Riferimento e fatte salve le eccezioni dalla stessa previste, effettua in ogni caso una valutazione di appropriatezza delle operazioni disposte dal Cliente al fine di verificare che il Cliente abbia il necessario livello di conoscenza ed esperienza per comprendere i rischi che lo Strumento Finanziario (o il Prodotto Finanziario) richiesto comporta.
2. Qualora il Cliente richieda di acquistare o sottoscrivere Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari che la Banca valuti come non appropriati al Cliente medesimo, la Banca dà notizia al Cliente di tale valutazione anche utilizzando un formato standardizzato.
3. Il Cliente prende atto che la valutazione di appropriatezza di cui sopra è effettuata dalla Banca sulla base delle informazioni comunicate dal Cliente mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito questionario. Il Cliente è edotto del fatto che la valutazione di appropriatezza è fatta nel suo interesse.
4. Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le informazioni circa la sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, come previsto dalla Normativa di Riferimento al fine della valutazione di appropriatezza.
5. Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal Cliente e che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse.
6. Ai fini di cui al presente articolo, e nei casi di operazione riguardante Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) al portatore, in caso di rapporti cointestati, ove i profili di rischio risultino differenti fra loro, la Banca effettua la valutazione di appropriatezza nell'ambito dei Servizi di Investimento cointestati. La Banca effettua tale valutazione sulla base del questionario al fine di verificare che gli stessi abbiano il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento finanziario oggetto dell'ordine conferito comporta.
In tal caso, salvo diverso accordo tra le parti, la valutazione di appropriatezza sarà effettuata sulla base del profilo relativo al cointestatario con il profilo di rischio più basso – ossia, sia in caso di operatività a firma disgiunta, sia in caso di operatività a firma congiunta – il cointestatario dotato del minore livello di conoscenza ed esperienza.

Art.C.4. - Rischi degli investimenti e garanzie relative alle operazioni richieste

1. Il Cliente, essendo consapevole che ogni operazione è compiuta a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato, anche alla luce di quanto contenuto nel Fascicolo, dei rischi e delle utilità connesse alle operazioni che effettuerà e prende atto che l'attività di cui al Contratto non comporta, in ogni caso, alcuna garanzia per il Cliente stesso di mantenere invariato o di incrementare il valore degli investimenti effettuati. In considerazione dei rischi e delle implicazioni rappresentate, anche verbalmente, al Cliente, questi ha l'onere di tenere costantemente informata la Banca circa la propria esperienza e conoscenza in materia di investimenti in Prodotti Finanziari (e Strumenti Finanziari).
2. Con riguardo agli ordini relativi a Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:
 - il rischio di non essere facilmente liquidabili;
 - la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
3. Per gli ordini di vendita allo scoperto di Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari a diffusione limitata, ove consentiti, il Cliente prende atto che la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa e dare luogo a oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione sarà eseguita in conformità alla Normativa di Riferimento.
4. In considerazione dei rischi e delle implicazioni rappresentate, anche verbalmente, al Cliente, questi ha l'onere di tenere costantemente informata la Banca circa la propria esperienza e conoscenza in materia di investimenti in Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari.

Art.C.5. - Esecuzione degli ordini, mezzi necessari per l'effettuazione delle operazioni

1. Fermo restando quanto previsto negli altri articoli del Contratto, e in particolare all'Art.C.2, gli ordini del Cliente saranno conferiti ed eseguiti secondo le regole di volta in volta applicabili, anche in relazione alle sedi di esecuzione sulle quali gli Strumenti Finanziari (o i Prodotti Finanziari) siano eventualmente negoziati.
2. Il Cliente prende altresì atto e accetta che la Banca, anche ai fini dell'assolvimento di obblighi di controllo e monitoraggio dell'operatività posta in essere nell'ambito dei Servizi di Investimento oggetto della presente Sezione C), potrà prevedere, anche nell'operatività telefonica e/o tramite il Servizio Internet Banking Cambianoonline, qualora il Cliente abbia sottoscritto l'apposito contratto, dei controvalori massimi per singolo ordine/ transazione, di cui verrà data comunicazione al Cliente.
3. Il Cliente dovrà prontamente, e comunque entro i limiti temporali indicati dalla Banca, fornire ogni istruzione che la Banca possa richiedere relativamente agli ordini ricevuti. Qualora il Cliente non adempia prontamente a tale eventuale richiesta nei suddetti limiti temporali, la Banca potrà compiere, a propria discrezione e a spese del Cliente, tutte le azioni necessarie per la tutela degli interessi propri e del Cliente. Qualora ciò sia richiesto dalla natura delle operazioni disposte, il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca se le operazioni stesse sono da intendersi a chiusura di posizioni in precedenza già aperte. Il Cliente terrà la Banca indenne e la manlevatà per ogni danno, costo, spesa, incluse le spese legali, in cui la Banca dovesse incorrere per effetto di comportamenti attivi od omissivi del Cliente stesso.
4. Il Cliente è tenuto a versare alla Banca ogni importo che sia necessario al regolamento delle operazioni concluse ai sensi del Contratto, nonché a consegnare alla Banca, tempestivamente secondo quanto richiesto dalla stessa, e comunque entro i termini previsti dal calendario del mercato per il regolamento delle operazioni, gli Strumenti Finanziari (o i Prodotti Finanziari) che siano eventualmente necessari a tale regolamento. Il versamento delle somme di denaro da parte del Cliente avverrà con la valuta indicata di volta in volta dalla Banca, in conformità con i termini di regolamento delle operazioni concluse. Resta salva la facoltà della Banca di richiedere al Cliente modalità particolari per la consegna della liquidità e degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari), a garanzia del buon fine delle operazioni compiute per suo conto.
5. L'esecuzione degli ordini impartiti dal Cliente è subordinata alla costituzione da parte del Cliente stesso delle garanzie indicate dalla Banca, comunque non inferiori alle forme di garanzia previste dalla Normativa di Riferimento, dalle modalità di negoziazione vigenti nella sede di esecuzione in cui la Banca operi, direttamente o per il tramite di altri intermediari autorizzati, o comunque ritenute opportune a sua discrezione dalla Banca stessa.
6. Qualora il Cliente non fornisca alla Banca secondo le modalità previste dalla Normativa di Riferimento o richieste dal mercato in cui viene eseguita l'operazione o richieste dalla Banca secondo la sua discrezionalità, la provvista, i depositi, le garanzie richiesti o nel caso di effettuazione irregolare dei versamenti di cui sopra, la Banca può rifiutarsi di eseguire l'ordine. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'Art.A.12. e all'Art.A.13.
7. Fermo restando quanto previsto dall'Art.A.12. e dall'Art.A.13. e fatto salvo quanto previsto nelle norme che regolano il servizio di Conto Corrente relativamente al diritto di garanzia, ritenzione e compensazione, il Conto Corrente potrà essere estinto soltanto dopo l'avvenuta liquidazione di tutte le operazioni eventualmente pendenti e l'integrale soddisfazione della Banca. In ogni caso, il Cliente si impegna a mantenere sul Conto Corrente e sul Conto Deposito Titoli indicati nel Contratto una giacenza sufficiente al compimento di ogni operazione. Tale giacenza dovrà essere integrata dal Cliente a richiesta della Banca e nei tempi da quest'ultima stabiliti.
8. Il Cliente è consapevole che, nella trasmissione o nell'esecuzione degli ordini per conto del Cliente, la Banca attua la propria strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il Cliente.
9. La Banca quando esegue ordini per il Cliente, se trattasi di "cliente al dettaglio", fornisce a quest'ultimo un riepilogo della strategia di trasmissione e di esecuzione che mette in evidenza i costi totali a cui sono soggetti. Il riepilogo fornisce inoltre un collegamento ai più recenti dati su qualità dell'esecuzione pubblicati conformemente all'art. 27, paragrafo 3, della MIFID per ogni sede di esecuzione elencata dalla Banca nella propria strategia.
10. Il Cliente dichiara di aver ricevuto le informazioni sulla strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini adottata dalla Banca e di esprimere il proprio consenso in merito a detta strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.
11. La Banca controlla l'efficacia della propria strategia di trasmissione e di esecuzione in modo di identificare e, nel caso, correggere eventuali carenze e riesamina, almeno una volta l'anno, detta strategia.
12. La Banca comunica al Cliente qualsiasi modifica rilevante apportata alle misure per l'esecuzione degli ordini e alla strategia adottata.

Art.C.6. – Informazioni sull'esecuzione e sulla trasmissione degli ordini

1. La Banca pubblica, sul proprio sito *internet* su formato liberamente scaricabile e con cadenza annuale, l'elenco delle prime 5 (cinque) sedi di esecuzione per volume di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini dei Clienti eseguiti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Inoltre, la Banca pubblica sul proprio sito *internet*, in formato liberamente scaricabile con cadenza annuale, l'elenco dei primi 5 (cinque) intermediari negoziatori per volume di contrattazioni di cui si è avvalsa

per l'esecuzione degli ordini dei Clienti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento.

Art.C.7. - Gestione degli ordini

1. La Banca, nell'eseguire gli ordini, ne assicura la trattazione rapida, corretta ed efficiente. A tal fine: (i) assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati; (ii) tratta gli ordini dei Clienti che siano equivalenti a quelli di altri clienti della Banca in successione, in relazione al canale utilizzato per la ricezione dei medesimi e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente; (iii) informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
2. È in facoltà della Banca non trasmettere o non eseguire l'ordine conferito dal Cliente, dandone pronta comunicazione al Cliente stesso e indicandone le ragioni. Resta fin da ora inteso che è facoltà della Banca, anche a tutela del Cliente, limitare e/o escludere in via generale, ovvero per un limitato lasso di tempo, la possibilità per il Cliente medesimo di procedere all'acquisto di determinati titoli o di particolari tipologie di Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari.
3. Relativamente agli ordini conferiti dal Cliente e in attesa di esecuzione da parte della Banca, quest'ultima, al fine di evitare un uso scorretto delle relative informazioni da parte del proprio personale dipendente, dei componenti dei propri organi, nonché da parte degli altri soggetti rilevanti, ha adottato tutte le misure ragionevolmente idonee ad impedire l'uso scorretto di dette informazioni.

Art.C.8. - Aggregazione degli ordini

1. La Banca ha la facoltà di trattare l'ordine del Cliente in aggregazione con gli ordini di altri clienti o con operazioni per conto della Banca. L'aggregazione degli ordini e la successiva assegnazione dopo la loro esecuzione è effettuata nel rispetto della Normativa di Riferimento, quando è improbabile che l'aggregazione vada a discapito del Cliente.
2. Qualora sia prevista l'aggregazione dell'ordine impartito dal Cliente, la Banca lo informa che l'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a quel determinato ordine.
3. In ogni caso, la Banca stabilisce e applica con efficacia una strategia di assegnazione degli ordini che prevede un'assegnazione equa degli ordini e delle operazioni aggregati, compresi il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.
4. Nell'ambito delle aggregazioni e assegnazioni delle operazioni per conto proprio, la Banca non assegna le negoziazioni connesse in modo pregiudizievole per il Cliente.
5. Quando la Banca aggrega un ordine del Cliente con un'operazione per conto proprio e l'ordine aggregato è eseguito parzialmente, la Banca assegna le negoziazioni connesse prima al Cliente che a sé stessa.

Art.C.9. - Ordini con limite di prezzo relativi ad azioni negoziate in un mercato regolamentato o in altra sede di esecuzione

1. Nel caso di ordini con limiti di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o altra sede di esecuzione, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, la Banca adotta misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il Cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse.
2. A tal fine la Banca può trasmettere gli ordini del Cliente con limite di prezzo a una sede di negoziazione nel rispetto della Normativa di Riferimento.

Sezione C.II. – Norme che regolano i servizi di esecuzione di ordini, negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari derivati

Art.C.10. - Premessa – Svolgimento dei Servizi

1. Per avvalersi dei Servizi di Negoziazione, Esecuzione e RTO aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari derivati negoziati o non negoziati su mercati regolamentati previsti dalla Normativa di Riferimento e disciplinati dalla presente Sezione (quali ad esempio *swap*, *futures*, opzioni, contratti differenziali, contratti differenziali sugli indici di borsa), il Cliente deve chiedere l'attivazione del servizio in sede di sottoscrizione della Proposta Contrattuale. Inoltre, ai fini della possibilità di avvalersi dei Servizi di Negoziazione, Esecuzione e RTO aventi ad oggetto derivati su valute negoziate o non negoziate su mercati regolamentati previsti dalla Normativa di Riferimento e disciplinati dalla presente Sezione, il Cliente prende atto e accetta che sarà obbligatoria la sottoscrizione di un apposito contratto di apertura di credito per acquisto/vendita a termine di valuta estera, anche ai sensi e per gli effetti di cui alle applicabili disposizioni della Normativa di Riferimento in materia di vendita abbinata.
2. Le presenti norme si applicheranno congiuntamente a quelle relative ai Servizi di Negoziazione, Esecuzione e RTO, in quanto compatibili.
3. Con riferimento all'operatività su Strumenti Finanziari derivati non negoziati su mercati regolamentati (c.d. "derivati OTC"), quali, ad esempio, *interest rate swap*, *domestic currency swap* etc., le Parti potranno individuare, in aggiunta alle norme della presente Sezione, ulteriori pattuizioni applicabili, che saranno disciplinate in un eventuale apposito atto integrativo.

Art.C.11. – Prestazioni ed obblighi delle Parti

1. Il Cliente è consapevole del fatto che gli ordini da lui impartiti relativi a Strumenti Finanziari derivati potranno essere eseguiti in mercati dotati di specifiche regolamentazioni, di locali disposizioni di autodisciplina e/o soggetti a prassi cui il Cliente e la Banca operante per suo conto sono tenuti a uniformarsi. Conseguentemente il Cliente dà atto che la Banca e l'intermediario di cui la stessa eventualmente si avvale dovranno conformarsi a tali disposizioni, anche ove incidessero negativamente sull'eseguitività dell'ordine o sulle condizioni di esecuzione.
2. Per le operazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari derivati, il Cliente si dichiara edotto del fatto che:
 - il valore di mercato di tali contratti è soggetto a notevoli variazioni;
 - l'investimento effettuato su questi contratti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite non quantificabili a priori, di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario.
3. Il Cliente, conferendo un ordine avente ad oggetto Strumenti Finanziari derivati, implicitamente accetta e si impegna a rispettare le regole del mercato di riferimento e dei relativi organismi di liquidazione e compensazione.

Art.C.12. – Depositi, margini e pagamenti

1. Le somme di denaro e gli Strumenti Finanziari necessari per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari derivati dovranno essere consegnate alla Banca prima del conferimento di qualsiasi ordine. Il Cliente si impegna a mantenere in qualsiasi momento una giacenza sufficiente al compimento di ogni operazione oggetto delle operazioni in Strumenti Finanziari derivati. Tale giacenza dovrà essere integrata dal Cliente a fronte di semplice richiesta della Banca.
2. Il Cliente prende atto che le operazioni da lui disposte possono comportare l'obbligo di versamento alla Banca, contestualmente al rilascio dell'ordine di esecuzione o di trasmissione, di provvista o margini di garanzia previsti per l'operazione disposta. La Banca chiede al Cliente di aprire appositi conti di deposito liquidità strumentali alla marginazione su Strumenti Finanziari derivati (i "Conti su Derivati"); sui Conti su Derivati, in particolare, verranno versati i margini di cui alle disposizioni che seguono. I Conti su Derivati potranno essere chiusi solo dopo l'avvenuta liquidazione di tutte le operazioni ancora pendenti.
3. In particolare, il Cliente dovrà provvedere al versamento dei margini (i.e. margini iniziali, margini di variazione, margini aggiuntivi infragiornalieri etc.) nella misura calcolata dalla Banca anche tenendo conto delle modalità previste dalle disposizioni della competente cassa di compensazione e garanzia o delle c.d. "clearing houses", fermo restando che la Banca ha la facoltà di richiedere – a propria discrezione e anche tenendo conto, *inter alia*, delle condizioni di mercato – somme a titolo di margini (i.e. margini iniziali, margini di variazione, margini aggiuntivi infragiornalieri etc.) di importo più elevato di quelle richieste dalla competente cassa di compensazione e garanzia o dalle "clearing houses" dei mercati in cui gli Strumenti Finanziari derivati vengono negoziati. I valori di marginazione applicabili al Cliente all'avvio del rapporto sono indicati nell'allegato 1 alla presente Sezione C.II mentre le variazioni dei requisiti di marginazione eventualmente stabilite dalla Banca e applicabili al Cliente saranno comunicate mediante telefonata registrata ovvero comunicazione inviata tramite PEC o posta elettronica ovvero altro Supporto Durevole ovvero mediante comunicazione sul Sito.
4. A fronte dei requisiti di marginazione applicabili, il Cliente deve procedere, autonomamente o sulla base di apposita richiesta della Banca, a integrare i propri margini di garanzia o a ridurre le proprie esposizioni secondo i termini che seguono. In particolare, qualora le esposizioni del Cliente richiedano il versamento di ulteriori margini (i.e. margini iniziali, margini di variazione, margini aggiuntivi infragiornalieri etc.), il Cliente dovrà, alternativamente, (i) provvedere immediatamente alla riduzione delle proprie esposizioni in maniera tale da non richiedere il versamento di ulteriori margini ovvero (ii) provvedere al versamento di ulteriori margini (a) con valuta del Giorno Lavorativo di determinazione dei margini, qualora gli stessi vengano richiesti dalla Banca entro le ore 13.00 Central European Time ("CET") di un Giorno Lavorativo ovvero (b) negli altri casi, entro e non oltre le ore 9.00 CET del Giorno Lavorativo Successivo, fermo restando che, nell'ipotesi *sub* (b), entro le ore 17.00 CET del Giorno Lavorativo nel quale si sia verificato l'evento che ha dato luogo all'obbligo di marginazione il Cliente dovrà trasmettere idonea contabile alla Banca a prova dell'avvenuta disposizione dell'ordine di bonifico dei margini sui Conti sui Derivati.

5. In alternativa all'addebito degli importi relativi ai margini che la Banca, come sopra indicato, opererà sui Conti su Derivati ovvero al versamento di ulteriori importi da parte del Cliente, la Banca si riserva di accettare a garanzia Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) che dovranno essere depositati nei termini e con le condizioni di cui al comma che precede; gli Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) che la Banca si riserva di accettare sono quelli indicati nell'allegato 2 alla presente Sezione C. II ed eventuali variazioni degli Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) accettabili saranno comunicate mediante telefonata registrata ovvero comunicazione inviata tramite PEC o posta elettronica ovvero altro Supporto Durevole ovvero mediante comunicazione sul Sito. Il valore degli Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) posti a garanzia dei margini da corrispondere alla Banca verrà calcolato, per ogni giornata di borsa aperta, sulla base dei prezzi rilevati sul mercato e tenendo conto dei criteri di ponderazione indicati nell'allegato 2 alla presente Sezione C. II ed eventuali variazioni degli Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) accettabili saranno comunicate mediante telefonata registrata ovvero comunicazione inviata tramite PEC o posta elettronica ovvero altro Supporto Durevole ovvero mediante comunicazione sul Sito. Qualora la garanzia costituita dagli Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) non sia più sufficiente in conseguenza del deprezzamento del valore degli stessi ovvero in conseguenza dell'ammontare dei margini volta per volta versati dalla Banca conseguenti alla variazione di prezzo sfavorevoli al Cliente, la Banca, salvo che il Cliente non integri la garanzia costituita dagli Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari), avrà diritto di addebitare il Conto sui Derivati, fatti salvi gli altri rimedi previsti dal Contratto.
6. Il Cliente dovrà inoltre versare alla Banca ogni importo che sia necessario al regolamento delle operazioni concluse, nonché consegnare alla Banca tempestivamente, e comunque in osservanza di quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l'operazione, gli Strumenti Finanziari che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni.
7. Le Parti convengono che al Cliente, il quale espressamente riconosce e accetta, non spetterà alcun interesse sulle somme prelevate per suo conto dalla Banca o comunque versate dal Cliente a titolo di margini e sarà tenuto a corrispondere alla Banca eventuali importi a fronte di interessi negativi. Resta inteso, comunque, che il Cliente è tenuto a rimborsare immediatamente, a semplice richiesta della Banca, tutti gli ulteriori importi per margini, commissioni, spese e ogni altro onere (ivi inclusi interessi negativi), anche di natura fiscale, che la Banca dovesse sostenere in relazione all'espletamento del mandato. Rimane inteso che il Conto sui Derivati sarà soggetto alla relativa disciplina e ai relativi termini contrattuali.

Art. C.13. – Ordini e istruzioni - opzioni

1. Gli ordini relativi ai contratti di opzione devono specificare se la relativa transazione sia da imputare a chiusura di una posizione precedentemente aperta.
2. I termini, gli orari e le modalità per l'esercizio o per l'eventuale abbandono dell'opzione sono quelli stabiliti dalla cassa di compensazione e garanzia o dagli enti e dagli istituti corrispondenti presenti nei mercati.
3. Il Cliente comunicherà alla Banca, per le posizioni aperte, la propria intenzione di esercizio ovvero di chiusura della/e posizione/i entro l'ultimo giorno di mercato aperto che precede il giorno di scadenza della tipologia dei contratti in essere, restando esclusa sin da ora la responsabilità della Banca per la mancata esecuzione delle istruzioni nel caso di ricevimento delle stesse oltre i tempi tecnici indicati.
4. In assenza di comunicazioni effettuate dal Cliente entro il termine di cui al precedente comma, la Banca è autorizzata a chiudere le posizioni, restando sin da ora esclusa ogni sua responsabilità. Fatte salve le procedure di esercizio e di abbandono automatico dell'opzione previste dalla regolamentazione degli organismi di liquidazione e di compensazione competenti, i diritti di opzione possono essere esercitati con le modalità previste dalle disposizioni di tali organismi e da ogni altra disposizione comunque applicabile.

Art. C.14. – Limitazioni di responsabilità

1. Il Cliente dovrà prontamente, e comunque entro i limiti temporali indicati dalla Banca, fornire ogni istruzione che la Banca possa richiedere relativamente agli ordini ricevuti. Qualora il Cliente non adempia prontamente alla richiesta nei suddetti limiti temporali, la Banca, a sua esclusiva discrezione, potrà compiere, a spese del Cliente, ogni azione necessaria a protezione dei propri interessi e di quelli del Cliente stesso. Il Cliente libera e manleva la Banca da ogni costo, spesa, danno subiti a causa di comportamenti attivi od omissivi del Cliente stesso.

Art. C.15. - Operazioni con passività potenziali per operazioni su strumenti derivati

1. Per le operazioni con passività potenziali su strumenti derivati si rinvia a quanto disposto all'Art.A.22.

Art. C.16. - Recesso

1. In caso di recesso da parte del Cliente, oltre a quanto previsto dalle Norme Generali, lo stesso Cliente avrà cura di dare adeguate disposizioni alla Banca al fine di (i) chiudere o (ii) trasferire, tutte le posizioni prima della data in cui il recesso produce i suoi effetti. Qualora a tale data risultino ancora aperte o non trasferite delle posizioni, la Banca le chiuderà entro il successivo Giorno Lavorativo, effettuando a tale scopo le necessarie operazioni sul mercato con le modalità e i prezzi che riterrà più opportuni, addebitando al Cliente eventuali oneri e le spese connesse alla chiusura delle operazioni in parola. A tali fini, il Cliente autorizza sin d'ora espressamente (anche ai sensi dell'art. 1723, comma 2, c.c.) la Banca – che agirà con la diligenza del mandatario – a liquidare coattivamente le posizioni del Cliente. Inoltre, il Cliente (i) autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1395 c.c., la Banca a concludere con sé stessa tutti gli atti ed i contratti necessari per l'adempimento di quanto sopra e (ii) rinuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1394 c.c., a sollevare eccezione di conflitto di interessi riguardo agli atti che la Banca compirà.

Art. C.17. - Divisa

1. L'addebito di eventuali margini, commissioni ed importi avverrà in Euro o nella diversa divisa di denominazione del Contratto.

Art. C.18. - Garanzie

1. Il Cliente è tenuto a rilasciare, a semplice richiesta della Banca, tutte le garanzie che quest'ultima ritenga opportune al fine di assicurare l'adempimento da parte del Cliente medesimo degli obblighi derivanti dall'operatività in Strumenti Finanziari derivati.
2. Il Cliente prende atto che, sussistendone i requisiti soggettivi di applicabilità, con riferimento a tutti i valori e gli Strumenti Finanziari posti in garanzia (anche ai sensi delle norme sul diritto di garanzia, di ritenzione e di compensazione previste dalla Sezione A)) troverà applicazione la disciplina prevista dal d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170 e successive modifiche, con particolare riferimento agli artt. 4, 5 e 7.

Art. C.19. – Inadempimento del Cliente

1. La Banca si riserva la facoltà di:
 - (a) non accettare gli ordini impartiti dal Cliente in tutti i casi nei quali il Cliente non abbia fornito la liquidità necessaria e/o sufficienti Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) a garanzia;
 - (b) liquidare immediatamente – in tutto o in parte e senza necessità di preavviso (in analogia ai rimedi ordinariamente previsti dalle norme e dai regolamenti di mercato e delle casse di compensazione e garanzia/clearing houses) – i contratti e le posizioni in Strumenti Finanziari derivati e le operazioni in essere del Cliente, anche senza risolvere il Contratto, qualora:
 - (i) il Cliente non abbia ridotto le proprie posizioni o non abbia fornito i fondi necessari a costituire od integrare i margini (margini iniziali, margini di variazione, margini aggiuntivi infragiornalieri etc.) entro i termini e/o con le modalità di cui all'Art.C.12. che precede;
 - (ii) si verificino ragioni che impediscano l'utilizzazione di dette disponibilità o Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) ai fini della costituzione od integrazione dei margini da versare sul conto corrente dedicato ai margini.
2. Ai fini di cui al comma che precede, il Cliente autorizza sin d'ora espressamente (anche ai sensi dell'art. 1723, comma 2, c.c.) la Banca – che agirà con la diligenza del mandatario – a liquidare coattivamente le posizioni del Cliente. Inoltre, il Cliente (i) autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1395 c.c., la Banca a concludere con sé stessa tutti gli atti ed i contratti necessari per l'adempimento di quanto sopra e (ii) rinuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1394 c.c., a sollevare eccezione di conflitto di interessi riguardo agli atti che la Banca compirà.
3. È fatto comunque salvo quanto previsto a proposito della durata del Contratto, facoltà di recesso e clausola risolutiva espressa dalle Norme Generali.

ALLEGATO 1: Livelli di marginazione applicabili per operazioni in Strumenti Finanziari derivati

Il Cliente prende atto ed accetta i seguenti valori di marginazione iniziali:

Strumenti Finanziari derivati	Margine iniziale
Prodotti a reddito fisso (inclusi <i>swaps, swaptions, caps, floors, collars, options, forward rate agreements</i> , e <i>total return swaps</i> su strumenti diversi dalle obbligazioni ad alto rendimento e convertibili)	40%
Prodotti a reddito fisso di mercati emergenti (inclusi <i>swaps, swaptions, caps, floors, collars, options, forward rate agreements</i> , e <i>total return swaps</i> su strumenti diversi dalle obbligazioni ad alto rendimento e convertibili)	60%
<i>Total return swaps</i> su azioni, indici azionari, obbligazioni ad alto rendimento e convertibili e opzioni su azioni	50%
<i>Forward</i> su cambi, <i>swap</i> su valute e opzioni su valute di paesi con mercati sviluppati	30%
<i>Forward</i> su cambi, <i>swap</i> su valute e opzioni su valute di paesi dei mercati emergenti	60%
<i>Swap, options, and forwards</i> su <i>commodities</i>	60%
Derivati di credito (<i>credit default swaps, credit spread option</i>)	40%

La Banca si riserva il diritto (a mero titolo esemplificativo in presenza di particolari condizioni di mercato) di applicare una percentuale di marginazione diversa da quella sopra indicata.

Le variazioni dei requisiti di marginazione eventualmente stabilite dalla Banca e applicabili al Cliente saranno comunicate ai sensi del Contratto.

ALLEGATO 2: Strumenti Finanziari e Prodotti Finanziari a garanzia accettati dalla Banca

Il Cliente prende atto e acconsente che la Banca, in alternativa all'addebito degli importi relative ai margini, accetti i seguenti Strumenti Finanziari e Prodotti Finanziari. Il valore degli Strumenti Finanziari e dei Prodotti Finanziari del Cliente sarà calcolato sulla base del prezzo rilevato sul mercato nella giornata di riferimento e ponderato secondo le percentuali indicate nella tabella di seguito riportata. Per quanto concerne le divise trovano applicazione le percentuali di ponderazione indicate nella tabella di seguito riportata.

Tipologia titolo/valore	% ponderazione
Azioni	100%
ETF	100%
ETC/ETN	100%
Obbligazioni	100%
Fondi comuni investimento	100%
Divise ³	100%

Tipologia titolo/valore	% ponderazione
<i>Covered Warrant</i>	0 %
<i>Certificate</i>	0 %
Diritti ²	0 %
Obbligazioni Convertibili	0 %
<i>Warrant</i>	0 %
Derivati (e.g. <i>future</i> , opzioni. etc.)	0 %

La Banca si riserva il diritto (a mero titolo esemplificativo in presenza di particolari condizioni di mercato) di applicare una percentuale di ponderazione diversa da quella sopra indicata.

In tal caso l'elenco dei titoli sotto osservazione, per i quali verrà applicata la ponderazione diversa da quella sopra riportata, sarà comunicato ai sensi del Contratto.

Sezione C.III. – Norme che regolano le operazioni di pronti contro termine
Art.C.20. - Oggetto e durata delle operazioni di Pronti contro Termine

- Le operazioni di pronti contro termine possono avere ad oggetto soltanto Strumenti Finanziari rappresentati da titoli di stato al portatore e obbligazioni non convertibili italiane o estere ed hanno durata determinata, comunque, in via ordinaria, non superiore a 6 (sei) mesi.

Art.C.21. – Natura ed effetti delle operazioni

- Le operazioni di Pronti contro Termine si realizzano attraverso una vendita a pronti di strumenti finanziari di proprietà della Banca ("venditore a pronti") a favore del Cliente ("acquirente a pronti") e una contestuale vendita a termine degli stessi strumenti per pari importo nominale posta in essere tra il Cliente ("venditore a termine") e la Banca ("acquirente a termine").
- La vendita a termine ha effetto traslativo differito alla scadenza del termine pattuito nella vendita medesima e, pertanto, gli Strumenti Finanziari oggetto delle operazioni restano fino a tale data nella proprietà del Cliente acquirente a pronti.
- I diritti accessori relativi agli Strumenti Finanziari spettano al Cliente acquirente a pronti.

Art.C.22. – Pagamento del prezzo nella vendita a pronti

- Il Cliente acquirente a pronti è tenuto a versare alla Banca venditore a pronti il prezzo riferito al controvalore degli Strumenti Finanziari acquistati e stabilito all'atto della conclusione della vendita a pronti.
- A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, il Conto Corrente del Cliente per un importo corrispondente al prezzo pattuito.

Art.C.23. – Consegna degli strumenti finanziari e pagamento del prezzo nella vendita a termine

- Alla scadenza prevista per l'efficacia della vendita a termine, il Cliente, venditore a termine, deve trasferire alla Banca, acquirente a termine, Strumenti Finanziari della stessa specie e quantità di quelli acquistati a seguito dell'operazione a pronti, la Banca provvede contestualmente a pagare al Cliente il prezzo allo stesso dovuto nell'ammontare stabilito all'atto della conclusione della vendita a termine.
- In caso di inadempimento, da parte del Cliente, venditore a termine, degli obblighi di trasferimento di cui al precedente comma, la Banca acquirente a termine provvederà ad acquistare gli Strumenti Finanziari in questione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1516 c.c.

Art.C.24. – Condizioni risolutive

- Costituiscono condizioni risolutive di tutte le operazioni di pronti contro termine in essere fra la Banca ed il Cliente le seguenti ipotesi:
 - il verificarsi in capo ad una parte di una delle situazioni previste dall'art. 1186 c.c.;

² Strumenti che prevedono la prelazione per la sottoscrizione di nuove azioni in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale.

³ E.g. liquidità depositata sul conto corrente collegato in divisa diversa dall'EUR: per ipotesi, saldo conto in Dollari Americani.

- (b) il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di una Parte in modo tale da porre in evidente pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito dell'altra;
 - (c) l'inadempimento degli obblighi di trasferimento degli Strumenti Finanziari o di pagamento del relativo prezzo derivante da un'altra operazione di pronti contro termine conclusa tra le stesse Parti.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, la Parte non inadempiente o diversa da quella nei confronti della quale si sono verificate le situazioni contemplate dalle lettere (a) e (b), ha la facoltà di far valere la condizione risolutiva, dandone comunicazione all'altra. Quest'ultima, senza necessità di ulteriori richieste, è tenuta ad adempiere all'obbligo di trasferimento degli Strumenti Finanziari o di pagamento del prezzo entro il 3° (terzo) Giorno Lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione stessa.
3. Resta salvo in ogni caso il diritto di richiedere il risarcimento del danno subito.
- Art.C.25. – Remunerazione delle operazioni**
1. La remunerazione del Cliente per le operazioni di pronti contro termine è costituita dalla differenza tra il prezzo ricevuto nella vendita a termine e il prezzo pagato nell'acquisto a pronti degli Strumenti Finanziari oggetto delle operazioni stesse.
- Art.C.26. – Spese ed oneri fiscali**
1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione alle operazioni di pronti contro termine concluse con il Cliente sono a carico di quest'ultimo.

Sezione D) Norme che regolano il servizio di ricezione e trasmissione ordini e di esecuzione ordini per conto terzi in modalità di mera esecuzione ("execution only")

Art.D.1. - Oggetto

1. La Banca, qualora il Cliente intenda avvalersi dei Servizi di esecuzione e del Servizio RTO in modalità di mera esecuzione, non presterà in favore del Cliente né il Servizio di Consulenza, né altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari;
2. Il Cliente prende atto che tale modalità di prestazione dei summenzionati Servizi potrà essere seguita soltanto con riferimento a Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari non complessi di cui alla Normativa di Riferimento.
3. Il Servizio di Esecuzione e il Servizio RTO prestati in modalità di mera esecuzione sono forniti dalla Banca esclusivamente su iniziativa del Cliente stesso, che ne ha fatta espressa richiesta.
4. Il Servizio di Esecuzione e il Servizio RTO è usufruibile tramite il Servizio Internet Banking Cambianoonline, qualora il Cliente abbia sottoscritto l'apposito contratto.
5. Il Cliente riconosce che le operazioni vengono da lui concluse in piena autonomia sulla base di una sua personale valutazione. Nella trasmissione e nell'esecuzione degli ordini impartiti dal Cliente, la Banca si attiene alle istruzioni impartite dal Cliente, senza discrezionalità alcuna in merito all'oggetto e alla tipologia dell'investimento deciso dal Cliente stesso.

Art.D.2. - Regole di comportamento

1. Il Cliente prende atto che la Banca non è tenuta a richiedere le informazioni circa le conoscenze e l'esperienza del Cliente, né procedere alla valutazione di appropriatezza prevista dalla Normativa di Riferimento in relazione alle operazioni disposte dal Cliente. Di conseguenza, la Banca, nel caso in cui una determinata operazione non sia appropriata, non ne darà comunicazione al Cliente.

Art.D.3. - Svolgimento del Servizio di ricezione e trasmissione di ordini e di esecuzione di ordini in conto terzi con modalità di mera esecuzione

1. Salvo quanto previsto dalla presente Sezione, lo svolgimento del Servizio di Esecuzione e del Servizio RTO in modalità di mera esecuzione è regolato dalle previsioni della Sezione C) in quanto compatibili.

Sezione E) Norme che regolano il servizio di collocamento

Art.E.1. - Svolgimento del Servizio di Collocamento

1. Nella prestazione del Servizio di Collocamento, la Banca si attiene alle disposizioni dettate dall'offerente o dal soggetto che organizza e che costituisce il consorzio di collocamento, al fine di assicurare l'uniformità delle procedure di riparto e il rispetto delle disposizioni in materia.
2. La Banca osserva le disposizioni in tema di sollecitazione all'investimento e di promozione e collocamento, anche mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza, di Strumenti Finanziari, Prodotti Finanziari e Servizi di Investimento. Restano di esclusiva pertinenza e responsabilità delle società prodotte gli adempimenti prescritti dalla Normativa di Riferimento a carico delle stesse.
3. Con il Servizio di Collocamento la Banca può offrire al Cliente i Prodotti e/o Servizi di Investimento da essa distribuiti o collocati.

Art.E.2. - Modalità di svolgimento del Servizio di Collocamento

1. In esecuzione del Contratto la Banca promuove l'acquisto e/o la sottoscrizione di Prodotti Finanziari (o Strumenti Finanziari) per i quali abbia ricevuto il relativo incarico di collocamento da parte delle relative società prodotte.
2. La Banca, inoltre, riceve le richieste di acquisto/sottoscrizione di Prodotti Finanziari (o Strumenti Finanziari) trasmesse dal Cliente di sua iniziativa.
3. Il Servizio di Collocamento potrà essere svolto dalla Banca sia presso la sede o le dipendenze della Banca, sia fuori dalla sede o dalle dipendenze avvalendosi, in tal caso, di Consulenti Finanziari.
4. La Banca, ove non previsto nella Proposta Contrattuale, non svolgerà in favore del Cliente il Servizio di Consulenza.

Art.E.3. - Assistenza post Collocamento

1. Nel caso in cui il Cliente abbia acquistato o sottoscritto Strumenti Finanziari o Prodotti Finanziari la cui natura o funzione richiedano l'assistenza della Banca nella fase successiva all'acquisto o alla sottoscrizione, la Banca svolgerà in favore del Cliente attività di assistenza successiva alla sottoscrizione/acquisto da parte di quest'ultimo degli Strumenti Finanziari e/o dei Prodotti Finanziari. In particolare, la Banca riceverà dal Cliente le istruzioni relative ai Prodotti Finanziari (o agli Strumenti Finanziari) collocati, come ad esempio le richieste di rimborso o di *switch*.

Art.E.4. - Obblighi della Banca

1. La Banca, prima della sottoscrizione del Prodotto Finanziario (o dello Strumento Finanziario) da parte del Cliente, provvede a consegnare al medesimo il documento di acquisto o di sottoscrizione, il prospetto informativo o gli altri documenti informativi, ove prescritti dalla Normativa di Riferimento.
2. La Banca provvede tempestivamente all'invio alle società prodotte delle disposizioni del Cliente e dei mezzi di pagamento consegnati dal Cliente.
3. La Banca provvede a trasmettere al Cliente ogni eventuale comunicazione che dovesse ricevere dalla società prodotta riferita al Cliente medesimo o a questi destinata avente ad oggetto i Prodotti Finanziari (o gli Strumenti Finanziari).

Art.E.5. - Dichiarazioni del Cliente

1. Considerato che la Banca, ai sensi del Contratto, svolge attività di promozione e collocamento di Prodotti Finanziari/Strumenti Finanziari, il Cliente è consapevole che le operazioni relative ai Prodotti Finanziari (o agli Strumenti Finanziari) vengono concluse sulla base di una sua autonoma valutazione e non in forza di una raccomandazione personalizzata della Banca o presentata come adatta al Cliente o basata sulle caratteristiche del Cliente medesimo.
2. Nell'esecuzione delle operazioni la Banca si attiene alle istruzioni impartite dal Cliente, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti.
3. Una volta impartite, le istruzioni del Cliente possono essere revocate solo se non ancora eseguite dalla società prodotta.

Art.E.6. - Operazioni non appropriate

1. Si applicano alla presente Sezione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui dall'Art. C.3 del presente Contratto.

Art.E.7. - Rischi delle operazioni

1. Il Cliente, essendo consapevole che ogni operazione è compiuta a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato, anche alla luce di quanto contenuto nel Fascicolo, dei rischi e delle utilità connesse alle operazioni che effettuerà e prende atto che l'attività di cui al Contratto non comporta, in ogni caso, alcuna garanzia, per il Cliente stesso, di mantenere invariato o di incrementare il valore degli investimenti effettuati.

Art.E.8. - Commissioni, spese, oneri fiscali e altri oneri

1. Salvo diverso ed esplicito accordo tra le Parti, in relazione al Servizio di Collocamento non è prevista alcuna commissione o spesa a carico del Cliente a favore della Banca.
2. La remunerazione della Banca e l'eventuale rimborso delle spese sono convenuti con le società prodotte sulla base delle convenzioni di collocamento con queste concluse, così come specificato nel Documento di Sintesi del relativo al servizio oggetto della presente Sezione E) al paragrafo "Descrizione degli Incentivi – Termini essenziali".

Sezione F) Norme che regolano l'attività di intermediazione assicurativa

Sezione F.I. – Intermediazione su Prodotti di Investimento Assicurativi

Art.F.1. – Attività di intermediazione assicurativa svolta dalla Banca

1. La presente Sezione F.I. si applica esclusivamente all'attività di intermediazione su Prodotti di Investimento Assicurativi.
2. L'attività di intermediazione assicurativa disciplinata dalla presente Sezione consiste nella promozione, nell'assistenza e nel compimento di atti preparatori in relazione a Prodotti di Investimento Assicurativi su incarico della compagnia assicurativa emittente ("Società Prodotto") o nell'ambito di rapporti di collaborazione intercorrenti con altri intermediari assicurativi. Si applicano gli artt. 133 e ss. del Regolamento Intermediari.
3. La Banca presta in favore del Cliente il Servizio di Consulenza in relazione ai Prodotti di Investimento Assicurativi:
 - i) qualora richiesto obbligatoriamente dalla Normativa di Riferimento (ed in particolare dall'art. 135-*quater* del Regolamento Intermediari e dall'art. 68-*duodecies* del Regolamento IVAS 40/2018) e secondo le modalità ivi stabilite;
 - ii) nei casi diversi da quelli descritti al romanino i) in abbinamento agli altri Servizi.
4. Nel caso in cui la Banca fornisca il Servizio di Consulenza, anche obbligatoria, su un Prodotto di Investimento Assicurativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Sezione H).

Art. F.2. – Valutazione di Adeguatezza

1. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ai fini della valutazione di adeguatezza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'Art.H.4 e all'Art.H.4-*bis*.
2. Ai fini della valutazione di adeguatezza, la Banca acquisisce anche le informazioni necessarie in merito ai bisogni assicurativi del Cliente, chiedendogli notizie sulle sue caratteristiche personali ed esigenze assicurative che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti in merito:
 - a) all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione al Prodotto di Investimento Assicurativo, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto;
 - b) alle conoscenze e esperienze necessarie nell'ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto raccomandato;
 - c) alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
 - d) agli obiettivi di investimento del Cliente o potenziale Cliente, inclusa la tolleranza di rischio.
3. Le informazioni di cui ai commi precedenti vengono raccolte mediante la compilazione di un apposito questionario. Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni e notizie rese per il tramite di detto documento e che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse.
4. Il Cliente è consapevole che qualora non fornisca alla Banca le informazioni richieste o fornisca solo alcune delle informazioni richieste o non provveda ad aggiornare le informazioni fornite, la Banca non potrà procedere a prestare il Servizio di Consulenza su Prodotti di Investimento Assicurativi.
5. La Banca non raccomanda Prodotti di Investimenti Assicurativi che non siano adeguati e coerenti con le richieste e le esigenze assicurative del Cliente o del potenziale Cliente. Infatti, la Banca, quando fornisce il Servizio di Consulenza sui Prodotti di Investimento Assicurativi, raccomanda Prodotti di Investimento Assicurativi che:
 - a) siano coerenti con le richieste e le esigenze assicurative del contraente o potenziale contraente;
 - b) siano adeguati alla situazione finanziaria del Cliente, inclusa la capacità di sostenere le perdite;
 - c) siano adeguati agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.
6. La Banca, quando raccomanda un Prodotto di Investimento Assicurativo, fornisce al Cliente un'apposita dichiarazione con la quale lo informa che il Prodotto di Investimento Assicurativo risponde alle richieste ed esigenze assicurative del Cliente.

Art.F.3. - Modalità di svolgimento del servizio di intermediazione assicurativa

1. In esecuzione del Contratto la Banca promuove la sottoscrizione da parte del Cliente di Prodotti di Investimento Assicurativi per i quali abbia ricevuto il relativo incarico di distribuzione da parte delle relative Società Prodotto o in forza di accordi di collaborazione con altri intermediari assicurativi.
2. La Banca, inoltre, riceve le richieste di acquisto di Prodotti di Investimento Assicurativi trasmesse dal Cliente di sua iniziativa.
3. L'attività di intermediazione assicurativa potrà essere svolta dalla Banca sia presso la sede o le dipendenze della Banca, sia fuori dalla sede o dalle dipendenze avvalendosi, in tal caso, di soggetti iscritti alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
4. Il Cliente potrà, inoltre, avvalersi del servizio Internet Banking Cambianoonline per la sottoscrizione dei relativi documenti, qualora il relativo servizio sia reso disponibile dalla Banca in relazione al Prodotto di Investimento Assicurativo oggetto della singola sottoscrizione.

Art.F.4. - Assistenza post distribuzione

1. Nel caso in cui il Cliente abbia sottoscritto Prodotti di Investimento Assicurativi la cui natura o funzione richiedano l'assistenza della Banca nella fase successiva all'acquisto, la Banca svolgerà in favore del Cliente attività di assistenza successiva alla sottoscrizione da parte di quest'ultimo. In particolare, la Banca riceverà dal Cliente le istruzioni relative ai Prodotti di Investimento Assicurativi distribuiti, come ad esempio le richieste di rimborso o di *switch* o di conferimento aggiuntivo, e le trasmetterà alla compagnia di assicurazione o agli intermediari con cui abbia in essere rapporti di collaborazione.
2. La Banca provvede a trasmettere al Cliente ogni eventuale comunicazione che dovesse ricevere dalla società prodotta riferita al Cliente medesimo o a questi destinata avente ad oggetto i Prodotti di Investimento Assicurativi conclusi attraverso la sua attività di intermediazione.

Art.F.5. – Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente. Appropriatazza

1. La Banca quando svolge attività di distribuzione e/o collocamento di Prodotti di Investimento Assicurativi che non prevedono l'obbligo di prestazione del Servizio di Consulenza chiede al Cliente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o richiesto, al fine di determinare se il Prodotto di Investimento Assicurativo in questione sia appropriato e coerente con le richieste ed esigenze assicurative del Cliente.
2. La Banca al fine di proporre Prodotti di Investimento Assicurativi coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Cliente, prima di far firmare una proposta o, se non prevista, un contratto di assicurazione, acquisisce dal Cliente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze. In particolare la Banca chiede notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del Cliente che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del Prodotto di Investimento Assicurativo, in termini di copertura e durata, tenendo anche conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.
3. Le informazioni ai sensi dei commi che precedono sono raccolte tramite la compilazione di appositi questionari. Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni e notizie rese per il tramite di detto documento e che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse.
4. Il Cliente prende fin d'ora atto che l'eventuale rifiuto di fornire una o più delle informazioni di cui ai commi che precedono, o nel caso in cui tali informazioni non siano sufficienti, la Banca fornirà apposita dichiarazione, che viene allegata alla proposta sottoscritta dal Cliente evidenziando che condotta pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le richieste ed esigenze dello stesso.

5. Qualora la Banca riceva dal Cliente una proposta assicurativa e previdenziale non coerente con le informazioni di cui ai commi che precedono, la Banca informa il Cliente in merito a tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.

Art.F.6. – Obblighi informativi

1. La Banca, prima della sottoscrizione di Prodotti di Investimento Assicurativi da parte del Cliente o comunque prima dell'effettuazione dell'operazione di investimento, provvede a consegnare al medesimo la documentazione precontrattuale e informativa prevista dalla Normativa di Riferimento (ivi inclusa, ove del caso, la dichiarazione di rispondenza di cui al Regolamento Intermediari).
2. Resta inteso che la documentazione precontrattuale relativa ai Prodotti di Investimento Assicurativi comprende la documentazione ricevuta di volta in volta dalla Banca da parte delle Società Prodotto.
3. Il Cliente si impegna a leggere attentamente la documentazione precontrattuale e informativa prima della sottoscrizione del Prodotto di Investimento Assicurativo.
4. Ai sensi della Normativa di Riferimento la Banca ha adottato un'apposita politica di gestione dei conflitti di interesse. La Banca, prima della sottoscrizione del Prodotto di Investimento Assicurativo, fornisce al Cliente informazioni sui conflitti di interesse rispetto ai quali le misure di gestione individuate non assicurino, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del Cliente stesso, precisandone la natura generale e/o le fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi.

Art.F.7. – Informazioni sui costi e sugli oneri dei Prodotti di Investimento Assicurativi

1. La Banca, all'atto della sottoscrizione di ciascun Prodotto di Investimento Assicurativo, fornisce al Cliente informazioni sui costi e sugli oneri dei dello stesso, compresi quelli connessi alla distribuzione, nonché degli effetti dei costi sul rendimento dell'investimento in forma aggregata. Su richiesta del Cliente i costi e gli oneri sono comunicati in forma analitica.
2. La Banca invia, inoltre, al Cliente, al termine di ciascun anno solare, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi ed agli oneri dei Prodotti di Investimento Assicurativi, compresi quelli connessi alla distribuzione, nonché degli effetti dei costi sul rendimento dell'investimento. Su richiesta del Cliente i costi e gli oneri sono comunicati in forma analitica.

Art.F.8. – Cointestazione del rapporto

1. Anche nel caso in cui il Contratto sia intestato congiuntamente a più persone, la valutazione della coerenza del Prodotto di Investimento Assicurativo alle esigenze del Cliente e la valutazione di appropriatezza viene sempre effettuata dalla Banca tenendo conto delle esigenze e della conoscenza ed esperienza del contraente di polizza.

Sezione F.II. – Intermediazione su Prodotti Assicurativi Semplici

Art.F.9. – Attività di intermediazione assicurativa svolta dalla Banca con riferimenti ai Prodotti Assicurativi Semplici

1. La presente Sezione si applica, per quanto compatibile e ove non diversamente previsto dalle altre Sezioni del Contratto o dalla Normativa di Riferimento, ai Prodotti Assicurativi Semplici.
2. La Banca svolge attività di intermediazione assicurativa anche in riferimento ai Prodotti Assicurativi Semplici (quali rami vita e danni) su incarico della Società Prodotto o nell'ambito di rapporti di collaborazione intercorrenti con altri intermediari assicurativi. La Banca, inoltre, riceve le richieste di sottoscrizione di Prodotti Assicurativi Semplici trasmesse dal Cliente di sua iniziativa.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'Art.F.3 e la Banca si attiene alle disposizioni dettate dalla Società Prodotto anche al fine di assicurare l'uniformità delle procedure di promozione e il rispetto delle disposizioni in materia.
4. La Banca non presta il Servizio di Consulenza con riferimento ai Prodotti Assicurativi Semplici salvo diverso accordo scritto con il Cliente. In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui al CAP e al Regolamento IVASS 40/2018 e, in quanto compatibili, alla Sezione F.I.

Art. F.10. – Valutazione delle richieste ed esigenze del Cliente

1. La Banca per poter proporre Prodotti Assicurativi Semplici coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, prima di far firmare una proposta o, se non prevista, un contratto di assicurazione, acquisisce dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze. In particolare la Banca chiede notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative del contraente o dell'assicurato che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del Prodotto Assicurativo Semplici, in termini di copertura e durata, tenendo anche conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.

Art. F.11 - Informazioni sulle remunerazioni percepite ed eventuali incentivi - Rendicontazione

1. La Banca, prima della conclusione di ciascun contratto di assicurazione avente ad oggetto Prodotti Assicurativi Semplici e ogni volta che il Cliente effettui pagamenti diversi dai premi in corso per ciascun contratto e dai pagamenti programmati già previsti nel contratto concluso, fornisce al Cliente le informazioni relative alle remunerazioni ed agli eventuali incentivi percepiti dalla Banca.
2. La Banca invia al Cliente, con cadenza annuale, un rendiconto dell'attività di intermediazione assicurativa svolta.

Art. F.12 – Altre disposizioni applicabili

1. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle Sezione F.I. e, in particolare, di cui all'Art.F.4 e Art.F.8.

Sezione G) Norme che regolano il servizio di gestione di portafogli

Art.G.1 - Premessa – Oggetto del Servizio di Gestione

1. Il Servizio di Gestione consiste nella gestione, su base discrezionale e individualizzata, del Patrimonio conferito dal Cliente tramite l'effettuazione di operazioni di investimento in Strumenti Finanziari (e, laddove consentito dalla Normativa di Riferimento, in Prodotti Finanziari) disposte dalla Banca nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal Cliente e riportati Contratto medesimo e/o nella Linea di Gestione.
2. Nello svolgimento del Servizio di Gestione, la Banca ha piena discrezionalità e autonomia operativa nell'individuazione delle scelte di investimento nell'ambito della Linea di Gestione prescelta dal Cliente tra quelle previste dall'allegato alla presente Sezione G) e da considerarsi parte integrante del Contratto e potrà compiere tutte le operazioni di gestione senza necessità di preventivo assenso da parte del Cliente. Nell'esecuzione dell'incarico la Banca avrà cura di ricercare la personalizzazione del Servizio di Gestione rispetto agli indirizzi, alle esigenze, agli obiettivi e alle caratteristiche del Cliente.
3. Il Cliente è consapevole che la Banca non può garantire in alcun modo il conseguimento di rendimenti né l'esclusione di perdite nell'ambito delle scelte di investimento effettuate in esecuzione del Contratto.

Art.G.2 - Limiti agli investimenti

1. La Banca effettuerà gli investimenti che riterrà utili secondo il proprio giudizio, entro gli eventuali limiti di qualità e quantità indicati nella Linea di Gestione sottoscritta dal Cliente e le eventuali specifiche istruzioni conferite dal medesimo.
2. La Linea di Gestione indica se la Banca è autorizzata a far uso della leva finanziaria e, dunque, a contrarre obbligazioni che impegnino il Cliente oltre l'entità del Patrimonio affidato in gestione, ponendo in essere operazioni con passività potenziali. Per leva finanziaria si intende il rapporto tra il controvalore di mercato delle posizioni nette in Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari e il controvalore del Patrimonio affidato in gestione, calcolato secondo i criteri previsti dalla Normativa di Riferimento per i rendiconti trimestrali. Il Cliente è consapevole che il ricorso a una leva finanziaria superiore all'unità comporta un aumento della rischiosità della gestione e può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il Patrimonio conferito in gestione e che, pertanto, il Cliente potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti della Banca.
3. La Banca ha facoltà di investire in titoli di Stato o garantiti dallo Stato od impiegare in conti correnti di deposito bancari le somme in attesa di investimento o derivanti da disinvestimenti. È altresì facoltà della Banca investire il patrimonio in strumenti finanziari illiquidi o altamente volatili. È facoltà della Banca coprire il rischio di cambio e di tasso con strumenti finanziari derivati o prodotti similari. Gli strumenti finanziari derivati potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione solo se esplicitamente previsto nella linea di gestione sottoscritta dal Cliente.

4. Le percentuali limite di composizione del Portafoglio, indicate nella Linea di Gestione o stabilite dal Cliente, possono essere superate esclusivamente in via transitoria e per effetto di vicende connesse alla composizione del Portafoglio (assegnazioni gratuite, fluttuazioni dei corsi, ecc.) o a operazioni derivanti da opzioni di natura tecnica (conversioni, esercizio di *warrant*, ecc.) oppure ancora in relazione a eventuali prelievi o conferimenti per i tempi necessari al corretto riassetto del Patrimonio gestito. La Banca provvederà al ripristino delle predette percentuali di investimento nel più breve tempo possibile, tenendo conto dell'interesse del Cliente.
5. La Banca non può, salvo diversa previsione indicata nel presente Contratto o consenso scritto del Cliente, sempre nel rispetto della Normativa di Riferimento, compiere atti di gestione per conto del Cliente che lo impegnino oltre i limiti del Patrimonio gestito.
6. La Banca, nell'ottica di una più efficiente gestione del Patrimonio del Cliente e nel rispetto della Normativa di Riferimento, si riserva la facoltà di stipulare con soggetti terzi appositi contratti di delega alla gestione di cui darà comunicazione al Cliente. Con il presente Contratto, la Banca può delegare a terzi l'esecuzione di atti o operazioni per i/le quali la sostituzione si renda necessaria per la natura dell'incarico stesso e previa, in ogni caso, comunicazione al Cliente.
7. In ogni caso, la Banca, in via cautelativa e nell'esclusivo interesse del Cliente, ha facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o a specifiche situazioni congiunturali, scelte di investimento anche diverse da quelle previste dalla Linea di Gestione che privilegino il contenimento del rischio negli investimenti.

Art.G.3 - Regime del Patrimonio in gestione

1. Il Patrimonio conferito in gestione dal Cliente può essere costituito esclusivamente (i) da denaro e Strumenti Finanziari (nonché, laddove consentito dalla Normativa applicabile, da Prodotti Finanziari), consegnati o trasmessi dal Cliente in occasione del conferimento iniziale e con eventuali successivi conferimenti durante il perdurare del Servizio di Gestione nonché (ii) dal risultato di tutte le operazioni di investimento e disinvestimento e dai frutti e dai diritti maturati, dedotti gli eventuali prelievi effettuati dal Cliente (ove consentiti) e le competenze a qualunque titolo maturate a favore della Banca ed ogni onere (anche di natura fiscale) spesa dovuti a terzi.
2. I tipi di Strumenti Finanziari (e, ove consentito, Prodotti Finanziari) inclusi nel Portafoglio e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari), inclusi eventuali limiti, sono indicati in ciascuna Linea di Gestione.
3. Gli Strumenti Finanziari (e i Prodotti Finanziari) e il denaro conferiti risultano da apposite evidenze contabili relative a ciascun Cliente e garantiscono la ricostruzione in qualsiasi momento della posizione di ciascun Cliente. Resta salvo quanto previsto dall'Art. A.10 e dall'Art. A.10-*bis* del Contratto.
4. In forza del presente Contratto e del presente Servizio di Gestione, il Cliente prende atto ed accetta che vengano accesi, in espresso e funzionale collegamento di accessorietà e strumentalità all'attività di gestione, uno o più Conti di Gestione ed uno o più *Dossier* Gestiti. In considerazione del legame funzionale dei conti di gestione (ossia, il Conto di Gestione e il *Dossier* Gestito) con il Servizio di Gestione, resta espressamente esclusa la possibilità per il Cliente di domiciliare utenze, determinare posizioni debitorie in euro o in divisa, emettere assegni, e, in genere, compiere ogni altra operazione non espressamente contemplata dalla presente Sezione G) del Contratto ovvero non strettamente connessa e funzionale all'attività di gestione. Fermo quanto previsto dall'Art. G.20, comma 2, punto *sub* (ii), la richiesta da parte del Cliente di porre in essere operazioni che siano contrastanti o non compatibili con la particolare natura del Conto di Gestione e/o del *Dossier* Gestito, legittima la Banca a rifiutare di eseguire tali operazioni essendo sin d'ora esonerata da qualsivoglia responsabilità. Ne consegue che per i Conti di Gestione è espressamente esclusa la natura di conto corrente bancario. Le operazioni di accredito e di addebito vengono regolate nel Conto di Gestione e sono registrate dalla Banca senza l'obbligo di produzione ed invio delle relative contabili all'indirizzo indicato dal Cliente. Tutte le rimesse e i movimenti in euro, o in valuta, in dare ed avere, derivanti dall'attività di gestione patrimoniale, e quindi gli accrediti per provvista, le somme derivanti dalla liquidazione di posizioni attive in Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) oggetto dell'attività di gestione, nonché gli addebiti per acquisti di tali strumenti, gli interessi maturati, le cedole riscosse e quant'altro derivante dalla gestione stessa saranno regolati mediante addebito ed accredito sul Conto di Gestione.

Art.G.4 – Conferimenti e prelievi

1. L'importo minimo del conferimento iniziale è determinato nelle disposizioni relative a ciascuna Linea di Gestione. È comunque facoltà della Banca accettare in gestione Patrimoni inferiori al minimo stabilito.
2. Il conferimento iniziale deve essere effettuato dal Cliente in un'unica soluzione. La Banca, a sua discrezione, può decidere se accettare conferimenti in più soluzioni fino al raggiungimento della soglia minima richiesta e, in ogni caso, ritenuta idonea dalla Banca.
3. I conferimenti possono essere effettuati dal Cliente secondo quanto di seguito descritto:
 - (ii) i conferimenti di somme di denaro potranno essere effettuati tramite bonifico bancario ovvero mediante giroconto da altro conto acceso dal Cliente presso la Banca, ovvero mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza ovvero nell'ambito del Servizio Internet Banking Cambianonline, qualora attivato dal Cliente mediante la sottoscrizione di un apposito contratto. Nei limiti consentiti dalla Normativa di Riferimento, la Banca si riserva la facoltà di accettare conferimenti di denaro contante, ovvero mediante assegno bancario o circolare non trasferibile, intestato al Cliente o a uno degli altri cointestatari. L'importo di assegni bancari, assegni circolari od altri titoli similari (a) è accreditato con riserva di verifica salvo buon fine ed è disponibile decorsi i termini indicati nel documento denominato "*allegato unico*", fornito al Cliente dalla Banca al momento della conclusione del Contratto relativo al Servizio di Gestione (ciò anche nel caso di assegni bancari tratti sulla stessa dipendenza accreditante, qualora siano presentati presso i suoi sportelli), e (b) non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi – se dovuti – senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. Qualora la Banca consentisse al Cliente di disporre, in tutto o in parte, di tale importo, prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati, anche prima della verifica o dell'incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di disporre anticipatamente dell'importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 c.c., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in Conto di Gestione. Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine;
 - (iii) i conferimenti mediante Strumenti Finanziari (o, laddove consentito, mediante Prodotti Finanziari) sono, in ogni caso, subordinati all'accettazione da parte della Banca, che può quindi rifiutare tali conferimenti, e devono essere accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli. Tali conferimenti possono essere effettuati mediante trasferimento degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari) nel *Dossier* Gestito. La distinta degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari) che il Cliente intende conferire deve essere sottoposta all'esame preventivo della Banca, al fine di verificare l'ammissibilità del conferimento di ciascuna tipologia di Strumento Finanziario (o di Prodotto Finanziario) e la presenza di tutti i dati necessari anche ai fini fiscali. Quando oggetto del deposito sono Strumenti Finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello Strumento Finanziario (o del Prodotto Finanziario) a nome del Cliente presso la Banca prende luogo della consegna dello Strumento Finanziario (o del Prodotto Finanziario) medesimo ed il trasferimento, il ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla Normativa di Riferimento. Qualora gli Strumenti Finanziari (o i Prodotti Finanziari) conferiti non siano compatibili con le caratteristiche della Linea di Gestione prescelta, la Banca provvederà, essendo sin d'ora espressamente autorizzata dal Cliente, a vendere o a chiedere il rimborso degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari) ricevuti e ad acquistare o sottoscrivere le tipologie di Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) previsti in relazione alla Linea di Gestione.
4. Il Cliente prende atto che possono essere consegnati ai Consulenti Finanziari di cui la Banca o altro intermediario eventualmente si avvalga, esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:
 - (i) assegni Bancari o circolari intestati alla Banca, ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
 - (ii) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario la Banca o uno dei soggetti di cui al romanino precedente;
 - (iii) Strumenti Finanziari (o, ove consentito, Prodotti Finanziari) nominativi o all'ordine intestati o girati a favore della Banca.
5. Il Cliente ha facoltà, nel corso dell'esecuzione del Contratto, di effettuare conferimenti successivi, tramite banche o altri intermediari abilitati, con le modalità indicate ai sensi dei precedenti commi, salvo, in ogni caso, il preventivo accordo della Banca e il rispetto dell'importo minimo eventualmente determinato in ciascuna Linea di Gestione. È fatta comunque salva la possibilità della Banca di accettare importi unitari più bassi. Ogni successivo conferimento verrà accompagnato da una distinta di versamento sottoscritta dal Cliente, contenente l'importo dell'eventuale conferimento in denaro, nonché gli estremi necessari all'identificazione degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari) conferiti. L'istruzione del Cliente di versare somme o depositare Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari), sul Conto di Gestione e nel *Dossier* Gestito, varrà come affidamento in gestione, ai sensi del Contratto, delle somme o degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari) che ne formano oggetto salvo, in ogni caso, il consenso della Banca.
6. La Banca non risponderà dei disguidi imputabili ai soggetti per il cui tramite siano effettuati i trasferimenti di denaro e di Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari, compresi ritardi, smarrimenti e sottrazioni.

7. Il Cliente autorizza la Banca, ogni volta in cui vi sia un compenso titoli – sia nel caso del conferimento iniziale che nel caso di conferimenti successivi – a richiedere informazioni alla banca depositaria relativamente agli estremi necessari all'identificazione degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari) conferiti e in particolare: il prezzo fiscale di trasferimento, la data di trasferimento, il numero polizza titoli, il codice ISIN, il valore nominale dei titoli da compensare.
8. Il Cliente può effettuare prelevamenti entro il limite del saldo liquido e disponibile del Conto di Gestione, e comunque nel rispetto degli eventuali importi minimi (eventualmente inclusivi/maggiorati delle commissioni ancora dovute) determinati negli "allegati unici" relativi a ciascuna Linea di Gestione, esclusivamente tramite: bonifico bancario, giroconto su altro conto acceso dal Cliente presso la Banca, trasferimento su altri conti correnti bancari eventualmente predefiniti, nei tempi di esecuzione, nelle valute e alle condizioni, anche economiche, indicate nel documento denominato "allegato unico" fornito al Cliente dalla Banca al momento della conclusione del Contratto relativo al Servizio di Gestione. È facoltà della Banca consentire al Cliente prelevamenti per cassa (ad esempio, banconote) o tramite assegni. È facoltà del Cliente ottenere inoltre il trasferimento o il ritiro totale o parziale dei Prodotti Finanziari (e/o degli Strumenti Finanziari) oggetto del Servizio di Gestione. A tal fine, si applica, laddove compatibile, quando previsto dagli Artt. A.9, A.10, B.6 e B.8 del Contratto. I prelevamenti effettuati dalla Banca per il pagamento di commissioni, spese ed oneri di cui al presente Servizio di Gestione – i cui importi e qualsiasi altra informazione richiesta dalla Normativa di Riferimento sono indicati/e nell'apposita documentazione precontrattuale consegnata al, o messa a disposizione del (conformemente alla Normativa di Riferimento), Cliente (a titolo esemplificativo, documento di sintesi e/o allegato unico, laddove previsti) – vengono addebitati sul Conto di Gestione del Cliente.

Art.G.5 – Criteri di valutazione del Patrimonio gestito

1. Il valore degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari) contenuti nel Patrimonio gestito conferito dal Cliente viene determinato (i) con la frequenza e le modalità indicate nel documento "Criteri di valutazione del patrimonio gestito" contenuto nel Fascicolo allegato alla Proposta Contrattuale nonché (ii) nel rispetto dei criteri determinati dal Regolamento Delegato. Con i medesimi criteri viene determinato il valore del Patrimonio gestito ai fini dell'adempimento degli obblighi di rendiconto da parte della Banca.

Art.G.6 – Interessi attivi

1. La Banca non corrisponderà interessi al Cliente sulla liquidità depositata sul Conto di Gestione. Tuttavia, l'allegato relativo alla Linea di Gestione potrà prevedere che sulla liquidità depositata sul Conto di Gestione possano essere corrisposti interessi al Cliente da parte della Banca; in tali casi, gli interessi saranno corrisposti nella misura prevista nella sezione "Costi e Oneri" prevista nell'allegato relativo alla Linea di Gestione

Art.G.7 – Modalità di gestione

1. La Banca può iniziare a prestare il Servizio di Gestione, a seguito della conclusione del Contratto, a condizione che sia nella disponibilità della stessa l'intero importo del conferimento iniziale; con riguardo ai conferimenti successivi, la Banca può prestare il Servizio di Gestione a condizione che l'intero importo del conferimento sia nella sua piena disponibilità. In ogni caso, resta salva la discrezionale facoltà della Banca di iniziare/proseguire il Servizio di Gestione utilizzando il Patrimonio di volta in volta disponibile.
2. La Banca ha facoltà di operare discrezionalmente e nei limiti della Linea di Gestione selezionata dal Cliente. In particolare, la Banca ha facoltà di (i) acquistare, vendere e permutare Strumenti Finanziari (e, ove consentito, Prodotti Finanziari), selezionandoli per qualità e quantità secondo proprie valutazioni, in funzione delle caratteristiche della Linea di Gestione prescelta e degli obiettivi di investimento del Cliente; (ii) incassare tutti i proventi derivanti dalla negoziazione degli Strumenti Finanziari (e, ove consentito, dei Prodotti Finanziari), nonché i proventi e i frutti maturati e spettanti agli Strumenti Finanziari (e, ove consentito, ai Prodotti Finanziari); (iii) incassare dividendi, utili o interessi, rimborsi di capitale ed ogni altro provento spettante agli Strumenti Finanziari (e, ove consentito, ai Prodotti Finanziari). La provvista relativa alle operazioni disposte verrà prelevata a valere sul Conto di Gestione e sul Dossier Gestito del Cliente. La Banca provvede a reinvestire la liquidità generata da compravendite degli, e dai frutti maturati sugli, Strumenti Finanziari (e, ove possibile, dei/sui Prodotti Finanziari), non appena questa si renda disponibile. La Banca, tuttavia, si riserva la facoltà di mantenere, transitoriamente, non investite disponibilità liquide qualora le condizioni di mercato lo suggeriscano.
3. Fermo quanto previsto dall'Art. G.17, a titolo esemplificativo, dunque, la Banca potrà (a) investire in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato; (b) impiegare in conti correnti di deposito bancario le somme in attesa di investimento o derivanti da disinvestimenti; (c) investire il Patrimonio in Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari illiquidi o altamente volatili; e/o (d) coprire il rischio di cambio e di tasso con Strumenti Finanziari derivati o Prodotti Finanziari similari. Inoltre, la Banca ha facoltà di effettuare investimenti in Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari connotati da profili di complessità purché compatibili con le caratteristiche della Linea di Gestione prescelta dal Cliente.
4. La Banca è autorizzata ad adempiere, anche in nome e per conto del Cliente, agli eventuali obblighi di deposito titoli, di copertura in contanti, di depositi di garanzia e all'assolvimento dei margini di garanzia necessari per l'esecuzione delle operazioni disposte con gli Strumenti Finanziari (o i Prodotti Finanziari) e il contante affidatole in gestione.
5. Qualora sussistano le condizioni previste dalla Normativa di Riferimento, la Banca potrà aggregare l'ordine relativo al Patrimonio del Cliente con ordini di altri clienti o con gli ordini della Banca secondo quanto previsto, in quanto compatibile, dall'Art. C.8 del presente Contratto, che si intende richiamato. Il Cliente prende atto che, sebbene la Banca si impegni a minimizzare il rischio che l'aggregazione vada a discapito del Cliente e ad assicurare che l'assegnazione sia effettuata in modo corretto e non dannoso per lo stesso, tale aggregazione potrebbe comunque tradursi in un pregiudizio per il Cliente.
6. Si applicano al Servizio di Gestione, in quanto compatibile, le previsioni id cui gli Artt. A.29 e C.7 nonché quanto previsto dalla Normativa di Riferimento in materia di *best execution* e gestione degli ordini del Cliente.

Art.G.8 – Esecuzione dell'incarico ed oneri collegati

1. Le Parti convengono che, in caso di inadempimento della controparte di un'operazione, il rischio di insolvenza della stessa è a carico del Cliente.
2. La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli Strumenti finanziari (e ai Prodotti Finanziari) di pertinenza del Cliente può essere conferita soltanto per assemblee già regolarmente convocate, utilizzando il modulo predisposto dalla Banca. Tale modulo, datato e sottoscritto, dovrà pervenire alla Banca almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione o comunque nei termini previsti dalla Normativa di Riferimento. Entro tale termine, l'investitore deve fare altresì pervenire alla Banca le istruzioni per il deposito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge delle certificazioni attestanti la partecipazione ad un sistema di gestione accentrata di Strumenti Finanziari (e Prodotti Finanziari). La delega per l'esercizio del diritto di voto è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno precedente quello previsto per l'assemblea o comunque nei termini previsti dalla Normativa di Riferimento. Salvo il caso in cui la Banca sia delegata dal Cliente per la partecipazione all'assemblea, la Banca stessa è altresì esonerata dal depositare i titoli o le eventuali certificazioni per la partecipazione stessa. Si applica, in quanto compatibile, l'Art. B.4 del presente Contratto.
3. Nei casi previsti dal comma che precede, la Banca può esprimere, dandone pronta comunicazione al Cliente, un voto difforme da quello indicato nel modulo qualora siano sopravvenuti fatti di particolare rilievo relativi agli argomenti all'ordine del giorno non noti al momento del conferimento della rappresentanza, tali da far ragionevolmente ritenere che il Cliente, avendoli conosciuti, avrebbe votato in modo differente. In tali casi la Banca deve dare immediata comunicazione al Cliente, indicando le ragioni che hanno portato alla variazione del voto; tuttavia, il Cliente può specificare nel modulo stesso che in nessuna circostanza la Banca potrà esprimere un voto differente da quello indicato.
4. In assenza di tempistiche specifiche istruzioni, la Banca, nell'interesse del Cliente e allo scopo di consentire l'esercizio dei suoi diritti, è autorizzata, a proprio insindacabile giudizio, a procedere agli adempimenti necessari per la partecipazione all'assemblea, restando fermo il rispetto delle condizioni sopra previste per l'esercizio del potere di rappresentanza.
5. Saranno a carico del Cliente tutte le spese relative a tali adempimenti e la Banca potrà non procedere qualora le stesse non siano state anticipate. Il compenso per la partecipazione da parte della Banca alle assemblee verrà concordato tra le Parti di volta in volta in ragione del singolo incarico.

Art.G.9 – Istruzioni specifiche - operazioni non adeguate - autorizzazioni

1. Il Cliente ha facoltà di impartire in ogni momento nell'ambito della Linea di Gestione sottoscritta istruzioni eventualmente anche diverse da quelle date con il Contratto in ordine agli indirizzi degli investimenti da effettuare, così come di fornire specifiche istruzioni e/o ordini relativi, *inter alia*, all'acquisto e/o alla vendita di determinati Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari – ivi compresi quegli ordini o istruzioni che prevedano l'esecuzione delle operazioni al di fuori dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione o dei sistemi organizzati di negoziazione purché compatibili con le caratteristiche della Linea di Gestione prescelta – dandone comunicazione alla Banca con le modalità previste dall'Art. A.4, comma 4, del Contratto, che procede a darvi esecuzione nei tempi tecnici necessari, salvo il diritto di rifiuto e/o recesso della Banca in conformità a quanto previsto dalla Normativa di Riferimento e dal Contratto.

2. Il Cliente è consapevole del fatto che l'operazione eseguita in conformità ad una sua istruzione specifica e/o ordine particolare potrebbe comportare uno scostamento del risultato della propria gestione rispetto ai parametri di riferimento, dai criteri di gestione determinati nella Linea di Gestione o successivamente concordati (ivi compresa la composizione e il rendimento del Portafoglio) e, più in generale, rispetto ad altre analoghe gestioni effettuate dalla Banca.
3. Nei casi previsti dalla Normativa di Riferimento, la Banca comunicherà al Cliente classificato come "cliente al dettaglio", al momento della transazione, di aver effettuato un investimento su uno Strumento Finanziario o un Prodotto Finanziario "complesso" (come definito nel Fascicolo).
4. Ove, per la disponibilità e la consistenza del Patrimonio, l'esecuzione dell'ordine o dell'istruzione impartito dal Cliente non sia possibile, la Banca comunica al Cliente tale circostanza ed eseguirà l'ordine solo nel momento in cui il Cliente metterà a disposizione i valori necessari, diversamente essendo sollevata da qualsiasi responsabilità.
5. La Banca, inoltre, può legittimamente rifiutare di dare esecuzione a istruzioni incomplete, non corrette, o contrastanti con leggi, regolamenti, consuetudini, prassi di mercato o prassi operative della Banca, sempre previa informazione al Cliente.
6. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'Art.G.18 e dall'art. G.18-bis.

Art.G.10 – Variazione della Linea di Gestione

1. Il Cliente può chiedere in ogni tempo, compilando l'apposito modulo, di variare la Linea di Gestione, scegliendone altre comprese fra quelle offerte dalla Banca, a condizione che la Linea di Gestione prescelta sia adeguata al profilo e alle caratteristiche del Cliente e, in ogni caso, compatibilmente con il risultato della valutazione di adeguatezza compiuta della Banca.
2. Resta inteso che il mutamento della Linea di Gestione non comporta effetti novativi e non implica la conclusione di un nuovo contratto; ogni Linea di Gestione diversa o ulteriore verrà ricondotta sotto il medesimo mandato conferito alla Banca con il presente Contratto.
3. La Banca potrà adeguare la composizione del Portafoglio del Cliente alla nuova Linea di Gestione nei tempi tecnici necessari.
4. In caso di cointestazione con facoltà di operare a firma congiunta, la richiesta di una nuova Linea di Gestione ovvero la sostituzione di una Linea di Gestione con una avente caratteristiche differenti deve essere richiesta da tutti i cointestatori. Invece, in caso di cointestazione con facoltà di operare a firma disgiunta, la richiesta di una nuova Linea di Gestione ovvero la sostituzione di una Linea di Gestione con una avente caratteristiche differenti può essere richiesta anche da uno solo dei cointestatori, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
5. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'Art.G.18 e dall'art. G.18-bis.

Art.G.11 – Comunicazioni e rendiconti

1. Fermo quanto previsto all'Art. A.19 del Contratto, la Banca, laddove nell'esercizio del Servizio di Gestione siano acquisite o integrate partecipazioni societarie in misura superiore a quella stabilita come rilevante dalla Normativa di Riferimento in società o enti sottoposti alla trasparenza della composizione del capitale, ne darà immediata comunicazione al Cliente affinché possano essere inviate ai competenti organi di controllo le comunicazioni prescritte. Alla medesima comunicazione la Banca è tenuta nel caso di ogni successiva variazione rilevante in aumento o in diminuzione delle suddette partecipazioni.
2. Nel caso in cui il Cliente sia interessato a conoscere le acquisizioni di partecipazioni effettuate per suo conto dalla Banca, anche in misura inferiore a quella rilevante per le comunicazioni di cui sopra, nonché le ulteriori variazioni in diminuzione o in aumento, egli può farne espressa richiesta alla Banca, la quale provvederà, con cadenza mensile, a inviare l'elenco dei titoli di pertinenza del Cliente, dietro rimborso delle spese.
3. La Banca non ha l'obbligo di verificare le partecipazioni suddette già possedute dal Cliente che, aggiunte a quelle acquisite nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, potrebbero determinare obblighi di comunicazione o autorizzazione. L'attività di gestione non comprenderà, comunque, salvo specifiche istruzioni scritte del Cliente, operazioni che, indipendentemente da quelle già in possesso del Cliente, richiedano l'autorizzazione da parte delle autorità di vigilanza competenti.

Art.G.12 – Modalità di custodia e sub-deposito di denaro e di Strumenti Finanziari

1. Fermo restando quanto previsto dall'Art. G.3, comma 4, del presente Contratto, la Banca ha la facoltà, anche a seguito di specifiche istruzioni impartite dal Cliente, di subdepositare gli Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) affidati alla sua gestione – sempre che siano affidati alla sua custodia e amministrazione – presso un Depositario Centrale di Titoli o Depositari Centrali o Depositari Abilitati. In tale caso, conformemente alla Normativa di Riferimento, si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dalla Sezione B) del presente Contratto. Non si applica il secondo periodo del comma 3 dell'Art. B.3 e l'Art. B.3, comma 2.
2. Il Cliente è tenuto a pagare alla Banca o, se da quest'ultima anticipate per qualunque motivo, a rimborsare immediatamente e senza opporre eccezioni, le spese occasionate dal deposito e le eventuali imposte e tasse.

Art.G.13 – Rischi connessi alle operazioni

1. Il Cliente prende atto che l'attività di gestione non garantisce di mantenere invariato il valore del Patrimonio affidato in gestione, fatta salva l'eventualità in cui sia diversamente ed esplicitamente previsto.
2. Il Cliente prende atto che maturano a suo carico gli oneri fiscali connessi alle operazioni compiute e agli Strumenti Finanziari (o ai Prodotti Finanziari) dai quali il Patrimonio potrà essere costituito.
3. Il Cliente si dichiara, altresì, informato relativamente ai rischi derivanti dalla volatilità del prezzo degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari) oggetto dell'attività di gestione, anche con riferimento agli eventuali limiti di liquidabilità degli stessi.

Art.G.14 – Obbligo di segnalazione delle operazioni all'autorità competente

1. La Banca, ai sensi del MIFIR e del Regolamento delegato (UE) 590/2017, è tenuta a segnalare alle autorità competenti i dettagli delle operazioni effettuate su Strumenti Finanziari. Le segnalazioni comprendono, ad esempio, i nomi e gli identificativi degli Strumenti Finanziari acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni, un elemento di identificazione dei Clienti.
2. L'elemento identificativo per i Clienti persone fisiche di nazionalità italiana è individuato nel codice fiscale, gli elementi identificativi dei Clienti persone fisiche di nazionalità diversa da quella italiana sono indicati nell'allegato II del Regolamento delegato (UE) 590/2017. Per i Clienti persone giuridiche, l'elemento identificativo è un apposito codice, denominato "codice L.E.I." (*Legal Entity Identifier*). La Banca è tenuta ad acquisire i codici L.E.I. dai Clienti prima di prestare servizi di investimento che comportano obblighi di segnalazione in relazione a operazioni svolte per conto di tali Clienti, secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 590/2017.
3. Il Cliente dichiara di essere stato informato e di accettare che in difetto di comunicazione del Codice L.E.I. la Banca non potrà dare corso a disposizioni dal medesimo impartite aventi a oggetto Strumenti Finanziari soggetti all'obbligo di segnalazione.

Art.G.15 – Caratteristiche delle Linee di Gestione - Parametro di riferimento

1. Il Cliente è pienamente consapevole che per il Servizio di Gestione sono indicate le caratteristiche generali e comuni a tutte le Linee di Gestione proposte dalla Banca, mentre per le caratteristiche particolari si rinvia a ciascuna Linea di Gestione prescelta dal Cliente.
2. Il Cliente prende atto e si dichiara informato che il parametro oggettivo di riferimento (c.d. *benchmark*) indicato tra le caratteristiche della Linea di Gestione prescelta, costituisce un mero elemento indicativo, utile per il raffronto dei risultati ottenuti dalla Banca nell'attività di gestione, che non costituisce un indicatore di futuri risultati dell'attività di gestione, e che la Banca non ha alcun obbligo di raggiungere o superare. La Banca, dunque, è esonerata da ogni responsabilità qualora il risultato prodotto dalla gestione si discosti, anche in misura rilevante, da quello prodotto dal parametro di riferimento. Inoltre, il Patrimonio gestito, anche in funzione delle dimensioni e della specificità delle caratteristiche della gestione prescelta, nonché per effetto di condizionamenti nello svolgimento dell'attività di gestione, riconducibili ad istruzioni o vincoli disposti dal Cliente, può non essere in grado di replicare fedelmente i risultati prodotti dal parametro di riferimento il cui risultato può, tra l'altro, discostarsi da quello del Portafoglio a causa della diversa incidenza di oneri diretti e/o indiretti quali, a titolo puramente esemplificativo, oneri fiscali, spese, costi di transazione, commissioni di gestione.
3. Il Cliente prende atto che una politica di investimento flessibile determina, per sua stessa natura, la possibilità per la Banca di variare le componenti del Portafoglio in misura significativa rispetto alla composizione del parametro di riferimento, come – ad esempio – la possibilità di concentrare gli investimenti per tipologia, settore o area geografica. Pertanto, il Cliente si dichiara informato del fatto che il parametro di riferimento, in presenza di politiche di gestione flessibili, ha natura meramente indicativa. La Banca ha la facoltà di utilizzare, in alternativa al parametro di riferimento, un indicatore del livello di rischio del Patrimonio gestito definito nella sezione dedicata alle caratteristiche della gestione, laddove il parametro di riferimento non sia rappresentativo del rischio.

Art.G.16 – Operazioni in Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari non quotati

1. Compatibilmente con la Linea di Gestione prescelta dal Cliente e compatibilmente con la Normativa di Riferimento, salvo diversa indicazione del Cliente, la Banca può inserire nel Portafoglio in gestione Strumenti Finanziari non quotati in mercati regolamentati.

2. Il Cliente dichiara di essere consapevole che gli Strumenti Finanziari non negoziati o non quotati su mercati regolamentati possono comportare, oltre ai rischi connessi all'investimento nei mercati finanziari, anche gli ulteriori rischi di: (i) difficoltà di pronta liquidazione dell'investimento; e (ii) carenza di informazioni che rendano possibile con semplicità l'accertamento del valore corrente dello Strumento Finanziario.

Art.G.17 – Pronti contro termine, vendite allo scoperto, premi, Strumenti Finanziari derivati, prestito titoli

1. Il Cliente è consapevole che la Banca può concludere operazioni aventi ad oggetto pronti contro termine, vendite allo scoperto, contratti a premio, Strumenti Finanziari derivati, acquisti tramite somme di denaro prese a prestito, operazioni di finanziamento tramite titoli o qualsiasi operazione che implichi pagamenti di margini, deposito di garanzie o rischio di cambio, laddove espressamente previste/i nelle caratteristiche della Linea di Gestione prescelta.
2. In caso di operazioni di vendita allo scoperto aventi ad oggetto Strumenti Finanziari (in via generale e, in particolare, caratterizzati da una diffusione limitata), il Cliente è consapevole che la ricopertura potrebbe risultare difficoltosa e comunque dare luogo a oneri aggiuntivi.
3. Gli Strumenti Finanziari derivati possono essere utilizzati con finalità diverse da quella di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione, qualora sia previsto dalla Linea di Gestione prescelta. Con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari derivati, il Cliente prende atto che tali operazioni possono richiedere il versamento contestuale dei margini di garanzia previsti per l'operazione disposta; tale circostanza può manifestarsi anche successivamente alla conclusione dell'operazione e ogni qualvolta ricorrano le circostanze per integrare i margini di garanzia con versamenti supplementari in tutti i casi prescritti. La Banca, pertanto, è autorizzata fin d'ora ad adempiere, mediante il prelevamento dalle somme affidate in gestione, a tutti gli obblighi di versamento dei suddetti margini. Qualora le somme affidate in gestione non fossero sufficienti o il Cliente non provvedesse ad effettuare i necessari versamenti aggiuntivi, si applica quanto previsto dall'Art. A.13, restando sin da ora la Banca esonerata da ogni e qualunque responsabilità.
4. Il Cliente prende atto che la Banca, ove previsto dalla Normativa di Riferimento, deve versare, per conto dello stesso, margini di garanzia per le operazioni regolate dal presente articolo, addebitando i relativi importi sul Conto di Gestione intestato al Cliente e accreditando in contropartita l'apposito conto margini acceso presso la Banca.

Art.G.18 – Valutazione di adeguatezza

1. Nella prestazione del Servizio di Gestione, la Banca effettua la valutazione di adeguatezza. La valutazione di adeguatezza consiste in un giudizio attraverso il quale la Banca verifica e valuta, in particolare, che: (i) l'operazione da realizzare e/o il Servizio di Gestione corrispondano agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio; (ii) il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; (iii) il Cliente abbia le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all'operazione da realizzare e/o al Servizio di Gestione.
2. In merito al contenuto delle informazioni per poter svolgere le valutazioni di cui al comma che precede la Banca deve conoscere, in particolare: (a) per la valutazione *sub* (i), gli obiettivi di investimento del Cliente, inclusi i dati sul periodo di tempo per il quale il Cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità per cui vuole accedere agli investimenti; (b) per la valutazione *sub* (ii), dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del Cliente, del suo patrimonio complessivo e dei suoi impegni finanziari; (iii) per la valutazione *sub* (iii), i tipi di Servizi, operazioni, Strumenti Finanziari e Prodotti Finanziari con i quali il Cliente ha dimestichezza; la natura, il volume, e la frequenza delle operazioni su Strumenti Finanziari e/o su Prodotti Finanziari realizzate dal Cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite; il livello di istruzione, la professione attuale e/o quella precedente del Cliente. Una volta delimitato il profilo del Cliente, la Banca prende altresì in esame le preferenze di sostenibilità del Cliente rilevate in sede di profilatura.
3. Il Cliente dichiara di essere stato espressamente informato che, ai fini della valutazione di adeguatezza, la Banca, quando il Servizio di Gestione è prestato ad un cliente professionale ai sensi della Normativa di Riferimento, può presumere che, per quanto riguarda gli Strumenti Finanziari (e i Prodotti Finanziari), le operazioni e i Servizi prestati congiuntamente ad esso, tale Cliente abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze.
4. Nel caso di Servizio di Gestione cointestata a più persone, ove i profili di rischio risultino differenti fra loro, la Banca effettua la valutazione di adeguatezza tenendo in considerazione il profilo di rischio concordato dai singoli cointestatori.
In caso di rapporti cointestati, la valutazione di adeguatezza sarà condotta – sia in caso di operatività a firma disgiunta, sia in caso di operatività a firma congiunta – salvo diverso accordo tra le Parti, prendendo come riferimento: (i) per quanto riguarda la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, il cointestatario dotato del minore livello di conoscenza ed esperienza; (ii) per quanto riguarda la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento, il cointestatario dotato della peggiore situazione finanziaria e il cointestatario con gli obiettivi di investimento più conservativi.
5. Nel caso in cui il Cliente sia una persona giuridica, la conoscenza e l'esperienza in materia di investimenti saranno valutate con riferimento al legale rappresentante e/o al soggetto munito di specifici ed idonei poteri a rappresentare la persona giuridica nei rapporti con la Banca, mentre sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato. Il profilo del minore, dell'interdetto, dell'inabilitato o del beneficiario dell'amministrazione di sostegno è rilasciato, in nome e per conto di tali soggetti, da colui che ne ha la rappresentanza legale (genitore, tutore, curatore o amministratore di sostegno). Ai fini della valutazione di adeguatezza sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato come risultanti dal predetto profilo e l'esperienza e conoscenza in materia di investimenti del legale rappresentante.
6. Il Cliente prende atto che l'eventuale rifiuto di fornire o aggiornare anche solo alcune delle informazioni richieste ai fini del presente articolo e/o dal presente Contratto e/o dalla Normativa di Riferimento comporterà l'impossibilità per la Banca di prestare il Servizio di Gestione. In tale ipotesi, fermi restando i rimedi previsti dalle applicabili Sezioni del Contratto (ivi incluso il diritto di recesso), la Banca si asterrà dal compiere ulteriori atti di gestione del portafoglio affidato in gestione (salva la conclusione di eventuali operazioni in corso e/o il compimento degli atti di gestione indispensabili per la tutela del portafoglio affidato in gestione).
7. Il Cliente prende atto che – qualora la Banca valuti "non adeguata" un'operazione o la Linea di Gestione o l'ordine o istruzione impartita dal Cliente risulti non adeguato al profilo e alle caratteristiche del Cliente e determini, sempre a giudizio della Banca, uno scostamento dai criteri di gestione determinati nella Linea di Gestione o successivamente concordati – la Banca non potrà dare esecuzione all'ordine e/o prestare il Servizio di Gestione (salvo il compimento dei soli atti di gestione indispensabili per la tutela del portafoglio affidato in gestione), restando sollevata da qualsiasi responsabilità per la mancata esecuzione dell'ordine ovvero dell'operazione e/o per la mancata prestazione del Servizio di Gestione, e ne darà pronta informazione al Cliente, fermi restando i rimedi previsti dalle applicabili Sezioni del Contratto (ivi incluso il diritto di recesso). In particolare, la Banca informa il Cliente dell'inadeguatezza dell'operazione o della Linea di Gestione e dei relativi motivi e decide di non negoziare se nessuno dei Servizi o degli Strumenti Finanziari (e dei Prodotti Finanziari) è adeguato. Resta comunque inteso che, ove tali istruzioni specifiche impartite dal Cliente comportino uno scostamento dai criteri di gestione determinati nella Linea di Gestione o successivamente concordati, la Banca può subordinare l'esecuzione dell'ordine alla sottoscrizione di una nuova Linea di Gestione che sia omogenea agli obiettivi di investimento e alle categorie di Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) cui si riferiscono le istruzioni stesse. Rimane, inoltre, ferma l'applicazione del successivo art. G.18.bis.
8. Sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del Servizio di Gestione fornito, la Banca valuta adeguata ogni specifica operazione realizzata nel quadro della prestazione del Servizio di Gestione purché rispetti i limiti agli investimenti definiti nel presente Contratto, nei suoi allegati e nella Linea di Gestione prescelta. La valutazione di adeguatezza avviene in relazione a ciascuna Linea di Gestione in cui il Portafoglio è suddiviso. Si applica l'art. 60, comma 2, del Regolamento Intermediari.
9. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'Art.G.18 e dall'art. G.18-bis.

Art. G.18.bis – Disposizioni particolari in materia di adeguatezza del Servizio di Gestione

1. Il Cliente prende atto che, nel corso del rapporto contrattuale, potrebbero realizzarsi le seguenti circostanze:
 - a) richiesta del Cliente di modificare il proprio profilo di rischio a seguito del verificarsi di variazioni delle proprie caratteristiche personali;
 - b) il Cliente comunica alla Banca l'essersi verificate modifiche (i) quantitative e/o qualitative degli *asset* che il Cliente ha dichiarato alla Banca di detenere presso banche o intermediari terzi e/o (ii) delle proprie caratteristiche personali e di esperienza e competenza in materia di investimenti, della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.
2. In particolare, i casi *sub* a) e *sub* b) potrebbero determinare un mutamento delle condizioni sulla base delle quali la Banca ha compiuto l'iniziale valutazione di adeguatezza del Servizio di Gestione. Infatti, nelle ipotesi, le modifiche delle caratteristiche del Cliente e/o dei propri *asset* potrebbe comportare un mutamento del giudizio di adeguatezza inizialmente espresso dalla Banca con riferimento al Servizio di Gestione.
3. In relazione a quanto precede:
 - a) nelle ipotesi *sub* a), la Banca, ove ritenuto opportuno, contatta il Cliente e, previo aggiornamento del profilo del Cliente, il Cliente e la Banca individuano una Linea di Gestione adeguata al profilo del Cliente;
 - b) nelle ipotesi *sub* b):

- i) la Banca contatta tempestivamente il Cliente affinché, previo aggiornamento del profilo del Cliente, quest'ultimo individui insieme alla Banca 1 (una) o più nuove Linee di Gestione che, in considerazione del patrimonio complessivo del Cliente, siano adeguate al suo profilo;
 - ii) qualora la Banca non sia in grado di reperire il Cliente o lo stesso Cliente non provveda ai sensi del punto i) precedente (ivi inclusi i casi in cui il Cliente richieda il mantenimento della/e Linea/e di Gestione non più adeguata/e) entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di sopravvenuta inadeguatezza, fermi restando gli altri rimedi previsti dal Contratto, la Banca di propria iniziativa e ove ritenuto opportuno – al solo fine di tutelare gli interessi del Cliente – può (senza avere alcun obbligo in tal senso) variare 1 (una) o più delle Linee di Gestione in essere, anche personalizzate, del Cliente, optando per 1 (una) Linea di Gestione o una combinazione di Linee di Gestione maggiormente conservativa rispetto a quella a suo tempo scelta dal Cliente. In particolare la Banca può (senza avere alcun obbligo in tal senso) disporre di propria iniziativa un cambio di linea avente ad oggetto la Linea di Gestione del Cliente con il più elevato profilo di rischio, scegliendo 1 (una) Linea di Gestione maggiormente conservativa, al fine di ripristinare la situazione di adeguatezza. Qualora tale operazione non fosse sufficiente, la Banca può (senza avere alcun obbligo in tal senso) disporre un ulteriore cambio di Linea avente ad oggetto la seconda Linea di Gestione con un maggior profilo di rischio e via sino al ripristino della situazione di adeguatezza.
4. Si precisa che la Banca può scegliere la/e nuova/e Linea/e di Gestione tra quelle in quel momento in offerta alla clientela, con conseguente applicazione al Cliente delle commissioni di gestione relative alla/e nuova/e Linea/e di Gestione.
 5. Successivamente, qualora la situazione *sub b)* o *c)* relativa al portafoglio del Cliente venga meno, la Banca può operare (senza avere alcun obbligo in tal senso) di propria iniziativa il ripristino della/e Linea/e di Gestione prescelta/e dal Cliente antecedentemente alla variazione operata di iniziativa dalla Banca.
 6. La Banca informa tempestivamente il Cliente per iscritto di ogni variazione della/e Linea/e di Gestione, anche personalizzate, effettuata di propria iniziativa per le ragioni che precedono, comunicando anche le caratteristiche della nuova/e Linea/e di Gestione, nonché le commissioni di Gestione relative alla/e nuova/e Linea/e. Nel rendiconto di gestione verranno, comunque, rappresentate le variazioni di linea effettuate dalla Banca a tutela degli interessi del Cliente.
 7. Il Cliente autorizza la Banca a procedere come sopra rappresentato.

Art.G.19 – Compensi, spese e incentivi

1. Fermo restando quanto previsto dall'Art. A.11, le commissioni e i compensi spettanti alla Banca per il Servizio di Gestione sono indicati/e nella sezione "Costi ed Oneri" dell'allegato relativo alla Linea di Gestione prescelta. Il pagamento di quanto dovuto a titolo di compenso o di commissioni avverrà a mezzo di addebito manuale sul Conto di Gestione del Cliente. In particolare, salvo che non sia diversamente stabilito in altre Sezioni del presente Contratto, la Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a prelevare direttamente dal Conto di Gestione gli importi (i) necessari al pagamento degli oneri fiscali connessi alla gestione del Portafoglio e delle commissioni nonché (ii) relativi al recupero di tutte le spese sostenute per qualsiasi genere d'operazione sul Portafoglio, sulla custodia e sul deposito degli Strumenti Finanziari (e dei Prodotti Finanziari).
2. Anche ai sensi dell'art. 1723 c.c. il Cliente autorizza espressamente la Banca ad alienare gli strumenti finanziari presenti sul conto titoli di pertinenza del Cliente al fine di poter soddisfare, sulle somme rivenienti dalla liquidazione, le proprie ragioni di credito derivanti a qualunque titolo dall'esecuzione del contratto.
3. Con cadenza annuale, la Banca fornisce al Cliente un'informativa contenente i costi e gli oneri sostenuti dallo stesso in relazione agli strumenti finanziari, servizi di investimento e servizi accessori oggetto del presente Contratto. In caso di estinzione infra-annuale del rapporto, la Banca, al termine dell'anno, trasmette al Cliente un'informativa cartacea da spedirsi presso l'ultimo indirizzo comunicato dal Cliente alla Banca. L'informativa contiene anche il dettaglio di eventuali incentivi percepiti dalla Banca sulle operazioni eseguite. Resta inteso che, l'esistenza, la natura e l'importo degli incentivi o, qualora lo stesso non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati al cliente in modo chiaro, completo e preciso prima della prestazione dei servizi.
4. Ai fini della quantificazione delle commissioni, gli Strumenti Finanziari (e i Prodotti Finanziari) sono valutati applicando i criteri indicati nel suddetto allegato.
5. La Banca provvederà ad effettuare il calcolo delle commissioni e a comunicarne l'importo al Cliente nei rendiconti previsti per il Servizio di Gestione ai sensi dell'Art. A.19. L'importo delle commissioni e spese si intenderà approvato negli stessi termini del rendiconto.
6. Qualora il pagamento venga effettuato dal Cliente mediante titoli di credito, detti titoli devono essere intestati alla Banca.
7. La Banca nella prestazione del Servizio di Gestione, non accetta né trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari (con l'eccezione di eventuali benefici non monetari di minore entità che possono migliorare la qualità del Servizio di Gestione offerto ai Clienti e, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto di agire nel migliore interesse del Cliente) pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi. La Banca comunica, anche in modo generico, prima della prestazione del Servizio di Gestione, i benefici non monetari di minore entità accettabili ai sensi della Normativa di Riferimento. Qualora la Banca riceva benefici monetari da terzi, provvede a trasferirli al Cliente ed informa lo stesso di tale circostanza nella rendicontazione periodica prevista dal Contratto. Resta fermo quanto previsto dall'art. 54 del Regolamento Intermediari.

Art.G.20 – Recesso e scioglimento del Servizio di Gestione

1. In relazione al Servizio di Gestione si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'Art.A.13 del presente Contratto, fermo restando che la Banca può recedere dal Contratto conformemente a quanto previsto dall'art. 1727 c.c.
2. Fermo restando quanto previsto dall'Art.A.13 del presente Contratto, costituisce giusta causa di recesso dal Servizio di Gestione, ai sensi dell'art. 1727 c.c., oltre a quanto indicato dal summenzionato articolo:
 - (i) la circostanza che la consistenza del Portafoglio, per effetto di prelievi o altri motivi, alla data di riferimento dell'ultimo rendiconto, risulti inferiore alla consistenza minima per svolgere una gestione efficiente secondo quanto previsto dalla Linea di Gestione prescelta dal Cliente e non venga ricostituita entro 45 (quarantacinque) giorni successivi;
 - (ii) la richiesta da parte del Cliente di porre in essere operazioni che siano contrastanti o non compatibili con la particolare natura del Conto di Gestione e/o del *Dossier Gestito*, secondo quanto previsto dall'Art. G.3 del presente Contratto;
 - (iii) in relazione a quanto previsto dall'Art.G.9, comma 3, la circostanza che il Cliente trasmetta istruzioni o ordini (incompatibili con la Linea di Gestione prescelta o ritenuti inadeguati da parte della Banca) che comportino uno scostamento dai criteri di gestione determinati nella Linea di Gestione o successivamente concordati.
3. Anche in deroga a quanto previsto dalle altre Sezioni del presente Contratto, il Cliente è consapevole che nel caso in cui nel Portafoglio fossero presenti Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) con liquidità non giornaliera, in caso di recesso, la disponibilità delle relative somme liquide sarà condizionata da quanto previsto nei regolamenti vigenti degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari) in oggetto. In alcuni casi l'indisponibilità delle somme liquide potrà essere superiore a 60 (sessanta) giorni.
4. Il Cliente prende atto ed accetta che le richieste di prelievo, l'effettuazione di nuovi conferimenti, l'invio di istruzioni specifiche per l'esecuzione di particolari operazioni, le richieste di variazione delle caratteristiche della gestione e, in genere, gli atti e fatti che possano limitare od inibire la libertà del gestore od influenzare il controllore e/o la composizione del Portafoglio della gestione – quali, ad esempio, atti di conservazione o esecutivi, d'urgenza e non, promossi da terzi, da autorità giudiziarie o dalla Banca, oppure provvedimenti legislativi e giudiziari – potrebbero interferire con l'attività di gestione o comportare l'automatica decadenza di diritti relativi a Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari), ovvero determinare l'estinzione anticipata di eventuali Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari), derivati e non, di copertura del rischio, funzionalmente collegati alla gestione del Cliente stesso.
5. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire dell'unico intestatario, il mandato di gestione si estingue e la Banca sospenderà l'attività di gestione, limitandosi a compiere gli atti conservativi necessari, o anche solo opportuni, per tutelare il Patrimonio in gestione.

Sezione H) Norme che regolano il servizio di consulenza

Art.H.1 – Oggetto del Servizio di Consulenza

1. Il Servizio di Consulenza è prestato dalla Banca, relativamente agli Strumenti Finanziari (ai Prodotti Finanziari e ai Prodotti di Investimento Assicurativi) indicati nell'Art. H.2, comma 4, del presente Contratto, solo in abbinamento ai Servizi di cui alla Sezione C), alla Sezione E) e alla Sezione F) e consiste nel fornire al Cliente consigli di investimento e raccomandazioni personalizzate, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a 1 (una) o più operazioni di investimento relative a un determinato Strumento Finanziario/Prodotto Finanziario/Prodotti di Investimento Assicurativi.

2. Il Servizio di Consulenza prestato alla clientela dalla Banca viene fornito su base non indipendente in quanto le raccomandazioni personalizzate formulate dalla Banca al Cliente possono avere ad oggetto Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari emessi dalla Banca stessa o Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari/Prodotti di Investimento Assicurativi emessi da soggetti terzi con i quali la Banca ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, per i quali può percepire Incentivi, nel rispetto della Normativa di Riferimento. Si rinvia a quanto descritto nel Fascicolo.
3. Nel presente Contratto, per Servizio di Consulenza si intenderanno congiuntamente la consulenza in materia di investimenti e la consulenza sui Prodotti di Investimento Assicurativi.
4. Il Servizio di Consulenza può essere prestato dalla Banca solo nei confronti dei Clienti che intrattengano con la stessa, rapporti aventi ad oggetto la prestazione degli altri Servizi (con o senza il Servizio Deposito Titoli) di cui al Contratto.

Art.H.2 – Contenuto e caratteristiche del Servizio di Consulenza

1. Il Servizio di Consulenza consiste esclusivamente nella formulazione, da parte della Banca, di raccomandazioni personalizzate al Cliente, dietro sua richiesta o su iniziativa della Banca. Una raccomandazione è personalizzata quando viene rivolta ad uno specifico Cliente e viene presentata come adatta allo stesso sulla base del suo profilo di rischio. L'oggetto della raccomandazione personalizzata riguarda il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività:
 - (i) comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato Prodotto Finanziario o Strumento Finanziario Prodotti di Investimento Assicurativi;
 - (ii) riscattare un Prodotto di Investimento Assicurativo o effettuare versamenti di premi aggiuntivi a valere sullo stesso;
 - (iii) esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato Prodotto Finanziario o Strumento Finanziario o Prodotti di Investimento Assicurativi;
 - (iv) sottoscrivere contratti per la prestazione di servizi di investimento e/o servizi accessori.
2. Il Servizio di Consulenza viene prestato tenendo conto della valutazione di adeguatezza delle specifiche conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di Prodotto Finanziario, Strumento Finanziario, Prodotti di Investimento Assicurativi o Servizio Finanziario raccomandato, nonché della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento del Cliente. Le raccomandazioni fornite dalla Banca non vincolano il Cliente, il quale mantiene sempre piena e incondizionata libertà di darvi o meno esecuzione, essendo ogni decisione al riguardo di sua esclusiva pertinenza e a proprio rischio.
3. Le raccomandazioni personalizzate fanno riferimento alla situazione esistente nel momento in cui sono rese. Le valutazioni fornite dalla Banca nell'espletamento del Servizio di Consulenza indicano, oltre alla data di emissione della raccomandazione, anche la data entro la quale la raccomandazione stessa potrà essere ritenuta valida. Nel caso in cui il Cliente richieda l'esecuzione della/e operazione/i oggetto di raccomandazione/i personalizzata/e oltre il periodo di validità temporale della/e raccomandazione/i stesse, la Banca procederà a una nuova valutazione di adeguatezza di tale/i operazione/i. Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. H.4-bis, la Banca non è tenuta a prendere contatto di propria iniziativa con il Cliente al fine di fornire il Servizio di Consulenza, né a monitorare il successivo andamento degli investimenti raccomandati e dei Prodotti Finanziari, degli Strumenti Finanziari e dei Prodotti di Investimento Assicurativi detenuti dal Cliente.
4. Il Servizio di Consulenza viene prestato, su iniziativa della Banca o su richiesta del Cliente, in relazione a:
 - (i) titoli azionari emessi dalla Banca;
 - (ii) titoli obbligazionari emessi dalla Banca;
 - (iii) titoli obbligazionari di terzi;
 - (iv) fondi comuni di investimento, Sicav ed Eltif;
 - (v) titoli azionari ammessi alla quotazione, ovvero ammessi alla negoziazione, in mercati regolamentati e altre sedi di negoziazione, ivi inclusi i titoli azionari in emissione (ad esempio, nei casi di *initial public offering*);
 - (vi) ETP (ETF, ETC e ETN);
 - (vii) Prodotti di Investimento Assicurativi.
5. Il Cliente prende atto che le raccomandazioni personalizzate fornite dalla Banca possono avere ad oggetto Prodotti Finanziari (o Strumenti Finanziari) o Prodotti di Investimento Assicurativi offerti, emessi, garantiti o prestati da soggetti cui la Banca e/o le società facenti parte del gruppo a cui essa appartiene possono: (i) aver prestato nel recente passato o stanno prestando servizi di finanza aziendale, di *sponsor/specialist, corporate broker*, responsabile del collocamento; (ii) aver assunto posizioni di *trading* proprietario; (iii) aver concesso/ricevuto finanziamenti significativi; (iv) avere in essere accordi di nomina di amministratori, patti parasociali e accordi similari.

Art.H.3 – Modalità di esercizio dell'incarico

1. La Banca, nel prestare il Servizio di Consulenza, si può avvalere di diverse modalità e di diversi supporti, anche di tipo telematico ed informatico, quali a titolo esemplificativo: consulenza telefonica, riunioni con il Cliente o, qualora disponibile, tramite utilizzo di messaggi di posta elettronica.
2. Le raccomandazioni fornite dalla Banca con le modalità sopra descritte devono essere formulate in maniera chiara ed accessibile e devono descrivere le caratteristiche, i rischi specifici e le implicazioni dell'operazione.

Art.H.4 – Valutazione di adeguatezza

1. Fermo quanto previsto dal presente articolo, con riferimento al Servizio di Consulenza si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'Art. G.18.
2. Le informazioni previste dalla Normativa di Riferimento vengono raccolte mediante la compilazione di un apposito questionario di profilatura con il quale la Banca acquisisce altresì, laddove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito regolare, le attività (comprese le attività liquide), gli investimenti e beni immobili e gli impegni finanziari regolari. In particolare, la Banca raccoglie informazioni circa:
 - (i) la conoscenza ed esperienza riguardo ai tipi specifici di Servizi di Investimento di cui al presente Contratto e ai tipi specifici di Strumenti Finanziari oggetto di detti Servizi del Cliente;
 - (ii) la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite, del Cliente;
 - (iii) gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio, del Cliente.Inoltre, con il medesimo questionario la Banca acquisisce informazioni relative alle preferenze di sostenibilità del Cliente ai sensi del Regolamento Delegato.
3. Se il Servizio di Consulenza viene prestato per raccomandare Prodotti di Investimento Assicurativi, la Banca raccoglie le ulteriori informazioni richieste dalla Normativa di Riferimento mediante la compilazione di un apposito questionario di profilatura del Cliente.
4. Una volta delimitato il novero degli Strumenti Finanziari adeguati al Cliente sulla base degli elementi sopra indicati, per formulare la propria raccomandazione la Banca prende in esame le preferenze del Cliente in materia di sostenibilità rilevate in sede di profilatura. La Banca non raccomanda come rispondenti alle preferenze di sostenibilità del Cliente Strumenti Finanziari che non le soddisfano e ne spiega le ragioni. Qualora la Banca, tenendo conto degli Strumenti Finanziari inclusi nel listino, non fosse in grado di soddisfare le preferenze di sostenibilità del Cliente informa di tale circostanza il Cliente, illustrandone i motivi e quest'ultimo potrà decidere di adattare le proprie preferenze di sostenibilità con riferimento alla singola raccomandazione. A tal fine, il Cliente potrà autorizzare la Banca a raccomandare Strumenti Finanziari che non siano coerenti con le sue preferenze di sostenibilità mediante esplicita autorizzazione. La Banca dà atto di tale circostanza nel report di adeguatezza illustrandone i motivi. Le preferenze del Cliente in materia di sostenibilità sono tenute in considerazione dalla Banca anche nell'ambito della verifica periodica di adeguatezza del Portafoglio del Cliente.
5. Il Cliente è tenuto a fornire informazioni aggiornate, veritiere e complete e a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione utile allo svolgimento del Servizio di Consulenza da parte della Banca.
6. La Banca si è dotata di procedure idonee ad effettuare la valutazione di adeguatezza al fine di raccomandare solo operazioni adeguate e coerenti con il profilo con il Cliente.
7. In deroga a quanto previsto dall'art. G.18, comma 4, con riferimento ai rapporti cointestati, la Banca, in relazione alla sottoscrizione dei Prodotti di Investimento Assicurativi, effettuerà la valutazione di adeguatezza sempre in relazione al profilo di rischio del/dei Cliente/i del Prodotto di Investimento Assicurativo anche in caso di cointestazione del rapporto. Per i Clienti non persone fisiche, resta fermo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento.
8. Il Cliente è stato espressamente informato che, ai fini della valutazione di adeguatezza, la Banca, quando il Servizio di Consulenza è prestato ad un cliente professionale ai sensi della Normativa di Riferimento, può presumere che (i), per quanto riguarda gli Strumenti Finanziari (e i Prodotti Finanziari e i Prodotti di Investimento Assicurativi), le operazioni e i Servizi prestati congiuntamente ad esso, tale Cliente abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze e (ii) sia finanziariamente

in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento. Per i clienti professionali su richiesta ai sensi della Normativa di Riferimento, la presunzione della Banca si limita a quanto indicato nel punto *sub* (i).

9. La Banca, quando formula una raccomandazione personalizzata al Cliente al dettaglio, di propria iniziativa o su iniziativa del Cliente stesso, gli fornisce, su supporto durevole, una dichiarazione di adeguatezza che specifica la consulenza prestata e indica perché essa corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.
10. Il Cliente prende atto che, qualora la Banca valuti "non adeguata" un'operazione o una raccomandazione non è possibile per il Cliente perfezionare l'operazione richiesta. In particolare, la Banca informa il Cliente dell'inadeguatezza dell'operazione e dei relativi motivi e non raccomanda né decide di negoziare se nessuno dei Servizi o degli Strumenti Finanziari (e dei Prodotti Finanziari e dei Prodotti di Investimento Assicurativi) è adeguato. La Banca propone al Cliente di individuare Prodotti Finanziari (e/o Strumenti Finanziari e/o Prodotti di Investimento Assicurativi) alternativi, adeguati al profilo del Cliente.
11. Il Cliente prende atto che nella vigenza del Servizio di Consulenza disciplinato nella presente Sezione H), qualsiasi operazione disposta nell'ambito di tutti i contratti, presenti e futuri, in essere con la Banca ed aventi ad oggetto Strumenti Finanziari (e Prodotti Finanziari e Prodotti di Investimento Assicurativi) o Servizi, per i quali la Banca effettua il Servizio di Consulenza, è subordinata alla valutazione di adeguatezza.

Art.H.4-bis – Valutazione periodica di adeguatezza

1. La Banca con riferimento allo Strumento Finanziario (o al Prodotto Finanziario o al Prodotto di Investimento Assicurativo) oggetto della raccomandazione personalizzata prestata in virtù del Servizio di Consulenza, sempre nell'ambito dell'espletamento del Servizio di Consulenza, procede ad una valutazione annuale di adeguatezza e/o coerenza (laddove applicabile) dello specifico Strumento Finanziario (o del Prodotto Finanziario o del Prodotto di Investimento Assicurativo) con il profilo attribuito al Cliente.
2. La Banca comunica al Cliente i risultati di tale valutazione riferita alla situazione del singolo Strumento Finanziario (o Prodotto Finanziario o Prodotto di Investimento Assicurativo) al 31 dicembre di ogni anno.
3. La Banca, con la valutazione annuale di cui sopra fornisce al Cliente al dettaglio un rendiconto che contiene una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle caratteristiche del Cliente medesimo. Nel caso in cui lo Strumento Finanziario (o al Prodotto Finanziario o al Prodotto di Investimento Assicurativo) risulti non essere coerente e/o non adeguato il Cliente è tenuto a recarsi in filiale o contattare il proprio gestore di riferimento/consulente finanziario (anche mediante il Servizio Internet Banking Cambianoonline ove attivato) per valutare le operazioni necessarie con riferimento allo Strumento Finanziario (o al Prodotto Finanziario o al Prodotto di Investimento Assicurativo) ovvero per verificare l'attualità delle informazioni fornite ai sensi del precedente Art.H.4. della presente Sezione. La Banca potrà effettuare detta valutazione periodica con frequenza anche maggiore in ragione del profilo di rischio del Cliente e del tipo di Strumento Finanziario (o al Prodotto Finanziario o al Prodotto di Investimento Assicurativo) raccomandato.

Art.H.5 – Corrispettivo

1. La misura del corrispettivo per il Servizio di Consulenza è indicata nei Documenti di Sintesi relativi ai Servizi di cui al presente Contratto.

Art.H.6 – Limitazioni di responsabilità e dichiarazioni del Cliente

1. Il Cliente è consapevole e accetta che il Servizio di Consulenza è prestato sulla base delle informazioni provenienti da fonti ritenute affidabile ed in buona fede.
2. La Banca non garantisce alcun risultato in merito alle raccomandazioni fornite e non assume alcuna responsabilità in ordine all'esito delle operazioni oggetto di tali raccomandazioni. Pertanto, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico della Banca per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il Cliente dovesse subire a seguito dell'esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle raccomandazioni ricevute.
3. Il Cliente, dichiarandosi informato di quanto segue, prende atto e accetta che:
 - (i) le indicazioni fornite dalla Banca nell'espletamento del Servizio di Consulenza hanno natura di semplici consigli e/o raccomandazioni che il Cliente resta libero di seguire o meno, anche per quanto attiene alla scelta dell'intermediario di cui avvalersi;
 - (ii) ogni decisione di investimento/disinvestimento è di esclusiva competenza del Cliente, che può decidere di darvi o meno esecuzione con qualsivoglia intermediario autorizzato. Le conseguenti scelte operative e l'utilizzo del Servizio di Consulenza sono effettuati e fruiti dal Cliente stesso nella sua piena autonomia decisionale ed a suo rischio;
 - (iii) il Servizio di Consulenza è svolto dalla Banca senza assumere alcuna obbligazione di risultato verso il Cliente medesimo;
 - (iv) le indicazioni e i dati relativi sia ai mercati, sia ai Prodotti Finanziari e agli Strumenti Finanziari sia ai Prodotti di Investimento Assicurativi e/o ai Servizi forniti dalla Banca nell'espletamento del Servizio di Consulenza non costituiscono necessariamente un indicatore delle future prospettive dell'investimento o disinvestimento consigliati;
 - (v) in caso di operazioni di vendita allo scoperto aventi ad oggetto Strumenti Finanziari (in via generale e, in particolare, caratterizzati da una diffusione limitata), il Cliente è consapevole che la ricopertura potrebbe risultare difficoltosa e comunque dare luogo a oneri aggiuntivi;
 - (vi) le raccomandazioni fornite dalla Banca sono formulate sulla base delle condizioni di mercato esistenti nel momento in cui sono rese e, considerata la rapidità con la quale le condizioni sui mercati finanziari mutano, tali raccomandazioni possono non essere più valide anche dopo breve tempo.
 - (vii) con riguardo alle operazioni relative a Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, tali investimenti possono comportare (a) il rischio di non essere facilmente liquidabili; (b) la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente;
 - (viii) nelle operazioni di investimento e disinvestimento il rischio non è eliminabile; i Servizi di cui al presente Contratto non comportano e non possono comportare pertanto alcuna certezza in merito al fatto di mantenere invariato il valore degli investimenti e maturano a carico del Cliente gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari/Prodotti di Investimento Assicurativi acquistati e sottoscritti.

POLITICA ADOTTATA DA BANCA CAMBIANO PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Gli eventuali aggiornamenti della politica in materia di conflitti di interesse sono pubblicati sul sito *internet* della Banca (www.bancacambiano.it) e si intendono si intendono qui automaticamente richiamati. Pertanto, quanto di seguito descritto deve essere integrato/modificato con la politica in materia di conflitti di interesse di volta in volta in vigore.

Premessa

Il presente documento viene redatto nel rispetto della Direttiva Europea 2014/65/UE del 15 maggio 2014 relativa ai Mercati degli Strumenti Finanziari ("MIFID 2"), dei successivi regolamenti e direttive comunitarie e delle disposizioni di applicazione individuabili nella normativa italiana (TUF e relativi regolamenti attuativi emanati in osservanza della legge).

La presente parte del Documento illustra le descrizioni di sintesi della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse.

Quando di seguito riportato è stato redatto nel rispetto della MIFID 2 e dei successivi regolamenti e direttive comunitarie e delle disposizioni di applicazione individuabili nella normativa italiana (TUF e relativi regolamenti applicativi emanati da Banca d'Italia e da Consob).

Contenuti:

- I. Introduzione
- II. Possibili conflitti di interesse per Banca Cambiano 1884 s.p.a.
- III. Misure adottate per gestire i conflitti di interesse

I. Introduzione

L'identificazione e la prevenzione di conflitti di interesse e la corretta gestione di tali conflitti rappresentano un compito importante per qualsiasi impresa di investimento o banca.

Banca Cambiano 1884 s.p.a. si fa carico attraverso i propri dipendenti e le altre persone che agiscono per essa di individuare, analizzare, controllare e gestire i conflitti di interesse in modo da garantire l'equo trattamento di tutte le parti interessate, per tutelare i loro interessi ed evitare qualsiasi danno alle stesse.

I conflitti di interesse possono verificarsi, in particolare, ove la Banca, un Soggetto Rilevante ⁽⁴⁾ o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la Banca (i "Soggetti") si trovi in una situazione – come individuata dalla normativa di riferimento – in cui i propri interessi siano in conflitto con quelli di uno o più Clienti.

La Banca Cambiano 1884 S.p.A. ha pertanto preso misure importanti per la prevenzione, l'individuazione precoce e la gestione dei conflitti di interesse.

La presente sezione del Documento fornisce le linee guida per comprendere le misure adottate dalla Banca per proteggere gli interessi dei Clienti.

La politica della Banca sui conflitti di interessi definisce quindi come la Banca procede a:

- identificare le situazioni che danno luogo o possono dar luogo a conflitti, che pregiudicano o potrebbero pregiudicare gli interessi dei Clienti;
- stabilire gli opportuni meccanismi per gestire i conflitti (determinare, cioè, le procedure e le misure organizzative al fine di gestire i conflitti);
- dichiarare e descrivere chiaramente al cliente la sussistenza di una determinata fattispecie conflitto di interesse apertamente e su supporto durevole;
- agire secondo onestà ed equità.

La funzione *compliance* della Banca ha il compito di aggiornare la mappatura iniziale dei conflitti, avvalendosi delle segnalazioni effettuate dalle altre strutture della Banca, nonché effettuando autonome attività di monitoraggio.

II. Possibili conflitti di interesse per la Banca

Si può definire "conflitto di interessi", nell'ambito delle attività disciplinate dalla MiFID, una particolare situazione che si viene a creare, in qualsiasi area della nostra attività e nella prestazione simultanea di una pluralità di servizi ed attività d'investimento, a seguito della quale potremmo trarre benefici noi - o altri clienti per i quali stiamo agendo - e contestualmente danneggiare, potenzialmente e/o materialmente, gli interessi del cliente, verso cui abbiamo specifici doveri.

In tale ambito rilevano i conflitti di interesse che coinvolgono i clienti e gli intermediari, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti, ovvero i conflitti di interesse tra 2 (due) clienti che si configurano al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o accessorio o di una combinazione di tali servizi.

Conflitti di interesse potrebbero verificarsi, in particolare:

- possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese del Cliente;
- sia portatore, nel risultato del servizio prestato al Cliente o dell'operazione realizzata per suo conto, di un interesse distinto da quello del Cliente;
- abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro Cliente o gruppo di Clienti rispetto a quelli del Cliente a cui il servizio è prestato;
- svolga la stessa attività del Cliente;
- riceva o possa ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di altri servizi.

Si possono verificare situazioni di conflitto di interessi anche prestando specifiche attività nell'ambito dei Servizi di Investimento o servizi accessori, come di seguito descritto.

Servizio di negoziazione in conto proprio

- la Banca potrebbe avere interesse a effettuare determinate operazioni disposte dal Cliente in contropartita diretta con il portafoglio di proprietà, anziché trasmettere l'ordine a un individuato broker terzo, in funzione degli utili da negoziazione che ne deriverebbero. Analogamente, la Banca può avere interesse a negoziare titoli in conto proprio per l'esecuzione dell'operazione di pronti contro termine richiesta dal Cliente;
- la Banca potrebbe avere un interesse in conflitto con quello dei propri Clienti nell'esecuzione in conto proprio di ordini su Prodotti Finanziari negoziati tramite il proprio internalizzatore sistematico IBIS - Internalizzatore Sistematico Banca Cambiano, ove le modalità di determinazione del prezzo dei Prodotti trattati non fossero correttamente applicate.

Servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini

- fermi restando gli obblighi e i limiti previsti dalla Normativa di Riferimento, la Banca potrebbe ricevere da soggetti terzi incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio prestato.

Servizio di consulenza in materia di investimenti

- la Banca potrebbe raccomandare l'investimento in determinati Prodotti Finanziari (es. quote o azioni di OICR), per i quali presta il servizio di collocamento, al fine di essere remunerata per entrambi i servizi d'investimento. Inoltre, può essere incentivata a consigliare un Prodotto Finanziario o un Servizio di Investimento in funzione dell'appartenenza al medesimo Gruppo dell'emittente;
- la Banca potrebbe raccomandare l'investimento in determinati Prodotti Finanziari relativamente ai quali la stessa operi in contropartita diretta.

Servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di impegno irrevocabile

- la Banca potrebbe promuovere e collocare specifici Servizi/attività di investimento oppure specifici Strumenti e Prodotti Finanziari. In tale ipotesi il conflitto si potrebbe verificare nel caso in cui il soggetto che svolge il Servizio/attività d'investimento oggetto del collocamento o emette lo Strumento/Prodotto Finanziario collocato sia un soggetto rilevante della Banca o un ente che abbia con la stessa un legame di controllo diretto o indiretto, oppure nel caso in cui il soggetto rilevante sia un esponente aziendale di quest'ultimo;
- analoga fattispecie di conflitto potrebbe derivare dalla prestazione del servizio di collocamento di Prodotti Finanziari emessi da società con le quali un soggetto rilevante o un soggetto che abbia con esso un legame di controllo diretto o indiretto abbia sottoscritto un contratto di fornitura di particolare rilevanza;
- analoga fattispecie di conflitto potrebbe verificarsi altresì nel caso in cui un soggetto rilevante o un soggetto che abbia con esso un legame di controllo diretto o indiretto abbia ricevuto dall'emittente del Prodotto Finanziario in collocamento (es. un OICR) una delega di gestione/incarico di *advisory*, oppure partecipi a consorzi di collocamento ovvero ricopra i ruoli di *specialist* o *liquidity provider* o offra altri servizi di *corporate finance*;
- ulteriore situazione di conflitto potrebbe verificarsi nel caso in cui si privilegi il collocamento di un Prodotto Finanziario piuttosto che l'acquisto sul mercato in considerazione delle maggiori commissioni normalmente percepite nel servizio di collocamento rispetto a quello di negoziazione;
- La Banca potrebbe ricevere da soggetti terzi incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il Servizio prestato.

Servizio di gestione di portafoglio

- La Banca potrebbe avere interesse a procedere con operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o rimborso, per conto del Cliente, di Prodotti Finanziari per il tramite del proprio servizio di ricezione e trasmissione o del servizio di negoziazione;
- una situazione di conflitto potrebbe altresì verificarsi nel caso di operazioni di investimento aventi ad oggetto quote o azioni di OICR in presenza di una retrocessione di commissioni commisurate alla quantità delle quote o azioni di OICR sottoscritte per conto dei Clienti, oppure in presenza di un incarico di collocamento, di consulenza per il collocamento o di delegazione alla gestione che prevedano la corresponsione a favore della Banca di un compenso, nella forma di retrocessione di commissioni da parte degli emittenti;
- una situazione di conflitto potrebbe verificarsi nel caso in cui la Banca ponga in essere operazioni di investimento aventi ad oggetto Prodotti Finanziari (ad esempio obbligazioni) di emissione della Banca stessa, oppure emessi da intermediari collocatori del Servizio di Gestione di portafogli oppure emessi da soggetti a cui il gestore di portafoglio presta servizi di finanza aziendale.

Servizio accessorio di finanziamento e prestito titoli

- Nell'effettuazione di operazioni di prestito titoli interno (i.e. quando la Banca presta a un Cliente Prodotti Finanziari messi a disposizione da altri Clienti), la Banca potrebbe privilegiare gli interessi di un Cliente a discapito dell'interesse di un altro Cliente, utilizzando esclusivamente o prevalentemente i Prodotti Finanziari di uno dei Clienti interessati, allo scopo di far lucrare a quest'ultimo, con preferenza rispetto agli altri Clienti, i proventi derivanti dall'operazione di prestito.

Servizio accessorio di ricerca in materia di investimenti

⁴ Per "Soggetto Rilevante" in relazione alla Banca si intende uno dei soggetti indicati *sub art. 2, comma 1, lett. a)*, del Regolamento Delegato. In particolare, per soggetto rilevante si intende uno dei seguenti soggetti: (i) amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato della Banca; (ii) amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato della Banca; (iii) dipendente della Banca o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo della Banca o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di Servizi di Investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte della Banca; (iv) persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi alla Banca o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente ad oggetto la prestazione di Servizi di Investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte della Banca.

- La produzione e diffusione di ricerche aventi ad oggetto Prodotti Finanziari emessi da società con le quali la Banca o un soggetto rilevante della stessa o un soggetto che abbia con detto soggetto rilevante un legame di controllo diretto o indiretto intrattengono rapporti partecipativi, o alle quali prestano servizi di finanza aziendale, può comportare l'insorgere di un conflitto di interessi in quanto la Banca potrebbe essere indotta a raccomandare uno strumento finanziario in funzione di propri interessi finanziari o, più in generale, per mantenere la relazione con la società cliente.

Il cliente ha il diritto di richiedere gratuitamente, in ogni momento, la versione integrale della policy in tema di gestione dei conflitti di interesse e di quella in tema di incentivi della Banca.

III. Misure adottate per gestire i conflitti di interesse

Al fine di prevenire e individuare esistenti o potenziali conflitti di interessi e risolvere tali conflitti in modo adeguato, la Banca ha definito specifiche politiche interne e procedure rivolte a gestire potenziali conflitti. Tali politiche e procedure, che sono progettate per garantire il necessario livello di indipendenza, sono oggetto di costante monitoraggio e riesame dei processi.

- **Barriere informative**

La Banca ha definito procedure di controllo aventi ad oggetto lo scambio di informazioni tra i Soggetti Rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di informazioni può ledere gli interessi di uno o più Clienti.

La Banca ha inoltre implementato una consolidata definizione degli accessi al sistema informativo aziendale per rendere efficienti ed efficaci le politiche e le procedure volte a gestire le informazioni riservate, prevenendo l'inappropriata trasmissione di informazioni riservate o "price sensitive".

- **Vigilanza separata**

La Banca esercita la vigilanza separata sui Soggetti Rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di Clienti o la prestazione di Servizi di Investimento e/o Servizi Accessori a Clienti con interessi in potenziale conflitto o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli della Banca (o degli altri Soggetti).

- **Politiche retributive**

La Banca elimina ogni legame diretto tra la retribuzione dei Soggetti Rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri Soggetti Rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interessi in relazione a dette attività.

- **Processi decisionali**

La Banca ha adottato misure volte a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un Soggetto Rilevante svolge i Servizi di Investimento o Servizi Accessori o le attività di investimento.

- **Segregazione delle funzioni**

Per le attività nelle quali vi sono situazioni in cui potenzialmente i diversi interessi dei clienti potrebbero entrare in conflitto tra di loro, oppure potrebbero entrare in conflitto con quelli propri della banca, abbiamo attivato un'adeguata supervisione e/o una opportuna segregazione funzionale dei nostri dipendenti. Queste misure sono intese ad evitare il simultaneo coinvolgimento di un soggetto rilevante (dipendente e/o collaboratore) in servizi separati o qualunque altra attività in cui tale partecipazione possa compromettere la corretta gestione dei conflitti.

- **Registro dei Conflitti**

La funzione *compliance* della Banca tiene un registro riservato nel quale sono annotati, con aggiornamento costante, i tipi di Servizi di Investimento o Servizi Accessori o di attività di investimento svolte dalla Banca o per suo conto per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interessi, potenzialmente lesivo degli interessi di uno o più Clienti.

- **Regolamentazione Interna**

Il regolamento aziendale della Banca fissa specifiche regole in materia di conflitti d'interessi vincolanti per tutti i Soggetti Rilevanti in conformità con la normativa di riferimento. La funzione *compliance* verifica e riesamina almeno 1 (una) volta all'anno l'adeguatezza di tali regole rispetto all'evoluzione dell'attività aziendale. La Banca ha definito inoltre specifiche disposizioni in materia di operazioni personali, anche allo scopo di evitare possibili conflitti d'interessi.

- **Gestione dei reclami**

I reclami vengono gestiti in modo da assicurare che l'analisi delle contestazioni presentate dei clienti venga svolta da personale estraneo alle aree di business, assicurando in tal modo un giudizio indipendente.

- **Disclosure**

Qualora non sia in alcun modo possibile gestire i conflitti identificati o le misure in vigore non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, le informazioni in merito alla sussistenza di conflitti di interessi (*i.e.* natura generale e fonti dei conflitti, nonché le misure adottate per mitigare i rischi) sono fornite tempestivamente – e, comunque, preventivamente rispetto alla prestazione dei Servizi di Investimento e dei Servizi Accessori – e dettagliatamente, su supporto durevole, ai Clienti stessi per consentire loro di operare una decisione informata in merito al Servizio di Investimento o Servizio Accessorio nel cui contesto sorge il conflitto di interessi.

- **Rinuncia all'attività**

Nel momento in cui la Banca constata di non essere in grado di gestire eventuali conflitti d'interessi, la stessa potrà decidere di non iniziare o di non continuare una specifica attività, notiziando tempestivamente il Cliente o potenziale Cliente.

Il presente documento contenente una descrizione sintetica della politica seguita dalla Banca Cambiano 1884 S.p.A. in materia di conflitti di interesse è consegnato al cliente. Ogniqualevolta il cliente lo richieda, la Banca Cambiano 1884 S.p.A. fornirà maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse.

INFORMAZIONI SULLE STRATEGIE DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE

Gli eventuali aggiornamenti della politica relativa alla strategia di esecuzione e trasmissione di ordini adottata dalla Banca sono pubblicati sul sito *internet* della Banca (www.bancacambiano.it) e si intendono si intendono qui automaticamente richiamati. Pertanto, quanto di seguito descritto deve essere integrato/modificato con la politica relativa alla strategia di esecuzione e trasmissione di ordini di volta in volta in vigore.

1. Premessa

La MiFID 2 e il Regolamento Delegato stabiliscono che gli intermediari che prestano i Servizi di Investimento agiscano in modo onesto, equo e professionale con l'obiettivo di un costante innalzamento della qualità dei servizi e delle attività di investimento prestati alla clientela.

La presente sezione del Documento – che descrive sinteticamente la politica relativa alla strategia di esecuzione e trasmissione di ordini adottata dalla Banca e approvata dal consiglio di amministrazione della Banca – definisce e formalizza le modalità e i criteri adottati dalla Banca per la raccolta, l'esecuzione e la trasmissione degli ordini relativi alle diverse tipologie di Prodotti Finanziari/Strumenti Finanziari, allo scopo di ottenere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile per la propria clientela (*c.d.* "Best Execution") nelle diverse sedi di esecuzione dove la Banca ha – direttamente o indirettamente – accesso (*c.d.* "Trading Venues").

Per garantire che l'esecuzione degli ordini avvenga alle condizioni più favorevoli per il Cliente, la Banca ha adottato una politica di trasmissione ed esecuzione ordini (la "Execution Policy") finalizzata a:

- individuare, per ciascuna categoria di Prodotti Finanziari/Strumenti Finanziari, le sedi di esecuzione che la Banca intende utilizzare;
- orientare la scelta delle sedi di esecuzione tra quelle individuate anche tenendo conto dei costi e delle commissioni adottate per l'esecuzione dell'ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili.

Alla luce delle novità introdotte dalla MiFID 2, la Banca è tenuta a:

- pubblicare, con frequenza annuale e per ciascuna classe di Prodotti Finanziari/Strumenti Finanziari, le prime 5 (cinque) sedi di esecuzione per volume di contrattazioni in cui ha eseguito ordini di Clienti nell'anno precedente, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta;

- per il caso in cui selezioni altre imprese di investimento per la prestazione di servizi di esecuzione degli ordini, pubblicare, con frequenza annuale e per ciascuna classe di Prodotti Finanziari/Strumenti Finanziari, i primi 5 (cinque) intermediari negoziatori per volume di contrattazioni di cui si è avvalsa la Banca per l'esecuzione degli ordini dei Clienti, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta;
- valutare, con cadenza regolare, se le sedi di esecuzione previste nella strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini assicurino il miglior risultato possibile per il Cliente;
- essere in grado di dimostrare al Cliente, laddove quest'ultimo ne faccia richiesta, che l'esecuzione dell'ordine è avvenuto in conformità all'*Execution Policy*, nonché di dimostrare all'Autorità di vigilanza competente, su sua richiesta, di avere ottemperato a quanto disposto dalla normativa.

L'Intermediario è tenuto a informare la clientela, adeguatamente e in tempo utile prima della prestazione dei Servizi di Investimento, in merito alla strategia di trasmissione ed esecuzione ordini, ricevendo preventivo consenso:

- per la strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini;
- per l'esecuzione degli ordini, ove pertinente, al di fuori di una sede di esecuzione.

2. Ambito di applicazione della *policy*

L'*Execution Policy* disciplina le seguenti tipologie di situazioni:

- ricezione e trasmissione degli ordini nei casi in cui la Banca, non curando direttamente l'attività di negoziazione, si avvale di altri intermediari per l'esecuzione degli ordini;
- esecuzione degli ordini di negoziazione nei casi in cui la Banca è aderente diretta alle diverse *trading venues*;
- esecuzione/trasmisione di ordini relativi alla prestazione del servizio di gestione di portafogli.

e si applica a tutti i "clienti al dettaglio" e "clienti professionali" di Banca Cambiano ⁽⁵⁾.

L'edizione aggiornata del presente documento è resa disponibile sul sito internet di Banca Cambiano www.bancacambiano.it.

3. Riferimenti normativi

Di seguito si elencano le fonti normative a cui si è fatto riferimento per la predisposizione della presente *Policy*:

- la MiFID 2;
- il Regolamento Delegato (UE) 2017/575 della Commissione dell'8 giugno 2016 e s.m.i.;
- il Regolamento Delegato (UE) 2017/576 della Commissione dell'8 giugno 2016 e s.m.i.;
- il Regolamento Delegato;
- il Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;
- il TUF;
- il Regolamento Intermediari;
- Regolamento Consob adottato con Delibera Consob n. 20249/2017 e s.m.i.

4. Politica di esecuzione e trasmissione degli ordini – "Best Execution"

4.1. Sedi di esecuzione degli ordini

Per sedi di esecuzione, in base alla normativa di riferimento, si intendono:

- i mercati regolamentati (MR);
- i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF);
- i sistemi organizzati di negoziazione (OTF);
- le imprese di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negoziano per conto proprio eseguendo per conto del cliente, al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale (c.d. "Internalizzatore Sistematico") ⁽⁶⁾;
- gli intermediari e gli emittenti che forniscono liquidità al mercato, attraverso la disponibilità continua a negoziare in conto proprio, proponendo prezzi da essi definiti (c.d. *market maker* o *liquidity provider*).

Per ciascuna delle sedi sopra elencate la Banca provvederà ad eseguire gli ordini della clientela in modo da assicurare la migliore esecuzione possibile, alle condizioni più favorevoli. La selezione delle sedi di esecuzione viene effettuata coerentemente con i principi della strategia di *best execution* di seguito descritti, valutando le opportunità di conseguimento delle "condizioni più favorevoli".

4.2. Fattori di esecuzione

Ai fini della valutazione del conseguimento, su base duratura, del "miglior risultato possibile" nell'esecuzione (o trasmissione) degli ordini, i fattori che la Banca prende in considerazione sono i seguenti:

- il prezzo dei Prodotti Finanziari;
- i costi relativi all'esecuzione dell'ordine (I costi includono, oltre alle commissioni di negoziazione applicate dalla Banca, le spese di fornitori terzi (ad es. i costi di mercato, inclusi quelli relativi al regolamento delle operazioni). Nei casi in cui la Banca si avvalga di un intermediario negoziatore al quale trasmettere l'ordine per la sua esecuzione, ai costi precedentemente indicati si aggiungono quelli applicati dal predetto intermediario negoziatore);
- la rapidità di esecuzione e di regolamento dell'ordine;
- la probabilità di esecuzione e di regolamento dell'ordine;
- la natura e la dimensione degli ordini;
- qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini dell'esecuzione ⁽⁷⁾.

Il grado di rilevanza di tali fattori verrà valutato dalla Banca sulla base ai seguenti criteri:

- caratteristiche dei Clienti, compresa la sua classificazione come "cliente al dettaglio" o "cliente professionale" ⁽⁸⁾;
- caratteristiche dell'ordine, incluso quanto l'ordine include operazioni di finanziamento tramite titoli;
- caratteristiche dei Prodotti Finanziari (o degli Strumenti Finanziari) oggetto dell'ordine;
- caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

⁵ Le regole relative alla *best execution* si applicano anche nei confronti delle "controparti qualificate" per l'operatività da queste svolta nei confronti della loro "clientela al dettaglio" e "clientela professionale". Quindi la presente *Execution Policy* non si applicherà alle "controparti qualificate" in riferimento alla operatività sui loro conti di proprietà.

⁶ La MiFID II e il MiFIR hanno innovato la figura dell'internalizzatore sistematico, escludendo tale sistema dal novero delle *Trading Venues* intese in senso lato come mercati regolamentati. Tale soggetto effettua le operazioni del cliente su base bilaterale, impegnando capitale proprio, e non combina quindi gli interessi di acquisto o vendita in modo funzionale come avviene sulle *Trading Venues*. Ne discende che le negoziazioni per conto proprio effettuate dall'Internalizzatore (intermediario) saranno da considerarsi effettuate – pur nel rispetto di una serie di requisiti di trasparenza, di regole di comportamento e di Best Execution – Over the Counter.

⁷ Il Regolamento Intermediari recepisce le indicazioni contenute nella normativa MiFID 2; in particolare, in tema di "*best execution*" l'Autorità di vigilanza ha introdotto il concetto di "*Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente*".

⁸ Quando la Banca esegue un ordine per conto di un "cliente al dettaglio", la *best execution* è determinata in termini di corrispettivo totale (c.d. "*total consideration*"), che è costituito dal prezzo del Prodotto Finanziario (o dello Strumento Finanziario) e dai costi relativi all'esecuzione (i costi includono tutte le spese sostenute dal Cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine). Fattori diversi dal corrispettivo totale possono ricevere precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il "cliente al dettaglio". Con riferimento alla "clientela professionale", invece, il fattore preponderante considerato dalla Banca è rappresentato dal prezzo del Prodotto Finanziario (o dello Strumento Finanziario); in subordine, potrà essere considerato, in talune circostanze, anche il costo complessivo legato all'esecuzione dell'ordine, soprattutto nel caso di titoli trattati su più mercati (c.d. *titoli multilisted*).

- **PREZZO E COSTI** - Il prezzo del Prodotto Finanziario (o dello Strumento Finanziario) viene considerato unitamente ai costi legati all'esecuzione: dovrà, pertanto, essere preso in considerazione il fattore del prezzo unitamente a tutti gli altri costi connessi all'esecuzione dell'ordine sostenuti dal Cliente, come, ad es., le commissioni di negoziazione applicate dalla Banca, le competenze della sede di esecuzione, i costi di compenso, ecc. (c.d. "Total Consideration");
- **RAPIDITA' DELL'ESECUZIONE DELL'ORDINE** - Questa variabile assume rilevanza in considerazione dell'opportunità per l'investitore di beneficiare di condizioni particolari esistenti nel momento in cui lo stesso decida di realizzare un'operazione. La rapidità di esecuzione può variare in relazione alle modalità con cui avviene la negoziazione dell'ordine (su un MR oppure OTC), alla struttura e alle caratteristiche del mercato (mercato *order driven* o *quote driven*, regolamentato o non regolamentato, con quotazioni irrevocabili o su richiesta) e ai dispositivi utilizzati per connettersi a quest'ultimo, nonché può modificarsi anche in relazione ad altre variabili, quali ad esempio la liquidità associata allo Strumento Finanziario (o al Prodotto Finanziario) oggetto dell'operazione;
- **PROBABILITA' DI ESECUZIONE E DI REGOLAMENTO DELL'ORDINE** - Tale elemento dipende dal grado di liquidità dello Strumento Finanziario (o del Prodotto Finanziario) negoziato⁹, oltre che dall'eventualità che l'ordine possa essere eseguito in maniera parziale. La Banca tiene, inoltre, in considerazione la circostanza che, a seguito dell'esecuzione dell'ordine, il regolamento della transazione possa avvenire in modo irregolare a causa della mancata consegna dello Strumento Finanziario (o del Prodotto Finanziario) oggetto della transazione;
- **NATURA E DIMENSIONE DELL'ORDINE** - Tale elemento rileva con riferimento (i) ai prodotti illiquidi e/o per i quali non esistano mercati alternativi di negoziazione ovvero prodotti caratterizzati da un elevato grado di personalizzazione rispetto alle caratteristiche/esigenze della clientela che vanno trattati in modo particolare ai fini del "best execution result"; (ii) alla disponibilità da parte del negoziatore ad utilizzare modalità di esecuzione che prevedano la suddivisione di un ordine di grandi dimensioni in operazioni di minore importo da inviare gradualmente alle sedi di esecuzione. Rileva, altresì, la possibilità da parte del negoziatore di accedere alle sedi di esecuzione che utilizzano una modalità particolarmente indicata per l'esecuzione di ordini di importo rilevante.
- **ALTRE CONSIDERAZIONI AI FINI DELL'ESECUZIONE DELL'ORDINE**: si considera, in questa sede, qualsiasi altro fattore rilevante ai fini dell'esecuzione dell'operazione.

Pertanto, la Banca, sulla base dei predetti fattori di esecuzione;

- (i) individua, per ciascuno Strumento Finanziario/Prodotto Finanziario, le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del Cliente;
- (ii) orienta la scelta della sede di esecuzione tra quelle individuate ai sensi del punto (i).

La selezione delle specifiche sedi di esecuzione viene effettuata dalla Banca coerentemente con i principi di *best execution* precedentemente descritti, valutando le opportunità di conseguimento delle condizioni più favorevoli. In ogni caso, la Banca non struttura né applica le proprie commissioni in un modo che comporti una discriminazione indebita tra una sede di esecuzione e l'altra. Inoltre, la Banca non percepisce remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di indirizzare gli ordini verso una particolare sede di negoziazione o di esecuzione, in violazione degli obblighi di conflitti di interesse o incentivi previsti dalla normativa di riferimento.

4.3. Esecuzione a cura di soggetti esterni

Per i casi in cui la Banca non possa accedere direttamente alle sedi di esecuzione, la Banca presta esclusivamente il servizio di ricezione e trasmissione ordini e, per il servizio di esecuzione, si avvale di Banca Intesa San Paolo S.p.A. quale intermediario negoziatore le cui politiche di esecuzione ordini sono state valutate coerente con il principio di *best execution*, in conformità a quanto disposto dall'art. 27 della MiFID 2 e, in particolare, la Banca ha individuato i propri negoziatori tenendo conto:

- (i) della coerenza della strategia di esecuzione di ordini con la strategia di *best execution* di cui al presente Documento (in particolare, per quanto riguarda la *total consideration* in caso di operazioni con "clienti al dettaglio");
- (ii) della pluralità di accesso a una pluralità di sedi di esecuzione;
- (iii) dell'accesso diretto ai mercati;
- (iv) della competitività dei costi richiesti per l'esecuzione degli ordini;
- (v) dell'affidabilità dimostrata con riferimento alla continuità del servizio;
- (vi) dell'efficiente ed efficace gestione di tutte le fasi in cui si sviluppa il processo di negoziazione e/o di ricezione e trasmissione.

La Banca, sempre al fine di realizzare il miglior risultato possibile per il Cliente, si riserva la facoltà di trasmettere gli ordini, in determinati casi specifici, ad altri *broker*, selezionati sulla base di criteri di individuati in precedenza. L'utilizzo di qualsiasi intermediario deve, in ogni caso, garantire la *best execution* per il Cliente.

4.4. Informativa alla clientela

La versione sempre aggiornata dell'*Execution Policy*, con la lista completa delle *trading venues* (e relative modifiche), sono disponibili sul sito www.bancacambiano.it.

In conformità a quanto previsto nella normativa MiFID 2, la Banca effettua una sintesi e pubblica sul proprio sito:

- con frequenza almeno annuale e per ciascuna classe di Prodotti Finanziari/Strumenti Finanziari, le prime 5 (cinque) sedi di esecuzione per volume di contrattazione in cui ha eseguito gli ordini alla clientela nell'anno precedente, unitamente alla qualità di esecuzione ottenuta.
- con frequenza annuale e per ciascuna classe di Prodotti Finanziari/Strumenti Finanziari, i primi 5 (cinque) intermediari negoziatori per volume di contrattazioni di cui si è avvalsa per l'esecuzione degli ordini dei Clienti, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.

5. Modalità di esecuzione degli ordini

La Banca raccoglie ed esegue/trasmette gli ordini della clientela nel rispetto dell'ordine temporale con cui pervengono. Tutti gli ordini vengono registrati secondo quanto previsto dal Regolamento Intermediari e dal Regolamento Delegato con le informazioni relative all'esito degli stessi (eseguito e non eseguito).

La Banca dovrà trasmettere ogni ordine impartito dai suoi Clienti verso l'intermediario negoziatore che avrà cura di verificare quale sia la *trading venue*, tra quelle inserite nell'*Execution Policy*, che assicuri il miglior risultato per il Cliente.

In altre parole, per ogni ordine ricevuto, il negoziatore/*broker* dovrà prendere in considerazione i fattori di esecuzione (prezzo, costo, velocità, ecc.) e le relative priorità assegnate nell'*Execution Policy*. Sulla base di tali informazioni dovrà verificare quale tra le sedi di esecuzione assicuri al momento la migliore esecuzione. Soltanto dopo tale analisi l'ordine sarà inviato al mercato che risulti essere il migliore.

Le modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini adottate dalla Banca sono definite in funzione della liquidità dei Prodotti Finanziari (o degli Strumenti Finanziari). Di seguito, vengono quindi enunciate le modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini a seconda che gli stessi abbiano ad oggetto:

- Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari liquidi (obbligazioni e azioni);
- Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari illiquidi (pronti contro termine, azioni/*warrant* esteri).

Le sedi di esecuzione di cui *infra* sono impiegate dalla Banca per tutte le tipologie di ordini dei Clienti.

5.1. PRODOTTI FINANZIARI/STRUMENTI FINANZIARI LIQUIDI

5.1.1. Prodotti Finanziari/Strumenti Finanziari negoziati in MR gestiti da Borsa Italiana o con accesso diretto

La Banca, in relazione agli Strumenti Finanziari (o ai Prodotti Finanziari) negoziati nei MR gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (obbligazioni e azioni), da *trading venues* estere o da MTF di cui dispone di accesso diretto (*Bloomberg, TradeWeb, MarketAxess*), provvede direttamente all'esecuzione dell'ordine, in qualità di aderente diretto e negoziatore ammesso alle contrattazioni sui mercati.

5.1.2. Prodotti Finanziari/Strumenti Finanziari obbligazionari negoziati in MR/MTF/OTF non gestiti da Borsa Italiana S.p.A. o con accesso indiretto

⁹ Gli Strumenti Finanziari e i Prodotti Finanziari sono considerati liquidi, in via presuntiva, se:

- sono negoziati su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o su un sistema organizzato di negoziazione (OTF), caratterizzati dalla presenza di almeno un *market maker* avente l'impegno di garantire in via continuativa proposte di negoziazione o per lo meno di più soggetti (anche non *market maker*) che effettuino proposte di compravendita su tali strumenti e prodotti finanziari;
- sono negoziati su un internalizzatore sistematico in grado di assicurare il pronto smobilizzo (di norma entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data dell'ordine del Cliente) a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto o in vendita;
- anche al di fuori di una delle ipotesi di cui ai punti precedenti, l'intermediario emittente o distributore ha formalizzato regole interne atte ad individuare procedure e modalità di negoziazione di Prodotti Finanziari e Strumenti Finanziari tali da assicurare il pronto smobilizzo a condizioni di prezzo significative, ossia attraverso la determinazione di criteri e meccanismi di *pricing* prefissati e coerenti con quelli utilizzati sul mercato primario;
- anche in assenza di una sede di negoziazione e di regole interne per la negoziazione, l'intermediario emittente o distributore ha formalizzato un impegno a riacquistare gli strumenti e prodotti finanziari secondo criteri e meccanismi di *pricing* prefissati e coerenti con quelli utilizzati sul mercato primario.

La Banca, nel caso in cui non possa accedere direttamente alle sedi di esecuzione – in ragione del fatto che i Prodotti Finanziari (o gli Strumenti Finanziari) obbligazionari oggetto dell'ordine sono negoziati in MR/MTF/OTF non gestiti da Borsa Italiana S.p.A. o con accesso indiretto – si serve di Banca Intesa San Paolo S.p.A. quale intermediario negoziatore (cfr. paragrafo dedicato all'"Esecuzione a cura di soggetti terzi"), di comprovata esperienza e reputazione a livello internazionale.

Tale intermediario, attraverso le varie piattaforme di mercato, si avvale di un apposito sistema di ricerca della miglior sede di esecuzione, considerando l'MR prevalente e le altre *trading venues* sulle quali il titolo è scambiato; in tal modo gli ordini dei Clienti aventi ad oggetto titoli obbligazionari, vengono gestiti mediante un sistema automatico di gestione dinamica della *best execution*. Resta in ogni caso ferma la responsabilità della Banca nei confronti dei propri Clienti per l'operatività posta in essere dall'intermediario negoziatore selezionato.

Le versioni sempre aggiornate della *policy* di trasmissione ed esecuzione ordini degli intermediari richiamati, con la lista completa delle *trading venues*, sono disponibili sui rispettivi siti *internet*.

5.1.2.1. Altri Prodotti Finanziari/Strumenti Finanziari obbligazionari non quotati nelle sedi indicate nei precedenti paragrafi

Per i Prodotti Finanziari (o per gli Strumenti Finanziari) obbligazionari ove le piattaforme dei *broker* richiamati non sono operativi la Banca utilizza:

- a) il sistema di internalizzazione sistematica (IBIS) gestito dalla Banca stessa in contropartita con gli emittenti delle obbligazioni. L'attività di internalizzazione sistematica è svolta da parte di personale dedicato, in base a regole e procedure non discrezionali e attraverso sistemi automatizzati.

Le principali attività espletate sono:

- selezione dei Prodotti Finanziari (o di Strumenti Finanziari) (obbligazioni bancarie emesse dalle sole banche aderenti all'internalizzatore sistematico);
 - determinazione dei criteri di formazione dei prezzi sulla base di uno *spread* variabile in funzione della vita residua, volatilità e liquidità dello strumento;
- b) la negoziazione per conto proprio/terzi avente ad oggetto titoli non negoziati all'interno del sistema di internalizzazione sistematica: in queste situazioni la Banca opera come *liquidity provider* fornendo alla propria clientela quotazioni basate su condizioni di mercato prevalenti ottenute dal confronto con le condizioni di prezzo pubblicate dai principali *dealer* sui maggiori *info provider*, secondo la modalità *request for quote*. Le controparti abilitate a tale operatività sono allegare alla presente *policy* e sono aggiornate in via continuativa.

Per l'attività di esecuzione degli ordini svolta per conto proprio su obbligazioni, la Banca applica alla propria "clientela professionale" "prezzi finiti", comprensivi anche di uno *spread* variabile in funzione di determinati elementi (vita residua, volatilità e liquidità del titolo, tipologia e dimensione dell'ordine) che riflettono le condizioni di mercato prevalenti.

Per l'attività di esecuzione degli ordini svolta per conto della propria "clientela al dettaglio", la Banca applica, ai prezzi conclusi con le controparti, le medesime condizioni commissionali previste per gli altri tipi di obbligazioni quotate in MR/MTF/OTF.

5.1.3. Strumenti azionari non domestici

Anche per l'esecuzione degli ordini relativi a:

- azioni estere;
- ETC (*Exchange Trade Commodities*);
- ETF (*Exchange Trade Funds*);
- Fondi Esteri Chiusi

quotati su mercati regolamentati diversi da quelli gestiti da Borsa Italiana S.p.A., viene utilizzato come intermediario negoziatore Banca Intesa San Paolo S.p.A.; la Banca, infatti, agisce come "raccogliitore e trasmettitore di ordini", non accedendo direttamente alle singole sedi per l'esecuzione degli stessi.

Attraverso le piattaforme dedicate, il richiamato intermediario si avvale di un apposito sistema di ricerca della miglior sede di esecuzione possibile, considerando il mercato regolamentato prevalente e le altre *trading venues* sulle quali il titolo è scambiato; in tal modo gli ordini dei Clienti aventi ad oggetto titoli azionari esteri vengono gestiti mediante un sistema automatico di gestione dinamica della *Best Execution*. Resta in ogni caso ferma la responsabilità della Banca nei confronti dei propri Clienti per l'operatività posta in essere dall'intermediario negoziatore selezionato.

Sono esclusi dall'applicazione di questo criterio gli ordini relativi a titoli azionari negoziati sui mercati statunitensi, ove, in considerazione della consolidata frammentazione degli scambi su più sedi di esecuzione, il concetto di mercato regolamentato prevalente non trova applicazione.

Si precisa che gli ordini su Prodotti Finanziari/Strumenti Finanziari quotati possono essere eseguiti al di fuori di MR/MTF/OTF. La Banca si riserva la possibilità di ricorrere, per il tramite degli intermediari negozianti, a tale modalità di esecuzione ove - in relazione a particolari condizioni di mercato - ciò consenta di ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, ovvero laddove ciò venga specificatamente richiesto dal Cliente.

Il Cliente ha facoltà, in via generale, di prestare o meno il proprio consenso circa la possibilità per la Banca di eseguire gli ordini aventi ad oggetto Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari al di fuori di una sede di negoziazione o di trasmettere gli ordini a negoziatori/*broker* che provvedono all'esecuzione dell'ordine fuori da una sede di negoziazione. **Gli ordini trasmessi a terzi ed eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione sono soggetti al rischio di controparte, vale a dire, al rischio che il negoziatore/*broker* possa non essere in condizione di onorare le sue obbligazioni. Con riferimento alle operazioni in cui la Banca agisce in nome proprio, il rischio di controparte riguarda la Banca stessa.** La Banca si riserva di fornire al Cliente informazioni supplementari sulle conseguenze di tale scelta su richiesta di quest'ultimo.

5.1.4. Derivati esteri

Anche nel caso di ordini aventi ad oggetto Strumenti Finanziari derivati esteri (*futures* e *options*) quotati su mercati regolamentati diversi da quelli gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la Banca si serve di Banca Intesa San Paolo S.p.A. quale specifico intermediario negoziatore, in quanto la Banca svolge il ruolo di "raccogliitore e trasmettitore di ordini", non accedendo direttamente alle singole sedi per l'esecuzione degli stessi.

Tale intermediario, attraverso le piattaforme dedicate, si avvale di un apposito sistema di ricerca della miglior sede di esecuzione possibile, considerando il mercato regolamentato prevalente e le altre possibili *trading venues* sulle quali lo Strumento è scambiato. Rimane ferma, in ogni caso, la responsabilità della Banca nei confronti dei Clienti per l'operatività posta in essere dall'intermediario negoziatore selezionato.

Le versioni sempre aggiornate della *policy* di trasmissione ed esecuzione ordini dell'intermediario richiamato, con la lista completa delle *trading venues*, sono disponibili sui rispettivi siti *internet*.

5.2. PRODOTTI FINANZIARI ILLIQUIDI

Premesso che non esistono Prodotti Finanziari/Strumenti Finanziari di emissione della Banca, l'attività di esecuzione degli ordini potrà riferirsi solo a Prodotti Finanziari/Strumenti Finanziari illiquidi di emittenti terzi. In questo caso, se le condizioni di illiquidità di tali Prodotti Finanziari/Strumenti Finanziari non consentano di disporre con continuità di riferimenti di prezzo significativi, la Banca si riserva di eseguire ordini di acquisto su tale tipologia di Prodotti Finanziari/Strumenti Finanziari rivolgendosi agli emittenti stessi o ad altri *liquidity provider*.

Qualora le condizioni lo consentano, la Banca potrà eseguire l'ordine in base alla quotazione fornita dall'emittente o dal collocatore, in quanto uniche sedi significative di esecuzione.

5.2.1. Pronti Contro Termine

Per quanto riguarda le operazioni di pronti contro termine, la Banca opera in contropartita diretta con il Cliente, prestando il servizio di negoziazione per conto proprio. I prezzi applicati sono il risultato di una metodologia interna di formazione del prezzo/tasso che utilizza come riferimento tassi correnti del mercato monetario, assumendo come strumento sottostante titoli ad elevato merito creditizio.

5.2.2. Azioni/warrant esteri illiquidi

La Banca ha selezionato, per l'esecuzione degli ordini relativi ad azioni estere illiquide, quale specifico intermediario negoziatore di Banca Intesa San Paolo S.p.A. La Banca, infatti, agisce come "raccogliitore e trasmettitore di ordini", non accedendo direttamente alle singole sedi per l'esecuzione degli stessi.

La Banca si riserva di non accettare ordini di compravendita di azioni estere illiquide qualora vi siano motivi che impediscano o rendano difficoltosa l'esecuzione e/o il regolamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali motivi possono essere riconducibili:

- allo stato di particolare illiquidità dei strumenti stessi (volumi scambiati ridotti in assoluto o in relazione alle caratteristiche dell'ordine);
- all'accessibilità ai mercati di negoziazione;
- alle potenziali difficoltà di regolamento;
- alla negoziabilità della divisa di regolamento.

In particolare, per le azioni e i *warrant* esteri illiquidi americani (scambiabili solo su mercati OTC), la Banca accetta e gestisce sempre gli ordini di disinvestimento impartiti dai Clienti. Per gli ordini di acquisto su tali strumenti, invece, la Banca ne valuta di volta in volta il possibile accoglimento.

Gli ordini aventi ad oggetto Prodotti Finanziari/Strumenti Finanziari illiquidi possono essere eseguiti al di fuori dei mercati regolamentati, MTF e OTF. La Banca si riserva la possibilità di ricorrere, per il tramite dei propri intermediari negozianti (Banca Intesa San Paolo S.p.A.), a tale modalità di esecuzione ove - in relazione a particolari condizioni di mercato - ciò consenta di ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, ovvero laddove venga specificatamente richiesto da quest'ultimo.

5.2.3. Obbligazioni senior emesse da Banca Cambiano 1884 Spa

Gli ordini della clientela relativi alle obbligazioni non subordinate emesse dalla Banca potranno essere eseguiti sul proprio internalizzatore sistematico. La negoziazione potrà iniziare dopo la fine del periodo di collocamento

5.2.4. Sedi di esecuzione per i titoli illiquidi (sintesi)

Nella tabella sotto riportata vengono riassunte le sedi di esecuzione e le correlate modalità di prestazione del servizio, in relazione alle diverse tipologie di titoli illiquidi trattati:

Titoli Illiquidi	Servizio di investimento prestato	Sede di esecuzione
Titoli di Altri Emittenti Terzi	Esecuzione di ordini	Liquidity Provider
Operazioni di Pronti contro Termine	Negoziazione per Conto Proprio	Contropartita Interna
Obbligazioni di propria emissione	Negoziazione per Conto Proprio	Contropartita Interna

A seguito di ragionevole richiesta del Cliente, la Banca fornisce ai Clienti o potenziali Clienti informazioni sulle entità alle quali gli ordini sono trasmessi o presso le quali sono collocati ai fini dell'esecuzione.

5.3. ISTRUZIONI SPECIFICHE DEL CLIENTE

È fatta salva, per il Cliente, la possibilità di impartire, con riferimento a singoli ordini, istruzioni specifiche per l'esecuzione degli stessi, vincolando in tal modo la Banca all'esecuzione dei medesimi, anche in deroga a quanto previsto nella presente *Execution Policy*. **Resta ovviamente, inteso che, in tali fattispecie, potrebbe non essere conseguito il "miglior risultato possibile" in relazione ai singoli aspetti dell'ordine su cui è pervenuta l'istruzione.** Tuttavia, se l'istruzione specifica si riferisce solo ad una parte dell'ordine, la Banca è tenuta a rispettare i suoi obblighi di esecuzione alle condizioni migliori per quanto riguarda le eventuali altre parti o gli eventuali altri aspetti dell'ordine del Cliente di cui tali istruzioni non trattano.

In caso di ordini di Clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato non eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, la Banca adotta misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini, pubblicandoli immediatamente e in modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, salvo istruzioni diverse da parte del Cliente. Anche in questi casi la Banca si riserva, tuttavia, di non dar corso agli ordini ricevuti dalla propria clientela laddove, in relazione alle istruzioni ricevute o ad altri fatti e/o condizioni di mercato, possano emergere delle difficoltà rilevanti che potrebbero influire su una corretta esecuzione degli ordini in relazione al possibile impatto sull'andamento degli scambi sul mercato, ferma restando la tempestiva comunicazione al Cliente delle difficoltà e/o degli impedimenti riscontrati.

Laddove pervengano istruzioni specifiche da parte di "clienti professionali" che richiedano l'esecuzione di un ordine al prezzo medio ponderato per il volume (c.d. VWAP), si applicano condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato.

Dal momento che, in ottemperanza alla normativa vigente, gli ordini limitati su azioni per importi superiori a determinati ammontare, devono essere immediatamente resi pubblici, la Banca chiederà preventivamente il consenso esplicito del Cliente relativamente alla possibilità di gestire discrezionalmente tali tipologie di ordini, al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il medesimo.

5.4. CANALI E MODALITÀ DI INSERIMENTO ORDINI IN MODALITÀ DI "BEST EXECUTION"

Salvo che i clienti esprimano la volontà di impartire ordini "piazzati" su specifica sede di esecuzione, gli ordini sono indirizzati direttamente ai mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. per i quali la Banca è aderente diretto; diversamente, nell'ipotesi in cui la Banca si affidi al sistema di *best execution* degli intermediari negozianti selezionati (cfr. sopra "Esecuzione a cura di soggetti esterni") il meccanismo viene attivato in modo diverso a seconda del canale utilizzato per l'immissione dell'ordine stesso. In particolare:

- Tramite Routing procedura Cabel AS400 o Servizio Internet Banking Cambianoonline, gli ordini sono associati di default al codice mercato fittizio "BESTEX";
- Tramite piattaforma di Sala "COHERENCE" o Trading On Line "PRISMA", selezionando lo strumento e cancellando il campo Exchange/Market si ottiene un generico con Flag "BE".

6. GESTIONE DEGLI ORDINI

La Banca adempie alle seguenti condizioni quando esegue gli ordini dei Clienti:

- assicura che gli ordini eseguiti per conto dei Clienti siano registrati ed assegnati prontamente ed accuratamente;
- esegue gli ordini dei Clienti per il resto comparabili in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei Clienti richiedano di procedere diversamente;
- informa il "cliente al dettaglio" circa le eventuali difficoltà rilevanti che possono influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena ne vengono a conoscenza (salvi i casi previsti dalla normativa di riferimento).

Se ha la responsabilità di controllare o disporre il regolamento di un ordine eseguito, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli Strumenti Finanziari (o i Prodotti Finanziari o i Prodotti di Investimento Assicurativi) o i fondi dei Clienti ricevuti a regolamento dell'ordine eseguito siano trasferiti prontamente e correttamente sul conto del Cliente appropriato.

La Banca può eseguire un ordine del Cliente o un'operazione per conto proprio in aggregazione con l'ordine di un altro Cliente solo qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- è improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada nel complesso a discapito di uno dei Clienti i cui ordini sono aggregati;
- ciascun Cliente per il cui ordine è prevista l'aggregazione è informato del fatto che l'effetto dell'aggregazione può andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine;
- è stabilita e applicata con efficacia una strategia di assegnazione degli ordini che prevede un'assegnazione equa degli ordini e delle operazioni aggregati, compresi il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.

La Banca, qualora abbia aggregato operazioni per conto proprio con uno o più ordini di Clienti, non assegna le negoziazioni connesse in un modo pregiudizievole per un Cliente.

Inoltre, qualora la Banca aggregi un ordine di un Cliente con un'operazione per conto proprio e l'ordine aggregato sia eseguito parzialmente, la Banca assegna le negoziazioni connesse prima al Cliente che a sé stessa. Quando è in grado di dimostrare con argomentazioni ragionevoli che, senza l'aggregazione, non sarebbe stata in grado di eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stata in grado di eseguirlo affatto, la Banca può assegnare l'operazione per conto proprio proporzionalmente, conformemente alla sua strategia di assegnazione degli ordini. Nel quadro di tale strategia di assegnazione degli ordini, la Banca pone in atto procedure volte ad impedire che le operazioni per conto proprio eseguite in combinazione con ordini di Clienti siano riassegnate in un modo pregiudizievole per il Cliente.

Gli ordini dei Clienti con limite di prezzo in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un MR o negoziate in una sede di negoziazione che non siano stati eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, sono considerati disponibili al pubblico quando la Banca ha trasmesso l'ordine a fini di esecuzione a un MR o a un MTF o quando l'ordine è stato pubblicato da un fornitore di servizi di comunicazione dati ubicato in uno Stato membro e può essere eseguito facilmente non appena le condizioni di mercato lo consentono.

7. MONITORAGGIO E REVISIONE

Il consiglio di amministrazione della Banca, con il supporto delle competenti funzioni aziendali – *compliance* e *business unit* finanza – provvede a riesaminare le misure, l'*Execution Policy* e la strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini in essa descritta con cadenza annuale e, comunque, ogni volta che intervenga una modifica rilevante che influisca sulla capacità, per la Banca, di continuare ad ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei Clienti.

La revisione considererà, in particolare, la necessità di:

- includere nuove o diverse sedi di esecuzione;
- assegnare una diversa priorità relativa ai fattori di esecuzione sopra individuati;
- modificare altri aspetti della propria politica e/o dispositivi di esecuzione;

d) selezionare nuovi negozianti.

La Banca provvederà a rendere note ai clienti le modifiche rilevanti apportate alla presente politica, prima che siano efficaci, pubblicando i relativi aggiornamenti anche sul proprio sito internet.

8. ALLEGATI

ALLEGATO 1 – Riepilogo Sedi di Esecuzione

ALLEGATO 2 – Riepilogo principali Controparti OTC

ALLEGATO 1 – Riepilogo Sedi di Esecuzione

Sedi Esecuzione	Paese	Tipologia Sede	Accesso	Strumenti
IBIS Banca Cambiano	Italia	IS	Diretto	Cash
Borsa Italiana S.P.A. - Atfund Mtf	Italia	MTF	Diretto	Cash
Borsa Italiana S.P.A. - ETFPlus	Italia	MR	Diretto	Cash
Borsa Italiana S.P.A. - EuroMOT	Italia	MR	Diretto	Cash
Borsa Italiana S.P.A. - Euronext Growth Milan (EGM)	Italia	MTF	Diretto	Cash
Borsa Italiana S.P.A. - Euronext Milan (EXM)	Italia	MR	Diretto	Cash
Borsa Italiana S.P.A. - Euronext MIV Milan (MIV)	Italia	MTF	Diretto	Cash
Borsa Italiana S.P.A. - EuroTLX	Italia	MTF	Diretto	Cash
Borsa Italiana S.P.A. - ExtraMOT	Italia	MTF	Diretto	Cash
Borsa Italiana S.P.A. - IDEM	Italia	MR	Diretto	Derivati
Borsa Italiana S.P.A. - MOT	Italia	MR	Diretto	Cash
Borsa Italiana S.P.A. - SeDex	Italia	MR	Diretto	Cash
Hi-Mtf	Italia	MTF	Diretto	Cash
EBM (Mts Spa)	Italia	MTF	Diretto	Cash
Mts Italia	Italia	MR	Diretto	Cash
Xetra	Germania	MR	Indiretto	Cash
Deutsche Boerse Ag	Germania	MR	Indiretto	Cash
Boerse Berlin	Germania	MR	Indiretto	Cash
Eurex Deutschland	Germania	MR	Indiretto	Derivati
Euronext Amsterdam	Paesi Bassi	MR	Indiretto	Cash
Euronext Brussels	Belgio	MR	Indiretto	Cash
Euronext Lisbon	Portogallo	MR	Indiretto	Cash
Euronext Paris	Francia	MR	Indiretto	Cash
Nasdaq	Stati Uniti	MR	Indiretto	Cash
New York Stock Exchange, Inc.	Stati Uniti	MR	Indiretto	Cash
Nyse Mkt Llc	Stati Uniti	MR	Indiretto	Cash
New York Mercantile Exchange (NYMEX)	Stati Uniti	MR	Indiretto	Derivati
Chicago Mercantile Exchange (CME)	Stati Uniti	MR	Indiretto	Derivati
Chicago Board Of Trade (CBOT)	Stati Uniti	MR	Indiretto	Derivati
Six Swiss Exchange	Svizzera	MR	Indiretto	Cash
London Stock Exchange	Regno Unito	MR	Indiretto	Cash
Wiener Boerse Ag	Austria	MR	Indiretto	Cash
Nasdaq Copenhagen A/S	Danimarca	MR	Indiretto	Cash
Nasdaq Helsinki Ltd	Finlandia	MR	Indiretto	Cash
Athens Exchange S.A.	Grecia	MR	Indiretto	Cash
Irish Stock Exchange	Irlanda	MR	Indiretto	Cash
Oslo Bors	Norvegia	MR	Indiretto	Cash
Warsaw Stock Exchange	Polonia	MR	Indiretto	Cash
Bolsa De Madrid	Spagna	MR	Indiretto	Cash
Nasdaq Stockholm Ab	Svezia	MR	Indiretto	Cash
Asx - All Markets	Australia	MR	Indiretto	Cash
Toronto Stock Exchange	Canada	MR	Indiretto	Cash
Tokyo Stock Exchange	Giappone	MR	Indiretto	Cash
Hong Kong Exchanges	Hong Kong	MR	Indiretto	Cash
Borsa Istanbul	Turchia	MR	Indiretto	Cash
Cboe Europe Equities	Regno Unito	MTF	Indiretto	Cash
Cme Amsterdam B.V. (BTAM)	Paesi Bassi	MR	Diretto	Cash
Bloomberg Trading Facility B.V.	Paesi Bassi	MTF	Diretto	Cash
Marketaxess NL B.V.	Paesi Bassi	MTF	Diretto	Cash
Tradeweb EU B.V.	Paesi Bassi	MTF	Diretto	Cash

ALLEGATO 2 – Riepilogo principali Controparti OTC

BANCA AKROS SPA	DZ BANK AG	MPS CAPITAL SERVICES
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EQUITA SIM SPA	MUFG SECURITIES EMEA PLC
BANCO SANTANDER	FLOW TRADERS B.V.	NATIXIS
BARCLAYS BANK IRELAND	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	NATWEST MARKETS NV
BAYERISCHE LANDESBANK	HSBC CONTINENTAL EUROPE	NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE
BNP PARIBAS	INTESA SANPAOLO SPA	RAIFFEISEN LANDESBANK OBEROSTERREICH AG
BOFA SECURITIES EUROPE SA	JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	RBC CAPITAL MARKETS
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	JP MORGAN AG	SOCIETE' GENERALE
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	LANDESBANK BADEN-WURTT	STANDARD CHARTERED BANK
CREDIT SUISSE AG	LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GIROZENTRALE	SUMRIDGE PARTNERS LLC
DAIWA CAPITAL MARKETS DEUTSCHL AND	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS	TRADEWEB EU BV
DANSKE BANK	MILLENNIUM EUROPE LIMITED	UBS EUROPE SE
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE	MIZUHO SECURITIES EUROPE GMBH	WELLS FARGO SECURITIES EUROPE
DEUTSCHE BANK AG	MORGAN STANLEY EUROPE SE	ZURCHER KANTONAL BANK

INFORMATIVA SUGLI INCENTIVI

Introduzione

Le regole contenute nel presente documento ottemperano a quanto disposto nella Direttiva 2014/65/UE (ed Atti Delegati) e nell'art. 52 e negli art. 135-*sexies* e ss. del Regolamento Intermediari, il quale definisce come incentivi tutte le tipologie di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie ricevuti/erogati dagli intermediari in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio ad un cliente.

È politica della Banca, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio, non riconoscere o percepire compensi o commissioni ("incentivi") da qualsiasi soggetto diverso da un proprio cliente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che tali pagamenti o benefici:

- a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente; e
- b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale.

La Banca distingue gli incentivi in:

1) monetari;

2) non monetari rilevanti, spesso indicati anche come "soft commission", il cui pagamento avviene in genere sotto forma di servizi o benefit di altro genere;

3) non monetari di minore entità, quali ad esempio: partecipazione a convegni, informazione o documentazione relativa ad uno strumento finanziario etc.).

I benefici non monetari di minore entità sono ritenuti ammissibili quando risultano essere ragionevoli, proporzionati e tali da non incidere sul comportamento dell'intermediario in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del cliente.

La Banca, a seguito dell'identificazione delle tipologie di incentivi percepiti, ha definito le modalità di gestione degli stessi. Il percepimento di tali incentivi permette alla Banca di accrescere la qualità dei servizi prestati al cliente attraverso:

- l'accrescimento della gamma dei prodotti in relazione alle esigenze della clientela;
- un costante aggiornamento professionale dei suoi dipendenti mediante l'erogazione di corsi di formazione interni ed esterni;
- una concreta attività di assistenza e supporto nella fase post – vendita.

1. La politica di gestione degli incentivi

La Banca, al fine di garantire il rispetto delle norme in tema di incentivi, ha definito un approccio metodologico volto a:

- a) definire i principi di valutazione ed i relativi fattori di legittimità con riferimento agli incentivi percepiti da un terzo o da chi agisca per conto di questi;
- b) effettuare un test di ammissibilità, prevedendo assetti commissionali e modelli di servizio idonei ad aumentare la qualità del Servizio fornito ai clienti;
- c) registrare il modo in cui onorari, commissioni e benefici non monetari ricevuti dall'impresa di investimento, ad esclusione di quelli non monetari di minore entità, migliorino la qualità dei servizi prestati ai clienti interessati e le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere dell'impresa di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

La Banca non riconosce né percepisce incentivi monetari e/o non monetari rilevanti per i quali non sia stata condotta una valutazione di ammissibilità e quindi non abbiano superato il relativo test.

L'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o dei benefici o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione dei servizi disciplinati dal contratto.

Eventuali incentivi che dovessero essere legittimamente ricevuti o pagati dalla Banca anche in connessione all'attività di assistenza prestata al Cliente successivamente al collocamento di strumenti finanziari e alla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi verranno preventivamente comunicati dalla Banca al Cliente in via generale oppure all'atto del conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni.

In particolare, nel servizio di collocamento di strumenti finanziari e nell'attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi, di norma l'ammontare degli incentivi corrisposti alla Banca è determinato in misura percentuale – variabile in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanziario - rispetto:

- ad alcune tipologie di commissioni che il Cliente è tenuto a corrispondere, fissate dalla società emittente od offerente, oppure
- al prezzo stabilito dall'offerente.

La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente nei documenti contrattuali o informativi predisposti dalla società emittente od offerente, mentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall'emittente con le modalità e i tempi previsti nei documenti contrattuali e informativi previsti dall'emittente stesso.

La Banca fornisce l'informativa sugli incentivi nell'ambito della documentazione relativa alla singola operazione/ prodotto.

Tale informativa è fornita al cliente preventivamente alla prestazione del Servizio. L'informativa sugli incentivi non monetari di minore entità è data tramite una descrizione generica degli stessi.

2. Incentivi non ammissibili

Sono ritenuti non ammissibili tutti i compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti che non abbiano superato il test di ammissibilità del punto b) suindicato. Inoltre qualsiasi commissione o beneficio non monetario è considerato non ammissibile qualora possa distorcere o influenzare negativamente la prestazione dei Servizi al cliente.

Inoltre la Banca non percepisce remunerazioni, sconti o benefici dai mercati per il fatto di canalizzare gli ordini verso una particolare sede di esecuzione, che violino le norme sugli incentivi.

3. Ulteriori dettagli

Ulteriori dettagli in merito agli incentivi di cui sopra, possono essere richiesti dal Cliente presso la sede della Società, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@bancacambiano.it, al seguente numero di telefono: 05716891, al seguente numero di fax 0571022002.

Sarà cura dell'intermediario comunicare al Cliente, mediante invio di un aggiornamento del presente documento, eventuali variazioni che dovessero intervenire in relazione agli incentivi come sopra descritti.

INFORMATIVA SULLA GESTIONE DEI RECLAMI

Ciascun cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami (BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A. - UFFICIO RECLAMI – Viale Antonio Gramsci 34 – 50132 Firenze ufficioreclami@bancacambiano.it - ufficioreclami@pec.bancacambiano.it - fax 0571022019) della Banca entro 2 (due) anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o in via informatica o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. In caso di distribuzione di prodotti assicurativi ciascun cliente ha facoltà di inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale alle imprese assicurative emittenti con le modalità ed ai recapiti indicati nei rispettivi Fascicoli informativi.

La Banca tratta il reclamo in modo sollecito e provvede a comunicare l'esito finale dello stesso e le sue determinazioni nel termine: a) di 45 giorni decorrenti dal ricevimento, qualora il reclamo riguardi la distribuzione delle polizze assicurative (ad eccezione delle polizze unit e index linked); b) di 60 giorni decorrenti dal ricevimento, se il reclamo concerne servizi e/o attività di investimento, servizi accessori o il servizio di deposito titoli a custodia e amministrazione.

Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto ovvero non abbia ricevuto riscontro entro i termini sopra indicati, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria potrà rivolgersi: in caso di controversie inerenti a servizi e attività di investimento, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). L'ACF conosce delle controversie, fra investitori e intermediari, relative alla violazione da parte di quest'ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo sino a euro cinquecentomila (500.000). Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione

- delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Le informazioni riguardanti l'Arbitro sono disponibili sul sito www.acf.consob.it.
- in caso di distribuzione di prodotti assicurativi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it.

- relativamente al servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari: - all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), il quale è un sistema di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le Banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (per maggiori informazioni si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it); - al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo (per maggiori informazioni consultare il sito www.conciliatorebancario.it).

In ogni caso, resta ferma la possibilità per il cliente di attivare il procedimento di mediazione, ricorrendo a uno degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, che, in caso di controversie aventi ad oggetto contratti bancari, finanziari e assicurativi, costituisce condizione di procedibilità.

CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

La valorizzazione degli strumenti finanziari è effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati (mercati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede), il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b);
- b) per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a), il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dall'intermediario autorizzato, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.) la valutazione deve essere effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. "mark to market");
- c) per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
- d) per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
- e) per i titoli negoziati sui mercati di cui al punto a) del presente comma e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento dell'intermediario autorizzato. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;
- f) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;
- g) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in lire italiane applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale.
- h) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.

PRIVACY – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche solo "GDPR"), Banca Cambiano 1884 S.p.A. (di seguito anche solo "Banca Cambiano" o "Banca"), in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati, informa gli Interessati che il trattamento dei dati personali, ed eventualmente delle categorie particolari di dati (ai sensi dell'art. 9 del GDPR), da essi forniti, saranno trattati in modo pertinente, trasparente e nel rispetto dei principi di liceità e necessità, secondo le vigenti disposizioni.

1) Fonte dei dati personali

Il cliente stesso fornisce i propri Dati Personali a Banca Cambiano attraverso l'utilizzo del sito, al momento dell'accensione del rapporto oppure durante lo svolgimento dei servizi offerti da parte della Banca. I dati vengono forniti direttamente dall'interessato o sono raccolti presso l'interessato stesso anche con l'ausilio o per il tramite delle seguenti terze parti:

- rete dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- collaboratori o dipendenti della Banca che operano quali soggetti autorizzati al trattamento ai sensi della vigente normativa;
- acquisizione di dati da parte dei collocatori esterni (banche o società terze incaricate dalla Banca in base a specifiche convenzioni aventi ad oggetto il collocamento di gestioni patrimoniali, servizi bancari o di investimento).

2) Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati personali

I dati forniti o comunque acquisiti dalla per lo svolgimento della propria attività e l'esecuzione di ogni eventuale rapporto contrattuale saranno trattati per le seguenti finalità:

a) Adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti nazionali o europei, ovvero disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e di controllo (ad esempio gli obblighi previsti dalla normativa anticiclaggio). La base giuridica di questo trattamento è l'esecuzione di obblighi di legge; Il conferimento dei dati personali necessari per tali finalità è obbligatorio, e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati;

b) Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con la clientela (ad esempio l'acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, l'esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, le verifiche e le valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi, ecc.). La base giuridica di questo trattamento è l'esecuzione del contratto o di misure precontrattuali su richiesta dell'interessato;

c) Finalità funzionali all'attività della Banca, quali:

- 1) la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla Banca e da società esterne alle quali la Banca abbia affidato l'esecuzione di specifiche attività, eseguite mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;
- 2) la promozione e la vendita di prodotti e servizi della Banca, di società partecipate o di società terze, effettuate attraverso lettere, telefono fisso e/o cellulare, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, posta elettronica, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) e SMS (Short Message Service), ecc.;
- 3) l'elaborazione di studi e di ricerche di mercato, effettuate mediante le interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;
- 4) lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni.

Il conferimento dei dati necessari a tali finalità non è obbligatorio ed un eventuale rifiuto a fornirli non pregiudica in alcun modo l'instaurarsi, la prosecuzione e la gestione dei rapporti contrattuali. Il relativo trattamento comporta la necessità di acquisire il consenso degli interessati.

3) Dati rientranti nelle categorie particolari

Può accadere che, in relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dal cliente (es. stipula di polizze vita ovvero pagamento in via continuativa di quote associative a movimenti sindacali, partiti politici ed associazioni varie, attraverso operazioni di bonifico o addebiti permanenti) la Banca venga in possesso di dati

che la Normativa di Riferimento definisce come "categorie particolari" (art. 9 del GDPR)¹⁰ perché da essi possono desumersi l'eventuale appartenenza del cliente a dette associazioni o informazioni sul suo stato di salute.

Per queste casistiche e per il trattamento delle categorie in esame, la Banca potrà dare corso a tali operazioni solo se avrà raccolto una specifica manifestazione di consenso.

4) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati personali

Alcuni dati sono essenziali per l'assolvimento di obblighi di legge, regolamentari o normativi in genere, nonché per consentire la conclusione del contratto, la corretta esecuzione e la migliore gestione dello stesso. Pertanto, il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al rapporto contrattuale medesimo.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati per i quali non sia previsto l'obbligo di conferimento, ma strettamente funzionali all'esecuzione e alla gestione dei rapporti contrattuali, non comporterà alcuna conseguenza, salvo l'eventuale impossibilità di dare seguito a talune operazioni connesse a tali dati.

L'eventuale rifiuto di conferire e consentire il trattamento dei dati inerenti allo svolgimento delle finalità di cui alla lettera c) del precedente punto 2) non comporterà alcuna conseguenza, salvo la preclusione all'invio di informazioni o materiale pubblicitario o lo svolgimento di attività di marketing, promozionali pubblicitarie o ricerche di mercato e di offerte promozionali personalizzate.

5) Modalità del trattamento dei dati personali

Tutti i trattamenti effettuati da Banca Cambiano, sono relativi alle finalità descritte al punto 2. della presente informativa e rispettano le indicazioni del GDPR (artt. 5-11). Gli stessi avverranno mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, tali da garantire la sicurezza o la riservatezza degli stessi. In ogni caso la protezione è assicurata quando vengono attivati canali innovativi quali, per esempio, home banking e apertura on line dei conti correnti/gestioni patrimoniali.

6) Data Retention

I dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo dell'esecuzione del contratto; successivamente i dati saranno conservati per un periodo di 10 anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e, tra questi, gli obblighi di cui all'art. 2214 c.c. L'eventuale ulteriore conservazione di dati o parte dei dati potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede e, in particolare, nelle sedi giudiziarie.

7) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali

I dati personali raccolti dalla Banca potranno essere comunicati dalla stessa a Organi Pubblici e di Vigilanza, soggetti pubblici o privati cui sono comunque demandate, ai sensi della normativa vigente, funzioni di rilievo pubblicistico e che siano comunque legittimi destinatari di comunicazioni previste da norme di leggi o regolamentari (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo (Agenzia delle Entrate, società di revisione, Consap, Centrale Rischii).

Possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Responsabili del trattamento, delle persone fisiche e giuridiche di cui all'elenco presente presso i locali aperti al pubblico della Banca, ed in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati; lavoratori interinali; stagisti; consulenti finanziari; consulenti e collaboratori; dipendenti delle società esterne nominate Responsabili del trattamento.

Ove necessario e in funzione dei rapporti in essere, i dati personali possono essere comunicati ad altri intermediari bancari e finanziari, compagnie di assicurazione. In particolare, secondo la tipologia del rapporto contrattuale esistente, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

società collegate o controllate e società terzi o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto della Banca, tutti nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. Tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Società che svolgono servizi bancari e finanziari;
- Società che svolgono attività necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela;
- Società di gestione dei servizi di esattorie, tesorerie, etc;
- Società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivententi da documenti o supporti forniti o prodotti dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli;
- Società che svolgono servizi di archiviazione e smaltimento della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- Società che svolgono attività informatica in outsourcing;
- Società che effettuano controllo delle frodi.

L'elenco delle categorie dei soggetti ai quali possono essere comunicati tali dati può essere consultato presso i locali della Banca aperti al pubblico.

La Banca, può inoltre, senza la necessità di raccogliere il consenso dell'interessato, comunicare i dati personali a cui la comunicazione dovrà essere inviata in adempimento ad un obbligo di legge, regolamento o normativa europea (cfr. punto 2. lett. a) del presente documento).

In particolare, essa deve comunicare alla Centrale Rischii della Banca d'Italia (di seguito anche solo "Centrale Rischii") alcuni dati personali di affidati, richiedenti fidi, ovvero garanti per esposizioni creditizie il cui importo sia superiore al limite minimo di censimento previsto (attualmente, euro 30.000,00). Il gestore della Centrale Rischii tratterà i dati personali al solo fine di rilevazione del rischio creditizio e li comunicherà, in forma aggregata, agli intermediari che abbiano effettuato segnalazioni della specie, i quali li tratteranno per la medesima finalità.

8) Diritti dell'interessato

Il GDPR, agli artt. 15 e ss., attribuisce agli interessati la facoltà di esercitare specifici diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, con particolare riferimento a:

Diritto di accesso: diritto di ottenere conferma dell'esistenza di un trattamento relativo ai Dati Personali;

Diritto di rettifica: diritto di ottenere da parte della Banca la rettifica dei propri Dati Personali;

Diritto alla cancellazione (c.d. "diritto all'oblio"): diritto di ottenere da parte della Banca la cancellazione dei propri dati personali/sensibili qualora siano venute meno le finalità per cui erano stati raccolti. Si specifica, in questa sede, che la Banca, nei casi previsti dalla normativa di vigilanza (Circolare 285 della Banca d'Italia) si riserva di non accogliere tale diritto (ad esempio, non esaustivo, nei casi in cui i suddetti dati siano funzionali e necessari all'accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria);

Diritto alla limitazione: diritto di ottenere, da parte della Banca, la limitazione dell'accesso (in riferimento, ad esempio, a soggetti che con la Banca intrattengono rapporto di lavoro o di servizio) ai dati personali qualora se ne contesti l'esattezza o la liceità;

Diritto alla portabilità: diritto di ottenere dalla Banca l'invio dei propri Dati Personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, ad altro soggetto Titolare del Trattamento;

Diritto di opposizione: diritto di opporsi in qualunque momento al trattamento dei propri Dati Personali effettuato da parte della Banca. In tali casi si possono pertanto profilare 2 (due) ipotesi:

- Trattamenti effettuati con finalità di cui al precedente punto 2), lett. a) e b), pertanto il diritto di opposizione non potrà essere esercitato se non in seguito a recesso da contratto medesimo;
- Trattamenti effettuati per puri scopi commerciali ed in questo caso il diritto potrà essere liberamente esercitato senza alcuna conseguenza per l'interessato.

Diritto di revoca: diritto di revocare il suo consenso per scopi commerciali.

Per l'esercizio dei diritti sopra elencati l'interessato potrà rivolgersi direttamente al Titolare del Trattamento attraverso i canali di contatti indicati nel proseguo del presente documento.

In ogni caso ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei Dati Personali).

9) Trasferimenti dei dati personali

Per dare corso ad operazioni finanziarie internazionali (ad esempio un bonifico transfrontaliero), e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale (ad esempio bonifici in divisa estera e/o con controparte non residente), richieste dalla clientela, è necessario utilizzare un servizio di messaggistica internazionale nel caso di trasferimenti di cui all'art. 46 o 47, o all'art. 49, secondo comma del GDPR.

¹⁰ Ci si riferisce ai c.d. "dati sensibili" ossia i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Il servizio è gestito dalla S.W.I.F.T. (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*), avente sede legale in Belgio (www.swift.com – per l'informativa sulla protezione dati). La Banca comunica a SWIFT (titolare del sistema SWIFT Net Fin) dati riferiti a chi effettua le transazioni (quali ad esempio: i nomi dell'ordinante, del beneficiario e delle rispettive banche, le coordinate bancarie, l'importo e, se espressa, la motivazione del pagamento) e necessari per eseguirle. Allo stato, le Banche non potrebbero effettuare le suddette operazioni richieste dalla clientela, senza utilizzare questa rete interbancaria e senza comunicare ad essa i dati sopra indicati.

Ad integrazione delle informazioni già fornite, la Banca desidera informare su 2 (due) circostanze emerse:

- a) tutti i dati della clientela utilizzati per eseguire le predette transazioni finanziarie, attualmente vengono – per motivi di sicurezza operativa – duplicati, trasmessi e conservati temporaneamente in copia da SWIFT in un server della società sito negli Stati Uniti d'America;
- b) i dati memorizzati in tale server sono utilizzabili negli USA in conformità alla locale normativa. Competenti autorità statunitensi (in particolare il Dipartimento del Tesoro) vi hanno avuto accesso – e potranno accedervi ulteriormente – sulla base di provvedimenti ritenuti adottabili in base alla normativa Usa in materia di contrasto del terrorismo. Il tema è ampiamente dibattuto in Europa presso varie istituzioni in relazione a quanto prevede la normativa europea in tema di protezione dei dati.

10) Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Banca Cambiano 1884 S.p.A., con sede legale in Firenze – 50132, Viale Antonio Gramsci, 34, e-mail: info@bancacambiano.it. L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è consultabile presso i locali della Banca aperti al pubblico, previa richiesta al RDP da inoltrare presso il seguente indirizzo mail: privacy@bancacambiano.it

11) Dati di contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. "Data Protection Officer" – DPO)

Il DPO designato da Banca Cambiano 1884 S.p.A., il quale rappresenterà il punto di contatto per gli interessati, è raggiungibile attraverso i seguenti canali di contatto: e-mail: privacy@bancacambiano.it posta: Banca Cambiano 1884 S.p.A., 50132 Firenze, Viale Antonio Gramsci, 34 – Ufficio RPD.

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI

Comunicazione prevista dall'Allegato 4 alla Delibera Consob n. 20307 del 15.02.2018

Ai sensi della normativa vigente, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede:

- deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dalla Banca da cui risultino gli elementi identificativi della Banca, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del TUF;
- deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al Regolamento adottato dalla Consob con delibera 20307 del 15 febbraio 2018 e s.m.i. ("Regolamento Intermediari");
- con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al Cliente od al potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento Intermediari. In particolare il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente notizie circa:
 - a. la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
 - b. la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere le perdite;
 - c. gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio;e deve informare il Cliente o potenziale Cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'Intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli) si astiene dal prestare i menzionati servizi. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è tenuto altresì a fornire ai "clienti al dettaglio" la dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti, secondo quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento Intermediari;
- con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al Cliente o potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
- non incoraggia un Cliente o potenziale Cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
- deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di Prodotti Finanziari (o di Strumenti Finanziari), copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- può ricevere dal Cliente o potenziale Cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
 - aa) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati alla Banca, muniti di clausola di non trasferibilità;
 - bb) ordini di bonifico e documenti similari aventi come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera aa);
 - cc) Strumenti Finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;
- nel caso in cui l'Intermediario non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il Cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il Cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
- non può ricevere dal Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del Cliente o potenziale Cliente o comunque al medesimo collegati salvo quanto previsto dall'articolo 159, comma 7, del Regolamento Intermediari.

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI DEI PRODOTTI ASSICURATIVI

Allegato 4 ter - Informativa ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("CAP") (cfr. D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 20) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e s.m.i. in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari devono attenersi alle seguenti condotte:

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione

- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- f. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice